

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)	»	17
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	25
GIUSTIZIA (II)	»	98
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	129
DIFESA (IV)	»	140
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	148
FINANZE (VI)	»	157
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	177
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	196
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	206

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	217
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	235
AFFARI SOCIALI (XII)	»	236
AGRICOLTURA (XIII)	»	245
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	256
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	257
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	258

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 – Governo, modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 31 luglio 2013. – Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

La seduta comincia alle 9.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 – Governo, modificato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatore*, richiamati sinteticamente i contenuti del decreto-legge all'esame del Comitato – che, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, consta di 7 articoli recanti disposizioni omogenee volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive – si sofferma sulle criticità che il provvedimento presenta con riferi-

mento ai parametri di valutazione del Comitato.

La prima, e più rilevante di tali criticità, riguarda l'articolo 4 del provvedimento che ha ad oggetto i compiti attribuiti al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie; nel prorogare la durata della gestione commissariale e nel conferire alla stessa nuove funzioni, la disposizione in questione incide sul decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2012, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del Governo; il contenuto del suddetto decreto viene infatti dapprima integralmente richiamato con formula di incerto significato (articolo 4, comma 1 alinea) e successivamente in parte riprodotto (ai commi 3 e 4 dell'articolo 4). Il richiamo integrale al citato decreto suscita forti perplessità sotto il profilo della tecnica normativa poiché sembrerebbe comportare una sorta di legificazione del contenuto di un atto amministrativo; ritiene, pertanto, che tale rilievo debba formare oggetto di una condizione con la quale chiedere alla Commissione di merito di chiarire la portata normativa dell'articolo 4 in ordine a questa previsione.

In secondo luogo, sotto il profilo della chiarezza della formulazione, osserva che l'articolo 4, comma 1, alla lettera *b-bis*), introdotta dal Senato, nell'assegnare al

Commissario straordinario anche il compito di provvedere al mantenimento e alla promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di « percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale » utilizza una locuzione il cui significato, con riferimento soprattutto alla dimensione regionale, non appare di immediata comprensione: reputa che questo secondo rilievo, a suo avviso meno grave rispetto al primo, possa formare oggetto di un'osservazione.

Francesca BUSINAROLO rileva preliminarmente che il Comitato esamina il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, che tuttavia appare in parte superato in quanto probabilmente sarà oggetto di modifiche da parte della Commissione giustizia. Con riferimento al primo aspetto di criticità del provvedimento evidenziato dalla relatrice, esprime forte preoccupazione per quello che a suo giudizio appare come un tentativo di trasporre sul piano legislativo un atto amministrativo, in violazione delle regole che presidono al corretto rapporto tra atti di diversa natura. Ritiene senza dubbio che la disposizione in questione debba essere opportunamente stigmatizzata nel parere del Comitato per la legislazione attraverso la formulazione di una condizione che la censuri con adeguata incisività.

Gianluca PINI, nel concordare con la collega Businarolo in ordine alla gravità del rilievo in questione, considererebbe non risolutiva del problema segnalato una condizione che si limitasse a segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata normativa del richiamo al decreto del Presidente della Repubblica contenuto all'articolo 4. Il Comitato dovrebbe a suo avviso spingersi in questo caso a fornire una precisa indicazione operativa nel senso di espungere il richiamo al citato decreto del Presidente della Repubblica. Quanto al secondo rilievo, oltre al problema della competenza regionale sulla materia in questione, la locuzione criticata susciterebbe, a suo av-

viso, comunque dubbi interpretativi in sede applicativa.

Renato BALDUZZI, in primo luogo, considera di particolare delicatezza la questione posta con riferimento alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 4, in quanto la formulazione ivi utilizzata sembra alludere ad una competenza regionale che nel caso di specie non trova alcun fondamento nell'ordinamento e da ciò discende, a suo avviso, l'assoluta necessità di riformulare la locuzione in termini più chiari.

Quanto poi alla rilevata problematica concernente il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica, ritiene che ci si potrebbe limitare ad etichettarla come una sorta di disavventura del *drafting* se solo non si tenessero in considerazione le gravi implicazioni che tale richiamo è suscettibile di produrre sul piano applicativo, dando luogo ad un concorso, non del tutto chiaro, tra due diverse tipologie di atti nell'assegnazione e nella disciplina di rilevanti compiti al Commissario straordinario del Governo. D'altronde, sono proprio elementi di incertezza di questo tipo che evidenziano l'utilità dell'analisi tecnico-normativa – purtroppo assente in questo come in altri casi – da intendere appunto non come mero adempimento procedurale, ma come effettivo strumento di miglioramento della qualità dei testi normativi. Per tali ragioni ritiene necessario formulare la condizione in termini stringenti, evidenziando al contempo la necessità che la stessa condizione dia conto della mancata allegazione della suddetta relazione istruttoria.

Marcello TAGLIALATELA, *presidente*, ritiene che, ove il relatore concordi, la condizione relativa all'integrale richiamo del Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 possa essere formulata nei termini prospettati dai colleghi; quanto all'espressione oggetto di rilievi critici di cui all'articolo 4, comma 1, alla lettera *b-bis*), considera che l'ambiguità della formulazione sia tale da giustificare l'apposizione nel parere di una

seconda condizione avente ad oggetto tale aspetto.

Marilena FABBRI, *relatore*, alla luce del dibattito svolto, e accogliendo in particolare il suggerimento di formulare quale condizione il rilievo relativo all'articolo 4, comma 1, alla lettera *b-bis*), riguardante i percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1417 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il decreto-legge reca misure omogenee, volte a fronteggiare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive; a tal fine: l'articolo 1 modifica gli articoli 280, 284, 386 e 656 del codice di procedura penale, in materia di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive, con lo scopo di ridurre gli ingressi in carcere; l'articolo 2 interviene sulla legge n. 354 del 1975, prevedendo che i detenuti e gli internati possano prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità o a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi; l'articolo 3 modifica il testo unico sulle sostanze stupefacenti, nel senso di estendere l'applicazione del beneficio dell'ammissione al lavoro di pubblica utilità, attualmente limitato ai soggetti che abbiano violato in maniera non grave le disposizioni in materia di stupefacenti, anche ad altri reati; l'articolo 3-*bis* interviene in materia di sgravi contributivi e fiscali, per favorire l'attività lavorativa dei detenuti e internati; l'articolo 4 integra le competenze attribuite al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, conferendogli il compito di intervenire sulla destinazione e valorizzazione di beni immobili penitenziari;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il decreto-legge, all'articolo 4, comma 1, nel prorogare dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014 le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, deroga implicitamente al divieto di proroga delle gestioni commissariali, disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59; al contempo, essendo gli effetti finali del medesimo articolo 4, comma 1, destinati a prodursi in un momento distanziato rispetto alla loro entrata in vigore, esso suscita dubbi quanto alla rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto;

il provvedimento in alcune sue disposizioni rinvia all'ordinamento vigente richiamando l'applicazione di talune norme "in quanto compatibili" o "ove necessario", (nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), capoverso 4-*ter*, e lettera *b*), n. 3), capoverso 1-*quater*, nonché nell'articolo 4, comma 6);

il decreto-legge in alcuni casi reca disposizioni che appaiono meramente descrittive, in quanto prive di portata innovativa dell'ordinamento, poiché confermano l'applicazione della normativa vigente, richiamandola talora con formulazioni di carattere generale, talaltra riproducendo il contenuto di disposizioni già vigenti (si veda, a titolo esemplificativo: l'articolo 4, che al comma 4, primo periodo, assoggetta gli atti del Commissario straordinario al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente; nonché l'articolo 4, comma 9, che, ripetendo quanto già stabilito dall'articolo 17, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, conferma che "Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso");

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il provvedimento, nell'intervenire nella materia della gestione commissariale per le infrastrutture carcerarie, cui vengono conferiti nuovi compiti e poteri, anche derogatori, incide sul decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2012, con il quale è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, laddove, in particolare, all'alinea dell'articolo 4, comma 1, si dispone che *"Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014"*; non appare chiaro, infatti, il significato del richiamo integrale del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, tenuto conto che parte dei contenuti del medesimo decreto del Presidente della Repubblica sono riprodotti ai successivi commi 3 e 4 dello stesso articolo 4; allo stesso tempo, il suddetto richiamo suscita perplessità sotto il profilo della tecnica normativa, in quanto parrebbe implicare una sorta di legificazione del contenuto di un atto amministrativo, peraltro mai pubblicato con le forme previste per gli atti normativi (pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*), ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile, nonché dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 (testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana);

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il provvedimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*), nell'integrare le

funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, assegna allo stesso anche il compito di provvedere al mantenimento e alla promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di *"percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale"*, utilizzando in tal modo una locuzione il cui significato non appare di immediata comprensione;

infine, il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008; il preambolo del decreto fornisce comunque alcuni elementi utili ai fini dell'analisi tecnico-normativa e di impatto sulla regolazione, laddove giustifica l'intervento legislativo urgente con l'insufficienza della disciplina vigente, la mancata adozione della riforma delle misure alternative, il mancato completamento del piano straordinario penitenziario e la contestazione mossa allo Stato italiano dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, la Commissione chiarisca la portata normativa dell'articolo 4, incerta anche in ragione della mancanza della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che sul punto avrebbe potuto fornire utili indicazioni, laddove richiama integralmente il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 dicembre 2012, – le cui disposizioni sono peraltro in parte riprodotte nel me-

desimo articolo 4 – procedendo eventualmente alla soppressione delle parole “che viene integralmente richiamato”;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

si riformuli in termini più chiari l'espressione “*percorsi di esecuzione della*

pena differenziati su base regionale” contenuta all'articolo 4, comma 1, lettera *b-bis*) ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.05.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013	8
ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
AVVERTENZA	14

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.20.

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013.

La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 9 luglio 2013.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda che nella scorsa seduta ha formulato la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. A suo avviso, occorre mantenere fermo il principio secondo cui è sempre opportuna la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea; solo partecipandovi la Camera può infatti rappresentare in sede di giudizio le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, con-

sentendo così alla Corte di disporre di tali elementi per definire il conflitto.

È consapevole di come questa impostazione non sia condivisa da quelle forze politiche che ritengono invece preferibile riprodurre anche in questa sede le posizioni espresse con riguardo alla decisione sul merito della controversia. Tuttavia, nel caso concreto, la difesa in giudizio della deliberazione trova una sua ragion d'essere anche nella piena condivisione delle sue motivazioni. Infatti, le argomentazioni adottate dall'autorità giudiziaria che ha elevato il conflitto non tengono conto del fatto, ovvio, che gli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni rese *extra moenia* si distinguono tra loro sotto il profilo delle modalità espressive cui il dichiarante ricorre. Deve invece considerarsi assodato che il nesso funzionale sussiste ogni qualvolta si riscontri una coincidenza di contenuti e di argomenti, quand'anche le dichiarazioni *extra moenia* siano, in ipotesi, diffamatorie e non siano una mera e fedele riproduzione all'esterno delle affermazioni contenute nell'atto parlamentare.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara l'orientamento favorevole del suo Gruppo alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. Precisa che tale posizione non discende da alcuna forma di automatismo nella tutela delle prerogative parlamentari ma tiene conto dei concreti elementi posti a fondamento della deliberazione originariamente assunta dall'organo parlamentare e della elevazione del conflitto da parte dell'autorità giudiziaria. Nel caso di specie, pur reputando non condivisibili, né nella forma né nei contenuti, le opinioni espresse dall'onorevole Barani, sembra comunque evidente la sussistenza del nesso funzionale con l'attività parlamentare tipica svolta dal medesimo deputato. Esprime, inoltre, l'auspicio che la costituzione in giudizio dell'organo possa avvenire attraverso l'Avvocatura interna, non comportando così oneri aggiuntivi a carico della Camera.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, con le precisazioni emerse nel corso del dibattito.

La Giunta approva la proposta con 14 voti favorevoli e 3 contrari.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica che riferirà l'esito della votazione testé svolta alla Presidente della Camera, dando conto altresì delle posizioni emerse nel corso del dibattito.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 16 luglio 2013.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, rammenta di essere stato inizialmente orientato a considerare sindacabili le opinioni espresse dall'onorevole Pini facendo leva, principalmente, sulla difficoltà di riconoscere il nesso funzionale con l'atto di sindacato ispettivo richiamato dal deputato interessato. È del resto persuaso che l'interrogazione citata affronti tematiche piuttosto distanti dalle affermazioni che costituiscono oggetto della controversia e, per di più, rileva come sia stata presentata diversi mesi dopo la loro diffusione.

Nel corso del dibattito svoltosi nell'ultima seduta sono emersi, in modo unanime, elementi di riflessione che ritiene meritevoli di essere accolti e che lo inducono a modificare la precedente impostazione.

Si riferisce, in primo luogo, al rilievo che è stato dato alla valutazione secondo cui le dichiarazioni dell'onorevole Pini vertono su materie di rilevante interesse pubblico (lo riconosce la stessa sentenza di primo grado, a lui avversa) ed al fatto che, quanto ai toni impiegati, le forme espressive non appaiono particolarmente eccessive, ma anzi del tutto congrue rispetto alla gravità dei fatti di cui era venuto a conoscenza. Peraltro, ha avuto occasione di mettere in evidenza nella sua relazione che il Pini non ha in alcun modo asseverato la loro veridicità, quanto invece opportunamente scelto formule dubitative e mantenuto le cautele del caso in attesa del vaglio giudiziario dei fatti.

Inoltre, è emerso dall'audizione come l'onorevole Pini sia stato sollecitato da un imprenditore locale per porre fine ad un sistema di diffusa illiceità. Pur non essendo questa la sede per valutare le implicazioni che assume la scelta del legislatore di qualificare il parlamentare come « pubblico ufficiale » (articolo 357 del codice penale), è tuttavia innegabile il fatto che il deputato sia stato il destinatario di una grave *notitia criminis* – a suo dire anche estremamente documentata – e che proprio per la particolare qualità di parlamentare e di rappresentante della nazione, se non avesse assunto l'iniziativa di trasferire le informazioni all'autorità giudiziaria ed alla collettività locale ben sa-

rebbe potuto essere considerato in qualche modo « connivente », sul piano politico, del sistema di illegalità a lui rappresentato, tanto più che riguardava proprio la cattiva gestione di risorse pubbliche.

Un terzo spunto di riflessione offerto dal dibattito svolto in Giunta concerne poi l'esigenza di bilanciare le previsioni costituzionali relative all'immunità parlamentare e al principio di uguaglianza, declinato con riferimento alla sottoposizione di tutti i cittadini alla legge ed alla giurisdizione civile e penale.

In quest'ottica, se da un lato non è certamente possibile riconnettere l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare ad una generica attività politica nell'ambito del proprio collegio elettorale, perché ciò estenderebbe in modo inaccettabile la prerogativa parlamentare, è stato formulato da più parti l'auspicio di non restringere eccessivamente i criteri di verifica della sussistenza del nesso funzionale, ma di ricercare parametri di giudizio eventualmente anche più articolati rispetto a quello (puramente formalistico) attualmente definito dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di consentire ai deputati di partecipare più liberamente al dibattito politico.

Conclusivamente, prende atto che il dibattito svolto in Giunta si è radicato sul convincimento che nell'espletamento delle funzioni di membro del Parlamento – che proprio in virtù della sua qualità soggettiva di rappresentante della Nazione riceve una circostanziata *notitia criminis* su un diffuso sistema di illegalità nella gestione della cosa pubblica – rientra indissolubilmente il compito di assumere l'iniziativa politica di trasferire le informazioni all'autorità giudiziaria e alla collettività locale. Siffatta attività divulgativa si configura funzionalmente connessa all'esercizio delle attribuzioni parlamentari.

Per tali ragioni, auspicando una votazione unanime, formula una proposta nel senso della insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel ritenere pienamente condivisibile l'impostazione

seguita dal relatore, che ha proficuamente approfondito gli elementi di riflessione sollevati nel corso del dibattito, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La Giunta approva, all'unanimità, la proposta del relatore di considerare le opinioni espresse dal deputato Pini insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e conferisce al relatore l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 9 luglio 2013.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ad integrazione di quanto illustrato nella scorsa seduta, ritiene utile richiamare le precisazioni che, nel corso della sua audizione nonché in una nota integrativa, l'onorevole Aniello Formisano ha fornito alla Giunta.

Merita evidenziare come, ad avviso dell'onorevole Formisano, le sue dichiarazioni vadano collocate nel quadro di una sua critica complessiva al « sistema di potere » che si diramava negli enti locali della Campania e che aveva il suo rappresentante di vertice in Cosentino. Tale era l'identificazione tra quest'ultimo e gli amministratori locali di sua fiducia – quale era in particolare il sindaco di Torre del Greco Borriello – che non esitavano ad autodefinirsi rispettivamente « padrino » e « figlioccio politico ».

In questo senso, il collega ritiene che vi sia una evidente assimilazione sul piano politico della sua attività di denuncia politica nei confronti dell'uno e dell'altro, anche perché, sempre a dire dello stesso, dai successivi approfondimenti è emerso in modo inequivocabile la strettissima connessione tra l'amministrazione Borriello e

il « sistema Cosentino », con particolare riguardo agli appalti concessi dal comune alle imprese di Casal di Principe.

Peraltro, l'onorevole Formisano ha anche voluto precisare che la frase da lui utilizzata « *delinquente di centro-destra* » – lungi dal comportare una volontà di differenziare il giudizio su un delinquente in base alla sua collocazione politica – denota come si sia espresso, in toni certamente forti, ma pur sempre nell'ambito di un ragionamento e di un giudizio squisitamente politico.

Il dibattito svolto, anche al fine di elaborare criteri condivisi sul tema dell'insindacabilità parlamentare, si è concentrato in particolare sugli atti e sulle espressioni manifestate « *extra moenia* », confrontando due esigenze, ben individuate e descritte nella relazione discussa durante la XVI legislatura ed approvata all'unanimità il 14 gennaio 2009, ovvero « *quella di assecondare la naturale predisposizione della politica e dei suoi esponenti parlamentari a fruire nel modo più libero e pieno della scena mediatica* » e « *quella di evitare che l'applicazione della regola dell'insindacabilità si trasformi in un privilegio personale* ».

Nel richiamare i contenuti dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ricorda come il giudizio sulla conformità di tale norma con i precetti costituzionali sia stato fondato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2004) sull'affermazione che « *non elimina il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere (...) sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità (...) giacché il criterio di delimitazione (...) non è quello della localizzazione dell'atto, ma piuttosto come detto, quello funzionale, cioè riferibile in astratto ai lavori parlamentari* ».

Rileva che, ove si pretendesse una totale e completa sovrapposizione della comunicazione e divulgazione « *extra moenia* » rispetto ai lavori parlamentari, si colpirebbe, limitandone oggettivamente le prerogative e le azioni politiche, il parlamentare che, onestamente e senza doppi fini, conduca un'azione convinta e

trasparente nelle sedi parlamentari rispetto a chi invece, preordinatamente all'azione di divulgazione politica, ne faccia precedere una di carattere strettamente istituzionale.

Ritiene, pertanto, imprescindibile un bilanciamento tra l'interesse protetto dalla previsione costituzionale dell'insindacabilità ed il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge ed alla giurisdizione.

In quest'ottica, non è certamente possibile riconnettere l'immunità parlamentare ad opinioni espresse nel quadro di una generica attività politica, perché ciò estenderebbe in modo inaccettabile la prerogativa parlamentare. È però auspicabile non restringere eccessivamente l'operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, consentendo che la verifica della sussistenza del nesso funzionale – senza essere formalisticamente ancorata alla pregressa attività parlamentare realizzata con atti tipici – tenga invece conto della multiforme e complessa funzione parlamentare, che si esplica nelle sedi istituzionali come anche nelle sedi di diretto ed immediato contatto con i cittadini e che si qualifica come apporto essenziale ed irrinunciabile al processo di decisione politica.

Per i profili di interesse della Giunta e per il caso in esame, assume quindi particolare rilievo il legame con le opinioni espresse dal deputato *intra moenia*.

Come già ricordato nel corso della relazione introduttiva, l'onorevole Formisano ha presentato una interrogazione a risposta immediata sul contrasto alla diffusione ed al radicamento della camorra in Campania, il cui testo chiama in causa le istituzioni nazionali e locali.

Proprio ad esplicitare il riferimento al sistema di poteri locali, nella relativa discussione del 5 novembre 2008, il medesimo deputato pronunciava parole riferibili agli uomini delle istituzioni nazionali e degli enti locali, su cui dalle inchieste giudiziarie emergevano indizi gravi.

Di certo, siffatta attività parlamentare testimonia attenzione per le questioni legate alla legalità sul territorio campano ed,

evidentemente, manifesta un atteggiamento critico rispetto al ruolo di quei rappresentanti istituzionali colpiti da sospetti di collusione con i poteri criminali.

Non è revocabile quindi in dubbio il legame oggettivo tra le dichiarazioni rese in sede istituzionale e quelle espresse – sia pure in modo estemporaneo e con tinte forti – nel corso del dibattito televisivo. Vi è una sostanziale coincidenza di tematiche, che risiede nella denuncia di « zone grigie, equivoci e situazioni poco chiare » (così si esprime l'interrogazione) originate da comportamenti dei rappresentanti politici locali e nazionali.

Ed invero, la medesima campagna politica condotta a livello locale – di cui l'onorevole Formisano ha fornito ampia documentazione durante l'audizione – trova la sua ragion d'essere proprio nel contrasto alla diffusione di un sistema di potere che il medesimo Formisano asserisce essere colluso con ambienti malavitosi, la cui emersione sembrava risiedere nella penetrazione negli appalti dell'ente locale.

Appare, invero, più incerto il legame « soggettivo », ma anche qui va notato che le affermazioni del parlamentare – sia quelle rese in sede istituzionale, sia quelle espresse nell'intervento televisivo – coincidono anche nel requisito « negativo » di non avere un esplicito destinatario, in quanto entrambe si inseriscono in un contesto di riflessione e di denuncia politica ad ampio raggio.

Infine, con riguardo al legame temporale, apparentemente significativo alla luce delle decisioni della Corte Costituzionale, le opinioni espresse dal deputato nel corso del dibattito parlamentare del novembre del 2008 e le dichiarazioni *extra moenia* del luglio del 2012 sono in evidente continuità; è indubbio come l'impegno del parlamentare rispetto alle tematiche sottese all'attività tipica non si esaurisce certamente nella illustrazione dell'interrogazione parlamentare, ma prosegue, connota e qualifica anche le successive forme di divulgazione esterna del-

l'azione politica di contrasto delle infiltrazioni delinquenziali negli enti locali della Campania.

Esprime, infine, una riflessione e – in termini garbati – una critica, non solo nei confronti del deputato Formisano, ma anche di una prassi sempre più seguita, per l'utilizzo di espressioni che appaiono comunque non consone ad una corretta dialettica politica né adeguate ad un ruolo di altissima rilevanza istituzionale quale è quello del Parlamentare. I toni di critica, pur se aspri, non dovrebbero mai trascendere verso espressioni irrispettose e potenzialmente offensive nei confronti dell'avversario politico. Ricorda come la funzione istituzionalmente devoluta all'organo parlamentare non sia certamente quella di giudicare il merito delle questioni, né di esprimere valutazioni sui fatti, ma solo quella di operare una verifica sulla sussistenza o meno di un legame funzionale ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione che – nel caso concreto – conduce ad un esito positivo.

Per tali ragioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Aniello Formisano.

Giulia GRILLO (M5S), pur apprezzando il lavoro del relatore, ritiene preliminarmente che sarebbe stato opportuno approfondire i termini del dibattito televisivo nel corso del quale l'onorevole Formisano ha utilizzato la frase ritenuta diffamatoria nei confronti del Borriello. Osserva, poi, che tale dichiarazione nella sua essenza appare legata più ad un contesto di propaganda elettorale – peraltro condotta con toni assolutamente discutibili – che non ad una opinione politica connotata dal nesso funzionale con l'attività *intra moenia* del parlamentare. Non condivide pertanto le conclusioni del relatore e annuncia che il suo Gruppo voterà contro la proposta avanzata dal relatore stesso.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritiene che il caso in esame testimoni quanto sia opportuno dar seguito alla richiesta dell'onorevole Rossomando di de-

dicare apposite sedute della Giunta all'elaborazione di criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare cui fare riferimento nello svolgimento dei compiti istituzionali della Giunta. Si tratta, infatti, di una vicenda paradigmatica che può fare giurisprudenza nell'accertamento del nesso funzionale. Ricorda che per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale la prerogativa parlamentare opera solo se vi è un legame tra le attività dei parlamentari *extra moenia* e le attività tipiche. Nel caso di specie, quanto agli atti tipici, viene in rilievo – oltre alla partecipazione del Formisano alle sedute dell'Assemblea dedicate alle domande di autorizzazione riferite a Cosentino – il citato atto di sindacato ispettivo.

Quanto, invece, all'attività divulgativa, sono da far rientrare a pieno titolo nell'attività di parlamentare anche le manifestazioni del proprio orientamento politico rese in contesti quali la partecipazione ad una trasmissione televisiva.

Valuta, inoltre, come la questione in esame debba essere approfondita sotto il profilo soggettivo posto che l'affermazione oggetto della controversia non è univoca quanto al destinatario e non può certo, a suo avviso, essere riferita in alcun modo al Borriello. Basti pensare, infatti, che quest'ultimo non era a capo di una coalizione di centro-destra, ma era divenuto sindaco con l'appoggio di una lista civica ed, anzi, era originariamente un esponente dell'Italia dei Valori per poi successivamente legarsi a Nicola Cosentino, al punto tale da riconoscerlo come suo padrino politico. Non è assolutamente dimostrato che il Borriello sia stato danneggiato, in quanto non è dimostrabile che egli fosse il destinatario di quelle affermazioni. Né si può pretendere che sia Formisano a fornire tali evidenze probatorie costituendo ciò una situazione paradossale di inversione di onere della prova. Peraltro, la giunta guidata dal sindaco Borriello ha subito accertamenti proprio con riguardo all'aggiudicazione di appalti a favore di ditte di Casal di Principe.

In conclusione, esprime il suo voto favorevole sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, concorda con il relatore circa la sussistenza sul piano squisitamente oggettivo del nesso funzionale tra gli atti parlamentari e i contenuti delle opinioni espresse. Tuttavia manifesta perplessità sull'effettivo destinatario di tali affermazioni e, dunque, sulla sussistenza del nesso funzionale anche sul piano soggettivo. In ragione di ciò, preannuncia il proprio voto di astensione

Leonardo IMPEGNO (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, di cui condivide le conclusioni, e ricorda come non sia compito della Giunta sindacare nel merito le frasi oggetto di censura, anche se si può ritenere certamente opinabile la forma espressiva utilizzata. In merito alla sussistenza del nesso funzionale, segnala all'attenzione dei colleghi che il contesto nel quale tali dichiarazioni sono state pronunciate non è riferibile ad un momento di contesa elettorale, come invece asserito dalla collega Grillo, quanto piuttosto ad una riflessione di più ampio raggio sul posizionamento delle forze politiche nel territorio campano dopo le elezioni comunali svoltesi alcuni mesi prima. Esprimendo il proprio convinto sostegno alla proposta del relatore, ribadisce che la questione non può essere circoscritta alle vicende connesse alla campagna elettorale.

Anna ROSSOMANDO (PD), nel condividere le valutazioni del relatore, rileva come sia corretto distinguere tra le argomentazioni esposte dall'onorevole Formisano e l'analisi puntuale ed oggettiva relativa alla connessione tra attività *intra moenia* ed *extra moenia*. La suddetta connessione è, dunque, a suo avviso rinvenibile proprio nell'impegno al contrasto di una paventata penetrazione dei clan camorristici nell'amministrazione degli enti locali.

Evidenzia come al giudizio della Giunta debbano rimanere estranee le valutazioni sui toni e sulle modalità espressive.

Con riferimento, infine, alle considerazioni dell'onorevole Di Lello circa l'opportunità di procedere all'elaborazione di

criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare, ricorda che la Giunta ha ritenuto di utilizzare la Relazione approvata nella scorsa legislatura quale testo base, affidando ad alcuni componenti – tra cui lei stessa, che ha già avviato un'attività istruttoria – il compito di valutare eventuali integrazioni o aggiornamenti da proporre al *plenum* della Giunta.

La Giunta approva, con 11 voti favorevoli, 3 voti contrari e un voto di astensione, la proposta del relatore di considerare le opinioni espresse dal deputato Formisano insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e conferisce al relatore l'incarico di predisporre la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 151 DEL 2013.

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ NEL PROCEDIMENTO CIVILE NEI CONFRONTI DI PIETRO TIDEI, DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI, PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA (ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. GIOVANNI MOSCHERINI) (REL. DANIELE FARINA).

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sui recenti sviluppi della situazione in Egitto e in Medio Oriente (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 15

AUDIZIONI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente della III Commissione della Camera dei deputati Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il Ministro degli affari esteri, Emma Bonino.

La seduta comincia alle 14.10.

Sui recenti sviluppi della situazione in Egitto e in Medio Oriente.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il ministro Emma BONINO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Pier Ferdinando CASINI, *presidente della 3^a Commissione del Senato della*

Repubblica, svolge un breve intervento cui replica il ministro Emma BONINO.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Vincenzo AMENDOLA (PD), la senatrice Cristina DE PIETRO (M5S), i deputati Elio Massimo PALMIZIO (PdL), Mario MARAZZITI (SCpI), Claudio FAVA (SEL), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Andrea MANCIULLI (PD), Alessio TACCONI (M5S), Federica MOGHERINI (PD), Marta GRANDE (M5S), Paolo GENTILONI SILVERI (PD), Khalid CHAOUKI (PD) e Fabrizio CICCHITTO, *presidente*.

Replica, infine, agli intervenuti il ministro Emma BONINO, fornendo conclusivamente un aggiornamento sulle relazioni con il Kazakhstan in ordine al caso della signora Shalabayeva.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 14.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	17
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Pierpaolo VARGIU, indi del presidente della VI Commissione, Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, richiesta, ai sensi dell'articolo

143, comma 4, del Regolamento, sulla base di quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VI e XII del 29 luglio scorso. È stato altresì convenuto di addivenire all'espressione di tale parere nella giornata di martedì 6 agosto.

Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali richieste dai vari gruppi e che la documentazione lasciata alle Commissioni dai soggetti auditi, comprese le memorie trasmesse dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali che non è stato possibile ascoltare data la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, è in distribuzione.

Pertanto, nella seduta odierna potrà proseguire il dibattito, già avviato lo scorso venerdì 26 luglio.

Ileana ARGENTIN (PD), dopo aver premesso di non aver potuto partecipare alla seduta di ieri, dedicata allo svolgimento di una serie di audizioni, ma di aver avuto comunque modo di interloquire con i rappresentanti delle associazioni intervenute, espone alcuni dubbi e criticità concernenti il testo del documento in esame.

Fa presente che alcuni rilievi critici sono riconducibili direttamente al contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « salva Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha stabilito i criteri sulla base dei quali effettuare la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE.

Ritiene che, in generale, sia positivo il fatto di aver posto le premesse per un passaggio da una dimensione familiare ad una personale e che ciò costituisce il presupposto di un vero e proprio cambiamento culturale.

Per quanto riguarda i punti critici, fa presente innanzitutto che, a suo avviso, non è stata presa nella giusta considerazione la differenza fra minori e minori con disabilità.

Segnala, poi, che un altro aspetto che merita la massima considerazione concerne l'attivazione di un tavolo di monitoraggio, del quale dovrebbero far parte anche rappresentanti delle associazioni che operano nel settore e delle organizzazioni sindacali. Auspica che – vista anche la competenza e la sensibilità mostrate dal viceministro Guerra verso queste tematiche – sul punto vi sia la massima disponibilità da parte del Governo, nel senso di recepire le richieste avanzate dalle associazioni, che vorrebbero essere coinvolte nella fase del monitoraggio.

Osserva, quindi, che quando si parla di disabili occorre sempre distinguere i soggetti abbienti e consapevoli dei propri diritti, in quanto appartenenti a organizzazioni sindacali, dai soggetti deboli, dal momento che non tutti i disabili sono uguali e, dunque, non possono essere considerati indistintamente.

Ad esempio, con riferimento a una manifestazione di disabili che avrà luogo nel pomeriggio della giornata odierna, ritiene che, date le caratteristiche dei partecipanti, tale manifestazione abbia carattere strumentale.

Segnala, infine, un altro punto dello schema in oggetto che dovrebbe essere rivisto, laddove si prevede che l'assegno di

accompagnamento e la pensione di invalidità creano reddito, ciò che, secondo la sua opinione, lascia perplessi.

Paola BINETTI (SCpI) concorda con alcune delle perplessità espresse dal deputato Argentin, con particolare riferimento all'esigenza di tenere conto nella giusta misura della differenza che c'è tra famiglie in cui ci sono bambini con disabilità e famiglie con bambini normodotati, nonché al rilievo critico formulato a proposito della considerazione dell'indennità di accompagnamento come reddito in senso proprio.

Ritiene altresì che vi siano altri punti del testo in esame che vanno modificati, come rilevato anche dal Forum delle associazioni familiari. In quest'ambito, fa riferimento, innanzitutto, all'insufficienza della scala di equivalenza adottata, non idonea a fotografare la reale situazione economica di una famiglia, soprattutto in presenza di figli a carico. Rileva come la scala proposta non sia stata sostanzialmente modificata rispetto a quella vigente, nonostante istituzioni, quale l'ISTAT, impieghino scale di equivalenza notevolmente più favorevoli in materia di carichi familiari.

Osserva, poi, che un'altra criticità è costituita dal « peso » della casa di abitazione se di proprietà e dal « peso » del canone di locazione. Per una maggiore equità tra famiglie proprietarie, magari anche di una piccola abitazione insufficiente alle proprie esigenze, e tra famiglie locatarie, reputa opportuno eliminare il tetto delle franchigie previste dal comma 4 dell'articolo 4, lettere *a)* e *b)*.

Sottolinea, quindi, che, in base ad alcune simulazioni che sono state effettuate, una casa di proprietà, non di pregio ed abitata da almeno quattro persone, risulterebbe avere un'incidenza di circa sette volte in più rispetto all'attuale calcolo.

Infine, ritiene necessario che nei tavoli di monitoraggio che saranno costituiti per valutare l'impatto dell'ISEE, insieme ad altri soggetti della società civile siano presenti anche le famiglie italiane rappresentate dal suddetto Forum.

Mario SBERNA (SCpI), con riferimento alle famiglie numerose, rileva come lo schema di decreto contenga elementi positivi ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'introduzione di semplificazioni, evidenziando, tuttavia, come né la disciplina sull'ISEE attualmente vigente, né le modifiche previste dallo schema di decreto introducano finalmente il riferimento al reddito disponibile *pro capite*, continuando invece a riferirsi al reddito dichiarato.

Evidenzia, quindi, alcune norme dello schema, le quali, a suo giudizio, presentano rilevanti criticità. In primo luogo evidenzia come l'articolo 4, comma 2, stabilisca che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare sia ottenuto sommando, tra gli altri, il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, calcolati al lordo, anziché al netto delle imposte. Inoltre l'articolo 4, comma 4, prevede la sottrazione, fino a concorrenza, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, delle spese e delle franchigie previste dal provvedimento, stabilendo tuttavia un tetto massimo a tali franchigie che azzerà il beneficio ivi previsto per le famiglie con più di quattro figli. Segnala altresì come l'articolo 5, comma 6, il quale stabilisce che dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, renda possibile tener conto, ai fini della franchigia, soltanto del primo figlio.

Sottolinea quindi come la scala di equivalenza prevista dall'Allegato 1, pur risultando in parte migliorativa di quella attuale, la modifichi solo in parte, inserendo correttivi che non appaiono ancora sufficienti. A tale riguardo, auspica l'introduzione di interventi migliorativi i quali, seppur non raggiungendo un assetto ottimale, prevedendo parametri quali, ad esempio, quelli previsti in Francia, che potrebbero tenere in maggior conto la situazione delle famiglie numerose, evi-

denziando inoltre come tale assetto si ponga in contraddizione con la disciplina sulla TARES.

A tale riguardo ritiene che sarebbe stato più opportuno adottare la scala di equivalenza elaborata dall'ISTAT, sottolineando, a tale proposito, come una scala di equivalenza che tenga conto delle reali condizioni economiche costituirebbe uno strumento di politica sociale in grado di incentivare le nascite, riconoscendo il valore dei figli come un dono per il Paese, evidenziando come, al contrario oggi, in Italia, chi decide di avere figli rischi scendere sotto la soglia della povertà.

Con riferimento all'articolo 5, comma 5, il quale stabilisce che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU, evidenzia come appaia del tutto insufficiente la previsione secondo cui, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione è considerato in proporzione pari a due terzi. Segnala, inoltre, come il tetto massimo di 10.000 euro, previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5 per la determinazione del valore del patrimonio mobiliare, costituisca un'ulteriore misura penalizzante per le famiglie numerose.

Sempre con riferimento alla determinazione del valore del patrimonio mobiliare, non considera condivisibile la scelta di assumere il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, dei depositi e dei conti correnti bancari e postali con riferimento ad una data individuata, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottolineando come sarebbe invece molto più opportuno fare riferimento alla giacenza media annuale di tali conti correnti e depositi.

Marisa NICCHI (SEL), dopo aver rilevato, in generale, la complessità del provvedimento in esame, evidenzia alcune parti dello schema presentato dal Governo alle Camere che, a suo avviso,

necessiterebbero di un maggiore approfondimento, al fine di apportarvi delle modifiche migliorative.

In questo senso richiama, in particolare, l'articolo 4, laddove contempla fra i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari l'indennità di accompagnamento, che invece ha natura risarcitoria.

Un'altra disposizione che a suo avviso dovrebbe essere modificata è quella di cui all'articolo 6, con riferimento alle regole di calcolo da applicare alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, previste dal comma 3.

Non condivide, inoltre, il concetto — recepito dal documento in oggetto — della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie, in quanto configurano un modello di *welfare* che addossa alla famiglia una sorta di corresponsabilità.

Su un piano più generale, si domanda se rientri effettivamente nelle intenzioni del Governo l'avvio di politiche sociali finalizzate alla presa in carico delle persone non autosufficienti, evidenziando che si rende necessario adottare un piano per le non autosufficienze, che sia finanziato sia per la parte concernente le prestazioni strettamente sanitarie sia per quella relativa a ciò che ricade propriamente nella sfera del sociale.

Gian Luigi GIGLI (SCpI) osserva che l'ISEE può essere considerato, in generale, un tentativo lodevole di correzione per quanto riguarda l'accesso ai servizi, che è iniquo a causa dell'ingiustizia che caratterizza l'organizzazione del sistema fiscale, che non tiene conto del fatto che le medesime risorse hanno un valore diverso a seconda che a disporne sia una famiglia numerosa ovvero una persona singola.

Partendo, dunque, dalla constatazione di tale iniquità, ritiene che dell'ISEE non può non essere dato un giudizio positivo, in quanto strumento volto a correggere gli elementi di distorsione presenti nel sistema.

Passando, poi, al merito del provvedimento in titolo, condivide pienamente i

rilievi critici espressi dai deputati Binetti e Sberna, nonché da parte del Forum delle associazioni familiari.

Rileva, infine, come in termini più generali l'obiettivo da perseguire debba essere quello della riforma fiscale, ritenendo che sotto quest'aspetto possa essere assunto come modello da seguire quello nordamericano, nella sua opinione più equo e più semplice da comprendere, in quanto, consentendo la detrazione di tutte le spese, agevola le famiglie, specialmente quelle più numerose, oltre a incentivare l'emersione del « sommerso ».

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede al Viceministro chiarimenti circa l'effettiva portata dell'articolo 3, comma 4, il quale prevede che il minore in affidamento temporaneo, ai sensi della legge n. 184 del 1983, sia considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, mentre è sempre considerato nucleo familiare a sé stante il minore in affidamento e collocato presso comunità. A tale ultimo riguardo evidenzia come, a seguito della collocazione in comunità del minore, quest'ultimo acquisirà la residenza nel comune ove è collocata la comunità stessa, gravando i comuni, sul cui territorio insistono tali strutture, di oneri potenzialmente molto elevati poiché, essendo il minore quasi sempre privo di reddito, essi dovranno compartecipare alle spese in favore del minore, ad esempio per il pagamento delle rette.

Sottolinea, pertanto, come sarebbe opportuno prevedere delle misure correttive, al fine di impedire ulteriori aggravii a carico dei comuni, che potrebbero tradursi in un disincentivo alla nascita delle comunità sui territori degli enti locali.

Marco RONDINI (LNA) rileva come il provvedimento in titolo sia suscettibile di miglioramento, anche sulla base delle osservazioni e dei rilievi critici espressi da parte delle associazioni che sono state audite.

Evidenzia, in particolare, il fatto che la disabilità non può essere considerata fonte

di ricchezza, riferendosi, per quest'aspetto, alla disposizione recata dalla lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 4, concernente l'indicatore della situazione reddituale.

Un altro punto da modificare è costituito, a suo avviso, dal comma 6 dell'articolo 5, che prevede determinate franchigie da detrarre dal valore del patrimonio mobiliare e che andrebbero più opportunamente soppresse.

Ritiene, inoltre, che andrebbe rivista la scala di equivalenza adottata, magari assumendo come riferimento quella utilizzata dall'ISTAT, considerata più idonea al fine di rilevare la reale situazione economica di una famiglia.

Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime alcune criticità con riferimento al testo del documento in esame, anche sulla base di alcune considerazioni formulate nel corso delle audizioni che si sono svolte nella seduta delle Commissioni di ieri da parte di rappresentanti della Fish (Federazione italiana per il superamento dell'*handicap*).

Osserva, in particolare, che la stessa Fish ritiene che, pur costituendo la versione attuale dello schema di decreto un passo in avanti rispetto ai testi precedenti, in quanto prevede un trattamento meno sfavorevole verso le persone con disabilità e i loro nuclei familiari, tuttavia resta il dato, stabilito direttamente dal citato decreto-legge, approvato nella precedente legislatura, per cui nell'indicatore reddituale devono essere considerate anche le prestazioni assistenziali.

Fa altresì presente che tale contraddizione è stata attenuata anche grazie alla pressione esercitata da parte di associazioni e di organizzazioni dell'impegno civile, per cui nella versione attuale del provvedimento sono state previste delle franchigie, con la possibilità di detrarre, ad esempio, tutte le spese assistenziali sostenute in caso di gravi disabilità.

Evidenzia, tuttavia, come le franchigie previste siano insufficienti, citando, a questo proposito, l'articolo 4 dello schema, che, al comma 3, lettera *c*), prevede che all'ammontare del reddito debbano essere

detratte fino a un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, laddove esistono farmaci che, pur essendo prescritti da medici specialisti, non vengono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Osserva, inoltre, che l'indicatore ISEE si rivela uno strumento debole anche rispetto alle polidisabilità. In questo senso, cita un dato di cui è in possesso, per cui, in base al nuovo ISEE, circa 10 mila persone si ritroverebbero con un reddito maggiorato di 10 mila euro l'anno, a fronte degli stessi servizi ricevuti.

Elena CARNEVALI (PD) sottolinea come molte delle criticità emerse segnalate da deputati già intervenuti nel dibattito – sulle quali, quindi, non si soffermerà – dipendono dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « salva Italia »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha fissato i criteri per la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE, nonché dalle disposizioni recate dal provvedimento recante la delega in materia fiscale.

Successivamente, durante la fase di elaborazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri cui rinviava il suddetto articolo 5, sono emersi interessi contrapposti, per cui si è dovuto tenere conto, da un lato, dei limiti, in termini di risorse finanziarie, dei comuni cui spetta l'erogazione delle prestazioni e, dall'altro, dell'esigenza di mantenere il livello delle prestazioni erogate, sia dal punto di vista quantitativo che sotto l'aspetto qualitativo.

Nel portare avanti la revisione dell'ISEE si è cercato, dunque, di intervenire soprattutto in termini di redistribuzione del reddito e di equità, prendendo in considerazione anche il fatto che la situazione economica di una famiglia può subire dei cambiamenti improvvisi, come accade, ad esempio, nel caso di perdita del lavoro.

Ricordando che l'ISEE, secondo quanto prevede lo schema di decreto in titolo, diventa livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera *m*), della Costituzione, fa tuttavia presente che da parte di diverse associazioni è stata sollevata la preoccupazione per cui, stante la possibilità per gli enti erogatori (regioni e comuni) di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, possano venire a crearsi tanti ISEE, diversificati a seconda dei vari contesti.

Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA, con riferimento all'inserimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, inclusi nel reddito di ciascun componente il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *f*), dello schema di decreto, evidenzia come tale inserimento non corrisponda ad una scelta del Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto, ma alla previsione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non può, dunque essere elusa in questa sede. In tale contesto, ritiene che distinguere a tali fini tra diverse tipologie di prestazioni, al fine di escluderne alcune, risulti molto difficile e non appaia, inoltre, fondato sul piano dell'equità sociale.

In generale, sottolinea come l'intervento che attraverso lo schema di decreto si intende realizzare rappresenti un'importante operazione di trasparenza, che è stata riconosciuta anche dalle associazioni di rappresentanza dei soggetti interessati, con le quali il Governo ha svolto un'ampia consultazione in sede di predisposizione dello schema. In particolare, attraverso il colloquio con le predette associazioni, si è introdotta, nell'Allegato 3 allo schema, la definizione ai fini ISEE delle diverse condizioni di disabilità, distinguendo tra condizione di disabilità media, di disabilità grave e di non autosufficienza, prevedendo franchigie, le quali sono state oggetto di specifica interlocuzione con la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), nonché introducendo la possibilità di abbattere la misura del reddito rilevante ai fini dell'ISEE in relazione ai

costi sostenuti dai disabili più gravi. Tali innovazioni sono evidentemente volte a migliorare la situazione dei soggetti con disabilità più gravi e che si trovino in una condizione di maggiore povertà. In tale equilibrio complessivo ritiene che incrementi delle franchigie previste dallo schema di decreto rischino di avere effetti sperequativi, ampliando l'area dei soggetti per i quali l'ISEE è pari a zero, senza poter distinguere tra diverse situazioni soggettive e riducendo conseguentemente le risorse disponibili per i soggetti maggiormente bisognosi.

Per quanto riguarda la definizione del nucleo familiare, contenuta nell'articolo 3 dello schema di decreto, con particolare riferimento ai minori, rileva come il provvedimento stabilisca che tali soggetti facciano parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, ovvero, nel caso di affidamento preadottivo, del nucleo familiare dell'affidatario, prevedendo che il minore sia considerato nucleo familiare a sé stante solo in talune fattispecie, onde evitare il rischio che l'estensione della categoria dei minori considerati come nucleo familiare possa comportare difficoltà finanziarie per i comuni, i quali potrebbero essere costretti a ridurre l'erogazione dei servizi.

Per quanto riguarda i soggetti adulti a carico di familiari, si è invece stabilito di tener conto del concorso, da parte dei familiari stessi, alle spese effettuate in favore di tali soggetti, nei casi in cui l'adulto non costituisca un nucleo familiare a sé stante, senza peraltro peggiorare la disciplina rispetto a quella attualmente vigente.

Esprime quindi il suo pieno consenso rispetto all'ipotesi, avanzata nel corso del dibattito, di introdurre un meccanismo di monitoraggio continuo sull'attuazione del meccanismo dell'ISEE, che si porrebbe in continuità con il confronto già svolto dal Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto. In tal senso, invita le Commissioni a formulare delle proposte precise, da inserire eventualmente nel parere che sarà espresso sullo schema di decreto in titolo.

In merito all'esigenza, pienamente condivisibile, di contrastare ogni forma di truffa nell'accesso alle prestazioni sociali, ritiene che, anche sotto questo profilo, il provvedimento costituisca un notevole passo avanti, rappresentando uno strumento potente per ostacolare ogni forma di elusione o per prevenire il comportamento di quanti indichino un ammontare di redditi inferiore rispetto a quello dichiarato al fisco, dal momento che si prevede la possibilità di effettuare verifiche, nonché di avvalersi dei dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria. In tale contesto riconosce, peraltro, come sussistano ancora alcune problematiche in merito alla quantificazione del patrimonio finanziario, rilevando, a tale proposito, come il suggerimento, emerso nel corso della discussione, di far riferimento non già al valore delle componenti mobiliari possedute al 31 dicembre, ma al valore medio di tali componenti calcolato con riferimento ad un intero anno, possa certamente risultare utile, ma non possa essere applicato in modo esclusivo. Rileva, infatti, come il riferimento al solo valore medio delle attività mobiliari rischierebbe di determinare effetti distorsivi, ad esempio nel caso in cui il soggetto interessato utilizzi in corso d'anno parte della propria liquidità depositata su conto corrente per l'acquisto di un immobile, in quanto in tal caso si rischierebbe di conteggiare due volte la medesima componente patrimoniale.

In merito invece alla valutazione, regolata dall'articolo 5 dello schema di decreto, del patrimonio immobiliare ai fini della definizione della situazione patrimoniale, sottolinea come il Governo abbia previsto l'abbattimento di un terzo del valore della casa di abitazione, stabilendo inoltre, all'articolo 4, comma 4, l'introduzione di franchigie rispetto alla determinazione della situazione reddituale volte a tener conto, in modo unitario, dei costi dell'abitare, sia nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, sia nel caso in cui risieda in abi-

tazione di proprietà, considerando in quest'ultima fattispecie anche il numero dei componenti il nucleo.

Per quel che concerne le problematiche attinenti alla scala di equivalenza indicata nell'Allegato 1 dello schema di decreto, contesta l'affermazione secondo cui la scala di equivalenza elaborata dall'ISTAT risulti più favorevole, per i soggetti interessati, di quella definita nello schema. Al contrario, il Governo ha inteso migliorare la scala di equivalenza già in vigore, introducendo un elemento di maggiorazione per i nuclei familiari che annoverino più di tre figli minorenni. Naturalmente, considera possibile ipotizzare scale di equivalenza ancora più generose, rilevando tuttavia come occorra compiere, in questo campo, scelte ragionevoli, tenendo realisticamente conto dei costi aggiuntivi, per la finanza pubblica, in termini di oneri per i servizi sociali, che deriverebbero da tale opzione. A questo proposito ricorda che la proposta, avanzata dall'Associazione delle famiglie numerose, di incrementare i parametri previsti per tali tipologie di famiglie non tenga conto delle economie di scala che si riflettono sui costi sostenuti dalle famiglie stesse. Segnala, quindi, come la scala di equivalenza indicata nel predetto Allegato 1 risulti più favorevole di quella elaborata dall'OCSE.

Nell'invitare i componenti delle Commissioni a fornire al Governo ogni elemento che considerino utile approfondire in merito alle problematiche dei soggetti affetti da polidisabilità, ricorda, su un piano più generale, che l'ISEE costituisce, ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale, livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e che, al di là di tale dato incontrovertibile, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha inteso ribadire la competenza degli enti regionali in sede di erogazione dei servizi sociali, ferma restando comunque l'unitarietà della definizione dell'ISEE. Segnala quindi la rilevanza della previsione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, che consente di calcolare un'ISEE corrente,

referito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, al fine di tener conto di situazioni particolari, elencate dallo stesso articolo 9, al comma 1.

Sottolinea, quindi, come ogni estensione dell'ambito di applicazione dell'ISEE al di là dei casi indicati dallo schema di

decreto corrisponderà a scelte legislative che il Parlamento intendesse eventualmente assumere in merito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 30

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 30

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 31

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e conclusione*) 36

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) 40

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 10.10.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri il gruppo del Movimento 5 Stelle ha chiesto l'abbinamento delle proposte di legge costituzionale C. 357 Lauricella, recante modifiche agli articoli 138 e 139 della Costituzione concernenti il procedimento per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzio-

nali nonché i limiti alla revisione costituzionale, e C. 744 Schullian, recante modifiche all'articolo 138 della Costituzione concernenti la procedura per l'approvazione delle leggi costituzionali.

Al riguardo rileva che si tratta di proposte di legge che hanno un contenuto diverso rispetto a quello del disegno di legge in esame. In particolare, mentre le proposte di legge prevedono una revisione dell'articolo 138 della Costituzione a carattere permanente e destinata quindi ad essere applicata a tutte le leggi costituzionali, il disegno di legge in esame prevede una procedura *ad hoc*, destinata a trovare applicazione solo per le riforme ivi previste e ad avere, per sua natura, carattere limitato nel tempo.

Comunica inoltre che i primi firmatari delle proposte di legge costituzionale C. 357 Lauricella e C. 744 Schullian hanno reso noto di non essere favorevoli all'abbinamento.

Riguardo poi alla ulteriore richiesta avanzata dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle di sottoscrivere le due proposte di legge in questione, ricorda che, in mancanza dell'assenso dei primi firmatari delle suddette proposte, la richiesta non può essere accolta.

Giuseppe LAURICELLA (PD) dichiara di condividere tutte le considerazioni svolte dal presidente e conferma di essere contrario all'abbinamento della sua proposta di legge C. 357 al disegno di legge in titolo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che, alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione non potrà procedere all'abbinamento richiesto.

La Commissione prende atto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione riprende i suoi lavori dall'emendamento Nuti 2.37, sottoscritto nella seduta di ieri anche dal deputato Sanna ed accantonato per essere discusso questa mattina.

Francesco SANNA (PD) ribadisce di aver sottoscritto l'emendamento nella convinzione che la Commissione debba affrontare la questione di come ripensare il procedimento di revisione costituzionale – che nell'impianto « classico » prevede una discussione completamente interna al Parlamento – per consentire ai cittadini di seguire al meglio i lavori parlamentari, per esempio attraverso forme di pubblicità più dirette e coinvolgenti di quelle tradizionali. A suo avviso, occorre contrastare con la massima forza l'accusa che si vogliono realizzare le riforme costituzionali nel segreto delle aule parlamentari nell'intento di stravolgere la Costituzione: un'accusa del tutto infondata atteso che la volontà della maggioranza è di realizzare riforme necessarie, nell'interesse del Paese e nel modo più condiviso possibile.

Andrea GIORGIS (PD), dopo aver ringraziato il deputato Sanna per aver consentito una discussione sull'emendamento Nuti 2.37, che altrimenti nella seduta di ieri sarebbe stato dichiarato decaduto per l'assenza dei presentatori, osserva che la formulazione dell'emendamento in questione – ed in particolare la locuzione « partecipazione pubblica » – suscita qualche incertezza interpretativa. Altro infatti è favorire la partecipazione del pubblico ai lavori del Comitato nel senso di incrementare la pubblicità dei suoi lavori parlamentari; altro sarebbe consentire la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di riforme costituzionali. La formulazione dell'emendamento consente entrambe le interpretazioni, ma, mentre la prima è certamente coerente con i principi fondamentali della Costituzione, la seconda mette in discussione la democrazia rappresentativa, proponendo uno schema procedurale di democrazia diretta, cioè con il coinvolgimento immediato di tutti i cittadini nella decisione politica. In considerazione, quindi, di tutte le buone ragioni che militano a favore della democrazia rappresentativa, ritiene che l'emendamento Nuti 2.37 debba essere respinto.

Renato BALDUZZI (SCpI), premesso di ritenere che il deputato Giorgis abbia colto un punto importante, osserva che le finalità dell'emendamento Nuti 2.37 non sono del tutto chiare. Altro infatti è prevedere specifiche forme integrative di istruttoria e di pubblicità dei lavori del Comitato – cosa che il Comitato potrà fare nell'esercizio della sua autonomia organizzativa – altro invece è prevedere una non meglio determinata « partecipazione pubblica » ai lavori del Comitato « anche mediante la rete web ». Quindi, considerate le incertezze che l'interpretazione della proposta normativa contenuta nell'emendamento suscita e tenuto conto del fatto che la modifica del testo in esame è certamente possibile, ma va limitata ai casi in cui ne valga effettivamente la pena – atteso che la modifica del testo implica un ulteriore passaggio al Senato e quindi un allungamento dei tempi di approvazione del provvedimento – ritiene più opportuno che la Commissione respinga l'emendamento. Ribadisce in ogni caso il proprio convincimento che il Comitato, una volta costituito, dovrà prevedere la massima forma di pubblicità dei propri lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che forme di consultazione di soggetti esterni al Parlamento nel procedimento di riforma costituzionale sono già previsti. L'articolo 2, comma 10, del provvedimento in esame prevede che il Comitato disponga la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma. A parte questo, concorda con i deputati Giorgis e Balduzzi sul fatto che la locuzione « partecipazione pubblica » utilizzata nell'emendamento Nuti 2.37 è ambigua in quanto può essere interpretata sia nel senso della partecipazione soltanto passiva – e quindi nel senso di una maggiore pubblicità dei lavori del Comitato – sia nel senso di una partecipazione anche attiva, come partecipazione alla decisione. Parimenti poco chiaro appare l'inciso « anche via web », considerato che lascia intendere che la partecipazione pubblica si possa perseguire anche per via diversa dal web,

senza però specificare concretamente in quale modo e senza stabilire criteri per assicurare una modalità di partecipazione pubblica via web che sia corretta e coerente con i principi della democrazia.

Concorda poi con il deputato Giorgis sul fatto che la Costituzione italiana è incentrata su un sistema di democrazia rappresentativa: a parte questo, non ritiene che il passaggio alla democrazia diretta rappresenterebbe un vantaggio in termini di certezza democratica.

Conferma pertanto il proprio parere contrario sull'emendamento Nuti e altri 2.27, sottoscritto anche dal deputato Sanna.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO, nel confermare a sua volta il parere contrario del Governo sul predetto emendamento, ricorda che la democrazia – e in particolare quella parlamentare – riposa su un nucleo di principi irrinunciabili, affermatasi fin nelle prime esperienze parlamentari e consolidatisi nei secoli: il divieto di mandato imperativo, la tutela delle minoranze, il diritto della maggioranza a decidere: diritto, quest'ultimo, senza la garanzia del quale la tutela delle minoranze degenera in tirannia delle medesime. A parte questi principi immodificabili, la democrazia è evoluta nei secoli anche per effetto delle trasformazioni sociali prodotte dalla tecnica. Già uno studioso inglese, James Bryce, nel XIX secolo, aveva indagato sulle trasformazioni indotte sul sistema democratico dalla rivoluzione provocata nei trasporti dall'avvento dei motori a vapore. Altre innovazioni tecniche che hanno trasformato la società e con essa la democrazia sono la stampa e poi gli altri mezzi di comunicazione di massa: la radio e la televisione. Anche alla luce di queste esperienze del passato, non può esserci dubbio che la diffusione della rete internet influirà anch'essa sulla democrazia. È tuttavia necessario salvaguardare i principi irrinunciabili della democrazia e le garanzie fondamentali. Questa è l'ottica che ha guidato il dibattito al Senato, dove è stato presentato in Aula l'ordine del giorno G6.100,

che ha trovato il Governo concorde, con il quale il Senato ha assunto linee d'indirizzo affinché, d'intesa con la Camera, sia prevista la pubblicazione di un resoconto integrale e la trasmissione audiovisiva, anche esterna, delle sedute del Comitato; affinché siano promosse le opportune iniziative affinché il servizio pubblico radiotelevisivo assicuri la massima informazione possibile sui lavori, le discussioni e le deliberazioni del Comitato e delle Camere nel corso del procedimento legislativo; e affinché sia valutata la possibilità di realizzare una « piattaforma telematica », nel sito istituzionale « parlamento », per una discussione pubblica *on line* sui temi della revisione costituzionale e della conseguente riforma elettorale, con lo scopo di favorire lo scambio di opinioni e di informazioni, in forma distinta da quella del dibattito parlamentare.

Sottolinea poi che il Governo ha voluto portare il dibattito sulle riforme costituzionali anche al di fuori del « palazzo », in modo da coinvolgere in esso non soltanto gli esperti riuniti nella Commissione di saggi – ferma la diversità della loro legittimazione e del loro ruolo rispetto a quella dei membri del Parlamento, – ma anche la popolazione. A questo scopo è stata avviata una consultazione pubblica sulle riforme costituzionali, per la quale è stato attivato un apposito sito internet istituzionale, all'indirizzo « www.partecipa.gov.it ». La consultazione è articolata in tre livelli: un questionario breve, un questionario di approfondimento e una terza fase di discussione pubblica. La preparazione delle domande del questionario ha richiesto un ampio lavoro istruttorio, in quanto era necessario trovare formulazioni neutre, evitando quelle che potessero orientare la risposta dei partecipanti: a questo scopo sono stati sentiti costituzionalisti e linguisti e le domande sono state sottoposte ad appositi *stress-test*. È stato poi necessario un approfondito lavoro tecnico, per garantire che lo strumento informatico fosse all'altezza della funzione che deve svolgere e per evitare le distorsioni provocate da accessi plurimi da un medesimo indirizzo, come pure da indirizzi inventati.

In tutto questo il Governo si è avvalso dell'ausilio dell'ISTAT. Si tratta di una esperienza che è in corso e che dovrà servire ad avvicinare in modo semplice i cittadini alle questioni delle riforme costituzionali e a fornire un contributo per i lavori del Comitato e del Parlamento.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 2.37.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, invita i presentatori a ritirare – avvertendo che altrimenti il parere è contrario – gli emendamenti Dieni 3.1, Fraccaro 3.2, Toninelli 3.3, Lombardi 3.4, Migliore 3.5, Bragantini 3.6, Nuti 3.7, Bragantini 3.8, Toninelli 3.9, D'Ambrosio 3.10, Migliore 3.11, Dieni 3.12, Fraccaro 3.13, Lombardi 3.14, Nuti 3.15, Bragantini 3.16, Toninelli 3.17, Migliore 3.18, Cozzolino 3.19 e 3.21, Dadone 3.22, Migliore 3.23, D'Ambrosio 3.24 e Dieni 3.25.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Dieni 3.1, Fraccaro 3.2, Toninelli 3.3 e Lombardi 3.4.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra l'emendamento Migliore 3.5, che sopprime, al comma 1 dell'articolo 3, le parole: « nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4 », in modo da salvaguardare il ruolo e l'attività del Parlamento.

Rosy BINDI (PD), intervenendo riguardo all'emendamento Migliore 3.5, ricorda che all'articolo 4, dallo stesso richiamato, si tenta di conciliare la duplice esigenza di fare in modo, da una parte, che il Comitato ed il Parlamento svolgano un lavoro quanto più possibile approfondito, trattandosi di modifiche costituzionali e, dall'altra parte, che si giunga al termine di un processo di riforma troppe volte avviato e non concluso.

Si chiede quindi cosa accadrebbe al Comitato se i tempi previsti – pur con

tutto lo sforzo possibile – non si potessero rispettare: non crede, in ogni modo, che tale organismo decadrebbe. Preannuncia quindi il suo voto contrario sull'emendamento in questione perché ritiene che il testo intenda dare un'indicazione precisa: le riforme necessarie si devono fare.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda come la questione dei termini sia stata affrontata anche in sede di audizioni sul provvedimento in esame e dalle risposte si sarebbe aspettato forse un maggiore approfondimento scientifico. Alla domanda posta, uno degli auditi ha affermato di ritenere i termini in questione perentori; alcuni sono quindi intervenuti per contrastare tale affermazione ritenendo si tratti piuttosto di perentorietà politica.

A suo avviso i termini in questione non possono che avere natura ordinatoria. Il disegno di legge ha definito un ordine temporale entro cui si immagina che i lavori possano concludersi, fissando due termini finali per il Comitato, che costituiscono i due limiti veri per tale organismo.

Ricorda altresì che, all'articolo 4, è stata approvata una modifica al Senato che ha sostituito alla parola « assicurare » la seguente « consentire » e ciò supera ogni tipo di perplessità.

Per tali ragioni ritiene superfluo l'emendamento in discussione e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Mariastella GELMINI (PdL) preannuncia che anche il suo gruppo voterà contro l'emendamento Migliore 3.5. Pur consapevole della complessità della materia, ritiene infatti che ancorare il procedimento ad un termine, ancorché ordinatorio, sia la garanzia del rispetto dell'impegno assunto. Rileva, infatti, che l'Italia paga da tempo i ritardi nelle riforme e lo stesso può dirsi della politica, che sconta i fallimenti su questo tema.

Ritiene dunque che l'approvazione delle riforme costituzionali, unitamente ad una nuova legge in materia di finanziamento dei partiti, possano restituire alla

politica la credibilità persa, politica che è chiamata a garantire una democrazia partecipativa ma anche concludente.

Ritiene dunque che i termini previsti dal testo siano significativi e vadano pertanto mantenuti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento Migliore 3.5. Ritiene, infatti, che i termini fissati dal testo siano di fondamentale importanza se si vuole evitare il rischio che la discussione duri all'infinito e che non si pervenga ad alcun risultato. Rileva come gli emendamenti presentati dal suo gruppo vadano nella direzione opposta.

Renato BALDUZZI (SCpI), nel sottolineare la rilevanza di questa discussione, rileva come il collega Bressa abbia giustamente ricordato come la questione dei termini fosse stata affrontata nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione sul provvedimento in titolo quando, a fronte di una domanda specifica da lui stesso posta, i soggetti auditi concordarono nel ritenere che i termini in questione non avessero carattere perentorio. Ritiene d'altronde come non possa che essere così, trattandosi di termini per i quali, in caso di superamento, non è prevista alcuna sanzione.

Rileva peraltro come tali termini abbiano un carattere che può essere qualificato non tanto come « ordinatorio » quanto piuttosto come « sollecitatorio » o, per così dire, « acceleratorio », alla luce della dinamica del processo di riforma.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO fa presente che sul tema in discussione il Governo ha tenuto conto delle indicazioni politiche e della sensibilità giustamente mostrata dal Parlamento. Ricorda che l'indicazione di un termine finale è contenuta nella mozione approvata dalla Camera e dal Senato e si fonda sulla necessità di approfondimento nonché sulla storia pregressa dalla quale non si può sfuggire.

Rileva come i compiti dello Stato siano molto cambiati con la crisi economica in atto – che ormai dura come una guerra mondiale del novecento – ma è chiaro che trent'anni di dibattito restano un importante elemento da considerare.

Evidenzia come la natura non perentoria dei termini in discussione sia confermata dal fatto che, come ricordato dal collega Bressa, nel corso dell'esame presso il Senato la parola «assicurare» è stata sostituita da quella «consentire».

Rileva come, d'altra parte, la storia del costituzionalismo, non solo europeo, è ricca di organismi che hanno avuto termini certi entro cui concludere il proprio lavoro e anzi, in molti casi, questo ha portato ad un lavoro più proficuo.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ritiene si tratti più che altro di una questione di *ratio* del termine, che costituisce una sorta di «canovaccio temporale». È noto come quasi sempre nell'ordinamento italiano un termine senza conseguenze venga inteso quasi come non posto.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 3.5.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire ed essendo previsti altri punti all'ordine del giorno, prima delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per la giornata odierna.

La seduta termina alle 10.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 10.55.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 15.15.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna antimeridiana.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, avverte che la deputata Fabiana Dadone, capogruppo presso la I Commissione del Movimento 5 Stelle, con lettera testé pervenuta, ha comunicato il ritiro da parte del suo gruppo degli emendamenti al disegno di legge costituzionale C. 1359 ed ha preannunciato la presentazione di una relazione di minoranza.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'emendamento Bragantini 3.6, di cui è cofirmatario. L'emendamento prevede la possibilità per il sottocomitato di cui all'articolo 3, di esprimere il proprio parere su emendamenti e subemendamenti, al fine di accelerare i lavori del Comitato.

Francesco SANNA (PD), in merito a quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge, ritiene importante interpretare la volontà del legislatore, ai sensi dell'articolo 12 delle « preleggi ».

Osserva che molte critiche rivolte al disegno di legge sono puntate su troppi poteri attribuiti al Comitato. All'articolo 3 si prevede invece che nell'esame dei provvedimenti presso le Assemblee parlamentari, il Comitato sia rappresentato da un

sottocomitato, formato dai presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i gruppi.

Si tratta, in sostanza, di un comitato dei nove formato da rappresentanti sia della Camera che del Senato. Sottolinea come si tratti di un aspetto rilevante, che interpreta il senso del bicameralismo in una chiave nuova, che vede la presenza di senatori e deputati all'interno dell'Assemblea del ramo del Parlamento diverso dal loro.

In quanto all'emendamento Bragantini 3.6, dichiara il suo voto contrario in quanto lo ritiene ultroneo e già contenuto nella previsione dell'articolo 3.

Al massimo potrà essere il Comitato medesimo a precisare meglio, con una norma apposita, il compito che l'emendamento attribuisce al sottocomitato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) osserva che potrebbe non essere superflua la precisazione contenuta nel suo emendamento.

La norma dell'articolo 3 potrebbe essere infatti interpretata nel senso descritto dal collega Sanna, ma anche nel senso che nel sottocomitato durante l'esame dei provvedimenti alla Camera siano presenti solo deputati e, viceversa, al Senato solo senatori. Si chiede se, in caso diverso, non dovrebbero essere cambiati i regolamenti parlamentari per consentire a deputati o senatori di partecipare ai lavori del ramo del Parlamento diverso dal loro.

Gianclaudio BRESSA (PD) precisa che la norma prevede che il sottocomitato sia formato da deputati e senatori che partecipano ai lavori sia della Camera che del Senato al fine di evitare la contemporaneità di esame presso i due rami del Parlamento di diversi provvedimenti di riforma costituzionale elaborati dal Comitato.

Rileva che non è necessaria la modifica dei regolamenti parlamentari, in quanto si tratta di una previsione adottata con legge costituzionale.

Francesco SANNA (PD) osserva che già esiste un organo costituzionale, il Governo,

formato di deputati e senatori che partecipano ai lavori sia della Camera che del Senato.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 3.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, fa presente che è stata confermata, con lettera, la volontà di tutti i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle di ritirare gli emendamenti da loro presentati al provvedimento in esame.

Francesco SANNA (PD) chiede se il ritiro degli emendamenti da parte dei deputati del Movimento 5 Stelle sia accompagnato da una motivazione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, precisa che la lettera della deputata Dadone – e la successiva comunicazione dei componenti della I Commissione appartenenti al gruppo del Movimento 5 Stelle – si limitano a comunicare il ritiro degli emendamenti e che, in ogni caso, non è dovuta una motivazione. Ricorda che l'emendamento Nuti 3.7 è stato ritirato.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'emendamento Bragantini 3.8, di cui è cofirmatario. Osserva che l'emendamento è finalizzato a stabilire termini procedurali per garantire tempi certi all'esame presso le Assemblee parlamentari dei provvedimenti elaborati dal Comitato.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 3.8.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Toninelli 3.9 e D'Ambrosio 3.10 sono stati ritirati dai presentatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra l'emendamento Migliore 3.11, di cui è cofirmatario, volto a stabilire una parità di tempi, attualmente non prevista dal disegno di legge, per la presentazione di emendamenti presso le Assemblee parlamentari

da parte di singoli parlamentari, del Comitato e del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 3.11.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Dieni 3.12, Fraccaro 3.13, Lombardi 3.14 e Nuti 3.15 sono stati ritirati dai presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 3.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che l'emendamento Toninelli 3.17 è stato ritirato dai presentatori.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra l'emendamento Migliore 3.18, di cui è cofirmatario, volto ad escludere la possibilità che il Governo presenti propri emendamenti durante l'esame presso le Assemblee parlamentari dei provvedimenti di riforma costituzionale elaborati dal Comitato. Si tratta, a suo avviso, di un privilegio eccessivo, mentre al contrario deve rimanere centrale la competenza del parlamento

La Commissione respinge l'emendamenti Migliore 3.18.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Cozzolino 3.19 e 3.21 e Dadone 3.22 sono stati ritirati dai presentatori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra l'emendamento Migliore 3.23, volto a sopprimere – al comma 3 dell'articolo 3 – il riferimento al presidente di gruppo o ad almeno 20 deputati o 10 senatori quali unici soggetti che possono presentare subemendamenti agli emendamenti del Comitato e del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 3.23.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti

D'Ambrosio 3.24 e Dieni 3.25 sono stati ritirati dai proponenti.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 4, invita i presentatori a ritirare – avvertendo che altrimenti il parere è contrario – gli emendamenti Migliore 4.1, Bragantini 4.6 e 4.9, Migliore 4.12 e 4.13 nonché Bragantini 4.16, ricordando che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4 sono stati già ritirati dai proponenti.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra l'emendamento Migliore 4.1, soppressivo dell'intero articolo 4. L'intenzione del suo gruppo è, infatti, quella di sopprimere le disposizioni che irrigidiscono la tempistica e l'organizzazione dei lavori del Comitato, richiamando le considerazioni già espresse nel corso nella seduta antimeridiana di oggi.

Gianclaudio BRESSA (PD) richiama quanto già evidenziato nell'odierna seduta antimeridiana sulla tempistica dei lavori del Comitato e concorda con quanto evidenziato in proposito dal collega Balduzzi. In questa sede, intende far presente ai proponenti dell'emendamento che la soppressione dell'intero articolo 4 include anche quella del comma 2, che costituisce un elemento fondamentale del testo, essendo la premessa e la condizione per poter sottoporre a *referendum* i progetti di legge costituzionali. Si prevede, infatti, al secondo periodo del comma 2, che ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

Invita dunque a riflettere sul danno che deriverebbe all'intero provvedimento dalla soppressione di tale previsione.

Nazzareno PILOZZI (SEL) ritiene sbagliato nel suo complesso il provvedimento in esame e gli elementi positivi introdotti non sono di per sé sufficienti a rivedere la valutazione del suo gruppo sul testo nel suo complesso. Ritira, in ogni modo, tenendo conto di quanto evidenziato dal

collega Bressa, l'emendamento Migliore 4.1, di cui è cofirmatario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Fraccaro 4.2, Dadone 4.3, Lombardi 4.4 e Nuti 4.5 sono stati ritirati dai proponenti.

Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'emendamento Bragantini 4.6 che, analogamente agli altri emendamenti del suo gruppo relativi all'articolo 4, è finalizzato a «blindare» ulteriormente i tempi di lavoro del Comitato e a rendere più snelle le modalità procedurali. Fa infatti presente che il suo gruppo, diversamente da altri, crede fortemente in questo progetto di riforma.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 4.6.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Dieni 4.7 e Toninelli 4.8 sono stati ritirati dai proponenti.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 4.9.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti D'Ambrosio 4.10 e Cozzolino 4.11 sono stati ritirati dai proponenti.

Florian KRONBICHLER (SEL) ritira l'emendamento Migliore 4.12 e si sofferma ad illustrare l'emendamento Migliore 4.13, volto a mantenere l'impianto dell'articolo 138 della Costituzione con riferimento all'intervallo minimo di tempo tra la prima e la seconda deliberazione di ciascuna Camera sul medesimo testo.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Migliore 4.13 e Bragantini 4.16.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Dadone 4.14 e 4.15 nonché Lombardi 4.17 sono stati ritirati dai proponenti.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Bragantini 5.3 e Migliore 5.4, avvertendo che altrimenti il parere è contrario. Ricorda che gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5 sono stati ritirati dai proponenti.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che gli emendamenti Lombardi 5.1 e D'Ambrosio 5.2 sono stati ritirati dai proponenti.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il proprio emendamento 5.3 che reinserisce l'obbligo del passaggio referendario. Tale emendamento, che riprende la versione originaria del disegno di legge del Governo, costituirebbe a suo avviso un segnale positivo e consentirebbe di comprendere se il lavoro fatto è condiviso dai cittadini.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento Bragantini 5.3, ricorda come una norma analoga fosse contenuta nella legge istitutiva della Commissione D'Alema. Rileva peraltro come ora la logica sia quella di riprendere lo spirito originario dell'articolo 138, in cui il *referendum* ha soprattutto una funzione oppositiva. Ricorda inoltre come il *referendum* sia stato, in Francia, uno strumento adottato in più occasioni dal Presidente De Gaulle.

Ritiene che l'attuale formulazione sia, nel caso di specie, più garantista ed assicuri un maggiore grado di rigidità rispetto a quanto stabilito dall'articolo 138 della Costituzione.

Renato BALDUZZI (SCpI) auspica il ritiro dell'emendamento Bragantini 5.3. Ricorda che il senso della previsione dell'articolo 138 della Costituzione è chiaro: si tratta di una misura tendente a incentivare le revisioni costituzionali condivise con almeno una parte dell'opposizione, sottraendole al referendum. Per i costi-

tuenti, infatti, la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera era una maggioranza molto ampia. Oggi la situazione è cambiata, per effetto della legge elettorale e, nell'attuale legislatura, anche per effetto della particolare contingenza politica che ha portato alla formazione di una maggioranza di Governo che raggruppa forze politiche che in circostanze diverse sarebbero contrapposte. In questa situazione, permettere la possibilità alle minoranze di richiedere il referendum anche su leggi costituzionali approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti è una importante garanzia, nello spirito dell'articolo 138. Del resto, da tempo la dottrina ha segnalato la necessità di rivedere l'articolo 138 alla luce dell'evoluzione della legge elettorale e progetti in questo senso sono stati presentati in passato anche da Leopoldo Elia e da Oscar Luigi Scalfaro.

Mariastella GELMINI (PdL) auspica il ritiro dell'emendamento Bragantini 5.3. Sottolinea che il disegno di legge in esame rafforza già in modo significativo le garanzie delle minoranze previste dall'articolo 138 della Costituzione, consentendo il referendum anche quando le riforme siano approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti delle Camere. Rendere il referendum obbligatorio vanificherebbe, a suo avviso, lo sforzo che la maggioranza sta facendo in direzione di una riforma la più ampiamente condivisa: sforzo che, auspicabilmente, potrebbe consentire di evitare il *referendum*.

Rosy BINDI (PD) auspica il ritiro dell'emendamento Bragantini 5.3, come segno del comune impegno di tutte le forze politiche in vista di riforme costituzionali condivise. Le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in esame sul punto del referendum sono un argomento forte contro le obiezioni portate da coloro che sostengono che si sta modificando l'articolo 138 della Costituzione per indebolire le garanzie costituzionali a difesa della Costituzione. Le modifiche del Senato tengono conto del fatto che l'attuale maggio-

ranza è molto ampia, oltre che anomala, e permette alle minoranze di chiedere il *referendum*, in opposizione alle riforme che saranno approvate, anche se queste fossero approvate con una maggioranza molto alta, quella stessa maggioranza in presenza della quale l'attuale articolo 138 prevede che il referendum non possa essere chiesto. Rendere il referendum obbligatorio ne snaturerebbe la funzione, trasformandolo, da strumento di opposizione alle riforme, in strumento di conferma plebiscitaria delle riforme stesse.

Laura RAVETTO (Pdl) auspica il ritiro dell'emendamento Bragantini 5.3, sottolineando che il referendum di cui all'articolo 138 della Costituzione è inteso come strumento di opposizione a riforme costituzionali che non siano approvate con una maggioranza sufficientemente ampia e non come strumento di approvazione plebiscitaria delle scelte della maggioranza.

Cristian INVERNIZZI (LNA) dichiara di comprendere e in parte condividere le ragioni di quanti hanno auspicato il ritiro dell'emendamento Bragantini 5.3, di cui è cofirmatario. Ritiene tuttavia che riforme costituzionali così rilevanti come quelle che il Parlamento si accinge ad introdurre debbano essere in ogni caso sottoposte a *referendum*: e questo non in una logica di demagogia, ma per consentire al corpo elettorale, che è il titolare primario della sovranità, di ratificare le scelte dei suoi rappresentanti in Parlamento. Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento 5.3.

La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 5.3

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra l'emendamento Migliore 5.4, di cui è cofirmatario. Segnala che l'emendamento in esame tende a permettere il referendum sulle riforme costituzionali per parti separate, e cioè su leggi costituzionali omo-

genee per contenuto, in questo modo sarà possibile agevolare la comprensione del corpo elettorale in occasione dei referendum. Auspica che da parte della maggioranza vi sia su questo punto un'apertura così come da parte del suo gruppo c'è stata disponibilità a ritirare l'emendamento Migliore 4.1, soppressivo dell'articolo 4.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che il combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, e dell'articolo 5 del testo in esame comporti gli stessi effetti perseguiti dall'emendamento Migliore 5.4.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 5.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Dieni 5.5, Fraccaro 5.6, Lombardi 5.7 e Fraccaro 5.8 sono stati ritirati dai presentatori. Quindi, essendo previste imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, già prevista per la giornata odierna.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21.35 alle 21.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali, Gaetano Quagliariello.

La seduta comincia alle 21.40.

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.**C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato.***(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, esprimendo i pareri sull'articolo 6, invita i presentatori dell'emendamento Migliore 6.1 al ritiro, altrimenti esprimerà parere contrario. Ricorda che l'emendamento Nuti 6.2 e gli articoli aggiuntivi Toninelli 6.01 e Fraccaro 6.02 sono stati ritirati dai presentatori.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO, a nome del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Florian KRONBICHLER (SEL) illustra l'emendamento Migliore 6.1, di cui è cofirmatario, volto a eliminare dai compiti del Comitato quello di intervenire su altre parti della Costituzione oltre quelle previste come oggetto delle riforme.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 6.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, formula i pareri sull'articolo 7. Invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Migliore 7.1, altrimenti esprimerà parere contrario.

Il ministro Gaetano QUAGLIARIELLO, a nome del Governo, esprime parere conforme a quello del relatore.

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra l'emendamento Migliore 7.1, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere il riferimento alle leggi ordinarie in materia elettorale. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'inserimento della materia elettorale tra i compiti del Comitato.

Ricorda che la Corte Costituzionale deve esprimersi sulla legittimità dell'attuale legge elettorale e così, forse, il Parlamento si deciderà a modificarla. Ritiene infatti indispensabile modificare quella legge al più presto e ritiene illusorio che si possano fare due riforme elettorali a breve distanza l'una dall'altra, quando la classe politica non è stata in grado di farne una in trent'anni.

La Commissione respinge l'emendamento Migliore 7.1

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti Cozzolino 8,1 e Dadone 91.1 e che è così esaurita la fase di esame degli emendamenti.

Comunica la Commissione Bilancio ha reso noto che esprimerà il prescritto parere sul provvedimento direttamente all'Assemblea.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore, pur avendo il suo gruppo presentato emendamenti volti a migliorare il testo, dichiara il voto favorevole del gruppo Lega Nord e Autonomie per favorire ed accelerare quel percorso di riforme strutturali necessarie per il Paese.

Nazzareno PILOZZI (SEL) dichiara il voto fortemente contrario del suo gruppo e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza, di cui sarà lui stesso relatore. Ritiene infatti sbagliato il provvedimento e stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza che ha bocciato tutti gli emendamenti presentati.

Come ha già avuto modo di dire, si è trattato di una sorta di fiducia fantasma, ma si augura che in aula possa avvenire una discussione più aperta.

Fabiana DADONE (M5S), nell'esprimere il voto contrario del suo gruppo, ricorda che le proposte emendative del Movimento 5 Stelle erano tese a far rientrare il provvedimento nell'alveo dell'ordinaria procedura di revisione prevista dalla Costituzione.

Ricorda che anche il suo gruppo presenterà una relazione di minoranza, con relatore il collega Fraccaro

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) dichiara il voto favorevole della componente delle minoranze linguistiche del gruppo Misto.

Mariastella GELMINI (PdL) dichiara il voto favorevole del gruppo del Popolo delle Libertà. Auspica un'approvazione rapida del disegno di legge e di conseguenza delle necessarie riforme costituzionali.

La Commissione delibera di conferire al relatore, il presidente Francesco Paolo Sisto, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comi-

tato per la legislazione, che reca condizioni e osservazioni. Avverte altresì che – con lettera in data 30 luglio 2013, il presidente del gruppo del Popolo della libertà alla Camera, on. Brunetta, ha trasmesso la seguente lettera: « Di seguito ad una verifica effettuata presso gli uffici del gruppo PdL, si è accertato che, per mero errore materiale, sono state indicate quali proponenti dell'emendamento 10.03 – relativo al provvedimento C. 1154 ed abbinate – le deputate Calabria, Centemero e Ravetto. Tanto comunico per ragioni meramente formali, risultando il predetto emendamento regolarmente presentato dai deputati Bianconi e Francesco Saverio Romano ».

Comunica altresì che la deputata Centemero ha ritirato la propria firma dall'emendamento 3.17 e ha sottoscritto gli emendamenti 7.04, 7.05, 7.06, 7.07, 7.08 e 13.10, a prima firma Roberta Agostini.

Comunica che tutti gli emendamenti a prima firma di deputati del gruppo Movimento 5 Stelle sono stati sottoscritti da tutti i 106 deputati appartenenti al gruppo.

La Commissione prende atto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che il fascicolo degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti al provvedimento in esame sarà pubblicato nuovamente, in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*), così da tenere conto di tutte le variazioni di firma intervenute.

Comunica, infine, che sono da ritenersi inammissibili per estraneità di materia i seguenti articoli aggiuntivi: Bragantini 5.03, in materia di trattenute sindacali; e Bragantini 5.04 che reca l'obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede la riammissione dei suoi articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver ricordato le regole relative alla ammissibilità degli emendamenti, fa pre-

sente che gli articoli aggiuntivi Bragantini 5.03 e 5.04 trattano di materia oggettivamente estranea al provvedimento in esame. Conferma pertanto l'inammissibilità delle proposte emendative anzidette, che ritiene potranno essere utilmente discusse nell'ambito di un diverso e autonomo provvedimento.

Comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo riunitasi questo pomeriggio ha stabilito che la discussione in Assemblea del provvedimento in titolo inizi dopodomani, venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 18. Conseguentemente, ha ritenuto di dover convocare la Commissione poco dopo il termine delle votazioni dell'Aula per iniziare fin da questa sera la discussione degli emendamenti.

Informa quindi la Commissione che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi prima di questa seduta, i relatori sul provvedimento in esame, deputati Fiano e Gelmini, hanno chiesto di poter disporre di altro tempo per la valutazione degli emendamenti presentati e di poter conseguentemente rinviare l'espressione del loro parere sugli emendamenti stessi a non prima di domani pomeriggio. Nel dare atto ai relatori del lavoro fin qui svolto alla ricerca di una sintesi delle diverse proposte emendative, invita i rappresentanti dei gruppi a pronunciarsi sulla proposta dei relatori. Avverte che su questo punto darà la parola ad un rappresentante per ciascun gruppo che chiedi di parlare.

Fabiana DADONE (M5S) dichiara che il suo gruppo è pronto a discutere gli emendamenti al provvedimento in titolo fin da questa sera, in modo da rispettare il termine di inizio della discussione in Assemblea stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo. Ricorda che, con l'unanimità dei gruppi, era stata dichiarata l'urgenza del provvedimento in esame e che, nonostante questo, il disegno di legge costituzionale C. 1359, per il quale non è stata dichiarata l'urgenza, andrà in Assemblea per la discussione sulle linee generali prima dei progetti di legge in materia di finanziamento ai partiti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, dopo aver osservato che le circostanze che hanno condotto la Conferenza dei presidenti di gruppo a modificare il calendario dei lavori dell'Assemblea e ad anteporre l'inizio della discussione sul disegno di legge costituzionale rispetto a quella sui progetti di legge in materia di finanziamento ai partiti sono note a tutti, ricorda che la presidenza della Commissione non può che attenersi alle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Nazzareno PILOZZI (SEL), premesso che il suo gruppo è quello che ha presentato il minor numero di emendamenti al provvedimento in esame e non può quindi essere tacciato di ostruzionismo, ritiene che avviare l'esame degli emendamenti questa sera non sia possibile. È infatti necessario che la Commissione si dia un'organizzazione dei lavori tale da consentire ai suoi membri di parteciparvi attivamente ed effettivamente, laddove il lavoro pressoché ininterrotto della Commissione e dell'Assemblea rende difficile – soprattutto per i gruppi piccoli, nei quali non è agevole l'avvicendamento dei componenti nelle diverse sedi – partecipare alle sedute in modo attivo, essendo al di sopra delle forze umane essere continuamente vigili per più giorni di seguito con poche pause per il riposo. Si aggiunga che domani mattina i componenti della Commissione saranno impegnati per molte ore in Assemblea per la discussione sulle linee generali del disegno di legge costituzionale C. 1359 e che lui personalmente vi parteciperà come relatore di minoranza per il suo gruppo e come componente per il Comitato dei nove. D'altra parte, ritiene che la materia del finanziamento dei partiti esiga un esame accurato, anche in considerazione del fatto che molti degli emendamenti presentati stravolgono il testo base. Per tutte queste ragioni ritiene inaccettabile che la Commissione venga convocata *ad horas* per lavorare la notte su emendamenti così delicati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, premesso di condividere molte delle valuta-

zioni svolte dal deputato Pillozzi, informa la Commissione di aver rappresentato alla Presidente della Camera la difficoltà della Commissione affari costituzionali a portare avanti i lavori su tutti i provvedimenti previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. La Presidente della Camera ha manifestato comprensione e disponibilità su questo punto. Tuttavia la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella sua insindacabile autonomia, ha fissato alle ore 18 di dopodomani, venerdì 2 agosto l'inizio della discussione in Assemblea del provvedimento in esame. Conseguentemente è stato necessario convocare la Commissione immediatamente per metterla in condizione di disporre di tutto il tempo possibile, sia pure in orario disagiata, per l'esame degli emendamenti.

Matteo BRAGANTINI (LNA), premesso che il suo gruppo ha presentato soltanto quattro proposte emendative, due delle quali sono state dichiarate inammissibili, dichiara di comprendere le difficoltà dei

relatori sugli emendamenti. Il suo gruppo non è contrario al rinvio dell'esame degli stessi, a condizione che si cominci nel pomeriggio di domani, senza ulteriori rinvii che mettano poi la Commissione nella condizione di non poter concludere i propri lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto che non vi sono altre richieste di intervento, pone in votazione la proposta dei relatori di differire al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea di domani, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

La Commissione consente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata nei termini testé concordati.

La seduta termina alle 22.05.

ALLEGATO

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

CAPO I.

Il Capo I è così rinominato: Disciplina del finanziamento dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni politiche.

1. 7. Pastorelli.

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Personalità giuridica e democrazia interna).

1. La presente legge disciplina i partiti e movimenti politici condizionando il loro riconoscimento e il conferimento della personalità giuridica all'attuazione dei principi di democrazia interna fissati dall'articolo 49 della Costituzione.

2. I partiti e movimenti politici provvedono a recepire i principi di cui all'articolo 49 della Costituzione nell'atto costitutivo e nello statuto allo scopo di ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4 della presente legge, dalla quale consegue l'acquisto della personalità giuridica.

3. I partiti e movimenti politici riconosciuti ai sensi del comma 2 sono tenuti a dare evidenza dell'attuazione dei principi di democrazia interna anche tramite

la pubblicazione sul proprio sito internet di ogni documento considerato utile a tale fine a pena di cancellazione dal Registro nazionale dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 4.

1. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sono aboliti a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: « alla ripartizione » fino a: « 10 e »;*

b) *sopprimere l'articolo 10;*

c) *all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

1. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola

Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti. »

1. 5. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-

nuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuite esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute. »

1. 2. Di Lello, Pastorelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I partiti, i movimenti, gruppi politici e le fondazioni politiche sono beneficiari di forme di contribuzione volontaria privata agevolata alle condizioni previste dalla presente legge.

1. 1. Pastorelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

« ART. 1-bis.

(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi

o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:

a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici e siti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;

d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;

e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rim-

borsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.

6. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.000.

8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la

quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.

10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.

11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

ART. 1-ter.

(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle con-

sultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui. »;

b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: « Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale »;

c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano »;

d) all'articolo 9:

1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: « sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto »;

3) al comma 9, le parole: « o la relazione della società di revisione » sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: « la relazione della società di revisione e » sono soppresse.

ART. 1-*quater*.

(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

ART. 1-*quinquies*.

(Sanzioni).

1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.

3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

ART. 1-*sexies*.

(Abrogazioni).

La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

ART. 1-*septies*.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-*bis* a 1-*quinquies*, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la

loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base-regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, sono soppressi gli articoli 3, 4, 6 e 14.

1. 01. Boccadutri, Pilozi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Regolamentazione delle forme di finanziamento della politica).

1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati ai partiti e movimenti politici a titolo di cofinanziamento, nelle forme previste dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14 della presente legge.

2. La presente legge regola un regime misto di finanziamento ai partiti e movimenti politici, con prevalenza del finanziamento di tipo privato.

3. Per accedere ai benefici delle forme di finanziamento previste dalla presente legge i partiti e movimenti politici devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 1.

2. 2. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1, dopo la parola: nazionale aggiungere le seguenti: regionale e locale.

2. 3. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 4.** Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnello, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

*** 2. 1.** Bianconi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Fondazioni politiche).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 9 della presente legge si applicano altresì alle fondazioni costituite con atto pubblico e riconosciute come persone giuridiche private ai sensi del libro primo, titolo II, capo II del codice civile, che abbiano come scopo esclusivo una o più delle seguenti attività:

a) studio e ricerca sui temi politici e istituzionali;

b) pubblicistica ed editoriale di natura politica;

c) formazione della classe dirigente politica a livello locale e centrale.

2. Lo statuto delle fondazioni, e le relative modificazioni, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, della presente legge.

3. È condizione per l'accesso ai benefici di cui al presente Titolo, il collegamento formale della fondazione con un partito o movimento politico, mediante un atto di riconoscimento rilasciato dal rappresentante legale del partito o del movimento. L'atto di riconoscimento del partito o movimento può essere rilasciato ad una sola fondazione politica.

4. Le esenzioni e agevolazioni previste ordinariamente dalla legislazione vigente in favore delle fondazioni non si applicano alle fondazioni politiche.

5. Il registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge prevede una apposita sezione per le fondazioni politiche.

6. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, accedono ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e all'articolo 3 con le modalità e alle condizioni ivi specificate.

7. Le fondazioni politiche iscritte nel registro di cui all'articolo 9, comma 2, della presente legge, sono soggette alla

disciplina di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 e sue modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una apposita sezione è inoltre istituita per la registrazione delle fondazioni politiche di cui all'articolo 2-bis, per l'accesso alle erogazioni liberali di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

2. 01. Pastorelli.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

L'articolo 5 della legge 96 del 2012 è sostituito dal seguente: « ART. 5. – (Obbligo di iscrizione nell'elenco nazionale delle liste, dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, anche ai fini dei rimborsi previsti dalla presente legge, sono tenuti all'iscrizione in un elenco nazionale, appositamente istituito presso la Camera dei deputati. L'iscrizione si perfeziona con il deposito presso la Camera dei deputati dello statuto, nonché di ogni eventuale successiva modifica, che deve prevedere:

a) lo svolgimento di un'assise congressuale democratica almeno ogni tre anni;

b) la presenza di organismi decisionali plurali, che decidono sulla base del principio democratico, garantendo che gli organi statutari prevedano la presenza di uomini e donne della misura del 50 per cento;

c) la presenza di organismi di garanzia;

d) la presenza di organismi di controllo contabile, retti da soggetti iscritti all'ordine dei revisori contabili;

e) l'attestazione dell'avvenuto deposito dello statuto della lista, del partito o del movimento politico presso un notaio.

2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente alla Camera dei deputati, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo, nel caso la lista risulti dall'unione di diverse liste, partiti o movimenti politici, i requisiti di cui al comma 1 si applicano alle singole componenti ».

3. 1. Boccadutri, Di Salvo, Nicchi, Pilozzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.
(Statuto).

1. I partiti e movimenti politici che intendono acquisire la personalità giuridica e avvalersi dei benefici previsti dalla presente legge sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.

2. Lo statuto si conforma ai principi fondamentali di democrazia e indica:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito o movimento politico e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e nelle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito o movimento politico, anche attraverso referendum o altre forme di

consultazione; le regole per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e per la sua consultazione, che deve essere sempre possibile da parte di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto, con la possibilità per una quota minima di iscritti di richiedere il voto segreto su qualsiasi oggetto;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, in modo da assicurare il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

g) le modalità per assicurare negli organi collegiali e nelle candidature la presenza paritaria di donne e di uomini;

h) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze nelle candidature e negli organi collegiali secondo il criterio proporzionale e l'attribuzione a loro esponenti delle cariche di vertice degli organi di garanzia;

i) le modalità di selezione, anche attraverso elezioni primarie, delle candidature per l'elezione delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e comunali, dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni;

l) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito o movimento politico;

m) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali;

n) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali;

o) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del movimento o partito;

p) un codice etico che reca i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi e stabilisce il principio del ricambio nei ruoli, il limite al numero di mandati elettorali, il divieto di cumulo di incarichi e la disciplina dell'eleggibilità e delle incompatibilità;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito o movimento politico a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e di verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, con le modalità e per i fini di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si

applicano ai partiti e movimenti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

3. 4. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

3. 10. Bianconi.

Sopprimere i commi 2 e 3.

3. 9. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 2.

3. 17. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di ri-

spetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:

a) i criteri e le modalità di iscrizione al partito;

b) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.

3. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Ar-
tini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-
silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massi-
miliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola
Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-
rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-
riello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-
lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Col-
letti, Colonnese, Cominardi, Corda,
Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga,
Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De
Rosa, Del Grosso, Della Valle, Del-
l'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi
Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita,
Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferra-
resi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli,
Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano,
Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Ab-
bate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo,
Mannino, Mantero, Marzana, Micillo,
Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco,
Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Riz-
zetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,
Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-
goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,
Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-
piedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas,
Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiun-
gere la seguente:*

« *a-bis*) lo svolgimento di un'assise
congressuale democratica almeno ogni tre
anni ».

3. 3. Pillozzi, Boccadutri.

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in
fine, le seguenti parole:* nonché il ricono-
scimento a ciascun iscritto del diritto di
concorrere in egual misura alla determi-
nazione e all'attuazione della linea politica
del partito, partecipando con diritto di
voto libero ed eguale, anche con modalità
telematiche;

3. 5. Di Lello, Pastorello.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

3. 13. Bianconi, Calabria, Ravetto, Fran-
cesco Saverio Romano, Centemero.

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con
la seguente:*

« *e*) le modalità per garantire che gli
organi previsti dallo statuto prevedano la
presenza di uomini e donne nella misura
del 50 per cento ».

3. 2. Pillozzi, Di Salvo, Nicchi, Boccadu-
tri.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3. 14. Bianconi, Calabria, Ravetto, Fran-
cesco Saverio Romano, Centemero.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiun-
gere la seguente:*

« *f-bis*) i criteri con i quali vengono
assicurate alle articolazioni territoriali le
risorse annuali di cui all'articolo 10 e
all'articolo 11 ».

3. 19. Gasparini, D'Attorre, Fabbri.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le
parole:* e le procedure di ricorso previste,
assicurando il diritto alla difesa e il ri-
spetto del principio del contraddittorio.

3. 15. Bianconi, Calabria, Ravetto, Fran-
cesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

- 3. 16.** Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:

« h) l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature ».

- 3. 12.** Bianconi.

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

n) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti;

o) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito e relative procedure di convocazione;

p) le modalità di adozione del simbolo che deve essere adottato con atto pubblico e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 3. 6.** Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.

- 3. 7.** Di Lello, Pastorelli.

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, i seguenti:

« 4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione nonché la decadenza dal diritto alle age-

volazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge ».

- 3. 18.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 4.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 e al comma 3 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 6 sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 7 sopprimere il comma 2;

all'articolo 8, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e al comma 2 sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 9, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere le parole: iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 11, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;

all'articolo 13, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

4. 5. Bianconi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Registro nazionale dei partiti e movimenti politici).

1. È istituito il Registro nazionale dei partiti e movimenti politici, di seguito denominato « Registro », tenuto dall'Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 5-bis, di seguito denominata « Autorità ».

2. I partiti e movimenti politici sono tenuti a trasmettere copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, che la inoltrano all'Autorità.

3. L'Autorità, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione nel Registro.

4. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, l'Autorità, previo contraddittorio, invita il partito o movimento politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.

5. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta all'Autorità secondo le procedure di cui al presente articolo.

6. Lo statuto dei partiti e movimenti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel Registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.

7. I partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti all'adempimento di cui al comma 2 entro dodici mesi dalla medesima data.

8. Con l'iscrizione nel Registro i partiti e movimenti politici acquisiscono la personalità giuridica che è condizione necessaria per l'ammissione ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi della disciplina di cui al capo III. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti e movimenti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1 e che ottemperino alla disciplina di cui al capo II.

9. Il Registro è pubblico e consultabile in un'apposita sezione del sito *internet* dell'Autorità.

4. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 6 sostituire le parole: entro dodici mesi *con le seguenti:* entro sei mesi.

4. 2. Pastorelli.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: Il registro è distinto in *con le seguenti:* nel registro sono evidenziate,

4. 4. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti, movimenti, gruppi politici e fondazioni pubbliche).

4. 6. Pastorelli.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Registro dei partiti politici che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici monetari).

4. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Inca, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L’Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 5.

Al comma 1 dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: la diffusione dell’attività.

5. 12. Di Lello, Pastorelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: al funzionamento interno.

5. 1. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Entro il 10 luglio di ogni anno, nei siti *internet* dei partiti e movimenti politici, dopo il controllo di cui all’articolo 7, sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio, nonché i verbali, le delibere e ogni altro documento utile a dimostrare la democraticità delle procedure, delle decisioni e delle nomine messe in atto dai partiti e movimenti politici. Nei siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

2-bis. La documentazione di cui al comma 2 deve altresì essere trasmessa periodicamente anche all’Autorità entro il 30 giugno di ogni anno.

5. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: 2. Entro il 10 luglio di ciascun anno.

5. 11. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall’Osso, D’Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell’Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D’Inca, D’Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-

nuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei membri italiani del Parlamento europeo.

- 5. 4.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 3.

- 5. 10.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-

rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 4, comma 3, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « mille ».

- 5. 9.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Pa-

rentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 10.000.

- 5. 13.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: 300.000.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: a euro 5.000 con le seguenti: a euro 20.000.

- 5. 2.** Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. , aggiungere le seguenti: Tale elenco è in ogni caso pubblicato nei siti internet e nel portale di cui al comma 2.

- 5. 5.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 3 sostituire il quarto periodo con il seguente:

L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei Deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

- 5. 8.** Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Sca-

gliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 3, quinto periodo, sostituire le parole: le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati *con le seguenti:* le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.

5. 3. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

5. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ».

5. 7. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

ART. 5-bis.

(Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici).

1. Il Collegio di controllo delle spese elettorali presso la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previsti rispettivamente dagli articoli 12 e 13 della legge 10 novembre 1993, n.515, e successive modificazioni, nonché la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici, prevista dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono accorpate in unico organismo denominato Autorità di vigilanza dei partiti e movimenti politici.

2. L'Autorità è indipendente dai partiti e movimenti politici ed è composta da dieci membri, nominati per quattro anni con possibilità di essere confermati una sola volta per ulteriori quattro anni.

3. I membri dell'Autorità di cui al comma 2 sono individuati e nominati secondo le seguenti modalità:

a) tre magistrati della Corte dei conti nominati dal Presidente della Corte dei conti;

b) un magistrato del Consiglio di Stato nominato dal Presidente del Consiglio di Stato;

c) un consigliere dell'amministrazione del Senato della Repubblica, nominato dal Presidente del Senato della Repubblica;

d) un consigliere dell'amministrazione della Camera dei deputati, nominato dal Presidente della Camera dei deputati;

e) un professore ordinario di materie giuridiche e un professore ordinario di scienza della politica nominati dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro;

f) due esponenti del settore dell'associazionismo civico nominati dal Presidente del Forum del terzo settore.

4. L'Autorità provvede a:

a) accertare periodicamente l'applicazione dei requisiti di democrazia interna ed è autorizzata, a tale fine, ad acquisire verbali, documenti e ogni altro atto ritenuto utile;

b) verificare la regolarità, la conformità alla legge e la veridicità dei rendiconti finanziari annuali presentati dai partiti e movimenti politici; la conformità alla legge delle spese elettorali per il rinnovo delle Camere, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, dei consigli provinciali e comunali, sostenute dai partiti e movimenti politici e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; la correttezza dei consuntivi delle spese elettorali presentate dai candidati alle elezioni europee, politiche, regionali, provinciali e comunali.

ART. 5-ter.

(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

1. I partiti e movimenti politici redigono annualmente il bilancio secondo un formato standardizzato e facilmente comprensibile ai cittadini, al fine di consentire anche la comparazione tra bilanci di partiti e movimenti politici diversi.

2. Nella redazione dei bilanci, i partiti e movimenti politici devono rendere pubblica e motivare qualsiasi transazione finanziaria con ragionevole accuratezza e riportare anche i singoli dati disaggregati.

3. I bilanci devono essere redatti in forma consolidata, includendo in modo chiaro e distinto le gestioni contabili delle sedi territoriali, nonché delle società partecipate e delle organizzazioni a vario titolo collegate ai singoli partiti e movimenti politici.

5. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Le liste, i partiti e i movimenti politici, nonché i gruppi politici regionali,

parlamentari ed europei non possono stipulare contratti per la fornitura di beni o servizi professionali, con esclusione dei contratti di lavoro subordinato o di collaborazione, con persone fisiche che siano componenti degli organismi politici esecutivi di carattere regionale o nazionale, o parenti in linea retta in qualsiasi grado o in linea collaterale fino al sesto grado. Il divieto di cui al precedente periodo si applica anche alle società di cui le stesse persone fisiche siano amministratori o detengano quote, anche di minoranza.

2. Tutti i candidati, se eletti, hanno l'obbligo di pubblicare nel sito *internet* dell'organismo di elezione la loro dichiarazione dei redditi annuale, nonché tutte le quote superiori al 3 per cento del capitale delle società possedute, a qualunque titolo, anche all'estero. Il suddetto obbligo è esteso ai rappresentanti legali delle liste, nonché ai membri degli organismi esecutivi regionali e nazionali che abbiano ottenuto nei cinque anni precedenti almeno un eletto nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, che vi provvedono nel sito del proprio partito o movimento, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.

3. Chiunque ricopra una carica elettiva, ad ogni livello, è tenuto a dichiarare, a mezzo stampa o attraverso il proprio sito *internet*, qualunque contributo ricevuto a titolo di liberalità da persone fisiche o giuridiche superiore a 5.000 euro entro tre mesi dal ricevimento, nonché a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni. L'obbligo sussiste anche in caso di contributi erogati a fondazioni o comitati istituiti in favore del ruolo politico rivestito e si estende anche ai prestiti infruttiferi superiori a 5.000 euro, qualora non siano restituiti entro sei mesi dal loro conferimento. In quest'ultimo caso, il termine di tre mesi di cui al primo periodo decorre dal giorno in cui sono decorsi i sei mesi dal conferimento del prestito.

4. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1, è prevista la sanzione amministrativa di 100.000 euro.

5. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione, la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

6. La sanzione di cui al comma precede si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa. »

5. 01. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Trattenute sindacali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

5. 03. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti

pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

5. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti e movimenti politici).

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e movimenti politici si avvalgono di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria può essere affidato alla medesima società di revisione

con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi.

2. La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.

6. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 1 dopo le parole: di cui all'articolo 4 della presente legge, aggiungere le seguenti: e alle loro articolazioni territoriali.

6. 3. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ».

6. 2. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Controllo dei rendiconti dei partiti).

1. I partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i

rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n.96 come modificati dal presente articolo.

2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:

« 5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee. »

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dai commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso allagata di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto di reinscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.

5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

Conseguentemente all'articolo 14 comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: « 9, commi da 8 a 21, e 10 »;

b) dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 7. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo,

Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la parola: Commissione con la seguente: Autorità;

Conseguentemente all'articolo 7 sostituire, ovunque ricorra, la parola: « Commissione » con la seguente: Autorità, *conseguentemente al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* dalla seconda sezione dal Registro.

7. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di rendicontazione la Commissione, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.

3. Tale sanzione si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa. »

7. 3. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 2, dopo le parole: In caso di inottemperanza, *aggiungere le seguenti:* e di irregolarità, accertate anche in sede penale.

7. 4. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancellieri, Ca-

riello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata *fino a:* registro di cui all'articolo 4 *con le seguenti:* nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge ».

7. 8. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-

silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le parole: la Commissione dispone, per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, *con le seguenti:* la Commissione dispone l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 15 della presente legge ».

7. 5. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Col-

letti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle fondazioni che abbiano nelle finalità o nell'oggetto sociale anche l'attività politica.

7. 5. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

CAPO II-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESE ELETTORALI

ART. 7-bis.

(Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati).

1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: « euro 52.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 26.000 »;

b) all'articolo 10, comma 1, le parole: « euro 1,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro ».

2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento »;

b) al comma 3, le parole: « euro 1,00 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 0,01 ».

4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « euro 25.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 12.500 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 125.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 62.500 »;

c) al comma 3, le parole: « euro 250.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 125.000 »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali »;

e) al comma 5, le parole: « euro 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 0,01 ».

7. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-

rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadaone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

7. 02. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-

done, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Controllo analitico dei bilanci).

1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato;

b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».

7. 03. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripièdi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Partecipazione delle donne alla vita politica).

1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 10 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla vita politica. A tal fine introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.

2. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.

7. 04. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati sono disposti secondo un ordine alternato di genere.

2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:

a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizione regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizione regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.

7. 05. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, i candidati dello stesso genere

non possono essere più di due consecutivi.

2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:

a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.

7. 06. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare la metà del totale della lista.

2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:

a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno

della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.

7. 07. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Parità di accesso alle cariche elettive).

1. Nelle liste presentate in ciascuna circoscrizione per l'elezione della Camera dei deputati e in ciascuna circoscrizione regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, le candidature dello stesso genere non possono superare i due terzi del totale della lista.

2. Ai partiti che non osservano la disposizione di cui al comma 1:

a) le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 sono ridotte del 5 per cento per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, per ogni anno della legislatura di riferimento, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

b) la Commissione applica, per ciascuna lista circoscrizionale o circoscrizionale regionale che non abbia rispettato l'ordine alternato di genere, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di

cui all'articolo 9, comma 5, percepite nell'anno precedente all'elezione, nel limite massimo complessivo del 50 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, in caso di inosservanza in almeno il 10 per cento delle liste circoscrizionali o circoscrizionali regionali presentate.

7. 08. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

ART. 8.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 8.

(Pluralità delle fonti di finanziamento dei partiti e movimenti politici).

1. Al fine di contemperare il principio democratico del pluralismo politico e l'esigenza di un contenimento severo dei costi della politica, evitando i rischi di sperpero di risorse pubbliche e di inefficienza dell'attività politica, la presente legge disciplina un regime misto di finanziamento dei partiti e movimenti politici, con prevalenza delle fonti di entrata private su quelle pubbliche.

2. La quota di finanziamento pubblico è:

a) proporzionale al numero di eletti e di voti ottenuti dal partito o movimento politico ai vari livelli di competizione elettorale e comunque non superiore alla metà dell'importo totale dei contributi che il partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da soggetti privati;

b) erogata anche sotto forma di servizi;

c) prevalentemente vincolata nella destinazione;

d) erogata solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate.

3. Il finanziamento privato è ammesso nelle forme, alle condizioni e nei limiti disciplinati dalla legge.

ART. 8-bis.

(Requisiti per l'accesso al finanziamento pubblico e alle agevolazioni per i finanziamenti privati).

1. A decorrere dall'anno 2013, sono automaticamente ammessi al finanziamento pubblico e alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato nelle forme previste dagli articoli da 10, 10-bis, 10-ter, 12, i partiti e movimenti politici che soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono iscritti nel Registro;

b) hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in un'assemblea regionale.

2. I partiti e movimenti politici, di cui alla lettera *a)* del comma 1, che hanno ottenuto almeno l'1 per cento dei voti validi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o di un'assemblea regionale, hanno accesso alle agevolazioni fiscali per il finanziamento privato e alla sola forma di finanziamento pubblico consistente in servizi indiretti.

ART. 8-ter.

(Finanziamenti e contributi da soggetti privati).

1. Le fonti di finanziamento privato dei partiti e movimenti politici comprendono le quote di iscrizione, i finanziamenti e contributi in forma pecuniaria, i contributi sotto forma di erogazione di servizi anche a tariffe agevolate, i lasciti testamentari, i proventi da attività di varia natura quali, a titolo esemplificativo, iniziative culturali ed editoriali.

2. I finanziamenti o i contributi privati di cui al comma 1 possono essere erogati da persone fisiche e da persone giuridiche, fermi restando il divieto di erogazione liberale da parte di società con partecipazione pubblica superiore al 20 per cento del capitale sociale nonché l'obbligo per tutte le società di far deliberare l'erogazione liberale dall'organo sociale competente e di darne conseguente pubblicità nella documentazione di bilancio. Sono altresì ammessi i contributi provenienti dall'estero se:

a) provengono da cittadini italiani residenti all'estero o da imprese con sede legale all'estero ma con capitale sociale posseduto da cittadini italiani o società con sede legale in Italia;

b) chi eroga il contributo è straniero, ma l'importo non supera i 1.000 euro.

3. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore di un partito o movimento politico iscritto nel Registro da persone fisiche e da persone giuridiche non possono superare i 100.000 euro annui per ciascun soggetto privato.

4. Ogni finanziamento o contributo privato superiore a 1.000 euro deve essere versato con mezzi di pagamento diversi dal contante, che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità del soggetto erogante.

5. Qualora l'importo del finanziamento o contributo privato superi i 5.000 euro, il soggetto che li eroga e il soggetto che li riceve sono tenuti a rilasciare una dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso l'Autorità ovvero a questa indirizzato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. I finanziamenti o i contributi in qualsiasi forma e modo erogati in favore dei raggruppamenti interni e delle articolazioni periferiche dei partiti e movimenti politici non possono superare l'importo di 50.000 euro annui; l'importo non può altresì superare i 25.000 euro annui per i finanziamenti e i contributi erogati ai

membri del Parlamento nazionale, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai consiglieri regionali, ai consiglieri provinciali e ai consiglieri comunali, nonché ai candidati alle predette cariche, a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale.

7. I partiti e movimenti politici, nonché i soggetti di cui al comma 6, devono rendere noto ogni contributo privato ricevuto, indipendentemente dall'importo, comunicando mensilmente all'Autorità l'elenco dei contributi ricevuti, con il dettaglio dell'importo e del nome del soggetto erogante. L'Autorità provvede a verificare la regolarità e la veridicità dei contributi dichiarati dai partiti e movimenti politici e con cadenza semestrale ne pubblica l'elenco per ogni partito o movimento in un'apposita sezione del proprio sito *internet*.

8. Il partito o movimento politico che riceve contributi privati non ammissibili ai sensi del presente articolo e non lo comunica all'Autorità perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari a tre volte l'importo di tali contributi. Se il partito o movimento politico non comunica all'Autorità un contributo privato ricevuto perde il diritto di ricevere una somma di finanziamento pubblico pari all'ammontare di due volte gli importi non comunicati.

ART. 8-*quater*.

(*Finanziamenti da banche e istituti di credito*).

1. Le disposizioni dei commi 5 e 7 dell'articolo 8-*ter* si applicano altresì a tutti i finanziamenti di importo superiore a 50.000 euro direttamente concessi da banche e istituti di credito, per i quali devono essere rese pubbliche anche le condizioni economiche e finanziarie applicate.

2. L'indebitamento finanziario di un partito o movimento politico è consentito per un importo massimo pari a due terzi dell'ammontare complessivo delle sue entrate annue.

3. Le somme spettanti a un partito o movimento politico a titolo di cofinanziamento pubblico, di cui all'articolo 12, non possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e non sono cedibili a terzi, né possono essere fatte valere come garanzia nei confronti di creditori.

4. Gli amministratori del partito o del movimento politico sono responsabili per i debiti finanziari maturati dal partito o dal movimento medesimo.

8. 1. Gitti, Vitelli, Binetti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 9, alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 e ai benefici di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

8. 2. Attaguile.

Al comma 1, alinea dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: e le fondazioni politiche.

8. 5. Pastorelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di cui all'articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.

8. 4. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di cui all'articolo 10 con le seguenti: di cui agli articolo 10 e 10-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Sostegno alla formazione politica). – 1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 3. Balduzzi.

Al comma 1 lettera b), ovunque ricorrono, dopo le parole: spettanti all'Italia

aggiungere le seguenti: , ovvero che ad essi sia comunque collegato.

8. 6. Pastorelli.

Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 7. Pastorelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) si applicano altresì ai partiti politici a cui dichiarati di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

8. 8. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al comma 1, i partiti politici presentano, entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede l'accesso ai benefici ovvero entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle consultazioni elettorali per i partiti che maturino i requisiti per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 a seguito delle consultazioni medesime, apposita richiesta alla Commissione. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o l'accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato.

8. 10. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: La Commissione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4; solo nel

caso in cui dovesse verificare la mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la Commissione trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, atto scritto motivato di respingimento della stessa.

8. 9. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici).

1. Alle persone fisiche che erogano contributi volontari in denaro in favore di liste, partiti e movimenti politici che hanno ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto in una delle consultazioni elettorali regionali, nazionali o europee tenutesi nell'ultimo anno, è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito di imposta pari al:

a) 90 per cento della porzione del contributo volontario che va da 0 a 2.500 euro;

b) 50 per cento della porzione del contributo volontario che va da 2.501 a 10.000 euro;

c) 25 per cento della porzione del contributo volontario che va da 10.001 a 25.000 euro;

d) 10 per cento della porzione del contributo volontario che va da 25.001 a 50.000 euro.

2. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

3. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi rientrano nella disciplina di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono richiedere che il credito d'imposta di cui al presente articolo sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti, fino a concorrenza del credito stesso.

5. Per fruire del credito d'imposta di cui al presente articolo, il versamento dei contributi deve essere eseguito:

a) su un conto corrente bancario o postale dedicato in modo esclusivo alla raccolta dei contributi medesimi che deve essere segnalato adeguatamente dalla lista, dal partito o dal movimento politico beneficiario preventivamente comunicato al Presidente della Camera dei deputati;

b) con carta di credito o di debito o *bancomat*, il cui accredito è previsto sul conto corrente bancario o postale di cui alla lettera a).

6. La ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di credito, *bancomat* o bonifico bancario costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.

7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, beneficiari del contributo sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, a dare evidenza in apposito rendiconto annuale delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge che superino la cifra di euro 1.000, provvedendo alla pubblicazione nel proprio sito *internet* o attraverso gli organi di stampa.

8. Nel caso in cui la somma dei crediti d'imposta di cui beneficiano le persone

fisiche che effettuano i contributi volontari superino la cifra di euro 16.000.000 annui, il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge è ridotto proporzionalmente ai voti riportati da ciascuna lista, partito o movimento politico.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Il comma 1-*bis* dell'articolo 15 e l'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono abrogati.

11. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12.

12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

13. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4, della presente legge, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

9. 18. Boccadutri, Pillozzi.

Sostituire i commi 1, 2, 3, e 4 con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali e le quote associative in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti o movimenti politici iscritti nella I sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

2. Il credito d'imposta riconosciuto per le erogazioni liberali e le quote associative di cui al comma 1, è pari:

a) al 52 per cento, per importi compresi tra 1 e 5.000 euro annui;

b) al 26 per cento per importi compresi tra 5.001 e 20.000 euro annui.

3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.

4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: Le detrazioni con le seguenti: I crediti d'imposta e la parola consentite con la seguente: consentiti.

9. 7. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: , e le quote associative.,

Conseguentemente, al comma 2, all'alinnea, dopo le parole: delle erogazioni libe-

rali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.

9. 6. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna persona fisica potrà concorrere al finanziamento dei partiti per importi superiori a 10.000 euro annui.

Conseguentemente, al comma 2 lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro annui con le seguenti: 10.000 euro annui.

9. 12. Gigli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui.

9. 21. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al 100 per cento, per importi compresi tra 50 e 1.000 euro annui;

b) al 30 per cento, per importi compresi tra 1.001 e 10.000 euro annui.

9. 14. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro annui con le seguenti: fra 1 e 10.000 euro annui;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b), sostituire le parole: fra 5.001 e 20.000 euro annui con le seguenti: fra 10.001 e 30.000 euro annui.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere

conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 16. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fra 50 e 5.000 euro con le seguenti: fra 50 e 20.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: tra 5.001 e 20.000 euro con le seguenti: tra 20.001 e 100.000 euro.

9. 1. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: fra 50 e con le seguenti: fra 1 e.

9. 2. Dieni, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Sca-

gliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: 50 con la seguente: 1.

- 9. 5.** Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: 50 con la seguente: 10.

- 9. 23.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: al 26 per cento, con le seguenti: al 19 per cento.

- 9. 28.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Ba-

silio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 100.000 euro annui.

- 9. 11.** Pastorelli.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 20.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.

- 9. 19.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano,

Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici non possono superare l'importo massimo di 25.000 euro annue per le persone fisiche e 50.000 euro annue per le persone giuridiche.

9. 20. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 3.

9. 24. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dall'anno 2014 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica promossi od organizzati dai partiti o movimenti politici di cui al comma 1, fino ad un importo massimo di euro 500 per ciascuna annualità.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.

9. 8. Giorgis, Naccarato.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 52 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la quota di iscrizione ai partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

9. 10. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sopprimere il comma 4

9. 25. Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere dall'anno 2014 ai fini dell'imposta sui redditi delle società di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 26 per cento dell'onere delle erogazioni liberali in denaro effettuate in

favore dei partiti e movimenti politici di cui al comma 1, per importi non superiori al 10 per cento del fatturato e compresi tra 50 e 100.000 euro limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: Le detrazioni aggiungere le seguenti: e i crediti d'imposta e sostituire la parola: consentite con la seguente: consentiti.

9. 9. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 4 sostituire le parole: 26 per cento con le seguenti: 19 per cento.

Conseguentemente all'articolo 14, al comma 5 le parole da: e l'articolo 78 fino a dell'onere sono soppresse.

9. 27. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli,

Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 4, sostituire la parola: 26 con la seguente: 52.

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) *sostituire le parole:* tra 50 euro e 100.000 euro *con le seguenti:* tra 1 e 10.000 euro;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono vietate contribuzioni superiori a 50.000 euro da parte delle persone giuridiche.

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con i seguenti:

6. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutate in 30 milioni di euro per l'anno 2015 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, della presente legge, e con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-bis.

6-bis. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2014. Dalle disposizioni di cui al presente

comma devono derivare risparmi non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

9. 17. Boccadutri, Pillozzi.

Al comma 4, sostituire le parole: compresi tra 50 euro e 100.000 euro, *con le seguenti:* compresi tra 50 euro e 30.000 euro.

9. 22. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna società potrà

concorrere al finanziamento dei partiti politici per importi superiori a 50.000 euro annui ».

9. 13. Gigli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È autorizzata la raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso sms o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia. Tale attività è disciplinata da codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazioni elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Agcom. La raccolta di fondi, di cui alla presente legge, costituisce erogazione liberale ed è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, comma 5, dopo le parole: dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 *aggiungere le seguenti:* ovvero tramite sms o altre applicazioni da telefoni mobili o tramite le utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia.

9. 3. Losacco, Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.

9. 29. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-

rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici, come definiti all'articolo 2 della presente legge, non possono ricevere finanziamenti da sindacati, enti religiosi, enti o società di nazionalità straniera, da persone fisiche e società che hanno fornito, nell'anno precedente all'erogazione, beni o servizi alla pubblica amministrazione.

9. 30. Naccarato, Fabbri, Bindi.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali

né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

9. 26. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Non sono in ogni caso ammesse erogazioni liberali o donazioni, a favore di partiti politici, di importo superiore a 100.000 euro l'anno.

9. 4. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis. La contribuzione individuale massima è di 100.000 euro annui *pro capite*.

9. 15. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 100.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 200.000 euro annui.

2. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.

3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del seguente articolo la commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n.96 applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per

l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.98. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.

9. 01. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti co-

munali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9. 02. Boccadutri, Pillozzi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

1. I trasferimenti in favore di movimenti e partiti politici non sono soggetti ad imposta.

9. 03. Pillozzi, Boccadutri.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-BIS.

I divieti previsti all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.

9. 04. Pillozzi, Boccadutri.

ART. 10

Sopprimerlo.

* **10. 4.** Pillozzi, Boccadutri.

Sopprimerlo.

* **10. 14.** Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimerlo.

- * **10. 15.** Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 34,4 milioni a per l'anno 2015.

- 10. 7.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Ga-

gnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire le parole: può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche con le seguenti: può destinare un ammontare pari al due per mille dell'imposta media di tutti i contribuenti sul reddito delle persone fisiche.

- 10. 1.** D'Attorre, Roberta Agostini, Lauricella, Naccarato, Gasparini, Giorgis.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente alla rubrica modificare le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

Conseguentemente all'articolo 9, comma 7, sostituire le parole: due per mille con le seguenti: 2,5 per mille.

- 10. 5.** Roberta Agostini, Bindì, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

Al comma 1, dopo le parole: reddito delle persone fisiche aggiungere le seguenti: fino a un tetto massimo di 2000 euro annui.

- 10. 3.** Gigli.

Al comma 2, dopo le parole: sono stabilite inserire la seguente: esclusivamente

10. 13. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di scelte non espresse, la quota di risorse disponibili è destinata all'erario.

10. 8. Pastorelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del

ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 comma 7.

10. 11. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 4, aggiungere, infine, il periodo seguente: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.

10. 10. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda,

Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere il comma 6.

- 10. 16.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi, *con le seguenti:* confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 4 è accertato annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- 10. 12.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arteni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-

goni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* destinate ad un fondo per il sostegno delle attività previste all'articolo 10-bis.

Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

« ART. 10-bis.

(Sostegno alla formazione politica).

1. I partiti acquistano titolo all'accesso al fondo di cui all'articolo 10, comma 6, con le modalità previste all'articolo 8, commi 2 e 3, allegando alla richiesta ivi prevista un piano per la formazione politica.

2. Il piano di cui al comma 1 descrive, in termini generali, le attività di formazione previste per l'anno in corso, precisandone i temi principali, i destinatari, le modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.

3. La Commissione esamina il piano di cui al comma 1, escludendo le attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stato presentato il piano di cui al comma 1, i partiti, al fine di accedere al riparto del fondo di cui all'articolo 10, comma 6, presentano domanda alla Commissione, allegando una relazione sulle attività effettivamente svolte in attuazione del piano, nella quale attestano analiticamente i costi sostenuti.

5. La Commissione ripartisce il fondo di cui all'articolo 10, comma 6, destinando a ciascun partito una quota del fondo proporzionale alle risorse che gli spettano

ai sensi dell'articolo 10, comma 2. I rimborsi di cui al periodo precedente concorrono, nei limiti del riparto e della disponibilità, a coprire i costi attestati nella relazione di cui al comma 4 nella misura massima del 75 per cento di tali costi.

6. A partire dall'anno 2015, i partiti hanno titolo ad un'anticipazione dei rimborsi di cui al comma 5 nella misura massima del 50% delle risorse ricevute nell'anno precedente, al fine di finanziare le attività previste nel piano presentato per l'anno in corso. La domanda di anticipazione è presentata contestualmente alla richiesta di cui al comma 1 ».

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b).

10. 2. Balduzzi.

Al comma 6 sostituire le parole: conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi *con le seguenti:* rese disponibili ai fini di bilancio.

10. 6. D'Ambrosio, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carriello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-
piedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca,
Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 6, sostituire le parole: con-
servate nel conto dei residui per essere
utilizzate negli esercizi successivi *con le*
seguenti: conservate nel conto dei residui
ed iscritti al fondo di cui al medesimo
comma per gli esercizi successivi.

10. 9. Nuti, Agostinelli, Alberti, Artini,
Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio,
Battelli, Bechis, Benedetti, Massimi-
liano Bernini, Paolo Bernini, Nicola
Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugne-
rotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Ca-
riello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-
lano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Col-
letti, Colonnese, Cominardi, Corda,
Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Da-
done, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De
Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della
Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Bene-
detto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano,
Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati,
Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Ga-
gnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia
Giordano, Grande, Grillo, Cristian Ian-
nuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lo-
refice, Lupo, Mannino, Mantero, Mar-
zana, Micillo, Mucci, Nesci, Parentela,
Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani,
Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,
Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Se-
goni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto,
Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tri-
piedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca,
Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 10 inserire i seguenti:

ART. 10-bis.

(Forme di finanziamento pubblico).

1. Ai sensi degli articoli 2, il finanzia-
mento pubblico dei partiti e movimenti
politici è erogato, a solo titolo di cofin-
ziamento, ai partiti o movimenti politici
che rispondano ai requisiti previsti dal-

l'articolo 8-bis e secondo le forme previste
dall'articolo 10-ter.

2. Ai sensi dell'articolo 8, il finanzia-
mento pubblico è erogato in forma pecu-
niaria:

a) per la parziale copertura delle
spese per attività politica ordinaria ed
elettorale, effettivamente sostenute e do-
cumentate;

b) con vincolo di destinazione per
attività di formazione politica che i partiti
e movimenti politici realizzano per i cit-
tadini e per attività di formazione degli
amministratori;

c) con vincolo di destinazione alle
articolazioni periferiche e tematiche dei
partiti e movimenti politici;

d) per sostenere le attività dei gruppi
parlamentari, purché l'attività extra-istitu-
zionale dei partiti e movimenti politici
resti distinta da quella politica ordinaria.

3. Il finanziamento pubblico è erogato
anche sotto forma di servizi, come stabilito
dagli articoli 12 e 12-bis.

ART. 10-ter.

*(Cofinanziamento e limiti del finanziamento
pubblico).*

1. L'ammontare complessivo del finan-
ziamento pubblico ai partiti e movimenti
politici nelle forme descritte all'articolo
10-bis, comprensivo anche dell'ammontare
della contribuzione volontaria di cui al-
l'articolo 10, non può superare i 60 milioni
di euro annui e può essere aggiornato
annualmente nell'ambito della legge di
stabilità sulla base dell'andamento dell'in-
flazione.

2. L'ammontare di cui al comma 1 è
distribuito tra i partiti e movimenti politici
iscritti nel Registro, secondo quanto di-
sposto all'articolo 8-bis, ferme restando le
preferenze espresse dai contribuenti con la
destinazione volontaria del due per mille
dell'IRPEF, di cui all'articolo 10.

3. L'importo stabilito al comma 1 non
può comunque superare il 50 per cento

dell'ammontare complessivo delle entrate che un partito o movimento politico ha raccolto autonomamente da fonti private.

10. 02. Gitti, Vitelli, Binetti.

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

« ART. 10-bis.

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974, n. 195, le parole da: *reclusione a triplo sono sostituite dalle seguenti*: sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo.

10. 03. Bianconi, Francesco Saverio Romano.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per il finanziamento dell'attività politica, a fronte di ogni euro ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o giuridiche, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4 è assegnato un contributo annuo pari a 0,50 euro. Il contributo di cui al presente comma spetta nei casi in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 4, non siano interamente erogate e comunque per un importo non superiore al 25 per cento degli stanziamenti ivi previsti.

10. 04. Bressa.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

10-bis. Sono consentite ai partiti politici raccolte di fondi attraverso numerazioni pubbliche brevi, svolte con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche con riguardo al regime IVA, previste per le raccolte di fondi a favore di organizzazioni *no profit* ai sensi della legge 28 febbraio 2005, n. 21. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua, ove necessario, la regolamentazione vigente.

2. La contribuzione a favore dei partiti politici per attività di tesseramento via *internet* ed accesso a contenuti digitali dedicati per simpatizzanti e aderenti, svolta, in conformità con la normativa vigente in materia di servizi di pagamento, attraverso transazioni con addebito diretto sul credito telefonico, ovvero sul conto telefonico in caso di servizio postpagato, è soggetta al medesimo regime IVA previsto per le raccolte di fondi di cui al comma 1. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle previsioni di cui al comma 3.

3. Fermo restando il diritto di conservare il proprio numero ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, indipendentemente dall'impresa fornitrice operante nel settore delle comunicazioni elettroniche, il processo di portabilità del numero deve essere portato a termine in base alle previsioni regolamentari vigenti qualora l'abbonato risulti in regola con i pagamenti e non abbia presentato formale contestazione all'operatore. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adegua la normativa in materia di portabilità del numero, prevedendo la facoltà per l'operatore di sospendere il processo di portabilità sino all'avvenuta regolarizzazione della posizione dell'utente, assicurando, anche attraverso procedure transitorie, l'operatività immediata della previsione, ferme restando le garanzie a tutela dei clienti finali ed a presidio del buon funzionamento del mercato e della concorrenza.

10. 05. Naccarato.

ART. 11.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e ai benefici di all'articolo 11.

11. 1. Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Sopprimerlo.

- * **11. 2.** Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sopprimerlo.

- * **11. 7.** Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Sopprimerlo.

- * **11. 3.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Disposizioni atte a promuovere l'attività politica sull'intero territorio nazionale).

1. Al fine di promuovere l'attività politica dei partiti politici riconosciuti ai sensi della presente legge, gli enti locali possono adottare con proprie deliberazioni atti di indirizzo finalizzati a semplificare le procedure di utilizzo dei luoghi pubblici e delle sale e/o dei locali di proprietà dell'amministrazione comunale per finalità proprie dei partiti prevedendone anche la concessione a titolo gratuito.

- 11. 4.** Matteo Bragantini, Invernizzi.

Al comma 1 sopprimere le parole: idoneo per lo svolgimento delle attività politiche.

- 11. 5.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Del-

l'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata non superiore a trenta giorni, effettuate da partiti e movimenti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

- 11. 6.** Lombardi, Agostinelli, Alberti, Arini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano,

Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 12.

Sopprimerlo.

- * **12. 1.** Gregorio Fontana, Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sopprimerlo.

- * **12. 2.** Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4.

- 12. 4.** Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto,

Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Sopprimere i commi 4 e 5.

- 12. 3.** Toninelli, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente articolo:

« ART. 12-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « e i servizi connessi a manifestazioni », sono aggiunte le seguenti: « per la realizzazione di sondaggi di opinione, »;

b) dopo le parole: « dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché », sopprimere le seguenti « nelle aree interessate, ».

- 12. 01.** Boccadutri, Pillozzi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Limiti di spesa per le campagne elettorali e per l'attività politica ordinaria).

1. Fermo restando il limite massimo all'ammontare complessivo del finanziamento pubblico annualmente erogabile, di cui all'articolo 10-ter, il limite di spesa per le elezioni al Parlamento italiano, per quelle dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per quelle regionali è pari a 1 euro moltiplicato per il numero di persone aventi diritto di voto nei rispettivi collegi elettorali della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo e del consiglio regionale, nei quali sono state presentate le liste di candidati.

2. Il limite massimo di spesa per i singoli candidati alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e al consiglio regionale è pari a 25.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale; per i singoli candidati al consiglio provinciale e al consiglio comunale il limite massimo di spesa è di 15.000 euro, cui devono essere aggiunti 0,15 euro per ogni abitante della circoscrizione elettorale.

3. Per le elezioni comunali e provinciali si applicano i limiti di spesa previsti per i partiti e movimenti politici e per i singoli candidati dall'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

12. 02. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Boschi, Famiglietti, Nardella, Ricchetti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle attività politiche aggiungere le seguenti: e di sostegno diretto delle spese elettorali;

Conseguentemente:

al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

e) introduzione di una forma rigorosa di sostegno alle spese strumentali allo svolgimento della campagna elettorale effettuate dai partiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), della presente legge in occasione delle elezioni della Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base del principio del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo modalità analitica e verificabile, nei limiti di tetti di spesa determinati in misura differenziata a seconda del tipo di elezione e validi in misura eguale per ogni partito.

alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e per la revisione della disciplina concernente il sostegno delle spese elettorali.

13. 1. Balduzzi.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: servizi postali sono aggiunte le seguenti: , telematici.

13. 9. Fabbri, Roberta Agostini, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

13. 4. Bianconi.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: formazione politica aggiungere le seguenti: e ricerca,.

13. 8. Bressa, Naccarato.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **13. 2.** Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **13. 7.** Naccarato, D'Attorre, Giorgis, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

- * **13. 11.** Fraccaro, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilìa, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) nei capoluoghi di provincia, previa verifica della disponibilità da parte dell'Agenzia per il demanio e previa stipula con gli enti e le amministrazioni interessate di appositi accordi che assicurino la neutralità della finanza pubblica, concessione di adeguati locali di proprietà dello

Stato, di enti territoriali ovvero di altre amministrazioni pubbliche, adibiti ad uso diverso da quello abitativo e non rientranti nelle ipotesi di esclusione elencate all'articolo 1, comma 1, lettere da *a)* a *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, né interessati dalle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, ovvero inseriti nei programmi di valorizzazione e dismissione previsti dagli articoli 33 e 33-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o dal titolo IV, capi I e II, del libro secondo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai partiti e ai movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, che non dispongano di un proprio patrimonio immobiliare idoneo per lo svolgimento dell'attività politica. Previsione che, qualora l'Agenzia del Demanio verifichi che non vi sia la disponibilità di adeguati locali, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, è assicurato un contributo per le spese del canone di locazione per sedi stabilmente ed esclusivamente destinate allo svolgimento di attività politiche in ogni capoluogo di provincia;

e) previsione di una disciplina sull'uso gratuito dei locali pubblici delle amministrazioni comunali e provinciali, anche attraverso convenzioni con gli istituti scolastici e con altre istituzioni pubbliche o private, al fine di mettere a disposizione dei partiti o dei movimenti politici di cui all'articolo 4, comma 2, locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica, prevedendo il rimborso dei partiti, secondo tariffari definiti, per le sole spese di funzionamento dei locali utilizzati per lo svolgimento delle attività politiche.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 11.

- 13. 6.** Giorgis, D'Attorre, Naccarato.

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera: e) sostegno alla promozione delle donne alla partecipazione attiva alla vita politica.

13. 10. Roberta Agostini, Bindi, Fabbri, Gasparini, Centemero.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, primo periodo, dopo le parole: è adottato su proposta aggiungere le seguenti: del Ministro dell'Interno e.

13. 5. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Di Lello, Pastorelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

14. 5. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Riz-

zetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e nei tre fino alla fine del comma.

14. 4. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanzia-

mento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 3. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: due.

Conseguentemente sostituire la lettera b), con la seguente:

b) nel primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.

14. 6. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cata-

lano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Triepiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 7. Dadone, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Inca, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano,

Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40, del 50 e del 60 per cento dell'importo spettante *con le seguenti:* il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 20, del 40 e del 60 per cento dell'importo spettante.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera b), pari a circa 18,2 milioni per l'anno 2014 e 9,1 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.

14. 2. D'Attorre, Bindi, Giorgis, Agostini, Naccarato.

Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: del 40 del 50 e del 60 *con le seguenti:* del 70 del 80 e del 90.

14. 8. Cozzolino, Agostinelli, Alberti, Artni, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Currò, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferra-

resi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Turco, Vacca, Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai partiti e movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, sono estese le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a circa 9 milioni per l'anno 2014 e 9 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità iscritte nel fondo di cui all'articolo 10, comma 4 e non utilizzate al termine dell'esercizio relativo agli anni 2014 e 2015.

14. 01. Roberta Agostini, Bindi, Boschi, Bressa, Cuperlo, D'Attorre, Fabbri, Famiglietti, Gasbarra, Gasparini, Giorgis, Lauricella, Marco Meloni, Naccarato, Pollastrini, Richetti, Rosato, Francesco Sanna, Zoggia.

ART. 16.

Al comma 1, aggiungere, in fine la seguente lettera:

d) quant'altro attinente la regolazione dei partiti e movimenti politici attraverso la disciplina dell'Autorità.

16. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a)*, è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e

movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera *d)*, è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*.

3. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera *a)*, è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è

accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.

1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.

6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: « indicati nel comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo.

7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: « previsti dal comma 1, lettere d) ed e) » sono aggiunte le seguenti: « , e dal comma 1-quater ».

8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà.

10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro.

12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni ».

13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis. – (*Pene accessorie*). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

16. 01. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Reintroduzione dell'imposta sulle successioni e sulle fondazioni per i trasferimenti in favore dei partiti).

1. Il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

16. 02. Lombardi, Agostinelli, Alberti, Artini, Baldassarre, Barbanti, Baroni, Basilio, Battelli, Bechis, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Catalano, Ceconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Currò, Da Villa, Daddone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, Cristian Iannuzzi, L'Abbate, Liuzzi, Loreface, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Mucci, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pinna, Pisano, Prodani, Rizzetto, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Rostellato, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Segoni, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Tacconi, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Trippedi, Turco, Vacca, Valente, Vallasca, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi.

ART. 17.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: nonché i partiti, i movimenti e i gruppi politici a cui dichiararsi di fare riferimento almeno la metà più uno dei candidati eletti sotto il medesimo simbolo alle più recenti elezioni per il rinnovo del

Senato della Repubblica o della Camera dei deputati.

17. 1. Bianconi, Calabria, Ravetto, Francesco Saverio Romano, Centemero.

Sostituirlo con il seguente: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Co-

stituzione in materia di democrazia interna dei partiti e movimenti politici e di disciplina delle forme di finanziamento della politica. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti e movimenti politici, dell'attività politica e delle campagne elettorali.

Tit. 1. Gitti, Vitelli, Binetti, Gigli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	107

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
AVVERTENZA	106

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 8.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani 1° agosto. Pertanto, mentre la seduta di questa mattina è

dedicata agli interventi sul complesso degli emendamenti, nella seduta convocata al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea avrà inizio l'esame degli emendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) auspica che il breve tempo a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento costituisca comunque un utile momento di confronto. Fa presente che il suo gruppo ha presentato circa 170 emendamenti, che saranno ripresentati anche in Assemblea, per manifestare la totale non condivisione e l'intenzione di svolgere una forte opposizione, anche ostruzionistica, nei confronti del provvedimento come modificato dal Senato, pur valutando positivamente che l'altro ramo del Parlamento abbia soppresso delle disposizioni di favore per i plurirecidivi.

Ritiene censurabile la scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza in materia di libertà personale e individuale, sottraendo, in tal modo, al Parlamento importanti spazi di confronto e dibattito. Evidenzia come al Senato si sia verificato un cortocircuito politico tra Go-

verno e maggioranza, che ha condotto ad apportare al decreto significative modifiche, tra loro non coerenti.

Chiarisce come l'atteggiamento del proprio gruppo possa cambiare in ragione della posizione che, qui alla Camera, sarà assunta del Governo e dalla maggioranza. Infatti, vi sarà la collaborazione del gruppo LNA se l'intenzione sarà quella di mantenere il testo invariato, fatta eccezione per la parte che, incidendo sui presupposti di applicazione della custodia cautelare, esclude dall'applicazione della medesima reati come lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza. Dichiarò la disponibilità a collaborare per trovare una soluzione che consenta di ricomprendere i predetti reati nell'ambito di applicazione della misura cautelare personale e fa presente, a tale proposito, di avere presentato un emendamento che riporta da 5 a 4 la pena edittale massima riferita ai reati ai quali si può applicare la custodia cautelare.

Formula, quindi, l'invito a mantenere, nei limiti precisati, il testo così come modificato dal Senato, preannunciando altrimenti un'opposizione durissima e ribadisce la posizione più volte espressa dalla Lega, che è contraria ad ampliare i benefici per gli autori di reati di grave allarme sociale anche perché, se ciò viene fatto senza oneri aggiuntivi, si è poi costretti a distogliere parte delle forze dell'ordine al loro compito principale, che è quello di garantire la sicurezza dei cittadini, per destinarle, ad esempio, alla sorveglianza di un maggior numero di persone sottoposte alla detenzione domiciliare.

Esprime l'auspicio che sul provvedimento si possa discutere, senza che sia posta la questione di fiducia e nel rispetto delle prerogative dell'opposizione, sottolineando come, pur nella consapevolezza della gravità della situazione delle carceri, non ritenga che questa sia la priorità del Paese.

Edmondo CIRIELLI (FdI) rileva come il provvedimento in esame ponga dei temi molto delicati, rispetto ai quali il suo gruppo ha una posizione molto articolata,

come risulta dagli emendamenti da lui presentati.

In primo luogo, sottolinea che le modifiche alla disciplina della liberazione anticipata sono alquanto incongrue laddove si prevede una anticipazione dell'applicazione dell'istituto in assenza di una concreta esecuzione della pena detentiva, considerato che si dovrebbe trattare di un beneficio che il detenuto deve meritare alla luce di un comportamento valutato positivamente dall'autorità giudiziaria.

Ritiene importante evidenziare come anche in questa occasione, al pari di quanto accaduto quando la Camera ha approvato la pericolosa proposta di legge in materia di detenzione domiciliare e messa alla prova, si appalesa una vera e propria cultura di regime che non fa comparire sui mezzi di informazione quanto di grave la maggioranza ed il governo intende fare in materia di giustizia e di sicurezza dei cittadini. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame come quello citato siano ancora più gravi di provvedimenti di amnistia ed indulto, in quanto introducono in via permanente nell'ordinamento degli istituti che di fatto hanno gli stessi effetti degli atti di clemenza con la differenza che questi hanno una applicazione limitata a particolari reati commessi entro una certa data.

Dichiara che il suo gruppo è contrario ai primi tre articoli, mentre è sostanzialmente favorevole all'articolo 3-bis, anche se ritiene che sia necessaria una adeguata copertura finanziaria. È sostanzialmente favorevole anche all'articolo 4, anche se nel merito manifesta perplessità sull'attribuzione al Commissario di taluni poteri, visto che tale figura finora non si è mostrata particolarmente efficiente e vi è il rischio di strumentalizzazioni.

Quanto all'intervento sulle misure cautelari, ritiene necessario aumentare la pena del reato di *stalking*, non potendosi ammettere che per tale reato non possa applicarsi la custodia cautelare. Rileva peraltro come si tratti di un reato che necessita soprattutto di interventi sul versante della prevenzione.

Ritiene che in materia di misure cautelari è comunque necessario un intervento sistemico anche sui presupposti di applicazione dell'istituto.

Precisa che il suo gruppo non farà ostruzionismo, ma parteciperà ai lavori parlamentari con grande attenzione.

Osserva come esista un sistema rapidissimo per svuotare le carceri, visto che un terzo dei detenuti è costituito da stranieri. Occorrono quindi degli accordi internazionali. Anzi, ritiene che vi sia un diritto per gli stranieri di scontare la pena nel proprio Paese, posto che non ha senso farla scontare nel nostro Paese per poi espellerli, senza che la pena abbia avuto alcuna funzione rieducativa.

Andrea COLLETTI (M5S) preannuncia che il suo gruppo in Commissione non farà ostruzionismo ma terrà un comportamento collaborativo, sperando tuttavia, che questo intento non sia unilaterale ma trovi una sponda negli altri gruppi.

Fa quindi presente come nel provvedimento in esame vi siano taluni elementi inaccettabili.

Si riferisce, in primo luogo, all'innalzamento della soglia edittale per l'applicazione della custodia cautelare, che evidentemente tutela alcune categorie di soggetti imputati di reati quale lo stalking, il finanziamento illecito dei partiti e la falsa testimonianza.

In secondo luogo, ritiene assolutamente irricevibile l'articolo 4, che deve essere soppresso atteso che, come risulta anche dall'esito delle audizioni, il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è una figura assolutamente inutile. Inoltre, le competenze attribuite dalla disposizione in esame – si pensi alla cessione di immobili dello Stato e alla costituzione di diritti reali a favore di « terzi » non meglio precisati – inoltre, fanno sorgere molti dubbi su quali siano i reali interessi che l'istituzione di tale controversa figura di Commissario sia destinata a soddisfare.

Chiede quindi ai colleghi della maggioranza cosa intendano fare, fino a che

punto intendano spingersi per collaborare con l'opposizione ovvero cosa sia stato detto loro di fare.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, invita il deputato Colletti ad evitare insinuazioni ed a rivolgersi ai colleghi con maggiore rispetto.

Andrea COLLETTI (M5S) chiarisce di non avere avuto alcuna intenzione di mancare di rispetto ai colleghi, ma di avere fatto riferimento alle ordinarie attività di coordinamento tra maggioranza e Governo. Ciò al fine di iniziare un'interlocuzione.

Anna ROSSOMANDO (PD) contesta l'opinione secondo la quale i temi in questione non possano essere affrontati con provvedimenti emergenziali. Sottolinea, infatti, come, dopo anni di una legislazione che ha posto a centro del sistema la « carcerazione a prescindere » e dopo averne constatato il totale fallimento, sia sotto il profilo della sicurezza percepita sia sotto quello dei risultati oggettivi, si sia oggi costretti a correre ai ripari.

Rileva come negli ultimi tempi si registri un'inversione di tendenza nella legislazione e come il provvedimento in esame sia perfettamente coerente con altri precedenti interventi normativi, accomunati dalla *ratio* di eliminare gli automatismi nell'applicazione della pena detentiva, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione, di evitare che periodi di carcerazione relativamente brevi siano scontati inutilmente. Il provvedimento in esame, segnatamente, applica principi e perfeziona meccanismi già presenti nell'ordinamento, tramite un intervento sostanzialmente organico, strutturale e coerente.

Fa quindi presente come gli emendamenti del gruppo del PD prevedano interventi puntuali sul tema dei recidivi, poiché si ritiene che sotto questo profilo le modifiche apportate dal Senato abbiano molto indebolito il provvedimento. Evidenzia come, d'altra parte, anche le audizione

abbiano chiarito l'incidenza positiva sulla recidivanza delle misure alternative al carcere.

Gli emendamenti intervengono anche sotto il profilo dei presupposti della custodia cautelare, ripristinando il limite di 4 anni per la pena edittale massima.

Daniele FARINA (SEL) osserva come taluni colleghi, dopo circa dieci anni di legislazione sconsiderata in materia di repressione dei reati e carcere, addebitino la responsabilità ad altri e non a se stessi della situazione in cui ci si trova. Osserva altresì come risulti evidente, dal numero di emendamenti presentati e dalle minacce di ostruzionismo, che non si è ancora aperta una nuova stagione. Dopo avere sottolineato i caratteri schizofrenico e incoerente delle modifiche apportate dal Senato dichiara che occorre intervenire per ripristinare un testo quanto più possibile simile a quello originario del decreto, anche tenendo conto degli effetti e delle aspettative che questo ha generato. Evidenzia, infine, il doppio fallimento del legislatore, che ha riempito le carceri e poi sottratto risorse all'amministrazione penitenziaria, abbandonando il personale e le strutture a se stesse.

Antonio MAROTTA (Pdl) ritiene che il problema sia capire se si vuole uscire dalla legislazione di emergenza perché, se è così, questa non è la strada più idonea. Vi è una maggioranza forte che dovrebbe assumersi delle responsabilità verso il Paese, anche attraverso riforme strutturali, come si è fatto quando si è approvato alla Camera la proposta di legge sulla messa alla prova e la detenzione domiciliare. Ora, per la prima volta, si cerca di fare un importante intervento in materia di custodia cautelare, considerato che il nostro sistema, in maniera erronea, ha trasformato la carcerazione preventiva nell'unica vera pena, che viene scontata nonostante l'assenza di una sentenza definitiva.

Auspica che vi sia la maturità per affrontare questo argomento senza cadere in facili demagogie.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, sulla carcerazione preventiva ricorda di avere presentato una proposta di legge di riforma delle misure cautelari personali, che è all'ordine del giorno della Commissione e che sarà tra le priorità della stessa alla ripresa dei lavori a settembre.

Sottolinea come, nel provvedimento in esame, la modifica all'articolo 280 c.p.p. sia stata introdotta dal Senato e ponga dei seri problemi anche di coordinamento, ad esempio con la lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. dove rimane il riferimento al limite di quattro anni. Ritiene, quindi, inopportuno che si sia intervenuto in via emendativa, senza neanche tenere conto che molte figure di reato hanno delle pene che sono state parametricate ai limiti previsti dall'articolo 280. Modificare tale articolo senza intervenire sulle pene di una serie di reati scardina quindi il sistema.

Dichiara di condividere l'idea che si debbano fare riforme strutturali, lasciando ai decreti-legge interventi estremamente mirati.

Gaetano PIEPOLI (SCpI) rileva come sussista un problema di coordinamento normativo che alimenta il disordine legislativo e che il Parlamento ha il dovere di evitare.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la richiesta di interlocuzione, prima avanzata dal collega Colletti, sull'articolo 4.

David ERMINI (PD) osserva come sull'articolo 4 vi siano emendamenti di colleghi della maggioranza che possono offrire delle soluzioni. Ritiene peraltro che il provvedimento debba essere esaminato più sotto il profilo dei principi e della cultura giuridica che sotto quello, certamente importante ma non prevalente, della trasparenza e dei costi.

Dichiara, inoltre, di non ritenere che la decretazione d'urgenza sia lo strumento adeguato per intervenire in materia di misure cautelari. Con riferimento agli aspetti della disciplina relativi ai recidivi, dichiara di essere molto stupito delle modifiche apportate dal Senato.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che anche in tema di recidiva occorra un'analisi che consenta di correggere quello che è accaduto al Senato ed auspica che si possa trovare una convergenza anche con il gruppo M5S.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva come vi sia un certo timore, *a priori*, per un'atteggiamento ostruzionistico del Movimento 5 Stelle che – come già chiarito – non c'è, allo stato.

Osserva, quindi, come la Commissione Giustizia abbia già dimostrato di saper lavorare in maniera assolutamente efficiente ed efficace su progetti di legge di iniziativa parlamentare, anche tecnicamente complessi e politicamente controversi, e come sia, pertanto, del tutto inutile e controproducente che il Governo continui ad intervenire in materia di giustizia con lo strumento della decretazione d'urgenza.

Chiarisce come il proprio gruppo sia perfettamente consapevole della gravità del sovraffollamento carcerario e come, per questo motivo, stia tenendo un comportamento collaborativo. Vi è tuttavia il timore che un problema così grave venga strumentalizzato, anche attraverso il potenziamento della figura del Commissario previsto dall'articolo 4, per interessi che non hanno nulla a che vedere con il sovraffollamento delle carceri.

Francesca BUSINAROLO (M5S) osserva come nel Comitato per la legislazione siano state sollevate notevoli perplessità anche sulla formulazione dell'articolo 4, nella quale si verifica una dubbia commistione fra atto amministrativo e atto normativo.

Alessia MORANI (PD) ritiene che il ricorso alla decretazione d'urgenza sia assolutamente necessaria, poiché si tratta di intervenire su un'emergenza grave e evidente, anche per evitare di essere presto costretti a ricorrere ad un'amnistia. Osserva come, d'altra parte, non si possa sottovalutare il dato secondo il quale il provvedimento ha determinato in circa un

mese una riduzione del 40 per cento dei flussi di ingresso nelle carceri. Nel replicare ai colleghi del M5S precisa come nessuno dubiti che l'articolo 4 debba essere chiarito, ritenendo evidente, peraltro, che vi siano altri obiettivi prioritari.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, dichiara che sull'articolo 4 valuterà attentamente gli emendamenti del M5S e i rilievi della collega Businarolo, rilevando come il problema sia non tanto di forma quanto di merito, con riferimento ai profili di opportunità e funzionalità che attengono alla figura del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Ricorda quindi le vicende che hanno condotto alla scissione della figura del Capo del DAP da quella del Commissario straordinario, derivante anche dalla complessità dei compiti assegnati e dalle difficoltà di attuazione del « Piano carceri ». Rileva come si tratti di una figura che nasce in una situazione di grave inefficienza strutturale del DAP e non le risulta che dalle audizioni sia emersa l'inutilità di tale figura.

Andrea COLLETTI (M5S) rileva che se viene nominato un Commissario straordinario allora viene esautorato il DAP, con conseguente spostamento dei capitoli di bilancio, di cui il DAP non ha più la disponibilità. Ritiene che dalle audizioni sia emerso che il Commissario ha solo sottratto risorse al DAP, senza poi servire a nulla e si chiede a vantaggio di chi siano utilizzate queste risorse e quelle ulteriori che deriveranno, ad esempio, dalla dismissione di beni prevista dall'articolo 4 in questione.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il disegno di legge è iscritto nel calendario dell'Assemblea, senza alcun condizionamento, a partire dalla seduta pomeridiana di domani. Sono stati presentati circa 250 emendamenti, dei quali una gran parte ostruzionistici. Ricorda altresì che il gruppo LNA ha preannunciato un pesante ostruzionismo,

e che, su richiesta di alcuni gruppi, è stato prorogato il termine per la presentazione di emendamenti, non consentendo di esaminarli nella seduta in notturna già convocata per ieri sera.

Considerato che il provvedimento è in Aula già domani, che deve essere data la possibilità alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il parere anche sul testo come potrebbe essere modificato dalla Commissione giustizia e che, quindi, nella seduta di oggi convocata alle ore 14, dovrà concludersi l'esame degli emendamenti, non esclude di avvalersi di tutti gli strumenti regolamentari che vengono attribuiti al Presidente di Commissione per garantire il rispetto del calendario dell'Assemblea. Qualora dovesse essere necessaria la segnalazione degli emendamenti, sospenderà la seduta per non oltre 10 minuti per chiedere ai gruppi le relative segnalazioni.

Rinvia quindi il seguito dall'esame alla seduta convocata oggi alle ore 14.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che si passa ora all'espressione dei pareri del relatore e del Governo sulle proposte emendative.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, ove riformulato come segue: al comma 1, lettera 0a), dopo la parola «cinque» aggiungere le seguenti «nonché il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, 195.» (*vedi allegato 2*).

Enrico COSTA (Pdl) obietta che quanto proposto dalla relatrice non rappresenta una mera riformulazione, ma un nuovo emendamento, chiedendo quindi che sia concesso un termine per subemendare.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, premette che, a suo giudizio, la soluzione preferibile sarebbe quella di sopprimere la modifica apportata dal Senato all'articolo 280 del codice di procedura penale, al fine di mantenere il limite generale della pena edittale massima di quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare. Tuttavia, in quanto relatrice del provvedimento, ricorda come il suo compito precipuo sia quello di trovare il migliore punto di mediazione, al fine di permettere alla Commissione di approvare un testo quanto più condiviso possibile, e sottolinea come tale punto di mediazione appaia connesso, allo stato, al mantenimento della modifica apportata dal Senato al citato articolo 280, sia pure con la previsione di talune esclusioni oggettive riferite a specifici reati.

La *ratio* dell'emendamento Marzano 1.1 è, appunto, quella di mantenere il limite della pena edittale massima di cinque anni per l'applicazione della custodia cautelare, prevedendo un'esclusione oggettiva per il delitto di *stalking*, al quale, pertanto, continuerebbe ad applicarsi la predetta misura anche se la pena edittale massima prevista è di quattro anni.

Tuttavia, come si vedrà proseguendo nell'espressione dei pareri, con specifico riferimento allo *stalking* valuta favorevolmente la soluzione proposta dagli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, che mirano ad ottenere il medesimo risultato dell'applicazione della custodia cautelare

non tramite un'esclusione oggettiva, bensì innalzando da quattro a cinque anni la pena edittale massima del delitto.

In caso di approvazione di queste proposte emendative, l'esclusione oggettiva del delitto di *stalking* prevista dall'emendamento Marzano 1.1 diverrebbe inutile, in quanto la custodia cautelare sarebbe applicabile non in deroga, ma in virtù della diretta applicazione della regola generale secondo la quale la misura è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Ricorda, peraltro, come nel corso delle audizioni e del dibattito in Commissione sia emersa l'opportunità di continuare a prevedere l'applicabilità della custodia cautelare anche al delitto di illecito finanziamento ai partiti, per quanto la pena edittale massima sia di quattro anni e non si ritenga di doverla aumentare a cinque anni.

A tal fine ha ritenuto esprimere parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.1, in quanto rappresentativo del punto di mediazione sinora raggiunto, proponendone tuttavia una riformulazione consistente nella sostituzione dell'esclusione oggettiva riferita al delitto di *stalking* con quella riferita al delitto di illecito finanziamento dei partiti.

Precisa come le ulteriori modifiche proposte siano di carattere meramente formale.

Ne consegue che la proposta di riformulazione non altera l'identità e la sostanza del contenuto normativo dell'emendamento 1.1, che, ferma restando la regola generale secondo la quale la custodia cautelare è applicabile ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, rimane pur sempre volto a prevedere una deroga alla predetta regola: ciò che si propone di modificare è solo l'oggetto dell'esclusione.

Conclude, quindi, dichiarando che la proposta di riformulazione dell'emendamento Marzano 1.1, ove accolta, non darebbe origine ad un emendamento sostanzialmente nuovo e non violerebbe il divieto di presentazione di emendamenti oltre la scadenza del relativo termine. Non po-

trebbe pertanto essere accolta la richiesta di concedere un termine per presentare subemendamenti.

Nicola MOLTENI (LNA) si associa alla richiesta del collega Costa e insiste perché sia concesso un termine per sub emendare.

Dichiara di comprendere l'imbarazzo nel quale si viene a trovare la maggioranza, ma ritiene che la Presidente non possa sottovalutare il significato politico della questione posta dall'onorevole Costa, che è il rappresentante in Commissione del gruppo del PdL.

Esprime, inoltre, forti perplessità sull'ammissibilità dell'emendamento Marzano 1.1, ritenendo che la modifica dell'articolo 612-*bis* del codice penale sia estranea all'oggetto del provvedimento, costituito dalla materia dell'esecuzione della pena. Sottolinea, infine, come la soluzione più ragionevole sia quella di approvare il suo emendamento 1.45, volto a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, lasciando così inalterato il vigente articolo 280 c.p.p.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA osserva come il tema generale affrontato dal provvedimento sia quello del sovrappollamento carcerario, rispetto al quale appare evidente la stretta connessione dei presupposti per l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La scelta di elevare da quattro a cinque anni il presupposto di applicazione della misura rappresentata dalla pena edittale massima ha, tuttavia, posto alcune questioni alle quali si può ora porre rimedio tramite la previsione di esclusioni oggettive per specifici reati.

Nicola MOLTENI (LNA) ricorda che il Presidente aveva evidenziato la necessità di coordinamento tra gli articoli 280 e 274, lettera c), c.p.p.

Walter VERINI (PD) chiarisce come il gruppo del PD voglia difendere la *ratio* del provvedimento, che è quella di decongestionare le carceri. Vi sono, tuttavia, dei

reati di particolare allarme sociale, per i quali è inaccettabile che non si possa più applicare la custodia cautelare; a tale proposito, la stampa insiste molto sul delitto di *stalking*. Vi sono, inoltre, altri reati rispetto ai quali l'opinione pubblica è particolarmente sensibile e che non sarebbe opportuno escludere dall'ambito di applicazione della custodia cautelare, come, in particolare, l'illecito finanziamento ai partiti.

Precisa di ritenere che la migliore soluzione sarebbe quella di ripristinare il limite dei quattro anni per l'applicazione della custodia cautelare, ma dichiara la disponibilità del gruppo a valutare ed accettare anche delle preclusioni oggettive.

Gregorio GITTI (SCpI) esprime preoccupazione per il testo licenziato dal Senato, stigmatizzando soprattutto la modifica in tema di presupposti della custodia cautelare. Ritiene che si debba mantenere il limite dei quattro anni, previsto dal vigente articolo 280 c.p.p., senza avventurarsi nel ritaglio di fattispecie da escludere.

Daniele FARINA (SEL) ribadisce come il proprio gruppo ritenga che la Commissione debba approvare un testo il più simile possibile a quello originario, sopprimendo, tra l'altro, la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede in base a quali criteri si ritenga che gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 siano ammissibili, dal momento che non appaiono strettamente connessi all'oggetto del provvedimento. Ricorda come, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, siano state dichiarate inammissibili talune sue proposte emendative che, in quel caso, apparivano molto più pertinenti all'oggetto di quel provvedimento di quanto non lo siano oggi i citati articoli aggiuntivi.

Walter VERINI (PD) sottolinea l'importanza di raggiungere un adeguato punto di

mediazione e ritiene che ove ciò non fosse possibile, il minor male, al fine di evitare ritardi nella conversione del decreto, sarebbe quella di approvare il suo emendamento 1.5, soppressivo della lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA ritiene che il mantenimento del limite di cinque anni associato alla previsione di esclusioni oggettive sia un punto di mediazione adeguato. Prende atto, tuttavia, con rammarico, che nella Commissione si sta formando un orientamento diverso da quello espresso dal Senato.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente al deputato Colletti che della questione dell'ammissibilità delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame è stata preliminarmente investita la Presidenza della Camera. Rileva, peraltro, come sia evidente la stretta attinenza degli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02 alla materia della custodia cautelare, che costituisce oggetto del provvedimento, ed alla sua applicazione.

Andrea COLLETTI (M5S) invita ad una maggiore riflessione sul tema dell'ammissibilità degli emendamenti, ribadendo di non comprendere ancora i motivi per cui, nel corso dell'esame del provvedimento relativo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sono stati dichiarati inammissibili alcuni suoi emendamenti volti a modificare l'articolo 161 c.p. e, invece, nell'ambito del provvedimento oggi in esame, sono considerati ammissibili gli articoli aggiuntivi Costa 1.01 e Cirielli 1.02, relativi all'articolo 612-*bis* c.p.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente al collega Colletti che si tratta di provvedimenti diversi e di questioni diverse, e che, se lo ritiene, potrà rivolgere l'invito ad una maggiore riflessione direttamente alla Presidenza della Camera.

Ritorna quindi ai pareri sugli emendamenti alla luce delle osservazioni e dell'orientamento quasi unanime emerso in Commissione circa l'opportunità di man-

tenere la soglia di quattro anni prevista dal vigente articolo 280 del codice di procedura penale.

Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, volti a sopprimere la lettera 0a) del comma 1 dell'articolo 1, e sull'emendamento Colletti 1.9, volto comunque a mantenere la citata soglia di quattro anni.

Enrico COSTA (Pdl) chiede che sia sospesa la seduta, in considerazione del significato politico insito nella modifica dei pareri da parte del relatore e sottolineando come anche il Governo abbia modificato il proprio orientamento, che non sembra essere più quello manifestato al Senato.

Nicola MOLTENI (LNA) ringrazia la relatrice per il parere favorevole sul suo emendamento 1.45. Dichiarò, tuttavia, di sostenere la richiesta del collega Costa, sottolineando come una simile richiesta, se avanzata dal rappresentante di un gruppo di maggioranza in Commissione, abbia evidenti ripercussioni sul piano politico e giustificati senz'altro una sospensione della seduta.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, assicura che la seduta sarà sospesa una volta completata la fase dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Proseguendo quindi nell'espressione dei pareri, esprime parere favorevole sugli emendamenti Verini 1.4; Farina 1.2, se riformulato come l'emendamento 1.4; Farina 2.3; Verini 2.6 e 2.5; Farina 3.2; Colletti 4.17, ove riformulato come segue: «Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il commissario trasmette semestralmente alla Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività svolta.». Esprime parere favorevole anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1. Invita i presentatori al ritiro di tutte le ulteriori proposte emendative, esprimendo altrimenti parere contrario sulle medesime.

Il Sottosegretario Giuseppe BERRETTA esprime parere conforme a quello dei

relatori, fatta eccezione per gli identici emendamenti Molteni 1.45 e Verini 1.5, e Colletti 1.9, sui quali si rimette alla Commissione. Si rimette alla Commissione anche sugli identici emendamenti Mariani 4.2 e Matarrese 4.1.

Donatella FERRANTI (PD) in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione che, tuttavia, ha l'obbligo di riferire all'Assemblea domani, invita i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di dieci emendamenti.

Alfonso BONAFEDE (M5S) anche in considerazione dello spirito collaborativo dimostrato dal proprio gruppo, chiede alla Presidenza di poter segnalare sedici emendamenti.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, accoglie la richiesta del collega Bonafede, invitando i gruppi a segnalare ciascuno un numero massimo di sedici emendamenti. Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire le segnalazioni.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.50.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente e relatore*, fa presente che non sono ancora pervenute le segnalazioni di alcuni gruppi. In considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata oggi al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, sollecitando il completamento delle segnalazioni nel più breve tempo possibile.

La seduta termina alle 15.55

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
C. 245 Scalfarotto, C. 1071 Brunetta e C. 280 Fiano.

ALLEGATO

**DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 30. Molteni, Attaguile.

Al comma 1), alla lettera 0a), premettere la seguente:

0.1 a) L'articolo 275-bis è sostituito dal seguente:

« ART. 275-bis. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare e nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'imputato è sempre tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. Ove l'imputato non dovesse prestare il consenso il giudice dispone la custodia cautelare in carcere ».

1. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera 0a), capoverso articolo 280, è soppressa.

***1. 45.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).

***1. 5.** Verini, Rossomando, Morani, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

1. 71. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e undici mesi ».

1. 70. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e dieci mesi ».

1. 69. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e nove mesi ».

1. 68. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e otto mesi ».

1. 67. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sette mesi ».

1. 66. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e sei mesi ».

1. 65. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e cinque mesi ».

1. 64. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e quattro mesi ».

1. 63. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e tre mesi ».

1. 62. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e due mesi ».

1. 61. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni e un mese ».

1. 60. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ».

1. 59. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e undici mesi ».

1. 58. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e dieci mesi ».

1. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, con-

sumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e nove mesi ».

1. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e otto mesi ».

1. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sette mesi ».

1. 54. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e sei mesi ».

1. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e cinque mesi ».

1. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e quattro mesi ».

1. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e tre mesi ».

1. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e due mesi ».

1. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni e un mese ».

1. 47. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, alla lettera 0a), capoverso articolo 280, il comma 2, è sostituito dal seguente:

« 2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a due anni ».

1. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera 0a), sostituire le parole: la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque » con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « consumati o tentati, » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, »;

b) la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « cinque ».

1. 1. Marzano, Di Salvo.

Al comma 1 lettera 0a) la parola: cinque è sostituita dalla parola: sei.

1. 14. Chiarelli.

Al comma 1, lettera 0a) la parola: cinque è sostituita dalla seguente: quattro.

1. 9. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), è soppressa.

1. 31. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli

articoli 572, secondo comma, 583-bis, 612-bis, terzo comma e 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 77. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 76. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli, 572, secondo comma, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 74. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 75. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 73. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere la parola: in ogni caso.

e conseguentemente sopprimere la parola: comunque.

e conseguentemente aggiungere infine la frase: In caso si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, la detenzione è quella della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285.

1. 72. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e precipuamente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e preminentemente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: comunque e prioritariamente le.

e conseguentemente sopprimere le parole: le prioritarie.

1. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo la parola: assicurare aggiungere le parole: in ogni caso e.

1. 40. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: comunque le prioritarie con le parole: tali da assicurare in ogni caso.

1. 39. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », sostituire le parole: comunque le prioritarie con le parole: tali da assicurare sempre.

1. 38. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, è soppresso.

1. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia a mezzo posta elettronica certificata.

1. 29. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia per via telematica.

1. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: e sia per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con: oltre che per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: ed in ogni caso a mezzo posta elettronica certificata.

1. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: anche a mezzo posta elettronica certificata.

1. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: e sempre per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 23. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: « anche per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire le parole: anche per via telematica con le seguenti: e in ogni caso per via telematica o a mezzo posta elettronica certificata.

1. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sopprimere la parola: anche.

1. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sopprimere la parola: anche con le seguenti: e in ogni caso.

1. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire la parola: anche con la parola: solo.

1. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a-bis), capoverso articolo 386, comma 3, sostituire la parola: anche con le parole: oltre che.

1. 17. Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-bis.

***1. 6.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso « comma 4-bis », è soppresso.

***1. 32.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso « 4-bis », al primo periodo, dopo le parole: dal comma 9, lett. aggiungere le seguenti: a) e.

1. 10. Colletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 103. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-6/5, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-6/5, 414, 423-6/5, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma,

556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 104. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater1, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 106. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater,

600-octies, 610 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 105. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la seguente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 108. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: indicati dal comma 5, è aggiunta la se-

guente frase: e salvo che non si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 107. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4-bis, dopo le parole: liberazione anticipata aggiungere le seguenti: nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1. 115. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso 4-bis. Aggiungere infine le seguenti parole: a meno che la pena non risulti interamente espiata.

1. 3. Verini, Morani, Amoddio, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-ter, è soppresso.

***1. 33.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 4-quater.

***1. 7.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4-quater, è soppresso.

***1. 34.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2).

***1. 11.** Ferraresi, Colletti, Agostinelli.

Sopprimere il comma 1, lettera b), numero 2).

***1. 8.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 5, è soppresso.

1. 35. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e undici mesi.

1. 102. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e dieci mesi.

1. 101. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e nove mesi.

1. 100. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e otto mesi.

1. 99. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e sette mesi.

1. 98. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e sei mesi.

1. 97. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e cinque mesi.

1. 96. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e quattro mesi.

1. 95. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e tre mesi.

1. 94. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e due mesi.

1. 93. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni e un mese.

1. 92. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: tre anni.

1. 91. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono

sostituite con le parole: due anni e undici mesi.

1. 90. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e dieci mesi.

1. 89. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e nove mesi.

1. 88. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e otto mesi.

1. 87. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e sette mesi.

1. 86. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e sei mesi.

1. 85. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e cinque mesi.

1. 84. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e quattro mesi.

1. 83. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 82. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e tre mesi.

1. 81. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e due mesi.

1. 80. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 2), capoverso comma 5, le parole: quattro anni sono sostituite con le parole: due anni e un mese.

1. 78. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3) con il seguente:

3. al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

b) la lettera c) è soppressa.

1. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso « comma 9 », lettera a), è soppresso.

1. 36. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 114. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 113. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, 583-bis, 575, 589, comma 2, del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 112. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 314-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro

che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 111. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale, 189, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 314-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556, 564, 572, primo comma, 588, secondo comma, 624-bis, commi 1 e 2, 635-quater, 648, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, codice penale, 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 2, comma 1, 3, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274 e 73, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater), del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 110. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, numero 3), capoverso comma 9, è sostituito dal seguente: 423-bis, 572, secondo comma, 583-bis, 575, 589, comma 2, 612-bis, terzo comma, 624-bis, 625, del codice penale e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, 11-ter) e 11-quater del medesimo codice, fatta eccezione per coloro che si trovano

agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

1. 109. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), sostituire le parole: 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, con le seguenti: 423-bis, 572, secondo comma, e 612-bis, terzo comma, del codice penale.

1. 12. Coletti, Agostinelli, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), nel numero 3), dopo le parole 572, sopprimere le seguenti sostituire secondo comma e dopo le parole: 612-bis sopprimere le parole terzo comma.

1. 13. Coletti, Agostinelli, Ferraresi.

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la lettera c) è soppressa.

1. 4. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano.

Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso comma 10, è soppresso.

1. 37. Molteni, Attaguile.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

***1. 01.** Costa, Carfagna, Centemero, Di Lello.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica al codice penale).

1. All'articolo 612-bis, primo comma del codice penale, le parole « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque anni ».

***1. 02.** Cirielli.

L'articolo è soppresso.

1. 19. Molteni, Attaguile.

ART. 2.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

2. 20. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole di volontariato con la la frase: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 lettera a) capoverso 4-ter, dopo il secondo periodo inserire il seguente: La prestazione dell'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

2. 18. Chiarelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, dopo le parole di cui all'articolo 416-bis del codice penale aggiungere le seguenti e dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. 11. Colletti.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere dopo le parole decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la frase: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1, e all'articolo 58-quater, commi 1 e 2.

2. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera a), capoverso comma 4-ter, aggiungere dopo le parole decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la frase: nei limiti e alle condizioni di cui al comma 1.

2. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a) All'articolo 21-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al figlio affetto da handicap in situazione di gravità »;

b) al comma 1, dopo le parole: « anche non convivente », sono inserite le seguenti: « ovvero nel caso in cui il figlio sia affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992. »;

c) al comma 1, dopo le parole: « a visitare l'infermo », sono inserite le seguenti: « o il figlio affetto da handicap grave »;

d) al comma 2, dopo le parole: « anche se con lei non convivente, » sono inserite le seguenti: « o di figlio affetto da handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, ».

2. 2. Daniele Farina, Aiello, Sannicandro.

Sopprimere l'articolo 2, comma 1, lettera a-bis).

2. 8. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sopprimere la lettera a-bis).

***2. 12.** Coletti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, sopprimere la lettera a-bis).

***2. 21.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a-ter) è soppressa.

2. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a-ter), capoverso lettera b) è soppressa.

2. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera b), aggiungere il seguente numero:

01) il comma 01 è soppresso.

2. 13. Coletti.

Al comma 1, lettera b), dopo i numeri 1) è aggiunto il seguente:

02. Al comma 1, alla lettera e) sostituire la parola « ventuno » con la seguente « diciotto ».

2. 15. Coletti.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:

1) il comma 1.1. è soppresso.

2. 6. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

02. Al comma 1, alla lettera d) sostituire la parola « sessanta » con la seguente « sessantacinque ».

2. 14. Coletti.

Al comma 1, lettera b), prima del n. 3), inserire i seguenti numeri:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse;

2. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

All'articolo 2, comma 1, lettera b) premettere al numero 3 il seguente numero:

2. al comma 1-bis, nel secondo periodo, le parole: « e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale » sono soppresse.

2. 5. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

***2. 28.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 3), è soppresso.

***2. 9.** Cirielli.

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, sopprimere le parole: in relazione al luogo di esecuzione.

2. 16. Coletti.

Al comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 1-quater, sopprimere la parola: 01.

2. 17. Coletti.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

***2. 29.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la lettera b), capoverso numero 4), è soppresso.

***2. 10.** Cirielli.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

b-ter) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

2. 4. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

e) gli articoli 30-quater e 50-bis sono abrogati;

d) il comma 7-bis dell'articolo 58-quater è soppresso.

2. 7. Verini, Rossomando, Morani, Amodio, Marroni, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare ».

2. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Molteni, Attaguile.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Cirielli.

Al comma 1, capoverso ART. 5-ter, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti, aggiungere le seguenti:* o psicotrope.

3. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, dopo le parole *assuntore abituale di sostanze stupefacenti* *inserire le seguenti:* o da alcol dipendente.

3. 5. Verini, Amoddio, Morani, Rosso-mando, Scalfarotto, Marzano, Giuliani, Biffoni, Ermini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma dell'articolo 89 del Testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che

l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente. ».

3. 1. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

3-bis. 19. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* quarantotto.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *quarantotto.*

3-bis. 26. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* trentasei.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *trentasei.*

3-bis. 25. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* quarantotto.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *ventiquattro è sostituita con la parola:* *quarantotto.*

3-bis. 28. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole *diciotto sono sostituite dalle seguenti:* ventiquattro.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola *diciotto è sostituita con la parola* *ventiquattro.*

3-bis. 24. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole diciotto mesi con le seguenti sei mesi.

3-bis. 1. Micillo, Colletti.

Al comma 1, le parole ventiquattro sono sostituite dalle seguenti: trentasei.

Conseguentemente al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 3, la parola ventiquattro è sostituita con la parola trentasei.

3-bis. 27. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole ventiquattro mesi con le seguenti dodici mesi.

3-bis. 2. Micillo, Colletti.

Il comma 2 è soppresso.

3-bis. 21. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera a), è soppressa.

3-bis. 22. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 18. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 17. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 16. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 15. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 8. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 7. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 1, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 5. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, lettera a), capoverso ART. 3-bis, al comma 1, sostituire le parole settecento con le seguenti: trecento.

3-bis. 3. Micillo, Colletti.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle cooperative sociali.

3-bis. 12. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di persone, alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 13. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

3-bis. 11. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 3-bis, comma 2, sostituire le parole Alle imprese con le seguenti: Alle società di capitali e alle cooperative sociali.

3-bis. 10. Molteni, Attaguile.

Al comma 2, la lettera b), è soppressa.

3-bis. 23. Molteni, Attaguile.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 10. Colletti, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Soppressione del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie).

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è soppresso il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Con la medesima decorrenza, le risorse umane, strumentali a finanziarie, nonché i poteri esercitati dal predetto commissario straordinario sono attribuiti al Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modificazioni.

4. 5. Colletti, Sarti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2 è abrogato. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria assume le funzioni di Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012 ed i compiti ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

4. 6. Colletti, Sarti.

Il comma 1 è soppresso.

4. 57. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2016.

4. 56. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, le parole 31 dicembre 2014 sono sostituite dalle parole 31 dicembre 2015.

4. 55. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 20.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***4. 58.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****4. 21.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

****4. 59.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

***4. 22.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

***4. 60.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma b-bis).

***4. 39.** Chiarelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****4. 23.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

****4. 61.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi, con le seguenti: adeguamento funzionale degli istituti penitenziari e la realizzazione di alloggi.

Conseguentemente, al comma 1, lettera e), *sostituire le parole: al fine della realizzazione di, con le seguenti: al fine della destinazione a.*

4. 7. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera c) le parole nuovi istituti penitenziari sono sostituite dalle seguenti un nuovo istituto penitenziario con la capienza di almeno 500 posti detenuti ubicato nella regione Campania.

4. 35. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 24.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***4. 62.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi fino alla fine del periodo.

4. 11. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale.

4. 12. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***4. 25.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

***4. 63.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi.

4. 13. Colletti, Sarti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole anche secondo le modalità di cui alla lettera d);.

4. 14. Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***4. 26.** Colletti, Sarti.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

***4. 64.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 2.

****4. 27.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 2.

****4. 65.** Molteni, Attaguile.

Al comma 2, le parole: d'intesa con sono sostituite dalla seguente: sentita.

4. 37. Colletti, Sarti.

Al comma 2, dopo le parole: d'intesa con l'Agenzia del demanio inserire le seguenti: , tranne che per manutenzione ordinaria e straordinaria ove tali atti saranno adottati d'intesa con il DAP.

4. 36. Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 3.

***4. 28.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 3.

***4. 66.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, alla fine del secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: , nonché alle commissioni parlamentari competenti.

4. 17. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni undici mesi.

4. 46. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni dieci mesi.

4. 45. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni nove mesi.

4. 44. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni otto mesi.

4. 43. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni sette mesi.

4. 42. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalle seguenti: ogni sei mesi.

4. 41. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: Il Commissario trasmette sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 16. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, la parola: annualmente è sostituita dalla seguente: trimestralmente.

***4. 40.** Molteni, Attaguile.

Al comma 3, penultimo periodo, dopo le parole: Il Commissario trasmette sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.

***4. 15.** Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite con le seguenti: 20 dicembre 2013.

4. 54. Colletti, Sarti.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 dicembre 2013.

4. 53. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 novembre 2013.

4. 52. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 ottobre 2013.

4. 51. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 15 settembre 2013.

4. 50. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2013.

4. 49. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 2013.

4. 48. Molteni, Attaguile.

Al comma 3, ultimo periodo, le parole: 31 dicembre 2013 sono sostituite dalle seguenti: 30 settembre 2013.

4. 47. Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 4.

***4. 29.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 4.

***4. 67.** Molteni, Attaguile.

Al comma 4, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

4. 3. Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimere il comma 5.

***4. 30.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 4.

***4. 68.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 6.

****4. 31.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 6.

****4. 69.** Molteni, Attaguile.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: per le infrastrutture carcerarie aggiungere la seguente: non.

4. 18. Colletti, Sarti.

Al comma 6, sopprimere le parole: , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

***4. 2.** Mariani.

Al comma 6, sopprimere le parole; , agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

***4. 1.** Matarrese, Piepoli.

Sopprimere il comma 7.

***4. 32.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 7.

***4. 70.** Molteni, Attaguile.

Al comma 7, sopprimere il quarto periodo.

4. 9. Colletti, Sarti.

Al comma 7, ultimo periodo sostituire le parole: il medesimo Commissario è altresì autorizzato con le seguenti: il medesimo Commissario non è autorizzato.

4. 19. Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 8.

***4. 33.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 8.

***4. 71.** Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 9.

****4. 34.** Colletti, Sarti.

Sopprimere il comma 9.

****4. 72.** Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

10. Le risorse finanziarie destinate al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria sono vincolate per le funzioni e le attività del medesimo Dipartimento e non possono essere utilizzate per il finanziamento della struttura amministrativa del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie.

4. 38. Colletti, Sarti.

ART. 5.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

Le eventuali utilità derivanti dagli atti dispositivi dei beni immobili adibiti ad istituti penitenziari effettuati ai sensi del comma 1, lettera *d*) dell'articolo 4, devono essere devolute alla copertura degli oneri necessari per la ristrutturazione di Istituti penitenziari già esistenti ovvero per la riconversione di beni immobili da adibire ad istituti penitenziari.

5. 1. Colletti, Sarti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 129

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (*Esame e rinvio*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 139

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabio PORTA. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

La seduta comincia alle 8.05.

Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Fabio PORTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Bruno ARCHI, *viceministro degli affari esteri*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Laura GARAVINI (PD), Alessio TACCONI (M5S) e Elena CENTEMERO (PDL).

Fabio PORTA, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, in quanto sta per riunirsi la Commissione in sede plenaria, scusandosi con i colleghi che non sono potuti ancora intervenire e prendendo atto della disponibilità del viceministro a ritornare appena possibile presso il Comitato.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Intervengono il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, e il viceministro degli affari esteri, Bruno Archi.

La seduta comincia alle 9.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.

C. 1309 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, osserva che l'accordo all'ordine del giorno, sottoscritto con la Francia il 30 gennaio 2012, è finalizzato a regolare le condizioni di realizzazione del progetto di collegamento ferroviario misto di merci e viaggiatori tra Torino e Lione, nonché le condizioni di esercizio di tale opera una volta realizzata.

Fa notare che l'Accordo risponde alla necessità di definire il quadro generale per la realizzazione e la successiva gestione della sezione transfrontaliera della parte comune italo-francese della nuova linea Torino-Lione.

Rileva che lo strumento bilaterale si configura, pertanto, come protocollo addizionale all'Accordo italo-francese del 29 gennaio 2001 – ratificato ai sensi della legge 27 settembre 2002, n. 228 – che ha disciplinato la prima fase relativa agli studi, alle ricognizioni ed ai lavori preliminari della parte comune dell'opera, facendo seguito a quanto già convenuto cinque anni prima con l'Accordo del 15 gennaio 1996, che aveva istituito la Com-

missione intergovernativa (CIG) per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Segnala che un ulteriore protocollo addizionale, così come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica in esame, disciplinerà l'avvio dei lavori connessi alla realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune. Sottolinea che soltanto dalla ratifica di quest'ultimo Protocollo discenderanno gli obblighi giuridicamente vincolanti alla realizzazione dell'opera, ed in coerenza con la quantificazione degli oneri finanziari a carico dell'Italia, la stessa legge di autorizzazione alla ratifica individuerà la relativa copertura finanziaria. Osserva che, pertanto, dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rammenta in ogni caso che, a legislazione vigente, sussistono risorse già destinate al finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari, nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, che ammontano a complessivi 2.815 milioni di euro per il periodo 2013-2029.

Rileva che la III Commissione avvia quindi oggi l'esame di un accordo che costituisce un tassello di una serie di atti internazionali che definiscono progressivamente i rispettivi impegni bilaterali.

Ritiene d'obbligo precisare, in via preliminare, che la Commissione non è evidentemente chiamata ad esprimersi nel merito della scelta di una soluzione che è stata ormai da molto tempo assunta, vagliata ed affinata, anche per tenere conto degli elementi emersi nell'acceso dibattito che ha avuto modo di svolgersi a livello sia locale che nazionale. E non potrebbe essere diversamente, se si considerano le competenze della Commissione affari esteri, limitate inevitabilmente agli aspetti di metodo che attengono alle relazioni internazionali ed in particolare ai rapporti tra Italia e Francia anche con riferimento all'Unione europea.

A questo proposito ricorda che non più tardi dello scorso 5 giugno, l'Assemblea della Camera dei deputati, nel respingere

una mozione di opposizione, ha approvato invece a larghissima maggioranza l'impegno al Governo a dare piena attuazione proprio all'Accordo del 30 gennaio 2012 di cui oggi inizia l'iter di ratifica.

Ricorda altresì che analogo impegno era del resto già stato adottato nella scorsa legislatura, nella seduta del 29 marzo 2012, con l'approvazione, con un solo voto contrario, di una mozione che reiterava peraltro il senso di precedenti atti di indirizzo votati il 20 ottobre 2010 a conferma della valenza strategica della Torino-Lione, come asse decisivo per i collegamenti europei.

Osserva che la linea ferroviaria Torino-Lione è, infatti, un collegamento indispensabile per creare un asse trasportistico efficiente da est a ovest del continente europeo e rilanciare la modalità di trasporto ferroviaria rispetto a quella stradale, soprattutto per le merci, che risulta di assoluta utilità per un Paese come il nostro che soffre di un cronico squilibrio intermodale.

Fa notare che il Corridoio Mediterraneo, di cui la Torino-Lione è parte essenziale, rappresenta per l'Italia una delle principali reti a supporto del tessuto industriale per la maggiore accessibilità sulla direttrice est-ovest e per la connessione con tutti gli altri corridoi trans europei passanti per l'Italia.

Osserva che la nuova linea intercetterebbe un interscambio economico che è secondo solo a quello con l'area tedesca ed è in crescita nonostante la crisi. Secondo l'attuale configurazione, invece, i costi di trasporto in Italia sono maggiorati di quasi il 10 per cento, con una perdita annua che è stata stimata pari a due miliardi di euro.

Ricorda che l'Unione europea, già nel luglio 1996, ha previsto la creazione di una rete ferroviaria trans-europea, estesa poi nel 2004 ai nuovi Paesi aderenti, in cui la linea Torino-Lione, passando per due delle maggiori aree sviluppate del continente (il sud-est della Francia e la pianura padana, che da sola genera oltre il 70 per cento delle esportazioni italiane), si è sin dall'inizio configurata come progetto prioritario. Se ne è avuta conferma da ultimo

con l'inclusione, avvenuta nell'ottobre 2011, del corridoio Mediterraneo nel core network costituito da dieci corridoi prioritari, scelti per il valore aggiunto che possono portare all'Europa e per la possibilità di essere realizzati entro il 2030, da inserire nel Piano di investimenti europeo Connecting Europe Facility (CEF) 2014-2020, attualmente all'esame del Parlamento europeo.

Rileva che per questo la Torino-Lione ha potuto contare, già in fase di studio, su importanti quote di cofinanziamento europeo. Fa notare che sulla base della bozza di regolamento finanziario delle reti TEN-T per il periodo 2014-2020 è auspicato un finanziamento europeo per la realizzazione della sezione transfrontaliera, in misura pari al 40 per cento del costo dei lavori. A questo riguardo è necessaria la conclusione del processo di codecisione sul regolamento tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.

Osserva che l'Accordo si compone di un preambolo e di 28 articoli, suddivisi in 7 titoli, più un allegato. Rileva che il titolo I contiene le disposizioni generali e l'oggetto dell'accordo. Il titolo II enuclea le disposizioni relative alla governance del progetto che è affidata ad un soggetto binazionale denominato Promotore pubblico (la cui sede legale è in Francia) che, in qualità di ente aggiudicatore, è l'unico responsabile della conclusione e del monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera. Osserva che il titolo III precisa alcune disposizioni in merito al finanziamento degli studi, dei sondaggi e dei lavori preliminari della parte comune della sezione internazionale. Segnala che il titolo IV precisa e definisce le disposizioni relative alle modalità di realizzazione del progetto. Rileva poi che il titolo V definisce le disposizioni applicabili alla messa in servizio dell'opera e al suo esercizio e che il titolo VI definisce le misure di accompagnamento del progetto. Segnala che il titolo VII definisce le disposizioni finali relative alle modalità di revisione dell'Ac-

cordo; alle modalità di risoluzione delle controversie tra gli Stati o tra uno Stato e il Promotore pubblico; alla notifica del completamento delle procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Ritiene opportuno, con specifico riferimento al Titolo II, che il Governo fornisca chiarimenti circa la ripartizione tra Italia e Francia degli incarichi in seno al Promotore pubblico, per cui all'Italia spetta la nomina del Direttore generale e del Direttore amministrativo e finanziario, mentre alla controparte spetta la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Presidente della Commissione dei contratti, del Presidente del Servizio permanente di controllo oltre che di un Direttore giuridico che assiste il Direttore generale (articolo 6.3).

Analogamente, ritiene sarebbe opportuno chiarire la ratio della scelta del diritto pubblico francese per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi dal Promotore pubblico ai sensi dell'articolo 10.1, così come la chiave di ripartizione scelta per i costi di prima fase ai sensi dell'articolo 18 che imputa il 57,9 per cento alla parte italiana ed il 42,1 per cento alla parte francese.

Evidenzia che l'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata alla relazione illustrativa del disegno di legge, riepiloga comunque gli innegabili benefici del progetto, che si aggiungono al dimezzamento dei tempi di percorrenza, in termini di: spostamento di circa 700 mila camion l'anno dalla strada alla ferrovia (corrispondente a circa 40 milioni di tonnellate); aumento della quota di trasporto di passeggeri internazionali dal 7 all'11% generando circa 600 mila passeggeri aggiuntivi; riduzione annuale di emissioni di CO₂ equivalenti a quelle di una città di 300 mila abitanti (3 milioni di tonnellate); creazione di circa 5800 posti di lavoro per il cantiere e di 400 permanenti; bilancio delle esternalità positivo di circa 12 e 14 miliardi di euro.

Ricorda come, per la realizzazione di quest'infrastruttura di capitale importanza per il nostro Paese e per l'Europa nel suo

complesso, la Conferenza dei Servizi sia rimasta aperta ed operativa per oltre quattro anni.

Desidera, al riguardo, sottolineare che il progetto approvato si differenzia sostanzialmente rispetto al progetto originario, sia relativamente al tracciato (si è passati dalla sponda sinistra della Dora a quella destra con un percorso che si sviluppa quasi totalmente in sotterraneo), che alle modalità realizzative. E osserva che questo è il frutto del dialogo costruttivo instauratosi con le popolazioni locali e con le loro espressioni istituzionali ed associative, che hanno fatto pervenire legittimamente le loro obiezioni, osservazioni ed esigenze.

Rileva che, in tale ottica, le opere di riqualificazione del territorio (ristrutturazioni di scuole, nuove stazioni, consolidamento di argini, miglioramento della rete elettrica, sistemazione della rete stradale, ricomprese in una prima tranche per un valore di circa 42 milioni di euro) non costituiscono una « compensazione », ma un arricchimento del tessuto sociale ed economico interessato dal progetto.

Auspica conclusivamente un celere iter di ratifica del presente accordo, sia da parte italiana che da parte francese, in modo che il prossimo vertice intergovernativo in autunno possa farne stato al fine di procedere agli adempimenti delle ulteriori fasi.

Il ministro Maurizio LUPU, nel salutare i componenti della Commissione, ringrazia dell'invito rivoltogli ad intervenire alla seduta ed esprime vivo apprezzamento per la relazione svolta che ha identificato i passaggi essenziali. Nel rammentare quindi i dibattiti svolti sul tema in questa e nella precedente legislatura, osserva che il provvedimento in esame non attiene all'approvazione del progetto, ma alla sua realizzazione nel contesto europeo. Al riguardo, sottolinea con soddisfazione il fatto che il corridoio in questione sia stato considerato fondamentale per i collegamenti infrastrutturali dell'Europa e sia stato quindi inserito nei dieci *core networks*, che l'UE ha selezionato rispetto ai trenta iniziali, venti dei quali restano

quindi previsti soltanto quali *comprehensive networks*.

Ferma restando in ogni caso la sua disponibilità a entrare nel merito del progetto TAV, ritiene opportuno soffermarsi in particolare sugli aspetti relativi alle relazioni bilaterali in vista del vertice intergovernativo italo-francese, che avrà luogo il prossimo 20 novembre, auspicando che per quella data le procedure di ratifica si siano concluse in entrambi i Paesi. Riferendo in merito agli incontri preparatori già svolti con la controparte francese, considera decisivo tale risultato, al fine di poter attingere alle risorse comunitarie dopo che l'Italia ha adempiuto agli impegni richiesti dall'UE che aveva minacciato il ritiro dei fondi.

Evidenzia come la Torino-Lione corrisponda al triplice obiettivo di accrescere i collegamenti sul piano europeo, incrementare la competitività sul piano nazionale e riqualificare il territorio sul piano locale. A tale proposito, rivendica l'azione del Governo che ha accelerato la realizzazione delle opere cosiddette compensative – termine che peraltro appare alquanto semplicistico, dal momento che si tratta di autentici arricchimenti territoriali – destinando l'importo di 40 milioni di euro al di fuori del Patto di stabilità. In tal modo, a suo avviso, si è innestato un moltiplicatore di ricadute positive sulla comunità locale grazie al positivo dialogo instauratosi.

Procede poi a fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, precisando che la distribuzione degli incarichi relativi al Promotore pubblico tra Italia e Francia è il frutto di una trattativa che ha condotto ad un accordo accettabile e bilanciato sulla base di una divisione nell'assegnazione dei ruoli e nell'ubicazione delle sedi. Fa presente che la scelta del diritto pubblico francese deriva dalla collocazione oltralpe della sede legale del Promotore pubblico, mentre la percentuale della contribuzione italiana è stata diminuita rispetto alle intese intercorse in occasione del *Memorandum* sottoscritto nel 2005.

Conclusivamente, ribadisce la più ampia disponibilità ad interloquire con i componenti della Commissione.

Il viceministro Bruno ARCHI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla relatrice e dal ministro Lupi, presenta il punto di vista del Ministero degli affari esteri circa l'assoluta priorità, confermata da tutti i governi che si sono succeduti nelle ultime legislature, del progetto TAV. Nel ricordare che il presente accordo è stato negoziato per tre anni conducendo al risparmio finanziario ricordato anche nel precedente intervento, fa comunque presente che, come accennato nella relazione, per l'avvio dei lavori sarà necessaria la stipula di un altro protocollo addizionale che quantificherà gli oneri rispettivi, alla luce della definizione dell'ammontare del contributo dell'UE. Al fine di ribadire la costante convergenza intergovernativa tra Italia e Francia, richiama conclusivamente la dichiarazione comune dei ministri dei trasporti adottata a Lione lo scorso 3 dicembre, rendendo noto che analogo disegno di legge di ratifica è stato presentato all'Assemblea nazionale.

Claudio FAVA (SEL) ritiene che la Commissione non possa prescindere dal merito del progetto TAV, come del resto evidenziato dagli inevitabili riferimenti svolti sia dalla relatrice che dal ministro Lupi. Pur riconoscendo che l'argomento è stato già trattato nelle precedenti legislature, considera ineludibile il fatto che oggi ci si trovi comunque ad assumere una responsabilità specifica. Contesta quindi l'osservazione relativa ai benefici occupazionali che deriverebbero dalla realizzazione della Torino-Lione, in particolare se comparati all'entità degli investimenti.

Nell'invitare a valutare la persistente incertezza del contributo da parte dell'Unione europea, rileva come non vi sia alcuna domanda crescente nel traffico merci e come si siano al riguardo sbagliate tutte le previsioni. Manifesta poi seri dubbi sul presunto sostegno da parte delle comunità locali, dal momento che ventiquattro comuni della Val di Susa hanno fatto ricorso al TAR. Ribadendo come la mancanza del consenso locale costituisca un vulnus iniziale del progetto in questione,

che pure viene da lontano, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla ratifica in esame.

Laura CASTELLI (M5S) evidenzia innanzitutto come l'accordo di cui oggi si avvia l'esame in Commissione contraddica in modo patente il precedente strumento bilaterale da cui deriva, vale a dire l'Accordo italo-francese del gennaio 2001, configurando in particolare una violazione dell'articolo 1 con riferimento ai requisiti ivi previsti della realizzazione dei raccordi interni e della saturazione delle linee esistenti. Al riguardo, porta a conoscenza dei commissari la decisione dello scorso 27 giugno presa dalla Commissione *Mobilité 21*, che ha escluso dall'elenco delle priorità francesi i raccordi relativi alla Torino-Lione, nonché la saturazione. Quanto al disegno di legge di ratifica, osserva che esso non ha fatto alcun passo avanti presso il Parlamento francese.

Osservando che il disegno di legge in esame è stato presentato alla Camera lo scorso 3 luglio, vale a dire in una data simbolica per battaglia No-TAV, invita la Commissione a svolgere un supplemento d'indagine, sentendo anche le istituzioni francesi, anche al fine di verificare se non ci siano violazioni rispetto all'Accordo del 2001.

Quanto al merito del progetto, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Fava, lamenta il fatto che la relazione si sia soffermata nel dettaglio della ripartizione degli incarichi in seno al Promotore pubblico, come se fosse una questione di poltrone, suggerendo piuttosto di valutare più attentamente, rispetto alla relazione tecnica, la questione della ripartizione degli oneri, dal momento che la Francia avrebbe dovuto spendere meno soltanto in quanto avrebbe dovuto realizzare quei raccordi a cui sembra invece avere rinunciato. Al riguardo, chiede chiarimenti al ministro competente domandandosi anche come sia possibile che l'Italia resti proprietaria del solo 21 per cento della struttura, mentre ne verrebbe a pagare il 57 per cento.

Edmondo CIRIELLI (FdI) ringrazia per la sua presenza il ministro Lupi, il cui intervento suggerisce ad entrare nel merito di un progetto verso il quale si dichiara pienamente favorevole dal momento che la sua parte politica sostiene tutte le infrastrutture di rilevanza nazionale. Prende atto dei positivi sviluppi in ordine al nuovo percorso che hanno tenuto conto delle esigenze dello sviluppo sostenibile, restando evidentemente inteso che si debba garantire la massima sicurezza ambientale, anche per quanto concerne le falde acquifere. Pur comprendendo le ragioni che possono avere ispirato le proteste, coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulla drammatica condizione della provincia di Salerno, che è tagliata fuori da tutti i principali assi di trasporto e che sarebbe stata ben felice di ospitare una analoga struttura, ad esempio per migliorare il collegamento ferroviario per Potenza e Taranto.

Guglielmo PICCHI (Pdl), nel ringraziare la relatrice e i rappresentanti del Governo, fa presente che del progetto TAV si parla da tanto tempo e che tutti gli approfondimenti sono stati fatti confermandone la natura prioritaria per l'inserimento dell'Italia in Europa con particolare riferimento allo sviluppo economico. Nel richiamare l'esperienza della Cina in quanto a velocità della realizzazione di analoghe strutture, ribadisce la necessità di ammodernare finalmente la grande opera ferroviaria a suo tempo costruita per connettere Italia e Francia. A suo avviso, non si può invocare l'attuale crisi economica ed il conseguente calo nel traffico delle merci per precludersi ogni possibilità di sviluppo futuro, non solo per il Piemonte ma per tutta l'Italia. Ritiene quindi che la ratifica in esame giunga al momento opportuno, anche in vista del vertice intergovernativo del prossimo 20 novembre. Nell'auspicare un celere avvio dei lavori per un'opera così decisiva per il nostro Paese, si dice fiducioso circa le misure cautelative assunte anche alla luce delle esperienze fatte in altre linee ad alta velocità, come in Toscana. Valutando che

eventuali decisioni francesi divergenti in materia di raccordi interni non avrebbero alcuna conseguenza per quanto riguarda l'Italia, conferma il convinto sostegno del suo gruppo all'iniziativa.

Silvia FREGOLENT (PD) richiama l'attenzione della Commissione sull'allegato 3 all'Accordo in esame che riguarda la promozione del trasferimento modali per i passaggi italo-francesi, sottolineandone la portata al fine di preservare l'ambiente della regione alpina, che è oggi funestata dai TIR ed in cui senza che vi siano polemiche si procede al raddoppio autostradale. Invita altresì a considerare positivamente la prospettiva del riutilizzo della linea storica, in accoglimento delle istanze delle comunità locali, e considera comunque significativo il fatto che si è registrato un aumento del 3% nel traffico italo-francese, che prende tuttavia la via di Ventimiglia oppure della Svizzera. Al riguardo, osserva che non sarà sufficiente realizzare la nuova infrastruttura ma per conseguire il necessario riequilibrio modale occorrerà promuovere anche le più opportune politiche, a cominciare da quella tariffaria di cui alle direttive europea Eurovignette. Lamenta al riguardo come si continui invece ancora a concedere contributi al trasporto su gomma quando gran parte del territorio nazionale soffoca a causa del trasporto pesante, come dimostra drammaticamente il caso del comune di Maddalena. Auspica quindi una considerazione della questione ambientale sotto tutti i punti di vista.

Passa quindi a riferirsi all'allegato 2 relativo ai principi del monitoraggio giuridico, economico e finanziario per ricordare poi come la Francia sia il secondo partner economico dell'Italia dopo la Germania. Pur prendendo atto del ricorso al TAR di ventiquattro comuni della zona, conclude rilevando come la maggioranza della realtà interessata sia comunque favorevole al progetto.

Mario MARAZZITI (SCpI) ringrazia il Governo per la presenza con cui condivide con il Parlamento l'avvio dell'esame di un

atto così rilevante. Ringrazia altresì la relatrice per aver aiutato la Commissione con il suo attento lavoro, dichiarando di aver ascoltato con interesse anche gli interventi critici dei colleghi Fava e Castelli. Pur ricordando i limiti di competenza della Commissione in ordine alla ratifica dell'Accordo in oggetto, ritiene ineludibile una riflessione generale sul modello di sviluppo del Paese che deve andare nella direzione dell'intermodalità superando la semplicistica contrapposizione tra velocità e lentezza. Occorre a suo avviso opporsi alla tendenza, diffusasi anche in altre parti d'Europa, del ritorno al trasporto su gomma, puntando su una pluralità di approcci, ivi incluso quello del trasporto via acqua. Considera quindi che il progetto TAV non si ponga in contrasto con le legittime esigenze delle comunità locali, ma debba piuttosto rientrare in un modello di sviluppo integrato. Invita ad andare oltre ogni motivazione meramente ideologica, come ha fatto ad esempio la relatrice di cui ha apprezzato la moderazione nel valutare i vantaggi occupazionali permanenti.

Ribadisce però la necessità di abbattere radicalmente il trasporto su gomma che è passato dal 1967 al 2010 da 19 milioni di tonnellate a 138. Fa presente che l'impatto sul lavoro va in ogni caso inteso in termini più generali dal momento che della realizzazione del corridoio mediterraneo beneficerebbe non solo l'area tra Torino e Lione, venendo ad essere interessata tutta una regione in cui si disloca il 33 per cento delle merci europee, con particolare riferimento al comparto agro-alimentare.

Raccomandando tuttavia l'esigenza di uno sviluppo ecocompatibile, auspica il monitoraggio dei passaggi successivi, considerando già molto positivo il previsto abbattimento dell'anidride carbonica. Ritiene quindi che vi siano motivi più che sufficienti per licenziare il disegno di legge di ratifica, mantenendo gli impegni con la Francia che, a sua volta, non ha affatto bloccato l'iter di sua competenza, se non per alcuni aspetti collaterali.

Alessandro DI BATTISTA (M5S) osserva con stupore come, dopo l'invito della relatrice a privilegiare le questioni di competenza della Commissione, soltanto la deputata che è intervenuta a nome del suo gruppo vi si sia attenuta, mentre tutti gli altri si sono concentrati sul merito del progetto TAV. Al riguardo, ritiene opportuno richiamare la concezione complessiva del Movimento 5 Stelle di una società senza intermediari, sul modello del « chilometro zero ». Considerando veramente ingenuo pensare che la Torino-Lione possa sostituirsi al traffico su gomma alla luce della potenza delle *lobby* petrolifere, invita la collega Fregolent a modificare le sue valutazioni in materia ambientale. Replica al collega Cirielli che nella provincia di Salerno si trova purtroppo una delle autostrade nelle peggiori condizioni del mondo ed al collega Marazziti che nulla si sta facendo per il collegamento dei pendolari nella città di Roma e nella regione Lazio. Al riguardo, tiene a precisare che il suo gruppo non è affatto contrario all'ammodernamento delle ferrovie in generale, ma si oppone in particolare al progetto TAV che ritiene inutile ed invasivo. Si rivolge infine al ministro Lupi chiedendo quali siano le fonti circa l'incremento della domanda nel traffico delle merci a cui fa riferimento la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame. A suo avviso, gli autori di tale stima meriterebbero di essere auditi dalla Commissione.

Manlio DI STEFANO (M5S), nel concordare con la proposta di audizione formulata dal collega Di Battista, che potrebbe essere svolta congiuntamente alla Commissione Trasporti, invita a correggere il messaggio sbagliato che viene rivolto ai cittadini sul progetto TAV che è incentrato sulle merci e non sui passeggeri, facendo una buona volta onesta politica e non cattiva informazione. Ricordando le sue origini siciliane e quanto sia ancora oggi lungo e laborioso raggiungere ad esempio Palermo da Catania, ritiene che i fondi destinati alla Torino-Lione potrebbero essere molto più utilmente impiegati in altri

contesti geografici, tanto da far sospettare che si agisca in malafede ovvero sulla base dell'incompetenza. Dichiara poi il suo più vivo stupore per il riferimento alla Cina fatto dal deputato Picchi, considerando il fatto che quel Paese non si cura per niente della protezione ambientale e non ha neanche ratificato il Protocollo di Kyoto.

Nel contestare severamente il danno ambientale che si va a perpetrare scavando una montagna alpina in un contesto ambientale da preservare, ribadisce il fatto che la linea ferroviaria italo-francese esiste già, funziona e non è satura, per cui basterebbe soltanto adottare le politiche necessarie ad aumentarne l'efficienza, senza pretendere di presentare come unica soluzione possibile quella del progetto TAV in dispregio di ogni onestà intellettuale.

Carlo SIBILIA (M5S), riprendendo quanto anticipato dal collega Di Stefano circa l'esclusiva finalità del progetto TAV al trasporto delle merci, fa presente che esso è stato concepito in un momento di crescita della domanda che oggi non sussiste più da tempo, come del resto riconosciuto anche dalla Corte dei conti francese. Segnala che già nel 1993 le previsioni erano state considerate sovrastimate, mentre oggi si deve tenere conto anche della sopraggiunta crisi economica. Menziona quindi i dati della SITAF che evidenziano una costante diminuzione del traffico pesante attraverso il Frejus, mentre sono ancora utilizzabili sia Ventimiglia che le linee svizzere. Si riferisce anche ad altri studi elaborati da un gruppo di docenti dell'Università cattolica che auspicano la devoluzione in altre direzioni degli investimenti destinati alla Torino-Lione e della S.r.l. « Polinomia » che comprova l'inutilità dell'opera.

Replicando alla deputata Fregolent sostiene che il progetto TAV risulta particolarmente dannoso per l'ambiente e per la salute, come dimostrano le ricerche dell'Università di Siena effettuate per conto di RFI circa l'oltre un milione di metri cubi di amianto che sarebbe estratto e che sarebbe difficile da stoccare finendo a

rischio-dispersione. Ricorda altresì i giacimenti di uranio ivi presenti, noti già dal 1965 per la significativa radioattività. Quanto all'allegato calo delle emissioni di CO₂, osserva che le politiche governative si muovono di norma in tutt'altra direzione, magari seguendo il cattivo esempio della Cina.

Riprendendo le considerazioni della collega Castelli circa la revisione della tabella di marcia effettuata dalla Commissione *Mobilité 21*, invita a prendere esempio dalla Francia che, pur essendo anch'essa in crisi, ha un governo che pianifica e non agisce sull'impulso dell'urgenza e preferisce quindi concentrarsi su obiettivi di maggiore interesse nazionale, come ad esempio in Normandia e sulla Bordeaux-Tolosa.

A titolo comparativo, lamenta i forti disagi nei collegamenti riguardanti la città di Avellino, dopo che il deputato Cirielli ha fatto riferimento alla provincia di Salerno, facendo presente come sia stata dismessa la linea ferroviaria e si sia tornati al trasporto su gomma. Manifesta poi seri dubbi sui tempi di realizzazione del progetto TAV, che sarebbero incerti tra il 2030 e il 2050 e che comunque nella migliore delle ipotesi si aggirerebbero sui quindici anni. Dichiara poi la profonda impressione ricevuta recandosi in Val di Susa rispetto allo schieramento delle forze di polizia anti-terrorismo, in una situazione da giudicarsi al limite della tutela dei diritti umani, mentre comunque sventolava lo striscione della CMC. Si dice quindi estremamente scettico sui margini di efficienza di lavori che in sei mesi hanno proceduto soltanto di ventidue metri.

Ribadendo l'inutilità dell'opera in questione, invita il ministro Lupi a valutare piuttosto le proposte che al suo predecessore Passera avrebbe rivolto la più lungimirante Svizzera mettendo anche a disposizione significative risorse finanziarie.

Gianni FARINA (PD) considera il progetto TAV decisivo per le sorti di Italia e Francia in quanto vi sono coinvolte le due grandi aree macro-economiche delle re-

gioni Lombardia e Piemonte e Rodano-Alpi e Provenza. Ricordando quello che era stato il sogno del presidente della Commissione europea Delors, invita a considerare il comune interesse per lo sviluppo collettivo italo-francese. Il progetto TAV è a suo avviso un'opera fondamentale per lo sviluppo dell'economia, la promozione dei trasporti, la difesa ambientale ed i rapporti sociali. Raccomanda di prendere ad esempio la piccola Svizzera per la capacità che essa ha avuto di potenziare le reti ferroviarie realizzando in quindi anni ottantacinque chilometri di ferrovie per il traffico veloce. Non a caso, oggi gli svizzeri hanno un severo contenzioso con l'UE per il blocco dei TIR.

Ricorda peraltro di avere effettuato, nell'ambito delle attività della Sezione di amicizia Italia-Francia in seno all'Unione interparlamentare, una visita al cantiere TAV e di essersi recato a Parigi per incontri politici, registrando vive preoccupazioni circa l'eventualità di una rinuncia da parte dell'Italia. Condivide naturalmente l'esigenza di assicurare ogni garanzia circa il trattamento di materiali a rischio quali l'amianto e l'uranio, ma invita i colleghi ad affrontare la questione in termini di serietà e non di propaganda, ferma restando l'esigenza di tranquillizzare le comunità locali.

Conclude ritenendo che abbandonare il progetto TAV sarebbe per il Paese un atto masochistico.

Vincenzo AMENDOLA (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi Fregolent e Farina.

Arturo SCOTTO (SEL) rinuncia ad intervenire per consentire lo svolgimento delle repliche prima dell'inizio dei lavori in Assemblea.

Il ministro Maurizio LUPI conferma la più ampia disponibilità del Governo al confronto ed al dibattito nelle sedi parlamentari su un'opera così importante che sta andando avanti. Considera altresì positivo il dialogo con le comunità locali che ha dato frutti significativi, come la

revisione del tracciato, anche se avrebbe forse potuto essere gestito meglio. Ricordando di essersi occupato della questione a fondo sin da quando rivestiva le funzioni di capogruppo in seno alla IX Commissione, ritiene che le grandi opere non debbano essere calate dall'alto ma diventare asset strategici dei territori interessati. Ribadendo il rilievo nazionale ed internazionale dell'opera in questione, si dice sicuro del positivo contributo che l'opposizione potrà fornire, purché si isolino i soggetti violenti e si parte dalla realtà e non da una deformazione della stessa. Ripropone in tale ottica la centralità del tema della plurimodalità, precisando come sia oggettivo il fatto che il progetto TAV riguardi non solo le merci ma anche i passeggeri.

A suo avviso, si tratta di decidere quale modello di sviluppo l'Italia debba adottare in Europa, e cioè se debba confermare la propria vocazione manifatturiera o trasformarsi in un fornitore di servizi. Sostiene a questo proposito la linea del Governo di cui fa parte, favorevole alla promozione manifatturiera, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, per cui diventa essenziale pensare alle reti infrastrutturali. Fa infatti presente come a tutt'oggi l'Italia sconti rispetto all'Europa un'incidenza media dei costi della logistica assai più elevata, pari al 22 per cento rispetto al 14 per cento. Segnala altresì come l'Italia abbia un rapporto inverso a quello della Svizzera, che oggi trasporta il 90 per cento delle merci su ferro ed il 10 per cento su gomma. Invita quindi a proseguire il confronto sul progetto TAV facendo attenzione agli equilibri complessivi e tenendo conto non solo delle reti ma anche dei nodi. Crede sinceramente nell'utilità delle obiezioni che possono contribuire a rimettere in discussione le ipotesi di lavoro, ma tiene a precisare che il Parlamento francese continua ad avere all'ordine del giorno il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in oggetto e che il rapporto della Commissione menzionata dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle si incentra sulla revisione delle priorità del solo sistema nazionale francese. Nel met-

tere a disposizione della Commissione tutti i materiali in possesso del suo dicastero, torna ad insistere sulla necessità dell'Italia di recuperare margini di competitività, ristrutturando il sistema Paese per cogliere le opportunità della ripresa futura. Considera naturalmente assolutamente legittimo fare riferimento ad altri modelli di sviluppo, come ad esempio a quello della « decrescita felice », ma invita a prendere in considerazione anche gli studi sul traffico alpino elaborati dall'Università Bocconi. In conclusione, auspica che la procedura di ratifica possa procedere secondo tempi certi.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per l'ampio dibattito in cui si sono costruttivamente confrontate due modelli di sviluppo per il nostro Paese, come ha appena riepilogato il Ministro Lupi. Nel ribadire il suo pieno appoggio al progetto TAV, di cui si è occupata anche in seno alla Commissione Trasporti sin dalla precedente legislatura, lamenta il ritardo dell'Italia rispetto agli altri Paesi europei sotto il profilo dell'intermodalità e della logistica, che si traduce in una incidenza maggiorata dei costi. Sotto il profilo ambientale, menziona a titolo esemplificativo il caso del GRA su cui circolano centosessantamila autovetture al giorno, le cui emissioni di anidride carbonica sono pari a quelle di una seconda Roma. Cita altresì il caso negativo della chiusura di una società di logistica che opera nella provincia di Torino, su cui oggi si sta svolgendo una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico, con il rischio della perdita del posto di lavoro per 924 dipendenti.

Rimarcando invece quanto sarebbe centrale il ruolo dell'Italia in una nuova architettura dei trasporti europei, insiste sull'interesse nazionale rivestito dal progetto TAV. Replica poi alle osservazioni critiche circa l'attenzione da lei riservata agli equilibri relativi alla governance del Promotore pubblico, facendo presente che non si tratta di una questione di poltrone ma del necessario bilanciamento tra le competenze dei due Stati. Nel prendere

comunque nota dei rilievi della deputata Castelli, cui ha risposto il ministro Lupi, precisa al collega Fava di non aver voluto liquidare i dissensi locali in un generico sostegno, ma di aver invece valorizzato i passi avanti compiuti fino alla modifica del tracciato. Conclude invitando ad abbandonare i preconcetti e ad impegnarsi per rendere più forte il nostro Paese che oggi sconta, a danno soprattutto delle piccole e medie imprese, i gravi ritardi accumulatisi in questo settore.

Fabrizio CICCHITTO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, pro-

cedendo all'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la definizione degli ulteriori tempi di esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 11.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e conclusione</i>)	140
ALLEGATO (<i>Intervento conclusivo del Relatore, On. Villecco Calipari</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa, Roberta Pinotti.

La seduta comincia alle 14.30.

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Luca FRUSONE (M5S) osserva che nelle precedenti sedute è stata più volte evidenziata l'esistenza di una problematica legata alle differenze che si riscontrano nelle cifre dei bilanci della difesa a seconda della fonte di riferimento presa in considerazione (SIFRI, NATO o fonti nazionali).

Per tale ragione, ritiene auspicabile, anche alla luce dei sempre più frequenti richiami al tema della difesa europea nelle

dichiarazioni del Ministro della difesa, che il nostro Paese possa promuovere opportune iniziative volte a definire standard comuni a livello internazionale nell'ambito della redazione dei bilanci della difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, ringrazia, innanzitutto, i colleghi dei gruppi di maggioranza e di opposizione, nonché il rappresentante del Governo, per il contributo costruttivo assicurato nel corso di questo dibattito sui contenuti del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015. In particolare, esprime apprezzamento al collega Cicu per avere dato rilievo nel suo intervento all'opportunità di guardare ai programmi d'arma non solo sul piano dell'incidenza finanziaria, ma anche sul piano dell'innovazione e dell'impatto sull'industria nazionale, nonché all'opportunità di leggere il Documento in chiave storica e in modo integrato rispetto agli altri provvedimenti di tipo contabile. Quanto alle considerazioni svolte dall'onorevole Rossi, condivide il richiamo del collega al tema del piano per gli alloggi, con riferimento al dettato dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 244 del 2012, e della preoccupante carenza di risorse per l'esercizio. Con riferimento, invece, all'in-

tervento dell'onorevole Duranti, evidenza di aver accolto con favore le sollecitazioni per una contestualizzazione politica del Documento che favorisca l'avvio di un ampio dibattito pubblico in materia di difesa, con la prospettiva di un Libro bianco nazionale ed anche europeo. Ringrazia, infine, anche i colleghi Corda e Artini del Movimento Cinque Stelle per aver assicurato il loro contributo costruttivo, in particolare sottolineando la necessità che la parte introduttiva del Documento sia integrata da maggiori spunti politici, anche in riferimento al tema delle missioni internazionali, nonché di un'approfondita analisi sulla spesa complessiva per gli investimenti.

Ciò premesso, rileva che il dibattito svolto, che avviene sulla scorta delle novità introdotte dalla legge n. 244 del 2012, valorizza il ruolo della Commissione, che per la prima volta ha valutato doveroso, oltre che opportuno, esaminare questa importante relazione al Parlamento, nel rispetto del dettato regolamentare. Se è vero che il Documento ha inteso aprire una nuova stagione di collaborazione interistituzionale tra Governo e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità, è necessario che il patrimonio di idee e di spunti di lavoro, rappresentato dai contributi di tutti i gruppi, non vada perduto, ma anzi costituisca una solida base di lavoro per il Governo, da tenere nell'opportuna considerazione nel corso dell'intero percorso di riforma dello strumento militare.

Sottolinea come il clima collaborativo che si è instaurato tra tutti i gruppi ha permesso di elaborare una visione ampia ed approfondita sulle sfide e sugli impegni che attendono il Comparto della Difesa e ha consentito di tracciare un quadro generale di riferimento che potrà essere validamente speso anche in occasione dell'esame dei provvedimenti attuativi della legge delega e nel corso della stessa indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, da poco avviata.

Da ultimo, ritiene opportuno integrare la relazione iniziale precisando meglio che, ai fini della piena realizzazione del « piano degli alloggi », occorre perseguire tale

obiettivo anche nell'ambito degli schemi di decreti legislativi in attuazione della legge n. 244 del 2012, apportando una significativa correzione delle norme regolamentari attraverso le quali razionalizzare e semplificare tutte le fasi del piano stesso.

Alla luce di tali premesse, consegna alla presidenza della Commissione un intervento conclusivo affinché sia allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*) e con cui ha inteso, in qualità di relatrice, rappresentare i punti salienti del dibattito, includendo le diverse posizioni portate dai gruppi e le questioni che sono state oggetto di specifiche segnalazioni, rivolte al rappresentante del Governo. In conclusione, ringrazia nuovamente il sottosegretario Pinotti per la sensibilità, la disponibilità e lo spirito collaborativo manifestato nel corso dell'intero dibattito.

Salvatore CICU (PdL) condivide pienamente i contenuti dell'intervento conclusivo della relatrice che ringrazia anche per la sensibilità manifestata nell'accogliere le sollecitazioni provenienti dal gruppo del Popolo della Libertà.

Gian Piero SCANU (PD) si associa, a nome del suo gruppo, ai ringraziamenti fatti dall'onorevole Cicu per lo scrupoloso lavoro svolto dalla relatrice, evidenziando in particolare la capacità messa in campo nel tracciare una prospettiva che si identifica con quella voluta dal legislatore nell'approvazione della legge di riforma dello strumento militare.

Concorda sul fatto che il Documento programmatico pluriennale rappresenti l'inizio di una nuova stagione di collaborazione interistituzionale tra Governo e Parlamento, fondata sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità, rimarcando come attraverso tale Documento sia finalmente stata ridata alla politica la piena titolarità di una materia che da più di trent'anni è stata appannaggio di altri centri decisionali. Ciò è stato possibile anche alla grande disponibilità dimostrata dal Governo.

Esprime, infine, soddisfazione per il fatto che la relatrice abbia nel suo intervento affrontato con il massimo rigore un

tema già in altre occasioni affrontato dalle Commissioni difesa della Camera e del Senato. Si riferisce al delicato tema del passaggio di esponenti dei vertici militari a posizioni apicali all'interno dei consigli di amministrazione di industrie operanti nel settore della difesa e alla necessità di affrontarlo al fine di restituire autorevolezza al mondo militare. Sottolinea, infine, come nell'intervento conclusivo della relatrice siano presenti spunti di lavoro per l'intera legislatura.

Emanuela CORDA (M5S) ringrazia l'onorevole Villecco Calipari per aver recepito nel suo intervento le indicazioni provenienti dal Movimento Cinque Stelle, soprattutto con riferimento alla necessità di dare nella parte introduttiva del Documento maggiore spazio agli spunti politici e sulla opportunità di avviare un ampio dibattito pubblico sui temi della difesa con il coinvolgimento della maggioranza e dell'opposizione.

Ritiene questo un segnale positivo e auspica che possa costituire l'inizio di un metodo per sviluppare i lavori delle Commissioni in maniera quanto più possibile condivisa e tale da conferire a questo organo parlamentare la centralità che merita.

Donatella DURANTI (SEL), associandosi alle parole di ringraziamento alla relatrice già espresse dai colleghi, sottolinea come l'esame del Documento programmatico pluriennale costituisca una novità, ribadendo l'importanza di aprire al più presto nel Paese un dibattito in merito alla realizzazione di un nuovo Libro bianco della difesa.

Tuttavia, osserva che il quadro strategico, cui il Documento in esame e lo stesso intervento conclusivo della relatrice fanno riferimento, risulta caratterizzato da una perdurante instabilità e che, all'interno di tale contesto, occorrerebbe invece disporre di uno strumento militare differente da quello attuale, posizione che il gruppo di SEL ha sempre sostenuto con convinzione.

Rileva che molta parte dell'intervento della collega Villecco Calipari appaiono convincenti, come nel caso del richiamo

all'urgenza di incrementare le risorse destinate all'esercizio, che attengono al mantenimento delle infrastrutture e degli standard di sicurezza del personale. In sostanza, sottolinea che la posizione del suo gruppo è contraria alle spese per gli F35 in quanto gli stessi stanziamenti potrebbero essere più efficientemente impiegati per meglio equipaggiare i nostri militari ed innalzare gli standard di sicurezza. Richiama il tema urgente relativo al personale civile della Difesa che soffre del blocco del *turnover* e segnala la necessità che il personale in esubero possa essere messo in mobilità e destinato ad altre amministrazioni. Infine, con riguardo agli schemi attuativi della legge di delega per la revisione dello strumento militare, segnala al rappresentante del Governo che – pur non essendo questi ancora stati presentati – sono già state poste in essere iniziative di consultazione tra i vertici della Marina e le rappresentanze sindacali del personale civile malgrado le Commissioni parlamentari non abbiano ancora avviato l'esame.

In conclusione, considera un passo avanti nella direzione della trasparenza l'aver evidenziato sia la questione relativa ai valori aggiornati del PIL che il tema delle spese per gli investimenti che risultano superiori al livello del 25 per cento, come pure l'importanza di svolgere un approfondimento sulle missioni internazionali. In conclusione, a fronte di un Documento non soddisfacente rispetto alle aspettative, rinnova il ringraziamento alla relatrice per avere accolto alcune delle questioni sollevate dal suo gruppo nel corso di questo *iter*.

Domenico ROSSI (SCpI) ringrazia l'onorevole Villecco Calipari per aver svolto un lavoro a trecentosessanta gradi che offre una prospettiva entro cui collocare i lavori futuri della Commissione a partire dai provvedimenti attuativi della riforma Di Paola.

Ringrazia, inoltre, per la disponibilità manifestata nell'accogliere le osservazioni del proprio gruppo relative al piano degli alloggi e alla necessità di destinare in futuro, nell'ambito del bilancio della Di-

fesa, maggiori quantità di risorse alle spese per l'esercizio, per realizzare un modello di difesa che graviti intorno alla persona umana, ai suoi bisogni e alla necessità di garantirle decoro e dignità a fronte del grande sacrificio che le si richiede.

Marco MARCOLIN (LNA), nell'associarsi ai ringraziamenti per l'accurato lavoro svolto dalla relatrice, che ha valorizzato il ruolo della Commissione, pone all'attenzione dei colleghi il nuovo atteggiarsi dei rapporti tra Governo e Parlamento e il tema della definizione di un nuovo modello di difesa. Nel ricordare il sostegno del suo gruppo al programma sugli F35 già in corso di realizzazione, osserva che puntare all'eccellenza e alla specializzazione corrisponde ad efficienza e, pertanto, valuta favorevolmente un incremento per le spese relative agli investimenti, soprattutto se indirizzate verso la ricerca che, a sua volta, potrebbe stimolare anche analoghe spese di altri dicasteri e ricadute positive in ambito civile.

Michele PIRAS (SEL), ricollegandosi all'intervento della collega Duranti sui decreti attuativi della riforma Di Paola, manifesta preoccupazione per il fatto che tali schemi siano stati trasmessi per il parere al COCER agli inizi del mese di luglio e che il Consiglio dei ministri si appresti a licenziarli malgrado, nel frattempo, gli stessi schemi abbiano subito diverse modifiche senza che il COCER abbia avuto sufficiente tempo per valutarle. Prospetta possibili iniziative nei confronti del TAR e auspica, quindi, un impegno preciso per scongiurare traumi nel rapporto tra Governo, Parlamento e rappresentanze dei lavoratori.

Massimo ARTINI (M5S) ritiene, come anche l'onorevole Rossi e l'onorevole Duranti, che il lavoro svolto dalla relatrice costituisca un importante punto di partenza per sviluppare i successivi lavori della Commissione.

Relativamente all'ultimo periodo dell'intervento consegnato, tuttavia, chiede alla relatrice di precisare a cosa debba riferirsi quella valutazione che va svolta

nella considerazione delle diverse priorità perseguite dall'Amministrazione dello sviluppo economico rispetto all'Amministrazione della difesa.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), relatore, precisa che mentre l'Amministrazione del MISE è portata a privilegiare investimenti che promuovono l'innovazione industriale, l'Amministrazione della difesa è più attenta alle esigenze strutturali della difesa stessa e per questa ragione la valutazione sulla destinazione dei risparmi di spesa che potranno derivare dalle misure di razionalizzazione devono tenere conto di queste due diverse priorità. Accoglie quindi la segnalazione del collega Marcolin sull'importanza di valorizzare programmi *dual use* dal cui investimento possano derivare ricadute positive in ambito civile.

Il sottosegretario Roberta PINOTTI ritiene che il dibattito svolto dalla Commissione possa costituire un'utile base di riferimento per l'elaborazione del prossimo Documento programmatico pluriennale che in futuro potrà essere reso ancora più leggibile proprio grazie ai suggerimenti che sono emersi.

In relazione alle spese per pensioni provvisorie del personale in ausiliaria e all'incremento di 74,6 milioni di euro rispetto alla dotazione del 2012, evidenzia che tale incremento emerge contabilmente dal confronto fra gli stanziamenti iniziali autorizzati dalle leggi di bilancio per il 2012 e per il 2013. In realtà il dato non può far emergere che nell'anno 2012 le previsioni di spesa predisposte dal dicastero ammontavano a 363 milioni di euro, dei quali, 345,1 milioni di euro sono stati ricompresi nel disegno di legge di bilancio e che, con riguardo all'effettivo andamento della spesa, nel corso del 2012, nella legge di assestamento, sono state approvate integrazioni per complessivi 73,5 milioni di euro che portano il totale delle disponibilità a 418,6 milioni di euro. I dati così rideterminati evidenziano un incremento rispetto al 2012 di circa 22,5 milioni di euro, ben inferiore al dato contabile derivante dalla metodologia utilizzata per la

redazione del Documento programmatico pluriennale e riconducibile al numero di persone che accedono effettivamente a tale posizione pensionistica, in costante incremento negli ultimi anni ed, in particolare, dal 2011.

Per quanto riguarda la questione alloggiativa, la Difesa sosterrà, come anche riportato nel citato Documento, le politiche che consentano di ampliare la disponibilità di alloggi mediante la promozione di programmi esecutivi, anche innovativi, volti alla loro costruzione o acquisto di alloggi, nonché all'individuazione di nuove aree da destinare all'edilizia cooperativa. Inoltre, già nell'ambito degli schemi di decreto legislativo in corso di predisposizione per l'esercizio della delega di cui alla legge 244 del 2012 si sta provvedendo ad introdurre disposizioni volte a dare nuovo e maggiore impulso alla possibilità di accesso a mutui agevolati al personale per l'acquisto della prima casa, mediante l'utilizzo delle risorse del cosiddetto « Fondo casa ».

Con riferimento, infine, alla questione inerente ad una più dettagliata descrizione delle tipologie contrattuali relative ai sistemi d'arma, evidenzia che la norma in vigore richiede che vengano riportate le condizioni contrattuali con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. In tal senso con l'allegato C, appendice 1, del Documento, la Difesa ha inteso dare una prima risposta riportando le diverse casistiche rilevabili dall'attività amministrativa svolta in precedenza, sia per quanto concerne i contratti nazionali che per i programmi svolti in cooperazione o tramite agenzie internazionali riconducendo a tali tipologie i principali programmi. È evidente che un approfondimento sistematico dei singoli contratti o programmi è reso difficile dalla molteplicità degli atti e della estrema complessità di tale materia che comportano di fatto l'emersione di specifiche peculiarità quasi in ogni singolo atto adottato dall'amministrazione. Tuttavia, conferma la disponibilità ad individuare inizialmente anche a titolo sperimentale un percorso che, nei futuri Documenti, porti ad un progressivo approfondimento

riferito ai più rilevanti programmi sotto il profilo economico-finanziario o di particolare rilevanza strategica.

Sottolinea che lo sforzo per una maggiore trasparenza è nel pieno interesse della Difesa, al fine di migliorare il rapporto con l'opinione pubblica. Quanto agli schemi di decreti legislativi attuativi della legge Di Paola, sottolinea che si tratta di un percorso in continua evoluzione e che la trasmissione anticipata dei testi provvisori ai COCER serviva a consentire la formazione di un consenso a monte e l'individuazione tempestiva di possibili problematiche. Sorprende che un gesto di dialogo e di collaborazione possa essere equivocato al punto da prefigurare ricorsi amministrativi. Sottolinea la particolare complessità del procedimento finalizzato alla attuazione della delega e la necessità di collaborare affinché tale percorso non fallisca. Concorda con la segnalazione operata al tema del *dual use*, segnalando a tal riguardo una collaborazione tra Marina e CNR da cui potrà derivare un risparmio e un beneficio in termini di innovazione. Rinnova infine i ringraziamenti alla relatrice per l'encomiabile lavoro.

Elio VITO, *presidente*, concorda con quanti hanno sottolineato che l'esame del Documento in titolo ha avviato una nuova stagione nella collaborazione tra Governo e Parlamento.

Massimo ARTINI (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, auspica che il rappresentante del Governo possa presenziare alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, in vista della trattazione del possibile percorso di esame degli schemi attuativi della legge n. 244 del 2012.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.50.

ALLEGATO

**Documento programmatico pluriennale
per la Difesa per il triennio 2013-2015****INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RELATORE,
ON. VILLECCO CALIPARI**

L'esame parlamentare del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015, trasmesso dal Governo al Parlamento in adempimento al dettato dell'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, inaugura un nuovo modello nel rapporto tra Governo e Parlamento in materia di difesa.

La novità è da porre in relazione con l'entrata in vigore della riforma Di Paola, che ha coronato una stagione di impegno parlamentare, sia sul versante legislativo che sul quello conoscitivo, fortemente incentrato sul rafforzamento del ruolo di controllo esercitato dal Parlamento in materia di difesa. Il valore istituzionale di questo passaggio è stato, peraltro, riconosciuto dallo stesso Ministro della difesa, Mario Mauro, in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del suo Dicastero svolta davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato.

Il Documento – chiamato a fornire una lettura di sintesi e al contempo una visione strategica e di prospettiva nel contemporaneo delle diverse esigenze in campo: la razionalizzazione della spesa militare; la certezza negli investimenti e nell'uso delle risorse pubbliche; un'adeguata risposta agli scenari geostrategici – rappresenta, dunque, il primo cruciale tassello del percorso di riforma dello strumento militare.

I contenuti del Documento appaiono coerentemente inquadrati in una visione di politica estera che registra la perdurante instabilità che continua a caratte-

rizzare il quadro internazionale geostrategico, e in particolare il quadrante mediterraneo e mediorientale, e che chiama in causa l'impegno dell'ONU, della NATO e dell'Unione europea nel rafforzamento dei processi di democratizzazione e stabilizzazione, secondo una linea che assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali a tutela della pace e della sicurezza internazionale.

L'impianto iniziale del Documento contribuisce a fare emergere, anche se in modo sfumato e non esplicito, un nuovo modello di difesa e in questo senso sollecita per il futuro approfondimenti e integrazioni, ad esempio in materia di partecipazione alle missioni internazionali, al fine di arricchire la componente strategico-programmatica e ancorare il più possibile gli impegni operativi ad una visione consapevole sui successi conseguiti e sulle eventuali criticità.

Il Documento potrebbe in questo senso validamente contribuire alla promozione di un dibattito pubblico più approfondito e consapevole in materia di difesa, come auspicato dal Ministro Mauro e condiviso da tutte le forze politiche, ed in questo senso può costituire un'importante premessa alla stesura di un Libro bianco della difesa.

Coerentemente alle premesse di tipo politico del Documento, si confermano quali priorità politiche e obiettivi strategici della Difesa per il prossimo triennio l'ammmodernamento dello strumento militare, la razionalizzazione del suo modello organizzativo, da perseguire alla luce della corrente situazione finanziaria, con

l'obiettivo di garantire condizioni di interoperabilità con gli alleati. In quest'ottica appare prioritario compiere sostanziali passi avanti nel progetto di difesa europea e in questo senso è auspicabile che muova la posizione del Governo italiano al Consiglio europeo di dicembre 2013.

Nel contesto delle priorità politiche e degli obiettivi strategici assume sicura rilevanza la conferma di un'architettura istituzionale che, nel pieno primato dell'autorità politica posta alla guida del Dicastero, garantisca autonomia funzionale, alle dirette dipendenze del Ministro, alle due figure di vertice, rispettivamente responsabili dell'area operativa e di quella amministrativa.

In tale ambito, rimane tuttora aperta la questione sull'opportunità di introdurre, sia sul piano delle prassi amministrative che su quello normativo, limitazioni nelle nomine in società controllate dallo Stato operanti nel settore degli armamenti militari, di soggetti che abbiano ricoperto incarichi di vertice nelle Forze armate.

Sul versante dell'ammodernamento, pur comprendendo che il Documento subisce i limiti dell'essere redatto con riferimento ad un periodo circoscritto a fronte della evoluzione continua che caratterizza la pianificazione degli investimenti, il Documento presenta margini di miglioramento sul piano dell'indicazione delle condizioni contrattuali delle diverse tipologie di programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, con particolare riferimento alle eventuali clausole penali in caso di recesso, conformemente al dettato del già richiamato articolo 536. Al riguardo è emersa l'esigenza di potere acquisire le risultanze dell'approfondita analisi, già condotta dal Governo e di cui il Documento dà conto, in vista di una pianificazione degli investimenti mirata non alla singola piattaforma ma alla capacità operativa da perseguire in un'ottica interforze e nell'obiettivo di prevenire aggravati di oneri per l'Amministrazione Pubblica. Indubbiamente un apporto significativo potrà derivare anche dai lavori

dell'indagine conoscitiva, in corso di svolgimento, sui sistemi d'arma destinati alla difesa in vista del Consiglio europeo di dicembre 2013, con riferimento ai programmi d'arma più rilevanti sul piano finanziario ma anche su quello dell'innovazione e dell'impatto sull'industria nazionale, tuttavia è opportuno che le future edizioni del Documento programmatico pluriennale si conformino pienamente al vigente dettato normativo.

Sul piano degli impegni finanziari, – pur cogliendo la necessaria storicità dei documenti in materia di bilancio e la necessità di darne una lettura il più possibile integrata rispetto ad altri rilevanti provvedimenti di tipo contabile – la valutazione del Documento è da svolgere nella piena contezza del reale quadro macroeconomico nazionale, a partire dalla diminuzione registrata dal valore del PIL nel corso del 2013, da ciò derivando una profonda riconsiderazione dei dati riportati nel Documento. Di tale elemento si dovrà tenere conto in sede di esame degli schemi di decreti legislativi attuativi della legge delega sulla revisione dello strumento militare.

Nel perseguimento del riequilibrio generale del bilancio della « Funzione difesa » – da ripartire secondo lo standard europeo in 50 per cento per il settore del personale, 25 per cento per l'esercizio e 25 per cento per l'investimento – occorre considerare che gli interventi riduttivi sul personale militare devono essere realizzati nella considerazione del loro impatto sul benessere dello stesso personale e delle relative famiglie e dunque contemplando impegni adeguati sul piano di una non più rinviabile piena realizzazione del « piano alloggi », perseguendo nell'ambito degli schemi di decreti legislativi in attuazione della legge n. 244 del 2012 una significativa correzione delle norme regolamentari attraverso le quali razionalizzare e semplificare tutte le fasi del piano stesso. Conforta l'ipotesi di una « norma di impulso », prospettata dal Governo e inserita nei provvedimenti attuativi della « riforma Di Paola », che potrebbe assicurare agevolazioni finanziarie

per l'acquisto della prima casa, come pure gli avvenuti versamenti per l'anno 2012-2013 per un importo di 28 milioni di euro

Allo stesso modo occorre completare il quadro del sistema pensionistico con particolare riferimento all'introduzione di strumenti di previdenza complementare. Con riferimento al personale civile, occorre predisporre modelli e strumenti operativi tesi alla valorizzazione delle professionalità e della *performance*. L'obiettivo di costruire percorsi di collocamento preferenziale nel mondo del lavoro ai volontari congedati senza demerito che hanno completato la ferma deve trovare corrispondenza in un percorso condiviso dai diversi rami della Pubblica Amministrazione coinvolti. In questo senso appare meritevole lo sforzo ad oggi già profuso anche dal Ministero della difesa per l'adozione di misure e l'individuazione di percorsi per sostenere l'inserimento di questi giovani nel mondo del lavoro, per i quali dovrà comunque essere prevista un'adeguata valutazione dei risultati.

Quanto alle spese per l'esercizio, la perdurante condizione di ipofinanziamento appare incompatibile con il mantenimento di standard qualitativi e con la tutela della stessa sicurezza del personale. I risparmi di spesa che potranno derivare dalla razionalizzazione dagli altri settori dovranno necessariamente, dunque, privilegiare questa area. Tale valutazione va perseguita guardando, con riferimento alla spesa per investimento, agli stanziamenti complessivi, comprensivi delle risorse finanziarie a bilancio ordinario del Ministero per lo sviluppo economico, utilizzate per il finanziamento di specifici programmi della Difesa e che già oggi consente di superare la quota-obiettivo del 25 per cento, come documentato da fonti scientifiche autorevoli. La valutazione va svolta nella considerazione delle diverse priorità perseguite dall'Amministrazione dello sviluppo economico rispetto all'Amministrazione della difesa, la prima portata a privilegiare investimenti che promuovano l'innovazione industriale, la seconda più attenta alle esigenze strutturali della Difesa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	148
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013. C. 1327-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) .	149
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
SEDE CONSULTIVA:	
DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	154
ERRATA CORRIGE	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante la legge di delegazione europea 2013 è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2013. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha formulato una relazione favorevole e che, nella medesima data, la Commissione politiche dell'Unione europea ha concluso l'esame dei provvedimenti in sede referente, senza apportare modificazioni. Rileva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario. In merito alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, osserva

che l'emendamento Ricciatti 7.1 è volto a prevedere l'introduzione di strumenti di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, nonché a garantire agli stessi, ove privi di mezzi di sussistenza, l'accesso a programmi di accoglienza e di integrazione. Rileva che tale emendamento è inoltre volto a considerare lo status dei beneficiari di protezione internazionale ai fini dell'accesso al mercato del lavoro e del riconoscimento del diritto all'assistenza sociale e alla salute, senza che sia prevista alcuna copertura per le richiamate finalità. Fa presente altresì che l'emendamento Ricciatti 8.1 è volto ad escludere dai criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 2012, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Ricorda che su tale proposta emendativa la Commissione, peraltro, ha già espresso parere contrario nella seduta del 30 luglio 2013. Per quanto attiene alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, osserva che gli articoli aggiuntivi Costantino 12.01 e 12.02 sono volti a prevedere criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 2012/28/UE in materia di utilizzi consentiti di opere orfane, nonché una delega al Governo per la semplificazione di banche dati relative ad opere o fonogrammi protette dal diritto d'autore, disponendo tra l'altro la digitalizzazione delle collezioni e la creazione di biblioteche digitali europee da parte di biblioteche, istituti di istruzione, musei accessibili al pubblico e ad altri enti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti finanziari, in assenza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria. Rileva da ultimo che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sul testo del provvedimento e parere contrario in ordine a tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Edoardo FANUCCI (PD) formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326-A Governo, approvato dal Senato) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.1, 8.1 e sugli articoli aggiuntivi 12.01 e 12.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame,

recante la legge europea 2013, è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 30 luglio 2013. Ricorda che, in tale occasione, la Commissione ha formulato una relazione favorevole e che, nella medesima data, la Commissione politiche dell'Unione europea ha concluso l'esame dei provvedimenti in sede referente, senza apportare modificazioni. Rileva, quindi, che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta, profili problematici dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa Ricciatti 15.1 – volta a prevedere che il Ministero della salute implementi l'applicazione di metodi sostitutivi al modello in vivo anche tramite i proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi – possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che l'emendamento Nicchi 16.3 è volto a prevedere che i piani di controllo sui prodotti cosmetici predisposti dal Ministero della salute comprendano la verifica del divieto di sperimentazione e importazione di materia prime testate su animali, nonché a conferire al medesimo Ministero ulteriori compiti di accertamento di tali irregolarità. Al riguardo considera opportuno che il Governo chiarisca se i compiti affidati al Ministero della salute possano essere svolti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito alla proposta emendativa Palazzotto 26.15, volta a conferire alle regioni compiti di verifica periodica sul numero di capi di bestiame abbattuti, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le regioni possano esercitare tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Da ultimo, quanto all'emendamento Borghesi 26.23, che nel sostituire il comma 5 dell'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, prevede, tra l'altro, che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni individui meccanismi di monitoraggio al fine di consentire il rispetto dei massimali di prelievo assegnati

per ciascuna specie ammessa al prelievo venatorio, considera opportuno che il Governo chiarisca se la Conferenza possa esercitare tali compiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere favorevole sul testo del provvedimento e parere contrario in ordine alle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 (C. 1327-A Governo, approvato dal Senato) e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 15.1, 16.3, 26.15 e 26.23, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Globale Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. Rileva che il testo originario del decreto-legge è corredato di relazione tecnica, che esclude la presenza di effetti onerosi, e che l'articolo 5 del decreto reca una clausola di invarianza in base alla quale all'attuazione del provvedimento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, con riferimento all'articolo 1, recante modifiche al codice di procedura penale, rileva preliminarmente che la relazione tecnica afferma che le norme comporteranno un incremento del numero delle persone che trascorreranno la pena detentiva presso un luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero presso una casa famiglia. Osserva che, con riguardo alla prima eventualità, la relazione tecnica afferma che gli eventuali oneri potranno essere adeguatamente fronteggiati con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Evidenzia che non viene peraltro fornita una stima di tali possibili oneri né vengono specificatamente indicate le dotazioni

di bilancio recanti risorse da utilizzare a tal fine. Quanto al ricorso all'utilizzo alle case famiglia protette per l'espiazione delle pene delle condannate madri, fa presente che la relazione tecnica evidenzia che l'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 prevede che le strutture, individuate tramite convenzioni con gli enti locali, non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Poiché tale ipotesi di neutralità finanziaria era riferita ad un diverso contesto normativo, ritiene necessario che il Governo chiarisca, anche attraverso i necessari dati ed elementi informativi, se la clausola di invarianza recata dal citato articolo 4 della legge n. 62 del 2011 risulti ancora idonea a garantire l'assenza di oneri anche alla luce delle modifiche introdotte con il testo in esame. Non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 2, concernente le modifiche alle norme sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. Per quanto attiene all'articolo 3-bis, recante misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, nel rilevare preliminarmente che le norme non corredate di relazione tecnica, osserva che il comma 1, estendendo l'arco temporale del beneficio introdotto dalla legge n. 381 del 1991, recante sgravi contributivi in favore delle cooperative sociali che assumano lavoratori detenuti o internati negli istituti penitenziari, determina effetti negativi per la finanza pubblica rispetto ai quali non viene fornita la corrispondente quantificazione e l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte. Sul punto ritiene quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. In merito al comma 2, segnala che il credito d'imposta che si intende introdurre in parte duplica quello già esistente ed è cumulabile con quest'ultimo. Evidenzia che, per il relativo finanziamento, il testo rinvia alle risorse di cui all'articolo 6 della legge n. 193 del 2000, stanziato per la copertura del credito d'imposta già vigente. Conseguentemente, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle due tipologie di beneficio si stabilisce che le risorse già stanziato rappresentano un limite di spesa. Tenuto

conto che la misura del credito d'imposta attualmente fruibile, pari a 516,46 euro mensili, è stata individuata con apposito decreto attuativo in modo da assicurare il rispetto della copertura finanziaria dell'agevolazione vigente, considera necessari chiarimenti diretti a precisare se la misura del credito d'imposta vigente debba o meno essere rideterminata per tenere conto delle disposizioni che si intende ora introdurre. Osserva che in tal caso, tuttavia, andrebbe precisato quale sia il regime applicabile alle imprese che, in attuazione della vigente normativa, abbiano già provveduto ad assunzioni o a iniziative di formazione anche in considerazione della misura del credito d'imposta attualmente prevista dalla legge n. 193 del 2000. Più in generale, osserva che la norma in esame stabilisce un limite di spesa per la fruizione di entrambe le agevolazioni, ma non definisce una procedura per subordinare la fruizione delle agevolazioni medesime al rispetto del predetto limite. Al contrario, viene fatto espresso riferimento al meccanismo automatico della fruizione in compensazione ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 241 del 1997. Ritiene che andrebbe quindi chiarito come si intenda assicurare il rispetto del limite costituito dalle risorse stanziato dalla legge n. 193 del 2000. In merito ai profili di copertura finanziaria, ricorda che, ai sensi della legge n. 193 del 2000, risultano iscritte in bilancio, capitolo 1764 – Ministero della giustizia, somme destinate, tra l'altro, a favorire l'attività lavorativa dei detenuti nella misura di euro 65.251.321 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Tale ammontare, peraltro, dovrebbe essere elevato, come risulta dal disegno di legge di assestamento per il corrente anno, a euro 84.628.474 per l'anno 2013. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se sul predetto capitolo siano iscritte anche le risorse utilizzate per il riconoscimento degli sgravi fiscali previsti a favore dei datori di lavoro dalla legge n. 193 del 2000. Ritiene opportuno tale chiarimento dal momento che le risorse sono iscritte in tale capitolo, sulla base della classificazione economica delle poste di

bilancio, come trasferimenti alle famiglie, anziché quali contributi alla produzione o trasferimenti alle imprese o a istituzioni sociali, come invece richiederebbe l'iscrizione in bilancio delle citate agevolazioni fiscali. Osserva che, in caso affermativo, il Governo dovrebbe altresì precisare se le somme iscritte nel citato capitolo possano essere utilizzate anche per far fronte ai crediti di imposta previsti dal comma 2 dell'articolo 3-bis del presente provvedimento, senza pregiudicare gli interventi a cui esse sono destinate a legislazione vigente, ancorché si tratti di misure di natura omogenea rispetto a quelle attualmente previste. Rileva che non va infatti dimenticato che lo scorso anno le risorse iscritte sul capitolo 1764 sono state pressoché integralmente impegnate, come risulta dal rendiconto per l'anno 2012. Con riguardo all'articolo 4, concernente i compiti del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, ritiene opportuni chiarimenti circa i possibili effetti del ricorso agli istituti del comando e del distacco, anche alla luce del frequente utilizzo di tali strumenti negli ultimi anni. Rileva in proposito che detti istituti, da un lato, depotenziano le amministrazioni cendenti — che fra l'altro nel corso degli ultimi anni hanno visto ridurre le loro dotazioni organiche di fatto — e che andrebbe quindi confermata l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di assolvere le loro funzioni istituzionali pure in presenza di unità comandate o distaccate presso altre amministrazioni; dall'altro, che essi sono utilizzati non per reperire professionalità del tutto peculiari, ma per fronteggiare esigenze di carattere strutturale e di natura ordinaria, sebbene presso gestioni commissariali. Considera altresì opportuno che il Governo fornisca elementi di valutazione volti ad asseverare la congruità delle risorse esistenti nella contabilità speciale per fronteggiare i nuovi compiti assegnati garantendo l'effettività della clausola di invarianza.

Ritiene che analogamente andrebbe chiarito se le previsioni tendenziali di spesa, elaborate sulla base della previgente normativa, tengano conto dei nuovi profili

di spesa per cassa e per competenza economica conseguenti alla proroga della gestione commissariale in oggetto. Osserva che tali profili appaiono infatti connessi alla concreta gestione del denaro pubblico, non rilevando a tal fine la collocazione delle risorse fuori bilancio. Ritiene che andrebbe infine precisato se la facoltà di concludere contratti a tempo determinato trovi un limite esclusivamente nell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, pari a circa 430 milioni di euro, ovvero sia soggetta ad ulteriori limiti.

Il viceministro Stefano FASSINA chiede di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento al fine di svolgere un approfondimento in merito alle questioni poste dal relatore, facendo tuttavia presente che, nel decreto-legge n. 76 del 2013, è stato inserito uno stanziamento di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, volto ad incrementare le risorse di cui alla legge n. 193 del 2000, nei limiti delle quali sono assicurate anche le misure previste dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge in esame.

Rocco PALESE (PdL), relativamente alle questioni attinenti all'impiego di personale, cui si fa riferimento all'articolo 4 del provvedimento in esame, osserva come sarebbe auspicabile, anziché procedere all'impiego di unità in posizione di comando o distacco o alla stipula di contratti a tempo determinato, provvedere nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Ministero della giustizia. Rileva che, in ogni caso, il Governo dovrebbe chiarire le modalità con cui intende procedere a nuove assunzioni e i limiti quantitativi delle medesime, anche in relazione alla vigente normativa sui contratti a tempo determinato.

Guido GUIDESI (LNA), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal collega Palese, sottolinea come il Governo dovrebbe fornire i chiarimenti già richiesti dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica, con particolare riferimento all'effettività della clausola di invarianza

finanziaria prevista in relazione ai compiti del commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie dall'articolo 4, comma 8, del provvedimento.

Il viceministro Stefano FASSINA osserva che il Ministero della giustizia ha fornito i chiarimenti di sua competenza, riservandosi tuttavia di fornire una risposta complessiva, comprensiva anche delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, nella prossima seduta, anche al fine di tenere conto delle eventuali modifiche al testo del provvedimento che la Commissione giustizia ritenesse di adottare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Atto n. 18.

(Rilievi alle Commissioni VI e XII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in

esame reca il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011 e che lo schema di decreto in esame è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 1 a 14, recanti, revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'ISEE, segnala che la relazione tecnica non reca una distinta evidenziazione degli effetti derivanti alle diverse previsioni del provvedimento che consenta di verificarne la complessiva compensatività. Appare pertanto opportuno che siano forniti dati ed elementi di valutazione riferiti ai seguenti profili: l'utilizzo dell'«ISEE corrente» in luogo dell'ISEE ordinario, pur essendo subordinato alla presenza di specifiche condizioni, rappresenta, per il soggetto interessato, una mera facoltà, che sarà quindi esercitata dai soggetti interessati soltanto se ne ravvisino la convenienza. La relazione tecnica tuttavia non menziona tale norma tra quelle ritenute suscettibili di determinare effetti finanziari. Per le prestazioni che non configurano un diritto soggettivo, in relazione alle quali sussistono dotazioni finanziarie predeterminate, rileva che è assicurata, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, l'invarianza degli effetti finanziari. In tali ipotesi infatti è possibile per gli enti interessati rideterminare il valore della prestazione ovvero le platee in relazione ai limiti di spesa previsti. Ricorda in proposito che il Consiglio di Stato, nel parere reso ai sensi della legge n. 205 del 2000, con particolare riferimento agli enti locali, ha rilevato come la finalità di non avere effetti indesiderati sulla finanza locale potrebbe non essere realizzata in caso di inerzia degli enti erogatori nell'adottare i predetti atti normativi che disciplinino l'erogazione delle agevolazioni in base alla nuova disciplina. Os-

serva che, in ogni caso, anche nell'ipotesi di tempestiva adozione dei predetti atti da parte degli enti interessati, questi ultimi potrebbero, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, incontrare difficoltà nel ridefinire i parametri per l'accesso alle prestazioni secondo criteri che assicurino effettivamente la neutralità dal punto di vista finanziario, in mancanza di dati storici di riferimento. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. In merito al potenziamento dei controlli appare condivisibile l'assunto in base al quale gli attuali indicatori, calcolati in base alle autodichiarazioni dei soggetti interessati, risultano sottostimati e che la possibilità di utilizzare i dati e le informazioni disponibili possano evitare la indebita fruizione delle prestazioni da parte di soggetti che, nella realtà, non posseggono i requisiti richiesti. Rileva che il potenziamento in esame comporta tuttavia un rilevante incremento dei compiti attribuiti all'INPS e all'Agenzia delle entrate, da svolgere, peraltro, nel rispetto di tempi prefissati. Andrebbero quindi acquisiti elementi per suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni considerando anche che è prevista la possibilità per l'INPS di stipulare apposite convenzioni con i CAF. Rileva, infine, che la simulazione effettuata dall'INPS ha consentito di determinare la nuova soglia di indicatore che, in base alle domande del 2011, lascia invariato il numero dei beneficiari. Sul punto andrebbe chiarito se, in ragione delle ipotesi sottostanti l'esercizio di simulazione, il risultato della stessa possa essere inficiato dalla mancata considerazione del generale peggioramento della situazione reddituale e patrimoniale registrato, in particolare, a decorrere dal 2011. Conclusivamente rileva come siano pervenute sollecitazioni da parte di diverse associazioni volte a segnalare talune incongruenze del provvedimento, come l'inclusione ai fini del computo dell'ISEE anche di redditi non imponibili come le indennità di accompagnamento per i soggetti ipovedenti che non possono essere considerate un vero

e proprio reddito ai fini della valutazione della concessione di benefici sociali.

Il viceministro Stefano FASSINA chiede di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento al fine di svolgere un approfondimento in merito alle questioni poste dal relatore.

Maino MARCHI (PD), nel richiamare le osservazioni svolte dal relatore, osserva come, essendo peggiorata la condizione economica del Paese, rispetto al 2011 e conseguentemente aumentato il numero delle famiglie al di sotto della soglia di povertà, è verosimile che un numero maggiore di soggetti si trovi nelle condizioni per potere accedere ai servizi sociali. Ritiene che non possa rappresentare un adeguato rimedio a tale conseguenza quello di elevare i requisiti d'accesso a tali prestazioni al fine di non aumentare il numero dei beneficiari, sottolineando come tale problema andrebbe affrontato più correttamente aumentando i fondi per le politiche sociali. Rileva inoltre come non possano essere inclusi nel calcolo ISEE le prestazioni erogate dall'INAIL, le pensioni per gli invalidi di guerra e gli assegni di accompagnamento, che non possono essere considerati redditi veri e propri, ma indennizzi. In proposito, rileva come piuttosto occorrerebbe svolgere una riflessione sull'opportunità di mantenere l'erogazione degli assegni di accompagnamento a prescindere dal reddito. Osserva, infine, come l'ISEE dovrebbe essere improntato alla necessità di garantire maggiore equità ed una più incisiva redistribuzione delle risorse, anche alla luce di esperienze positive già in atto in alcune zone del Paese, come la provincia di Reggio Emilia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 64 del 29 luglio 2013, a pagina 34, prima colonna, ventotte-

sima riga, le parole « in relazione agli emendamenti Busin 14.30 e 14.33, volti » sono sostituite dalle seguenti « in relazione all'emendamento Busin 14.33, volto »; a pagina 37, seconda colonna, trentaquattresima riga, le parole « 14.30 » sono soppresse.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie	159
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172
5-00712 Paglia: Problematiche relative al contenzioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali	160
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate	161
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	174
5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio	161
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	175

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	176

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	167
---	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è as-

sicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito. chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-00781 Causi sarà svolta immediatamente dopo l'interrogazione n. 5-00710 Sottanelli, vertendo su materia analoga.

5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) illustra la propria interrogazione, che era stata predisposta in vista della riunione della Commissione europea svoltasi il 24 luglio scorso, durante la quale è stata presentata una proposta di direttiva sui servizi di pagamento (Psd 2), contenente una serie di raccomandazioni al fine di rendere più aperto, competitivo, sicuro, trasparente ed efficiente il pagamento con la moneta elettronica.

In tale contesto, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali iniziative intenda assumere, in coerenza con la predetta proposta di direttiva comunitaria, per ridurre le commissioni interbancarie per l'utilizzo delle carte di credito, soprattutto per i pagamenti di piccola entità, correlando le commissioni al volume delle transazioni e riducendo i costi, sia per i commercianti, sia per i consumatori, nonché quali altri interventi intenda adottare al fine di incentivare la diffusione e l'utilizzo della moneta elettronica come strumento contro l'evasione fiscale e come mezzo di pagamento anche per importi contenuti, tradizionalmente affidati al contante.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Ad integrazione della risposta, dichiara l'impegno del Governo a rispettare le scadenze previste per l'emanazione i provvedimenti attuativi in materia entro i termini previsti ed a utilizzare gli strumenti normativi

nazionali al fine di perseguire, in sintonia con gli orientamenti europei, la diminuzione nell'uso del contante, il rafforzamento della tracciabilità dei pagamenti e la salvaguardia delle condizioni concorrenziali in tale settore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che attraverso il decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, in corso di emanazione, sia assicurata la riduzione delle commissioni in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, a tutela sia degli esercenti, sia dei consumatori.

5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Luigi TARANTO (PD) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, evidenziando come lo scorso 24 luglio la Commissione Europea abbia presentato una proposta di direttiva che ha come obiettivo rendere più trasparenti, e quindi aumentare l'uso dei pagamenti elettronici nell'Unione.

Sul piano della normativa nazionale ricorda che il decreto-legge n. 201 del 2011 prevedeva, all'articolo 12, comma 9, che l'Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale dovessero definire, entro il 1° giugno 2012, ed applicare entro i tre mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del richiamato decreto-legge n. 201 del 2011, in caso di mancata definizione di tali misure, le stesse devono essere fissate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ricorda inoltre che l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi e che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione sopra richiamata.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se sia in grado di assicurare la pubblicazione dei decreti richiamati secondo una tempistica coerente con il termine di decorrenza del 1° gennaio 2014 per l'obbligo di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito, e quali eventuali, ulteriori iniziative intendano assumere affinché, sia sul piano informativo, sia su quello strutturale ed organizzativo, possa essere assicurato il buon esito dell'operazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi TARANTO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando che l'emanazione dei decreti relativi alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento avvenga in tempi brevi e sia accompagnata dalla più ampia pubblicità anche nella fase istruttoria, onde consentire un confronto sul testo con tutti i soggetti interessati. Con specifico riferimento ai POS, chiede una

preliminare verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, circa la sostenibilità organizzativa dell'operazione.

5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie.

Carla RUOCCO (M5S) illustra la propria interrogazione, ricordando che il Modello 770 è stato interessato, negli ultimi mesi, da profonde modificazioni normative, dato che il decreto-legge n. 69 del 2013, all'articolo 51, ha abrogato l'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003, peraltro mai attuato, facendo venir meno l'obbligo di comunicazione mensile in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

A tale riguardo sottolinea come le associazioni di categoria dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, abbiano segnalato l'esigenza, già accolta dal Governo, di prorogare, per l'anno in corso, il termine del 31 luglio per la presentazione del predetto Modello, nonché, soprattutto, la necessità di definire, per i prossimi anni, una nuova scadenza, dato il sovrapporsi di una pluralità di termini fiscali che hanno costantemente richiesto interventi di rinvio da parte dell'amministrazione.

Evidenzia quindi come interventi di proroga puntuale dei citati termini non possano rappresentare la normale soluzione a queste problematiche, sottolineando come ciò dimostri l'inadeguatezza dell'attuale sistema fiscale nel suo complesso e l'esigenza, non più procrastinabile, di intervenire per mettere in atto una

riforma che preveda una nuova organizzazione delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del Fisco.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se intenda valutare l'opportunità di prorogare al 30 settembre di ogni anno la presentazione del modello 770 e se intenda intervenire con misure di propria competenza per realizzare una riforma che preveda una riorganizzazione complessiva delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del Fisco.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). A parziale integrazione della risposta, evidenzia l'opportunità di lavorare ad una complessiva revisione del calendario dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi prevedendo date certe.

Carla RUOCCO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come l'atto di sindacato ispettivo presentato non chiedesse tanto uno slittamento dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi, quanto di adottare idonee misure per evitare il sovrapporsi, nel medesimo periodo, di una pluralità di termini fiscali.

In ordine all'ipotesi, ventilata dal Viceministro, di operare una complessiva riforma delle scadenze fiscali, si riserva di valutarne la portata in un momento successivo.

5-00712 Paglia: Problematiche relative al conten- zioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali.

Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, che ha ad oggetto la sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte degli enti locali, sottolineando come una recente sentenza del TAR Piemonte, in una causa fra la Regione Piemonte e Dexia e Crediop, che ha visto soccombere la stessa Regione Piemonte, abbia aperto la strada all'indivi-

duazione del Foro di Londra quale sede competente, con la conseguenza probabile che la medesima Regione sarà costretta all'esborso di circa 36 milioni di euro in caso di controversia davanti ad una corte britannica.

Nell'evidenziare come tutte le transazioni in materia sinora chiuse positivamente in sede stragiudiziale siano caratterizzate da una clausola di riservatezza imposta dalla controparte finanziaria, con ciò contribuendo ad accrescere l'opacità delle operazioni in derivati, l'interrogazione chiede al Governo se ad oggi sia noto e aggiornato il quadro complessivo degli impegni in finanza derivata del sistema degli enti locali, ed in particolare se, stante l'attuale evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia possibile pensare ad una strategia di fuoriuscita, coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, onde evitare ai singoli enti locali il rischio di cause multiple che potrebbero vederli soccombenti davanti a corti estere, presso le quali, per prassi, sono stabiliti dai contratti i fori competenti, e se, a questo fine, non si ritenga utile superare le clausole di riservatezza, data la loro evidente incompatibilità con gli obblighi di trasparenza, pubblicità e diffusione di informazioni in capo agli enti locali.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*), evidenziando inoltre come la stessa sollevi un tema particolarmente rilevante, ben noto a chi negli anni ha potuto seguire le alterne vicende della finanza locale, che è passata da periodi in cui è stato massimamente esaltato il ricorso alla finanza derivata, a momenti in cui essa è stato quasi criminalizzata.

A parziale integrazione della risposta, sottolinea come il Ministero dell'economia e delle finanze manifesti piena disponibilità a collaborare con gli enti locali, ma come una eventuale iniziativa in tal senso dovrebbe essere avanzata proprio da questi ultimi, posto che si tratta di contratti dei quali il Ministero non è parte e sui quali non può in alcun modo intervenire.

Giovanni PAGLIA (SEL) nel ringraziare per la risposta, evidenzia come non possa condividere le osservazioni di natura politica da ultimo formulate dal Viceministro in merito alla impossibilità, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di intervenire sui contratti in essere aventi ad oggetto strumenti derivati.

In tale contesto, pur riconoscendo il carattere prettamente bilaterale di tali rapporti, sottolinea come spesso l'ente locale non sia dotato di una struttura tecnica in grado di offrire un idoneo supporto in tale materia. Al riguardo evidenzia quindi come, anche nell'ottica di rispondere positivamente all'indicazione, formulata dalla Corte dei conti, di risolvere i contratti eccessivamente onerosi, ipotizzando addirittura la colpa grave degli amministratori in caso di mancato o ritardato intervento in tal senso, appaia particolarmente importante che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione degli enti locali le proprie competenze e professionalità tecniche, provvedendo anche ad emanare linee guida di coordinamento per la chiusura dei contratti in essere.

5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, evidenziando come l'Agenzia delle entrate, dopo l'approvazione del decreto - legge n. 95 del 2012, sulla cosiddetta « *spending review* », abbia deciso di chiudere alcuni uffici territoriali in Veneto, tra i quali anche quello di Thiene, con conseguenze negative sia sui cittadini che utilizzano tale servizio, sia sul personale che vi lavorava.

In tale contesto sottolinea come l'ufficio dell'Agenzia delle entrate della città di Thiene serva un bacino di oltre 100.000 utenti in un territorio ad altissima densità industriale ed in una posizione, ovvero la pedemontana vicentina, baricentrica rispetto ad una provincia, quale quella di Vicenza, policentrica e caratterizzata da un alta densità abitativa.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo se, alla luce del riordino previsto dalla vigente normativa e che interessa anche alcune sedi dell'Agenzia di Vicenza, non ritenga opportuno chiarire quale siano le intenzioni del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente all'ufficio distaccato dell'Agenzia delle entrate di Thiene.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Filippo BUSIN (LNA), nell'apprezzare la franchezza della risposta fornita, esprime, al contrario, la sua insoddisfazione circa la scelta, confermata dal Viceministro, di chiudere l'ufficio distaccato dell'Agenzia delle entrate di Thiene, rilevando come tale chiusura provocherà pesanti disagi, come può facilmente intuire chi ben conosce la conformazione della provincia di Vicenza.

5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, rilevando come l'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 201 del 2011, abbia inserito l'articolo 16-*bis* nel Testo unico delle imposte sui redditi, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo quali iniziative intenda assumere per chiarire che la detrazione per i lavori comuni di un edificio, nel limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 euro fino al 31 dicembre 2013, costituisce autonoma previsione agevolativa, che può essere sommata alla detrazione per le spese di ristrutturazione delle parti interne dell'edificio con analogo tetto

massimo, al fine di facilitare l'applicazione della norma del decreto-legge n. 63 del 2013 e dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e di consentire in tal modo ai cittadini di conoscere l'esatta entità degli incentivi sui quali poter fare affidamento ancor prima della programmazione degli interventi.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatto della risposta, poiché da essa si evince che non occorre un intervento normativo per confermare l'interpretazione delle norme agevolative sopra richiamate, in quanto essa deve ritenersi pacifica nel senso prospettato dall'atto di sindacato ispettivo presentato.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro LAFFRANCO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, di conversione del decreto — legge n. 78 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto — legge, l'articolo 1, che si compone di un solo comma suddiviso in numerose lettere, introduce modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 interviene sulla disciplina degli arresti domiciliari, aggiungendo, all'articolo 284 del codice di procedura penale, il comma 1-bis, in base al quale il giudice, nel disporre il luogo degli arresti domiciliari, deve valutare l'idoneità del domicilio in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato. Una modifica apportata dal Senato ha integrato la formulazione del testo, per precisare che la valutazione in oggetto debba comunque considerare prioritarie tali esigenze.

La lettera *a-bis*), aggiunta nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 386 del codice di procedura penale, comma 3, sui doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo, prevedendo che il verbale può essere trasmesso dalla polizia giudiziaria al pubblico ministero anche per via telematica.

La lettera *b*) modifica l'articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive.

In dettaglio, il numero 1) inserisce nel predetto articolo 656 tre ulteriori commi. Il nuovo comma 4-bis prevede che il pubblico ministero, previa verifica dei periodi di custodia cautelare o di pena scontata da scomputare in relazione al titolo esecutivo da eseguire, prima di emettere l'ordine di esecuzione della pena,

debba richiedere al magistrato di sorveglianza l'eventuale applicazione della liberazione anticipata.

Il presupposto è che la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste per la liberazione anticipata, rientri nei limiti già previsti che permettono la sospensione dell'esecuzione della pena e la possibile concessione delle misure alternative alla detenzione.

La procedura non è applicabile nei casi di divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva. L'applicabilità della disposizione è inoltre esclusa nei confronti dei condannati per i gravi delitti di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 656 dispone invece che, quando il condannato si trovi già in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

Il nuovo comma 4-*quater* prevede inoltre che, nei casi previsti dal comma 4-*bis*, il pubblico ministero emetta i provvedimenti conseguenti, dopo la decisione del magistrato di sorveglianza sulla concessione della liberazione anticipata.

Il numero 2) della lettera *b*) interviene sul comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, armonizzandone il contenuto con le previsioni dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, relativo alla detenzione domiciliare. In particolare, la norma stabilisce in 4 anni il limite di pena — anche residua — per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espiare.

Il numero 3) della lettera *b*) interviene sul comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede una serie di esclusioni oggettive relative a delitti per i

quali la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena non può essere disposta.

Il numero 4 della lettera *b*) coordina il contenuto del comma 10 dell'articolo 656 del codice di procedura penale — relativo all'emissione dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannati che si trovano agli arresti domiciliari — con la nuova disciplina introdotta dai commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* dello stesso articolo, prevedendo che anche ai condannati i quali si trovino agli arresti domiciliari si applica il calcolo relativo alla liberazione anticipata, introdotto dal provvedimento.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975.

In particolare, la lettera *a*) interviene sulla disciplina del lavoro all'esterno del carcere di cui all'articolo 21, inserendo un comma 4-*bis* che permette ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità. Alla luce delle modifiche apportate dal Senato si prevede che: *a*) detenuti e internati possano « di norma » essere assegnati alle attività di pubblica utilità; *b*) nell'assegnazione si debba tener conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti; *c*) il lavoro di pubblica utilità possa svolgersi anche presso comunità montane, Unioni di comuni, ASL, enti e organizzazioni anche internazionali, comprese quelle di assistenza sanitaria; *d*) è possibile l'assegnazione di detenuti e internati ad attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi; *e*) è l'inapplicabile il comma 4-*ter* ai detenuti e agli internati per il delitto di associazione mafiosa (articolo 416-*bis* del codice penale), per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* e per delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

La lettera *a-bis*) modifica la disciplina dei permessi premio, aumentando da 20 a 30 giorni, per i condannati minorenni, la

durata di ogni permesso premio e portando durata complessiva per ogni anno di espiazione da 60 a 100 giorni.

La lettera *a-ter*) innalza da tre a quattro anni il limite di pena per i condannati all'arresto o alla reclusione, ai fini della concessione dei permessi premio.

La lettera *b*) apporta quindi una serie di modifiche all'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, in materia di detenzione domiciliare.

In dettaglio, il numero 3) della lettera *b*) riformula il comma 1-*quater* dell'articolo 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, il quale stabiliva in precedenza che il magistrato di sorveglianza cui, ad esecuzione della pena già iniziata, fosse rivolta istanza di detenzione domiciliare, potesse disporre l'applicazione provvisoria della misura in presenza dei prescritti requisiti.

Il decreto - legge ha modificato la disciplina dell'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, consentendo al magistrato di sorveglianza, nei casi di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, di applicare in via provvisoria, indipendentemente dall'accertamento dei requisiti, la detenzione domiciliare.

Nel corso dell'esame al Senato il predetto comma 1-*quater* è stato ulteriormente modificato: *a*) prevedendo l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare anche nell'ipotesi del condannato ultra settantenne; *b*) chiarendo che spetta allo stesso magistrato di sorveglianza applicare provvisoriamente la misura; *c*) correggendo il rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, sui poteri del tribunale di sorveglianza.

Il numero 4 della lettera *b*) interviene sulla disciplina dell'accesso a misure alternative alla detenzione: in particolare, si sostituisce il comma 9 dell'articolo 47-*ter*, prevedendosi che la revoca della detenzione domiciliare avviene solo in caso di condanna per evasione e che la revoca non abbia luogo qualora il fatto sia di lieve entità.

L'articolo 3 del decreto-legge interviene sull'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti (di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica n. 309 del 1990), relativamente alle sanzioni penali connesse alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, il testo originario del decreto-legge inseriva nell'articolo 73 del testo unico un nuovo comma 5-*ter*, volto a consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità.

Nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione il Senato ha introdotto alcuni requisiti ulteriori per l'applicazione della misura del lavoro di pubblica utilità: *a*) il lavoro di pubblica utilità è disposto solo con riferimento a un diverso reato commesso per una sola volta; *b*) il diverso reato deve essere stato commesso dalla persona tossicodipendente o dall'assuntore « abituale » di sostanze stupefacenti in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale; *c*) il giudice deve avere inflitto una pena non superiore ad un anno di detenzione; *d*) all'elenco dei reati esclusi, oltre a quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), codice di procedura penale, sono aggiunti i reati contro la persona.

L'articolo 3-*bis*, inserito dal Senato, novella la legge n. 381 del 1991, sulle cooperative sociali, e la legge n. 193 del 2000, sull'attività lavorativa dei detenuti, con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo dei detenuti e degli *ex* detenuti.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, in tema di sgravi contributivi (previsti attraverso l'applicazione di un'aliquota contributiva zero) per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate impiegate in cooperative sociali. In tale ambito si amplia da sei a dodici mesi la durata del periodo successivo allo stato di detenzione nel quale sono concessi gli sgravi contributivi, per quanto riguarda i detenuti o gli internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno, ed a ventiquattro mesi per i detenuti o gli internati che non hanno beneficiato di tali misure.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, lettera *a*), il quale novella la legge n. 193 del 2000, recante norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, inserendovi un nuovo articolo 3-*bis*, che concede alle imprese che assumono detenuti un credito d'imposta.

In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 3-*bis* stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché in favore delle imprese che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti. La misura del credito d'imposta è stabilita in un importo massimo mensile di 700 euro per ogni lavoratore assunto.

In merito alla formulazione della disposizione reputa opportuno chiarire se i soggetti detenuti nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, per fruire del credito d'imposta: in caso contrario, ritiene necessario integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta relativamente ai soggetti destinatari delle predette attività formative.

Il comma 2 del predetto articolo 3-*bis* stabilisce un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, nonché in favore delle imprese che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti. In tal caso la misura del credito d'imposta è stabilita in un importo massimo mensile di 350 euro per ogni lavoratore assunto.

Anche in merito alla formulazione di tale disposizione considera opportuno chiarire se i soggetti semiliberi nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, per fruire del credito d'imposta: in caso contrario, ritiene necessario integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta relativamente ai soggetti destinatari delle predette attività formative.

Il comma 3 del nuovo articolo precisa che i predetti crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e che sono riconosciuti anche successivamente all'uscita dal carcere, per 18 o 24 mesi, a seconda che il lavoratore abbia o meno avuto accesso alle misure alternative alla detenzione.

La lettera *b*) del comma 2 apporta invece alcune modifiche all'articolo 4, comma 1, della predetta legge n. 193 del 2000, il quale rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia la determinazione delle modalità ed entità delle agevolazioni recate dalla legge, integrandolo con il riferimento ai crediti d'imposta di cui al nuovo articolo 3-*bis*.

L'articolo 4 amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012.

In particolare, il comma 1 stabilisce che, nei limiti di quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica e, in via temporanea, fino al 31 dicembre 2014, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono integrate con una serie di ulteriori compiti.

In dettaglio, la lettera *a*) riguarda programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria, la lettera *b*) richiama la manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti; la lettera *b-bis*), introdotta dal Senato, indica il mantenimento e la promozione di piccole strutture carcerarie ove applicare percorsi di esecuzione della pena differenziati « su base regionale » e l'implementazione di trattamenti individualizzati ritenuti indispensabili per la rieducazione del detenuto; la lettera *c*) richiama la realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria.

La lettera *f*) prevede il raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera *d*) contempla la destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari, anche mediante acquisizione, cessione, permuta, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi e forme di partenariato pubblico-privato, ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale, mentre la lettera *e*) indica l'individuazione di immobili dismessi che siano nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, atti alla cessione, alla permuta o alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi, al fine della realizzazione di strutture carcerarie.

Il comma 2 prevede che gli atti del Commissario straordinario, ove rientrino nelle competenze assegnate all'Agenzia del demanio, siano adottati d'intesa con la stessa Agenzia e, ai sensi del comma 4, siano sottoposti al regime di controllo di regolarità amministrativa e contabile secondo la legislazione vigente.

In base al comma 3 restano in capo al Ministro della giustizia le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario. Questi deve riferire trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. A questa disposizione il Senato ha aggiunto l'obbligo di relazione annuale al Parlamento, al quale il Commissario dovrà adempiere, per il 2013, entro il 31 dicembre.

Il comma 5 prevede, poi, che gli atti del Commissario siano adottati nei limiti delle risorse disponibili sul capitolo relativo alla contabilità speciale del medesimo Commissario.

Il comma 6 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto – legge, al medesimo Commissario siano attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, previsti da una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente a una serie di disposizioni ivi previste.

Il comma 7 dispone che al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di ulteriori 15 unità, ripartite tra le

varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario.

Il comma 8 conferma le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario, nonché quelle già disponibili sul capitolo relativo alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Il comma 9 stabilisce espressamente che, in relazione alle attività compiute in attuazione della norma, al Commissario straordinario non spetta alcun tipo di compenso.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 7*), le quali riprendono i rilievi formulati nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Marco CAUSI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, concordando con le osservazioni contenute nella proposta di parere. Considera infatti necessario chiarire che, per poter fruire dei crediti d'imposta previsti dal provvedimento, le imprese debbano assumere i detenuti oggetto di iniziative formative.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede di conoscere quali siano i tempi per l'espressione del parere da parte della Commissione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che la Commissione Giustizia concluderà nella giornata odierna l'esame in sede referente del provvedimento e che quindi la Commissione Finanze dovrà esprimere il parere su di esso entro la medesima giornata di oggi.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità di consentire a tutti i componenti della Commissione di analizzare il contenuto del provvedimento e della proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ritiene opportuno sospendere brevemente la

seduta, per dar modo ai componenti della Commissione di approfondire i contenuti del testo e della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 15.15.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 31 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.

C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Sottanelli ed altri chiedono quali misure intenda assumere il Governo, in coerenza con la proposta di direttiva comunitaria, per ridurre le commissioni interbancarie per l'utilizzo delle carte di credito, soprattutto per i pagamenti di piccola entità, al fine di incentivare la diffusione e l'utilizzo della moneta elettronica.

Con riferimento alla normativa nazionale, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è in corso di emanazione un decreto interministeriale tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, allo scopo di definire le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza, favorendo in tal modo una maggior comparabilità delle proposte dei prestatori di servizi di pagamento.

Il predetto decreto si applica alle transazioni con carta di pagamento effettuate presso esercenti per l'acquisto di beni o servizi, con esclusione delle transazioni in contanti e delle operazioni di prelievo di contante. I prestatori dei servizi di pagamento che sottoscrivono gli accordi contrattuali anche in qualità di intermediari per l'accettazione, da parte degli esercenti,

di carte di pagamento, differenziano l'importo delle commissioni applicate e le sottopongono a revisione al fine della riduzione delle commissioni stesse. In proposito, le citate disposizioni prevedono un meccanismo di revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlate, tra l'altro, al volume e al valore delle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventuali commissioni d'interscambio, incentivando così un più diffuso utilizzo degli strumenti elettronici. Sono, inoltre, espressamente vietate le cd. pratiche di *blending*, mediante l'obbligo di specificazione, a carico degli operatori, delle diverse commissioni applicabili per ciascuna tipologia di carte di pagamento.

Al fine di incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e più avanzate rispetto ai tradizionali Pos, è stato previsto che ai pagamenti di importo non superiore a trenta euro effettuati con terminali evoluti di accettazione multipla siano applicate commissioni inferiori a quelle generalmente applicate.

Infine, tra le iniziative intraprese per ridurre l'utilizzo del contante e dei conseguenti costi per la società legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, va richiamato l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012 (secondo decreto crescita).

Tale norma prevede che dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, sono tenuti ad

accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito. L'attuazione di tale previsione è rimessa all'emanazione di uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, al fine di disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, oltre all'eventuale estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che la proposta di revisione della direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) e la bozza di Regolamento comunitario sulle tariffe multilaterali delle carte di pagamento (MIF) sono due interventi normativi che si inseriscono tra le iniziative intraprese dalle Autorità Europee per sviluppare i pagamenti elettronici e agevolare l'utilizzo a scapito del contante con la finalità di ottenere maggiore efficienza nel sistema, sicurezza e tracciabilità dei pagamenti. Essi integrano il processo avviato dalla SEPA che, con il Regolamento 260/2012, ha fissato la data finale di febbraio 2014 per il passaggio dai bonifici e dagli addebiti diretti nazionali ai corrispondenti servizi paneuropei.

La direttiva sui Servizi di Pagamento tiene conto dell'evoluzione dei servizi di pagamento elettronici attraverso l'uso di strumenti informatici e di telefonia mobile, con l'ottica di favorirne la diffusione e di garantire principi di parità concorrenziale fra i diversi soggetti operanti nell'industria dei pagamenti. In tale contesto sarà necessario verificare la corretta proporzionalità fra il regime regolatorio da applicare ai prestatori di servizi di pagamento (volto a mitigare i rischi) e le

esigenze di tutela della clientela finale (consumatori, imprese, pubblica amministrazione).

Il regolamento sulle tariffe multilaterali delle carte di pagamento (MIF) ha l'obiettivo di rendere più equilibrata e trasparente la struttura di remunerazione dei circuiti di carte (di debito e di credito). Secondo l'industria, le tariffe bancarie multilaterali – finanziando l'emittente del circuito attraverso la commissione pagata dalla banca che effettua il convenzionamento con l'esercente – facilitano la diffusione delle carte fra i consumatori e, quindi, il contrasto all'uso del contante. Le Autorità antitrust, invece, considerano le carte di pagamento un elemento distorsivo per i meccanismi di formazione dei prezzi; esse, infatti, rappresentano la base del prezzo praticato dal soggetto che effettua la convenzione con gli esercenti che accettano le carte (*merchant fee*): ne deriva che un livello alto di carte di pagamento determina una pressione al rialzo anche sulla *merchant fee* e, in ultima analisi, sul prezzo che i consumatori devono pagare per utilizzare le carte presso gli esercizi commerciali.

La vera novità introdotta dalla proposta di Regolamento della Commissione è l'introduzione di un «cap» inderogabile alle carte di pagamento a livello europeo, che entrerà in vigore con scadenze diverse per le transazioni transfrontaliere rispetto a quelle domestiche e verrà applicato in misura differenziata per carte di credito e di debito. La questione dovrà, comunque, essere approfondita per quanto riguarda la congruità dei «cap», per valutarne la capacità di garantire un abbassamento dei prezzi e la parità concorrenziale fra i diversi sistemi tenendo presente che le carte di pagamento contribuiscono a finanziare l'investimento in sicurezza e in innovazione.

ALLEGATO 2

5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Causi ed altri, in materia di strumenti di pagamento elettronici, chiedono assicurazione sull'emanazione dei decreti relativi alla riduzione delle commissioni a carico degli esercenti per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, nonché in tema di pagamento a mezzo di carte di debito, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito nella legge n. 221 del 2012.

Al riguardo, si fa presente che con uno o più provvedimenti, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il Ministero dello sviluppo economico dovrà disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità ed i termini anche in relazione ai soggetti interessati, per l'attuazione dell'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di accettazione dei pagamenti effettuati con carte di debito da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi. Con i medesimi decreti, potrà essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

In merito ai citati provvedimenti, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che per dare attuazione alle iniziative concernenti l'Agenda Digitale,

sono state approfondite le criticità ed i vantaggi connessi alle previsioni relative all'attuazione del comma 5, del citato articolo 15.

Al fine di ricondurre ad unità la complessiva disciplina dei pagamenti con strumenti elettronici (recata in attuazione dell'articolo 15, decreto-legge n. 179 del 2012) ed armonizzarla con la più ampia regolamentazione dei profili di trasparenza e costo delle commissioni (recata, invece, in attuazione del decreto-legge n. 201 del 2011), i decreti previsti dal comma 5 del citato articolo 15, potranno essere adottati alla luce della regolamentazione richiesta dal citato decreto del 2011, al fine di valutare, per ogni settore di vendita coinvolto dal citato obbligo, l'incidenza e gli effetti degli oneri di trasparenza generali recati dal predetto regolamento che dovrà essere adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Antitrust.

In considerazione, quindi, della portata complessiva e dell'impatto economico, sui mercati di riferimento, della prevista obbligatorietà di accettazione delle cosiddette carte di debito, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono in fase di approfondimento le diverse modalità di attuazione delle disposizioni (disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai

soggetti interessati) in modo da pervenire ad una regolamentazione che, minimizzando al massimo gli effetti distorsivi della concorrenza (anche avuto riguardo ai costi connessi all'attuazione del pre-

detto obbligo, a carico dei citati operatori), possa garantire l'adozione dei previsti provvedimenti, in tempo utile per l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 4, dell'articolo 15.

ALLEGATO 3

5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di valutare l'opportunità di prevedere a regime la scadenza del 30 settembre per la presentazione del modello 770 e se intenda intervenire con idonee iniziative normative per realizzare una complessiva riorganizzazione delle scadenze e del numero degli adempimenti nei confronti del fisco, al fine di evitare l'attuale sovrapposizione di una pluralità di termini fiscali.

Al riguardo, si fa presente che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 176 del 29 luglio 2013, è stato prorogato al 20 settembre 2013 il termine di scadenza per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2013.

Il termine del 20 settembre è stato individuato tenendo conto dell'esigenza di evitare una sovrapposizione degli adempimenti connessi alla presentazione del modello 770/2013 con quelli relativi alla trasmissione, in via telematica, dei dati con-

tenuti nella dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2013), da effettuarsi entro il 30 settembre 2013.

Per quanto attiene alla richiesta di prevedere che, a regime, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) sia fissato al 30 settembre, l'Agenzia delle entrate manifesta perplessità.

Comunque, l'Agenzia segnala che un'eventuale revisione del termine di presentazione della suddetta dichiarazione dovrebbe essere valutata nell'ambito di una generale rivisitazione dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi e di comunicazione dei dati.

A tal fine l'Agenzia sottolinea, peraltro, che un'eventuale anticipazione dei termini dichiarativi potrebbe produrre positivi effetti sui cittadini ed intermediari, evitando la concentrazione degli adempimenti nella seconda metà dell'anno, nonché sull'amministrazione finanziaria, che potrebbe disporre in anticipo dei dati utili per la liquidazione delle dichiarazioni, con conseguente riduzione dei tempi di erogazione dei rimborsi fiscali.

ALLEGATO 4

5-00712 Paglia: Problematiche relative al contenzioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Paglia formula quesiti sulla situazione complessiva degli impegni in finanza derivata da parte degli enti locali.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che l'attività di monitoraggio e raccolta di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avviene esclusivamente attraverso la raccolta dei dati forniti direttamente dai singoli enti locali, con i quali è alimentato un *database*, che – stante la fonte dei dati immessi – non può considerarsi esaustivo della consistenza degli strumenti derivati in essere presso gli enti locali stessi.

Come risulta dall'ultimo Rapporto sulla Stabilità Finanziaria pubblicato dalla Banca d'Italia lo scorso aprile, tenendo conto delle elaborazioni effettuate dal Dipartimento del Tesoro e da Banca d'Italia stessa, alla data del 31 dicembre 2012, i contratti vigenti sono stati stipulati da circa 280 amministrazioni e ammontano a un capitale nozionale di circa 21 miliardi di euro. I dati in possesso del Ministero dell'economia fanno registrare un costante ridimensionamento dell'attività in derivati degli enti territoriali, a partire dal 2008, per effetto dell'estinzione anticipata consensuale di oltre 767 operazioni di *swap*.

A seguito degli interventi legislativi e, in particolare della Legge Finanziaria 2009,

non è stato più possibile per gli enti sottoscrivere nuovi contratti, ma solamente effettuare la chiusura anticipata di quelli in essere.

Giova precisare che la scelta migliore non è sempre quella di chiudere una determinata posizione, a prescindere dalla situazione contingente di mercato, ma è importante non operare affrettatamente, evitando situazioni di mercato poco favorevoli, che comporterebbero costi non indifferenti.

Non sembra, quindi, necessario un intervento coordinato per la chiusura dei contratti esistenti, considerato che iniziative del genere, come peraltro tutta l'attività in strumenti derivati, rientra nella piena autonomia degli enti locali, nel rispetto delle norme di legge emanate in materia, e consiste nella stipula o risoluzione consensuale di contratti bilaterali.

Appare, quindi, non congruente con l'attuale quadro normativo la predisposizione di « una strategia di fuoriuscita coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, (che comunque ha sempre fornito ampia collaborazione agli Enti interessati), né si può pensare di intervenire sulle richiamate "clausole di riservatezza", che riflettendo un accordo transattivo tra le parti, non possono essere messe in discussione *ex-post* senza minare l'interezza degli accordi in questione ».

ALLEGATO 5

5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante lamenta i disagi connessi alla chiusura, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'ufficio locale di Thiene, nell'ambito del riordino degli uffici territoriali del Veneto.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

La chiusura del predetto ufficio è stata disposta in quanto i ridotti carichi di lavoro di quell'ufficio (poco più della metà della media nazionale) non giustificano gli oneri connessi al suo mantenimento, con riferimento sia alle diseconomie di scala derivanti da un'eccessiva dispersione del personale sul territorio, specie in una regione come il Veneto dove il personale in servizio è inferiore ai fabbisogno, sia ai costi da sostenere per la locazione e la gestione della struttura, pari a circa 160.000 euro all'anno.

La decisione di chiudere l'ufficio di Thiene risponde, dunque, a principi di buona amministrazione, in relazione anche alla necessità di contenere i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni da ultimo riaffermata dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La chiusura dell'ufficio è prevista per il prossimo 30 settembre.

L'Agenzia delle entrate segnala che, a partire da quella data, l'utenza potrà rivolgersi al vicino ufficio di Bassano del Grappa, località che dista appena 23 chilometri da Thiene.

Soprattutto, l'Agenzia precisa che i cittadini contribuenti potranno avvalersi dei canali alternativi di contatto che la stessa Agenzia ha da tempo attivato e sta continuamente potenziando, grazie ai quali è possibile adempiere i propri obblighi tributari senza dover accedere fisicamente in ufficio.

In particolare, deve annoverarsi la possibilità per l'utenza di reperire, attraverso un apposito *Call center*, informazioni fiscali generali su normativa, scadenze e adempimenti nonché informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sui rimborsi, ma soprattutto vengono in rilievo i servizi telematici Entratel (per le grandi imprese e gli intermediari professionali) e Fisconline (per i singoli cittadini), tramite i quali è possibile effettuare *online* la presentazione della dichiarazione dei redditi, il pagamento delle imposte, la registrazione dei contratti di locazione e la presentazione di numerose altre dichiarazioni e comunicazioni.

L'Agenzia delle entrate riferisce, infine, che la propria offerta di servizi telematici è in continua evoluzione e presto sarà estesa, tra l'altro, alle dichiarazioni di successione. Dal sito internet dell'Agenzia, infine, è possibile stampare la modulistica, consultare la normativa e le istruzioni, reperire i codici da utilizzare per effettuare i pagamenti e accedere a tutte le informazioni necessarie per adempiere gli obblighi fiscali.

ALLEGATO 6

5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo di chiarire se la detrazione per i lavori eseguiti nelle parti comuni condominiali di un edificio, spettante entro il limite massimo di 48.000 euro, elevato a 96.000 fino al 31 dicembre 2013, sia un'autonoma previsione agevolativa, cumulabile con il beneficio spettante in relazione ai lavori eseguiti nelle parti interne delle unità abitative per il quale è previsto un analogo limite massimo di importo detraibile.

Al riguardo giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento, di recente oggetto di significative modifiche ai sensi degli articoli 14 e seguenti del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, attualmente all'esame del Parlamento (A.C. 1310-A).

L'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inserito l'articolo 16-*bis* nel decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo a regime la detrazione dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche pari al 36 per cento delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed entro un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.

Successivamente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la detrazione in argomento è stata rideterminata nella misura del 50 per cento delle spese documentate sostenute a far data dall'entrata

in vigore del citato decreto fino al 30 giugno 2013, nel limite di un ammontare complessivo delle stesse che è stato elevato a 96.000 euro per unità immobiliare.

Infine, l'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 ha prorogato la detrazione nella misura del 50 per cento in relazione alle spese documentate sostenute per il recupero del patrimonio edilizio fino al 31 dicembre 2013.

Ai sensi del citato articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'agevolazione in argomento si riferisce anche agli interventi effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile.

In questa cornice normativa si inserisce la questione interpretativa segnalata dagli Onorevoli interroganti con riferimento alla quale l'Agenzia delle entrate evidenzia quanto segue.

Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, con riferimento all'introduzione dell'articolo 16-*bis* nel TUIR, devono ritenersi confermati l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni relative alla originaria detrazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997.

Pertanto, come precisato nella risoluzione n. 206/E dei 3 agosto 2007, citata dagli Onorevoli interroganti, con riguardo all'applicazione del predetto articolo 1 della legge n. 449 del 1997, il limite di spesa ammissibile per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio è autonomo rispetto al limite di spesa ammissibile per gli interventi riguardanti la singola unità immobiliare.

ALLEGATO 7

**DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1417, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante « Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge, che novella la legge n. 193 del 2000 inserendovi un nuovo articolo 3-*bis*, valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 1 del predetto nuovo articolo 3-*bis*, il quale prevede un credito d'imposta in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, nella misura massima mensile di 700 euro per ogni lavoratore assunto, l'opportunità di chiarire se i soggetti de-

tenuti nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative;

b) con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 3-*bis*, introdotto dall'articolo 3-*bis*, comma 2, lettera a), del decreto-legge, il quale prevede un credito d'imposta, nella misura massima mensile di 350 euro per ogni lavoratore assunto, in favore delle imprese che assumono, per periodi non inferiori a 30 giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgano effettivamente attività formative nei confronti di tali soggetti, valuti anche in questo caso la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se i soggetti semiliberi nei cui confronti sono svolte attività formative debbano essere assunti dalle imprese, affinché queste ultime possano fruire del credito d'imposta, ovvero di integrare la previsione relativa all'ammontare del credito d'imposta facendo esplicito riferimento anche ai soggetti destinatari delle predette attività formative.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo</i>)	189
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	191
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Valente, D'Uva, Di Benedetto, Fratoianni, Costantino e Brescia</i>)	194
Sull'ordine dei lavori	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
AVVERTENZA	184

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Iliaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Iliaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 e abb.
(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione.*)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*) che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso della discussione.

Luigi GALLO (M5S) esprime apprezzamento per la proposta di parere predisposta dalla relatrice, anche se riterrebbe opportuno che le osservazioni fossero trasformate in condizioni, in particolare alla lettera *d*). Apprezza inoltre il fatto che la nuova disciplina non si applica al settore del *web*, ma rappresenta l'esigenza che sia prevista un'osservazione nel parere volta a tutelare le testate giornalistiche *on line* dalle conseguenze penalmente rilevanti connesse a commenti non giornalistici. In particolare, richiede che in questo caso, le medesime testate giornalistiche non siano ritenute responsabili per le affermazioni ivi contenute.

Nicola FRATOIANNI (SEL) ringrazia la collega Zampa per aver accolto le osservazioni espresse dal suo gruppo, ma concorda con l'esigenza rappresentata dal collega Gallo di trasformare le osservazioni in condizioni, almeno quelle alle lettere *d*) e *f*).

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, si riserva di presentare una riformulazione della sua proposta di parere al termine della discussione, rappresentando fin d'ora, la propria disponibilità a trasformare le osservazioni in condizioni.

Antonio PALMIERI (PdL) condivide la proposta di parere, ma non la richiesta del collega Gallo di non considerare addebitabili alla testata giornalistica *on line* eventuali commenti diffamatori inseriti sul *web*. Precisa, al riguardo, che si tratta di una soluzione contraria anche alla giurisprudenza che si è sviluppata da ultimo in materia, laddove si prevede la rimozione del commento. Ritiene, d'altra parte, fa-

cilmente prevedibile un filtro all'inserimento di commenti diffamatori, che eleverebbe tra l'altro la qualità del sito e del dibattito inserito.

Luigi GALLO (M5S) intervenendo per una precisazione, ribadisce l'esigenza che i commenti vadano ritenuti non addebitabili alla testata giornalistica, qualora siano diffamatori. Precisa, infatti, che accade spesso che piccole testate non riescano a gestire i commenti, tanto da decidere di non inserire nel proprio sito *web* una pagina per i commenti, proprio per non esporsi al rischio di querele.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, comprende la richiesta del collega Gallo, ma non la ritiene accoglibile, anche in qualità di giornalista. Precisa infatti che la disciplina in esame ha già ristretto il campo della sua operatività alle testate giornalistiche registrate presso il Tribunale, riconoscendo una ampia libertà alla rete. Aggiunge che legittimare commenti con la garanzia di una certa impunità anche per chi li pubblica, può portare a conseguenze anche peggiori della lesione dell'onore, essendosi verificati in passato episodi gravi di offese che hanno portato a gesti tragici da parte di minorenni. Ribadisce, quindi, che il progetto di legge in esame contempera le due esigenze di libertà di espressione e di responsabilità, assicurando un giusto ed equilibrato grado di tutela; inserire una previsione come quella suggerita dal collega Gallo rischierebbe, invece, di legittimare l'adozione di decisioni diverse a seconda che la diffamazione avvenga, o meno, sul *web*.

Giorgio LAINATI (PdL) concorda con la collega giornalista Zampa, apprezzando la scelta di trasformare in condizioni le osservazioni e si compiace per il lavoro svolto dalla Commissione giustizia sul testo in esame. Aggiunge che il provvedimento appare equilibrato e volto a contemperare tutte le esigenze in campo. Ricordando di essere iscritto da ben venticinque anni all'ordine dei giornalisti, sottolinea come i parlamentari che svolgono

questa professione sappiano che quello oggi affrontato è uno degli argomenti più complessi che affierisce il settore. Dopo decenni, si riescono quindi a correggere scelte legislative che appartengono alla storia, in quanto sia sulla carta stampata sia sul *web* si sono verificati comportamenti assolutamente riprovevoli, in mancanza di una legislazione chiara, che chiarisse le conseguenze della lesione della dignità delle persone, attuata per mezzo della stampa.

Gianluca BUONANNO (LNA) prende atto che ci si accinge a tutelare gli interessi di categoria dei giornalisti, alcuni di loro componenti anche della Commissione. Ritiene peraltro che la osservazione di cui alla lettera *f*) non sia condivisibile, in quanto non assicura la certezza della pena e lede il principio di responsabilità dell'autore di un fatto di reato. Si domanda, infatti, che cosa succederebbe se un giornalista non percepisse reddito, o fosse nullatenente. Ricorda, a titolo di esempio, che lo scorso anno è stato vittima di un errore nella citazione di un articolo di giornale che aveva scambiato la sua persona per quella di un delinquente, solo per un'analogia nel cognome. Purtroppo, solo dopo innumerevoli richieste la testata giornalistica interessata si è decisa a pubblicare la sua rettifica, ma in una posizione nel giornale assolutamente inadeguata a rendere giustizia dell'errore in cui il giornalista era incorso. Ritiene quindi che la previsione di una sanzione inadeguata non farebbe altro che aggravare la situazione e il rischio del perpetrarsi di questi episodi.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, evidenzia al collega Buonanno che una sua più attenta lettura del provvedimento in esame gli avrebbe consentito di verificare che, ora, la rettifica deve avere la stessa posizione nel giornale rispetto alla notizia. Aggiunge, poi, che è successo in altre occasioni, per esempio nella cosiddetta vicenda di Telekom Serbia – che a suo tempo ha addirittura originato l'istituzione di una Commissione d'inchiesta –, che il

giornalista dichiarato responsabile per diffamazione non abbia risarcito il danno alla persona offesa dal reato, proprio in quanto nullatenente. A dimostrazione del fatto che non è la previsione della norma ad escludere il risarcimento, quanto la condizione soggettiva in cui versa l'autore del reato.

Gianluca BUONANNO (LNA) ritiene in ogni caso che la norma sia inadeguata e che comunque sarebbe preferibile almeno prevedere forme di responsabilità alternative, per esempio a carico dell'editore.

Nicola FRATOIANNI (SEL) ricollegandosi a quanto affermato dal deputato Gallo, chiede alla relatrice di chiarire se, prima di applicare la sanzione prevista alla testata giornalistica *on line* - per la presenza di commenti agli articoli pubblicati che offendano la reputazione altrui –, sia prevista la possibilità di richiedere la cancellazione degli stessi.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene necessario svolgere un approfondimento sul punto in discussione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, propone di sospendere brevemente la seduta, per consentire al relatore di approfondire gli aspetti emersi nel corso della discussione e riformulare, eventualmente, la proposta di parere.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

Sandra ZAMPA (PD), *relatore*, illustra una riformulazione della sua proposta di parere favorevole, trasformando in condizioni le osservazioni e inserendo una nuova osservazione in base alla quale la Commissione di merito valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche *on line* registrate presso il Tribunale, di prevedere

che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta e, in caso di mancata rimozione nel termine indicato, legittimare l'avvio dell'azione penale (*vedi allegato 2*).

Gianluca BUONANNO (LNA), non condividendo la proposta della collega Zampa, che non reca la modifica da lui richiesta, chiede che i colleghi si pronuncino sulla proposta da lui formulata.

Ilaria CAPUA, *presidente*, ricorda all'onorevole Buonanno che i colleghi potranno esprimersi sulla sua proposta, intervenendo direttamente, ovvero votare a favore o contro la proposta di parere come riformulata dal relatore, con ciò implicitamente esprimendosi anche sulla proposta del collega Buonanno.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, auspicando che l'Assemblea possa concludere l'esame dell'importante provvedimento in discussione, già nella prossima settimana.

Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore, che recepisce le considerazioni espresse nel suo intervento di ieri, alle quali rinvia.

Matteo ORFINI (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dalla relatrice. Ritiene che il testo in esame sia un punto di equilibrio tra le ragioni di chi subisce il torto di essere diffamato a mezzo stampa e la libertà di espressione dei giornalisti, essendosi tenuto conto – nel medesimo testo – delle problematiche connesse all'informazione realizzata attraverso il *web*.

Nicola FRATOIANNI (SEL) preannuncia anch'egli, a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta

di parere come riformulata dal relatore, ringraziando la relatrice per aver accolto le osservazioni da lui rappresentate.

Gianluca BUONANNO (LNA) preannuncia che avrebbe votato a favore della proposta di parere se la relatrice avesse accolto la modifica da lui richiesta. Ribadisce che la nuova condizione di cui al n. 6 è sbagliata perché non farà altro che legittimare situazioni di impunità. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia, anche a nome del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere come riformulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI, indi del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio 2013.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra un nuovo testo della proposta di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, che propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame (*vedi allegato 3*). Auspica che sia fissato un termine breve per la presentazione di emendamenti, in modo tale da poter inviare il nuovo testo alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di adottare come nuovo testo per il seguito dell'esame, il testo elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al nuovo testo n. 544, alle ore 15.45 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame al termine della seduta odierna, al solo scopo di dare conto della presentazione di eventuali emendamenti.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che la vicepresidente Capua è subentrata al presidente Galan in qualità di relatore sul provvedimento in esame.

Luigi GALLO (M5S) rileva che il monumento in discussione è di grande rilevanza. Ritiene peraltro necessario appro-

fondire la proposta di legge, soprattutto sulle sue implicazioni dal punto di vista della trasformazione in monumento nazionale. È necessario approfondire per questo la *ratio* della proposta di legge.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di intervenire nel merito della proposta di legge in una successiva seduta. Rileva da subito che il tema principale da affrontare sia la necessità di un progetto di legge per dichiarare monumento nazionale un bene artistico, con una procedura non più prevista dal codice dei beni culturali.

Antonio PALMIERI (PdL) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Manuela GHIZZONI (PD) ricorda come la materia oggetto della presente proposta di legge sia stata approfondita, in particolare, dalla 7^a Commissione del Senato, durante la scorsa legislatura, nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetto di *spending review*), il quale, all'articolo 7 comma 42, ha modificato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, che disciplina i contributi universitari, con l'aggiunta dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*. Sottolinea altresì che, allora, il gruppo del PD si oppose contro tale modifica, e che, in parte, la formulazione finale della disposizione fu mitigata grazie all'approva-

zione degli emendamenti presentati dal PD. A distanza di un anno conferma il giudizio negativo su una norma iniqua e dannosa. Rammenta quindi come il predetto articolo 5, al comma 1, preveda che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20 per cento dell'importo del fondo di finanziamento ordinario delle università statali, e al comma 1-bis – introdotto come ricordato dal decreto-legge di *spending review* – che ai fini del raggiungimento del limite del 20 per cento non siano computati gli importi della contribuzione studentesca degli studenti iscritti fuori corso. Tale norma, modificando il rapporto tra contribuzione studentesca e Fondo di finanziamento ordinario, ha consentito a ben 30 atenei di rientrare sotto al limite imposto del 20 per cento, mentre solo 8 sfiorano il tetto fissato. A tale proposito ricorda che la norma introdotta dal decreto *Spending Review* succede alla sentenza favorevole espressa dal TAR Lombardia nel novembre 2011 contro l'Ateneo di Pavia in favore di una associazione studentesca che ha ottenuto, per gli studenti, la restituzione delle somme eccedenti il 20 per cento. Ricorda altresì come la responsabilità dello « sforamento » del tetto del 20 per cento da parte di tanti atenei sia in campo anche alla politica e ai Governi che, negli ultimi anni, hanno fortemente ridotto le risorse allocate nel fondo di finanziamento ordinario, che oggi è ai livelli del 2004. La norma, intervenendo sul calcolo del limite della contribuzione studentesca, ha altresì consentito al sistema universitario di ottenere un ampio margine di aumento della tassazione, poiché al 2011 le entrate da contribuzione di studenti in corso costituivano circa il 13 per cento del FFO rispetto al 20,5 per cento calcolato su tutti gli studenti. In sintesi, la nuova norma ha permesso l'aumento dei contributi sia a carico degli studenti in corso sia a carico di quelli fuori corso.

Ricorda inoltre che la modifica apportata è stata accompagnata da un dibattito pubblico inadeguato alla complessità del tema, prevalentemente orientato contro gli studenti fuori corso, considerati « bamboc-

cioni » parcheggiati presso le università. Tale dibattito ha colpevolmente trascurato il necessario approfondimento sui motivi del rallentamento o dell'interruzione degli studi universitari da parte di molti studenti: si tratta di molteplici motivi, che sarebbe sciocco attribuire alla sola responsabilità degli studenti. Tra questi vi è, ad esempio, la necessità di affiancare agli studi – anche per il deficit strutturale del sistema di diritto alla studio – lo svolgimento di una attività lavorativa, che inevitabilmente rallenta il percorso di apprendimento. Dai dati Almalaurea risulta, ad esempio, che il 35 per cento dei laureati 2011 ha lavorato a tempo pieno o parziale durante gli studi. A tale proposito, ricorda come sarebbe necessario incentivare l'iscrizione *part-time*: tale modalità è prevista oggi solo da 52 atenei, ma le condizioni applicate sono peraltro così poco convenienti che solo il 2 per cento del totale degli studenti è iscritto *part-time*. La norma prevista dalla *Spending Review*, sostenuta dal dibattito pubblico, ha invece ritenuto semplicisticamente che « pressando » gli studenti fuori corso, con l'aumento delle tasse da loro dovute, questi si sarebbero laureati prima: ma non è così, come peraltro dimostrano le esperienze assunte in precedenza da molti atenei. Le cause, come accennato, sono diverse e vanno esaminate attentamente, se davvero si vogliono rimuovere gli ostacoli che ritardano il conseguimento della laurea. Andando nello specifico della proposta di legge C. 1159, afferma che le appaiono sussistere alcuni aspetti problematici in riferimento all'articolo 2 della stessa, come peraltro segnalato dal *dossier* del servizio studi della Camera. Auspica altresì che l'esame della presente proposta di legge induca la Commissione a riflettere, in termini più generali, sulla contribuzione studentesca – tra le più alte d'Europa – affinché non vi sia più discriminazione degli studenti in base alla condizione economica, vi sia più progressività per non scaricare i costi principalmente sulle fasce di reddito medio e si eviti la concorrenza sui costi dell'università. Tale riflessione deve poi essere connessa ad una

discussione più generale sul diritto allo studio. Sottopone, quindi, all'attenzione della Commissione l'opportunità di realizzare un'indagine conoscitiva connessa al provvedimento in esame, che si svolga celermente e che chiami quali soggetti auditi le associazioni studentesche, la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e la Conferenza delle Regioni.

Nicola FRATOIANNI (SEL) rileva che l'intervento svolto dalla collega Ghizzoni apre più di una finestra nel dibattito sul provvedimento in esame, essendovi numerose argomentazioni a favore della proposta di legge in discussione che ne rafforzano l'urgenza. Si riserva pertanto di intervenire più diffusamente nel merito del provvedimento in altra seduta.

Ilaria CAPUA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per beni e le attività culturali e per il turismo, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2013.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che il sottosegretario Borletti Dell'Acqua ha chiesto di intervenire, dovendosi allontanare per impegni istituzionali.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA, confermando di dover partecipare ad un altro incontro istituzionale precedentemente fissato, precisa che sul provvedimento in esame il Governo si impegna a ridefinire i criteri di riparto dello stanziamento, tenendo conto delle indicazioni della Commissione.

Sull'ordine dei lavori.

Luigi GALLO (M5S) chiede per quale motivo la Commissione non abbia proseguito l'esame della proposta di legge n. 1159, rinviandone il seguito ad altra seduta.

Giancarlo GALAN, *presidente*, ricorda al collega Gallo che la Commissione era convocata per l'esame del provvedimento in discussione, a partire dalle ore 15.15. Vi è quindi l'esigenza di procedere al seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza al Governo nella seduta odierna, essendo già scaduto il 29 luglio 2013 il termine previsto.

Irene MANZI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*), che recepisce le indicazioni dei colleghi.

Milena SANTERINI (SCpI) ringrazia la relatrice per avere inserito nel parere le considerazioni da lei svolte nel corso del dibattito. Riterrebbe opportuno poi valutare l'opportunità, con riferimento alla prima condizione del parere, di indicare come obiettivo — in luogo dell'unicità di visione —, una coerenza di vedute da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Luigi GALLO (M5S) illustra una proposta di parere alternativo, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato 5*).

Celeste COSTANTINO (SEL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, che non recepisce le perplessità emerse nel corso della discussione circa i criteri di riparto dello stanziamento in discussione, lasciando metà del Paese fuori dall'attribuzione dei finanziamenti.

Maria COSCIA (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, preannunciando, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere. Concorda sull'esigenza che vadano rivisti i criteri di riparto, aspetto di cui si è dichiarata consapevole il sottosegretario Borletti Dell'Acqua.

Antonio PALMIERI (PdL) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, che ringrazia per il lavoro approfondito svolto.

Giancarlo GALAN (PdL) apprezza il fatto che il deputato Gallo si sia fatto carico delle esigenze di cambiamento emerse nella precedente seduta, ribadendo le perplessità già manifestate.

Ricorda quindi che i deputati Gallo ed altri hanno presentato una proposta di parere alternativo. Avverte pertanto che verrà posta in votazione la proposta di parere del relatore e se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta di parere alternativo, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN.

La seduta comincia alle 15.50.

La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo, rinviato nella seduta odierna.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 544 Verini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al nuovo testo in esame. Il nuovo testo verrà quindi trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere, anche ai fini del trasferimento in sede legislativa.

La seduta termina 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.

C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinate).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel *web* che nei *media* radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;

considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e « trasparente » ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;

rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;

apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;

rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei « blog » in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul *web* registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele « temerarie » con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;

rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici *on line* essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;

tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del di-

rettore cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;

apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;

b) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, *on line* registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;

c) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi

relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'opportunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;

d) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;

e) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;

f) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;

g) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (Nuovo testo C. 925 e abbinato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 925 Costa ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

tenuto conto che il testo licenziato dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, riforma la materia disciplinata dalla legge n. 47, risalente al 1948, fortemente datata soprattutto a causa dell'affermazione delle nuove tecnologie – che moltiplica l'offerta informativa sia nei giornali, che nel *web* che nei *media* radiotelevisivi – e anche in ragione di una sensibilità nuova della pubblica opinione;

considerato che la delicatezza della materia, che ha a che fare con il diritto dei cittadini ad avere un'informazione corretta, rispettosa e « trasparente » ma anche libera da forme di condizionamento sia di carattere fisico che finanziario, richiede un approfondito esame;

rilevato che, a ben vedere, l'interesse pubblico coincide con quello dei giornalisti i quali chiedono che sia garantito loro il diritto a produrre una informazione corretta, in piena libertà di coscienza e nel rispetto delle regole deontologiche;

apprezzato il lavoro della II Commissione giustizia che ha svolto un intenso confronto con le parti chiamate in causa dal provvedimento, riuscendo a trovare un punto alto di mediazione tra le diverse sensibilità politiche presenti in Parlamento, giungendo alla previsione del reato di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, che è punito con sanzione aggravata;

rilevato che il provvedimento in esame presenta alcune importanti innovazioni, la prima delle quali è certamente l'abolizione del carcere per i giornalisti condannati per diffamazione, l'esclusione dei « blog » in quanto il testo riguarda solo i siti giornalistici sul *web* registrati come organi di informazione presso il tribunale; una forma di deterrenza per le querele « temerarie » con la presenza di una forma di multa per il querelante decisa dal giudice;

rilevato, in specie, che legge si introduce l'obbligo della rettifica a tutela della persona diffamata, con la necessità che in presenza di un obbligo di rettifica per notizie o articoli o servizi pubblicati da siti giornalistici *on line* essa debba essere pubblicata tempestivamente – entro due giorni – con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferisce senza modificare la cosiddetta URL;

tenuto conto che una significativa novità riguarda la responsabilità del di-

rettore cui è riconosciuta la possibilità di delegare, con un atto scritto avente data certa ed accettato dal delegato, le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza;

apprezzato che il nuovo testo in esame prevede forme di tutela per i pubblicisti ai quali è estesa la normativa in materia di segreto professionale già vigente per i giornalisti professionisti di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della nuova disciplina in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, anche alle testate giornalistiche radiotelevisive;

2) appare opportuno prevedere l'obbligo da parte del direttore della testata giornalistica – sia essa in formato cartaceo, periodico o quotidiano, *on line* registrata, radiotelevisiva, agenzia di stampa –, di comunicare all'autore dell'articolo la notizia della richiesta di rettifica da parte del querelante, stabilendo al contempo l'obbligo dell'editore di pubblicare la rettifica su richiesta dell'autore dell'articolo;

3) essendo stato modificato il reato di diffamazione di cui all'articolo 595 del codice penale, facendo confluire i commi relativi alla diffamazione per mezzo stampa e per altro mezzo di pubblicità nell'articolo 13 della legge sulla stampa e non essendo stata contemplata la parte relativa alla radiotelevisione, si valuti l'op-

portunità di prevedere che quest'ultima disciplina sia ricondotta nel nuovo articolo 13;

4) consideri altresì la Commissione di merito l'opportunità di modificare la sanzione pecuniaria prevista per le cosiddette querele temerarie, introducendo, ai fini di una maggiore dissuasione, un criterio di proporzionalità tra la cifra richiesta dal querelante temerario e il risarcimento da corrispondere all'imputato assolto con una delle formule previste dall'articolo 530 del codice di procedura penale qualora la causa intentata venga riconosciuta come infondata;

5) con riferimento alla pubblicazione della rettifica senza commento, si propone che essa sia considerata riparatoria – cioè con soddisfazione del diffamato – a condizione che venga pubblicata con la stessa visibilità data alla notizia risultata diffamatoria; in caso di commento alla rettifica si procede invece nell'azione;

6) si consideri l'opportunità di prevedere che il giornalista autore della diffamazione sia chiamato a corrispondere un risarcimento proporzionale al suo reddito;

7) per quanto concerne i procedimenti penali per diffamazione a mezzo stampa, radio-televisione o per omesso controllo, infine, si propone che continui ad essere prevista l'udienza preliminare che, in ragione della sola pena pecuniaria prevista, sarebbe invece eliminata;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, per le testate giornalistiche *on line* registrate presso il Tribunale, di prevedere che sia rimosso il commento non giornalistico eventualmente diffamatorio nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di mancata rimozione nel termine indicato può essere avviata l'azione penale.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita
di Alberto Burri (C. 544 Verini).****TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO COME NUOVO TESTO**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

ART. 2.

*(Celebrazioni per il centenario della nascita
di Alberto Burri).*

1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:

a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata «Fondazione»;

b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;

c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato nazionale).

1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre esponenti della cultura nazionale nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia, comune di Città di Castello e Fondazione.

2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

ART. 5.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. Ai membri del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo;

visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) »;

vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) » che ha iscritto lo stanziamento del capitolo 3670 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Centro di responsabilità 6 – Beni Librari e istituti culturali – 1.10 Interventi;

visto lo schema di decreto interministeriale n. 17 che dispone la ripartizione della somma di Euro 9.941.296,00 al capitolo 3670 a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

rilevato che il suddetto stanziamento risulta diminuito del 13,45 per cento rispetto a quanto ripartito nel 2012, pari ad euro 11.485.537,00;

evidenziato che, come si evince dal testo del provvedimento, la ripartizione

delle somme ha avuto luogo distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione subita;

rilevato che gli articoli 1 e 2 del citato decreto dispongono la ripartizione della somma complessiva di euro 9.941.296,00 tra due gruppi, secondo le seguenti modalità:

1. Un primo gruppo denominato « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » pari ad euro 6.962.642,00 che include:

tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione:

a) Contributi per convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni Nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997.

b) Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali.

c) Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale;

cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali, individuate dalla Tabella A della legge n. 549 del 1995:

d) Contributo alla Fondazione « Festival dei Due Mondi » di Spoleto.

e) Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali.

f) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Biennale di Venezia».

g) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Triennale di Milano».

h) Contributo annuo a favore della Fondazione «La Quadriennale di Roma»;

2. Un secondo gruppo di contributi (per la restante somma di euro 2.978.654,00) che prevede finanziamenti a tredici istituzioni culturali, individuate dalla Tabella 1 della legge n. 448 del 2001. Tra questi contributi uno è da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico);

evidenziato che, relativamente ai contributi agli archivi privati di notevole interesse storico, da attribuirsi mediante bando, la ripartizione, per il solo anno 2013, in favore della suddetta categoria di destinatari, non soggiace alla sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione;

preso atto che, come si evince dalla relazione allegata al decreto, stante l'urgenza della conclusione del procedimento, la ripartizione delle somme in oggetto è stata impostata su criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive, a cui negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia (prima con la legge n. 549 del 1995 e poi con la legge n. 448 del 2001) sono stati applicati percentualmente i tagli lineari derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti;

rilevato che, come si evince dalla stessa relazione ministeriale al decreto, «si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni e della coerenza di tali risultati con gli orientamenti generali del Ministero in ordine agli sviluppi delle attività culturali»;

preso atto che si auspica, da parte della Commissione, un'analisi attenta ed approfondita dell'intero ambito dei contributi erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di condurre ad organicità un settore oggi parcellizzato in molteplici finanziamenti e fortemente penalizzato dai tagli lineari subiti in questi anni;

evidenziato pertanto che si rende ormai opportuno, ad avviso della Commissione, un riordino complessivo dell'intero ambito relativo alla contribuzione ministeriale a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, superando la logica emergenziale della storicità e coordinando la normativa in oggetto con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge 534 del 1996 («Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);

preso atto che il riordino della materia dovrà operare, ad avviso della Commissione, attraverso l'individuazione, previo esame comparativo delle disposizioni relative al predetto ambito vigenti negli ordinamenti stranieri, di criteri programmatici e strategici che orientino le scelte del Governo, al fine di assicurare trasparenza nelle scelte e superamento del mero criterio storico, fino ad oggi adottato, che, unito ai tagli lineari distribuiti secondo una percentuale lineare tra i beneficiari del finanziamento, penalizza fortemente l'intero settore in oggetto;

rilevato che, ad avviso della Commissione, vanno definiti, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;

richiamato, inoltre, il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 a decorrere dal 15 agosto 2012 potrà produrre a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. si proceda ad una adeguata riflessione sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione che superi i criteri fino ad

ora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari;

2. il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo proceda, attraverso l'emanazione di specifico regolamento attuativo dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al riordino del settore e alla definizione di nuovi criteri per l'erogazione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, da coordinarsi con le disposizioni ed i criteri definiti dalla legge n. 534 del 1996 («Nuove norme per l'erogazione di contributi statali ad istituzioni culturali»);

3. si definiscano, attraverso specifico regolamento attuativo di iniziativa ministeriale, criteri programmatori che contemperino storicità ed innovatività, favoriscano il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentano una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani;

4. sia concretamente valutato il grave rischio che la sospensione dei contributi per interventi conservativi volontari (di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004), disposta dall'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, a decorrere dal 15 agosto 2012, produrrà a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzarsi successivamente all'anno in corso.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 17).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI LUIGI GALLO, BATTELLI, VACCA, MARZANA, VALENTE, D'UVA, DI BENEDETTO, FRATOIANNI, COSTANTINO E BRESCIA

La Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che:

l'importo della somma stanziata in bilancio ha subito una riduzione del 13,6 per cento rispetto al 2012, ed è passata da un ammontare previsto di 10,07 milioni di euro a 9.941.296, e preso atto che tale decurtazione è distribuita equamente su tutte le voci di spesa in forma di taglio lineare;

le risorse destinate al fondo, dai 19 milioni di euro del 2008, sono scese sotto la soglia dei 10 milioni nel 2013 (perdendo dunque progressivamente più di un milione all'anno), a testimonianza di un andamento che denota tanto la precarietà delle procedure di assegnazione dei fondi quanto la difficoltà di difendere risorse vitali per il settore;

il finanziamento è diviso fra « Contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » (che comprende 3 voci di spesa da attribuire in seguito a bandi e 5 voci di spesa relative a importanti istituzioni culturali), per un totale di 6,9 milioni di euro, e un finanziamento di complessivi 3 milioni di euro destinato a 13 istituzioni culturali (fra cui uno da attribuire in seguito a bando);

nonostante le sollecitazioni, più volte avanzate nei confronti del Ministero, di predisporre lo schema di riparto entro il primo trimestre dell'anno per consentire una più efficace e trasparente programmazione delle attività da finanziare, ci si vede costretti a denunciare l'ennesimo ritardo;

considerato che:

dalle cifre succitate, evince una ennesima riduzione per l'anno 2013 rispetto al lieve segnale di ripresa nell'erogazione dei fondi, avvenuto nel 2012;

nonostante gli insistiti inviti al Governo susseguitisi negli anni e volti a ripensare l'intero assetto del provvedimento e degli istituti e delle istituzioni culturali, che necessiterebbero di rinnovati criteri nell'attribuzione dei contributi, nulla è stato fatto: a cominciare dall'elenco « chiuso » degli enti considerati, beneficiari del provvedimento, fissato per legge, difficilmente modificabile e che pertanto non lascia margini di discrezionalità;

la distribuzione « a pioggia », l'assenza di criteri più trasparenti, meritocratici e premiali, taluni aggravamenti procedurali e farraginosità amministrative, la mancanza di una valutazione *ex post*, sono tutti elementi che ingenerano una sorta di opacità interna, tipologica rispetto al provvedimento e alle scelte che vi sono sottese;

considerato ancora che:

il meccanismo di riparto degli stanziamenti presenta più di una opacità, sia in merito ai criteri di assegnazione fissati da leggi che dispongono l'erogazione diretta di fondi a singoli enti o fondazioni, sia in merito alla distribuzione delle risorse;

non appare chiaro quale sia il criterio per cui una lista di enti, fondazioni ed associazioni – seppure importanti e storicamente affermate – debba *tout court* beneficiare di fondi senza che si proceda ad una selezione dei soggetti più meritevoli di sostegno economico;

solo una parte degli stanziamenti sarà assegnata a seguito di bandi, sotto forma di contributi per convegni culturali, pubblicazioni ed edizioni Nazionali, per quanto riguarda il primo gruppo di destinatari; sotto forma di contributi ad archivi privati di notevole interesse storico, per quanto riguarda la seconda *tranche* di erogazioni; il resto, come osservato, attraverso una assegnazione diretta, dall'alto, senza che sia opinabile il criterio di distribuzione;

pertanto appare indispensabile che debba essere seriamente ridiscusso sin dalle fondamenta l'attuale sistema di attribuzione di queste voci di ripartizione, che di fatto penalizza tutti quegli enti, fondazioni ed associazioni che vanno avanti tra mille difficoltà e spesso aggrappandosi al sostegno di singoli privati che hanno a cuore la sopravvivenza delle iniziative culturali;

appare inammissibile il contributo straordinario a singole realtà in aggiunta a quello proposto dalla bozza di riparto, riferendosi, in particolare, alla contribu-

zione straordinaria per l'ammontare di 1 milione di euro ciascuno per le seguenti Fondazioni: Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Fondazione Festival Pucciniano;

rilevato che:

la nuova riduzione dei fondi, ricade su un segmento di bilancio ritenuto fondamentale per il settore, accanto al Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

è indispensabile assicurare tempi certi nel riparto di fondi nei primi mesi dell'anno di riferimento, così come prevede la normativa vigente, e tempi rapidi nell'erogazione delle risorse, per consentire agli enti culturali di poter programmare le proprie attività l'anno precedente per quello successivo così come accade abitualmente;

lo schema di decreto appare carente non solo in quanto redatto in maniera poco chiara per quanto concerne la scelta dei beneficiari, ma anche per ciò che attiene alla suddivisione interna delle somme, che non appare adeguatamente motivata, pertanto dovrebbero essere effettuate selezioni con criteri più trasparenti e meritocratici, in ossequio al principio di trasparenza;

nonostante gli inviti a più riprese rivolti al Governo affinché fosse rivisto l'intero assetto del provvedimento, non si è registrata alcuna innovazione, a cominciare dall'elenco degli enti considerati, difficilmente modificabile, che non lascia margini di discrezionalità,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 67 Realacci e C. 110 Bratti (<i>Esame e rinvio</i>)	197
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di martedì 30 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'impossibilità del relatore a prendere parte ai lavori della Commissione, sostituirà lo stesso relatore nella giornata odierna. Ricorda infine che nella seduta di ieri è stato illustrato il provvedimento in titolo.

Salvatore MATARRESE (SCpI), preliminarmente esprime un giudizio favorevole sia sul provvedimento nel suo complesso che sulla figura del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie disciplinata dall'articolo 4. Chiede, tuttavia, al presidente, nella sua qualità di relatore, di inserire nella proposta di parere un espresso richiamo alla necessità che il Commissario straordinario operi nel pieno rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici e che, per questo, siano espunte dal testo del provvedimento tutte le disposizioni derogatorie attualmente previste in materia.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), a nome del suo gruppo, esprime anzitutto un giudizio contrario sull'insieme delle norme contenute nel provvedimento in titolo. Ritiene, inoltre, particolarmente inaccettabili le disposizioni dell'articolo 4 che istituiscono un'ulteriore figura di commissario straordinario. Invita quindi il relatore a inserire nel parere una richiesta di soppressione di tale articolo.

Alessandro ZAN (SEL), nell'associarsi a quanto detto dal collega Matarrese, chiede che nella proposta di parere sia espressamente richiesta l'espunzione dal testo dell'articolo 4 delle disposizioni derogatorie alla disciplina generale in materia di appalti pubblici.

Paolo GRIMOLDI (LNA), nel condividere la richiesta formulata dai colleghi Matarrese e Zan, sottolinea, su un piano più generale, la valenza propagandistica e strumentale della figura del commissario straordinario che, a suo avviso, è stata inserita nel decreto-legge in titolo solo per attenuare le critiche dell'opinione pubblica in ordine a un provvedimento profondamente sbagliato, che desta un fortissimo allarme sociale di fronte al rischio della fuoriuscita dal carcere di migliaia di detenuti.

Raffaella MARIANI (PD), nell'esprimere piena condivisione su quanto detto dai colleghi fin qui intervenuti, chiede al presidente di inserire nella proposta di parere una specifica condizione con la quale di chiede alla Commissione di merito di espungere dal testo del provvedimento le disposizioni che consentono al commissario straordinario di derogare alle norme generali del Codice degli appalti pubblici.

Tino IANNUZZI (PD) si dichiara d'accordo con la richiesta appena formulata dalla collega Mariani, che giudica del tutto ragionevole anche in considerazione della mole delle risorse che il Commissario straordinario è chiamato a gestire e della conseguente necessità di garantire, prima di tutto sul piano normativo, piena trasparenza e correttezza nell'uso di tali risorse.

Cosimo LATRONICO (PdL), pur comprendendo le ragioni che sono alla base delle osservazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti nel dibattito, li invita a considerare attentamente la contraddizione insita nella posizione di chi, da un lato, si dichiara a favore della figura del

commissario straordinario e, dall'altro, ritiene che esso non debba operare con poteri derogatori della disciplina generale.

Ermete REALACCI, *presidente e relatore*, in risposta a quanto appena detto dal deputato Latronico, precisa che il commissario straordinario è dotato di una pluralità di poteri derogatori che non sono stati messi in discussione, fatta eccezione per quelli relativi all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. In tal senso, preso atto del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal presidente della Commissione nella sua qualità di relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

C. 67 Realacci e C. 110 Bratti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame di due proposte di legge aventi a oggetto un tema di particolare rilevanza in un Paese che vuole perseguire un livello sempre più alto di tutela dell'ambiente, segnatamente quello dell'istituzione di un Sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente.

Al riguardo, ricorda che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è stato istituito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha accorpato in un unico ente l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM). L'ISPRA è integrata in un sistema a rete (anche informativa, attraverso il SINAnet), il Sistema delle agenzie ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA) costituite con apposita legge regionale. Si tratta di « un esempio di sistema federativo consolidato », in cui l'ISPRA garantisce la coesione del Sistema. Ricordo in proposito che l'articolo 15 del decreto ministeriale 123/2010, recante disposizioni di organizzazione dell'ISPRA, prevede, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, che presso quest'ultimo operi il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA.

Prima di illustrare le proposte di legge in esame, ritiene opportuno evidenziare come i pur condivisibili obiettivi di semplificazione amministrativa, qualora investano il settore ambientale, devono temperarsi con esigenze di salvaguardia della tutela ambientale attraverso un rafforzamento del sistema dei controlli, in modo da evitare che la semplificazione diventi strumentale a forme di elusione della normativa a tutela dell'ambiente. Aggiunge che in tale prospettiva si è mossa la VIII Commissione già nella precedente legislatura, licenziando per l'Aula, anche a seguito di un'articolata istruttoria che ha visto coinvolti in sede di audizioni il mondo delle agenzie ambientali, un testo sul sistema nazionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente che, a causa della conclusione della legislatura, non è stato però esaminato dall'Assemblea.

Tale testo è riprodotto nella sostanza dall'A.C. 110, mentre l'A.C. 68 riproduce, in larga parte, il testo dell'A.C. 55 della scorsa legislatura, che a sua volta riprendeva il testo dell'A.C. 1561 della XV legislatura. Si tratta quindi di una proposta di legge nata in un quadro normativo precedente l'istituzione dell'ISPRA o comunque prima della sua regolamentazione. Ciò si riflette sulla portata di alcune norme che in parte si sovrappongono alle norme dettate dal decreto ministeriale n. 123 del 2010 di organizzazione dell'Istituto.

Nel segnalare, quindi, che nell'illustrazione delle proposte di legge, si soffermerà particolarmente sulle disposizioni dell'A.C. 110, frutto già di istruttoria della Commissione nella precedente legislatura, evidenziando, ove presenti, le differenze con il testo dell'A.C. 68, fa presente che i due testi, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, riconoscono rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente (articolo 1). Del Sistema fanno parte: l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente.

L'articolo 2 dell'A.C. 110 contiene una serie di definizioni funzionali alla miglior comprensione del testo. In particolare viene puntualizzata la definizione di « Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente) », inteso come l'insieme ISPRA-ARPA-APPA, quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), disciplinati dall'articolo 7. Le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: *a)* monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione; *b)* controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle « pressioni sull'ambiente » (concetto definito all'articolo 2); *c)* attività di produzione, di tra-

missione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale; *d*) supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale (in particolare l'articolo 3 dell'A.C. 68 fornisce un elenco di atti, VIA, VAS, autorizzazione integrata ambientale – AIA, cui devono in particolare riferirsi le citate attività di supporto); *e*) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; *f*) collaborazione in relazione ad attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale; *g*) partecipazione, anche mediante integrazione dei sistemi conoscitivi ed erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; *h*) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali; *i*) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione.

L'articolo 2 dell'A.C. 68 reca ulteriori commi che attribuiscono agli elementi conoscitivi derivanti dalle attività suindicate alle lettere *a*)-*c*), il valore di riferimento tecnico ufficiale per le attività di competenza della pubblica amministrazione e definiscono le funzioni di cui alle medesime lettere *a*)-*c*) quali funzioni di rilievo nazionale. Sono altresì funzioni di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 3 dell'A.C. 68, quelle sopra indicate alle lettere *a*)-*b*). Tornando all'articolo 2 dell'A.C. 68, precisa che esso contempla altresì una disposizione che, nell'ambito della collaborazione con altri soggetti, prevede, ai fini delle attività inerenti la difesa del suolo e i servizi geologici, che le funzioni del Sistema nazionale siano svolte avvalendosi del Comitato di coordinamento geologico

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di cui al decreto ministeriale ambiente 4 maggio 2001.

L'articolo 4 dell'A.C. 110 disciplina l'ISPRA, attribuendogli innanzitutto la personalità giuridica di diritto pubblico e disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'emanazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA. I commi 3 e 4 individuano le funzioni attribuite all'ISPRA (funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali.). A tali funzioni si aggiungono le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA dall'articolo 5. Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di un più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 reca invece disposizioni volte a disciplinare gli organi dell'ISPRA. Viene disposto che i componenti di tali organi durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale. Rispetto alla normativa vigente, cui il comma 6 fa

riferimento (articolo 28, comma 3, del decreto-legge 112/2008), si ha quindi un prolungamento di un anno della durata degli organi.

L'articolo 5 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali funzioni, che sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema, ricomprendono: *a)* la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; *b)* la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse; *c)* la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; *d)* la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati; *e)* lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale, in coerenza con le disposizioni in tema di monitoraggio della qualità dell'aria e delle acque dettate, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 155 del 2010 e dagli articoli 76-79 del decreto legislativo n. 152 del 2006; *f)* la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; *g)* le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali.

Le disposizioni dettate dagli articoli 4 e 5 trovano parziale corrispondenza nel comma 1 e nel comma 2, lett. *a)* e *b)*, dell'articolo 7 dell'A.C. 68. Le restanti disposizioni dell'articolo 7 dell'A.C. 68 contengono un lungo e dettagliato elenco di funzioni attribuite all'ISPRA nei vari

settori della normativa ambientale (pianificazione di bacino, emissioni di gas-serra, incidenti rilevanti, certificazione di qualità ecologica, eccetera). Ulteriore corrispondenza si riscontra tra l'articolo 5 dell'A.C. 110 e l'articolo 5 dell'A.C. 68, entrambi dedicati alla definizione dei compiti di indirizzo e coordinamento.

L'articolo 6, comma 1, dell'A.C. 110 attribuisce, anche alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Il comma 2 demanda alle leggi regionali (e delle province autonome di Trento e Bolzano) la disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 8. Il comma 3 reca una novella al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 496 del 1993 (che disciplina le agenzie regionali e delle province autonome), volta ad introdurre una disposizione che demanda, ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente (da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) la definizione: delle procedure a evidenza pubblica per il reclutamento dei direttori generali delle agenzie e, in particolare, dei requisiti per l'ammissione, dei criteri di valutazione e delle modalità per la nomina dei vincitori; delle procedure per l'istituzione e il costante aggiornamento di un'anagrafe dei direttori delle agenzie, che contenga le informazioni sullo stato patrimoniale dei direttori; delle procedure per la predisposizione, da parte dei direttori, di una relazione periodica sulle attività delle agenzie. I commi da 4 a 7 disciplinano lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che le agenzie: svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o

di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.

L'articolo 7 dell'A.C. 110 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.

In proposito, richiama la definizione recata dall'articolo 2, comma 1, lett. *e*), dell'A.C. 110, secondo cui per « livello essenziale di prestazione » si intende lo standard qualitativo e quantitativo di attività che deve essere garantito in modo omogeneo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, di cui i LEPTA costituiscono l'applicazione in materia ambientale. Nell'A.C. 68, invece, si fa riferimento, in luogo dei LEPTA, ai livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale.

L'articolo 8 dell'A.C. 110 prevede la seguente procedura di programmazione delle attività: predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale), del programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale; approvazione del programma triennale, con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle singole agenzie. Il comma 3 dell'articolo 8 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte

dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 9 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET, a cui accedono tutti i dati ambientali raccolti da amministrazioni dello Stato, altri enti pubblici e società concessionarie, secondo le modalità stabilite con D.P.C.M. da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 10 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.

L'articolo 11 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale) e di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.

L'articolo 12 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Sul punto, ricordo che, nel corso dell'esame parlamentare del decreto legge n. 63 del 2013 (Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del

lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale), è stata inserita una disposizione volta a novellare l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 207 del 2012 allo scopo di prevedere che agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento delle attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, sia attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

L'articolo 13 prevede le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA viene concesso un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla presente legge. Tale contributo, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività. Complessivamente le risorse stanziare nel bilancio dello Stato per l'ISPRA ammontano quindi a 80,3 milioni di euro (pari al 95 per cento del totale delle risorse del citato programma 17.3). I capitoli 3621 e 8831 sono esposti in Tabella C. Alle agenzie deve invece essere destinata annualmente una quota non inferiore all'1 per cento del fondo sanitario regionale, in relazione ai LEPTA da raggiungere nell'anno di riferimento. Le attività istituzionali ulteriori rispetto a quelle necessarie al raggiungimento dei LEPTA sono invece oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente, in favore dell'ISPRA, e da parte delle regioni, in favore delle agenzie. I commi 5, 6 e 7 disciplinano invece la copertura delle spese relative al rilascio di pareri e ai successivi controlli mediante tariffazione a carico dei gestori degli impianti o opere. La determinazione delle tariffe nazionali viene demandata ad apposito decreto ministeriale Ambiente, da emanarsi entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Viene altresì prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell'ambiente, di natura non regolamentare, volto a disciplinare l'assegnazione alle agenzie degli introiti derivanti dalla tariffazione e dalle sanzioni comminate nei casi di inottemperanza alla normativa ambientale.

Il contenuto dell'articolo 13 dell'A.C. 68 differisce da quello testé commentato, in quanto prevede una norma di delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo volto a definire le modalità di finanziamento del Sistema nazionale.

Ai sensi dell'articolo 14, restano attribuite all'ISPRA e alle agenzie le risorse economiche e le strutture tecniche di cui dispongono alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono altresì fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Non trovano corrispondenza nel testo dell'A.C. 110, le disposizioni recate dagli articoli 9 e 15 dell'A.C. 68, recanti, rispettivamente, disposizioni di riorganizzazioni dell'ISPRA che peraltro si sovrappongono a quelle del decreto ministeriale 123/2010 di organizzazione dell'ISPRA e l'abrogazione di specifiche disposizioni superate dalla legislazione intervenuta in materia.

Paolo GRIMOLDI (LNA), riservandosi di entrare più approfonditamente nel merito delle proposte di legge in esame, esprime fin d'ora l'orientamento favorevole del gruppo della Lega Nord su un'iniziativa legislativa che si prefigge, fra gli altri, lo scopo di individuare con chiarezza le competenze dei vari organi, a livello centrale e a livello territoriale, e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di compiti, oltre che di riformare e rafforzare il sistema dei controlli ambientali.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nell'esprimere, a nome del gruppo M5S, un orientamento di massima favorevole al contenuto delle proposte di legge in esame, preannuncia la presentazione di un'ulteriore proposta di legge del gruppo M5S, con la quale si intenderebbe introdurre norme dirette a rafforzare i profili di autonomia funzionale e di indipendenza organizzativa del sistema nazionale delle agenzie ambientali che si intende realizzare.

Paolo ALLI (PdL), nel sottolineare l'importanza della materia oggetto delle pro-

poste di legge che oggi la Commissione inizia a discutere e l'urgenza di provvedere ad un riordino e a un ammodernamento della relativa disciplina legislativa, osserva che le citate proposte di legge presentano alcune criticità che auspica possano essere affrontate e superate nel corso dell'*iter* istruttorio.

Alessandro BRATTI (PD), pur comprendendo le motivazioni che sono alla base degli interventi del collega De Rosa e, sotto profili diversi, del collega Alli, sottolinea l'enorme valenza riformatrice delle proposte di legge in titolo e, in modo particolare, del testo della proposta di legge A.C. 110 che, come opportunamente osservato dal relatore, mette a frutto il grande lavoro istruttorio condotto nella precedente legislatura. Sotto questo profilo, fa presente che tale testo contiene elementi particolarmente avanzati e qualificanti, in particolare le norme che, per la prima volta, sanciscono sul piano della legislazione statale: l'esistenza di un Sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente; l'obbligatorietà, e non la facoltà, dei pareri ambientali nei casi previsti dalla normativa; la definizione, sul modello del sistema sanitario nazionale, dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA); la fissazione di regole certe per il finanziamento delle attività delle agenzie per la protezione dell'ambiente, con la previsione della devoluzione a questo scopo di una percentuale fissa del fondo sanitario nazionale, indicata nel testo nella misura dell'uno per cento; l'individuazione di criteri predeterminati e trasparenti per la nomina dei vertici delle agenzie per la protezione dell'ambiente; l'impostazione generale anti-centralista e rispettosa delle competenze e del ruolo degli organismi territoriali nella costruzione e nella vita dell'istituendo sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente.

Claudia MANNINO (M5S) si dichiara d'accordo con molte delle osservazioni svolte dal collega Bratti con cognizione di causa. Formula, peraltro, l'auspicio che

nel prosieguo dell'*iter*, anche grazie alla presentazione della preannunciata proposta di legge da parte del gruppo M5S, sia possibile dare risposta ad alcuni aspetti particolarmente critici della situazione attuale, a partire dalla necessità di realizzare, sotto il pungolo di apposite norme di legge, una mappatura completa, per tutto il territorio nazionale, delle zone a rischio di danno ambientale, nonché di fare in modo che il personale delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente proceda, d'ufficio e non solo su segnalazione e pressione di altri soggetti, all'effettuazione dei controlli e delle ispezioni necessarie a garantire un'efficace tutela del territorio sotto il profilo della salubrità dell'ambiente e della salvaguardia della salute dei cittadini. Conclude, quindi, formulando la proposta che la Commissione proceda, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, allo svolgimento di un ampio ciclo di audizioni allo scopo di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per svolgere un lavoro istruttorio completo e approfondito.

Luigi DALLAI (PD), riservandosi di intervenire nel merito nel prosieguo dei lavori, segnala la delicatezza, anche sotto il profilo della definizione di una adeguata disciplina legislativa, della questione relativa allo svolgimento da parte dell'ISPRA e delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente di attività di ricerca che, a volte, peraltro lecitamente, sono remunerate da quegli stessi soggetti nei cui confronti i citati organismi sono tenuti a svolgere compiti e attività di controllo ambientale.

Alessandro ZAN (SEL) sottolinea l'importanza del tema della definizione di criteri e regole certe e trasparenti per la nomina dei responsabili delle agenzie territoriali per la protezione dell'ambiente, anche per porre termine ai fenomeni di clientelismo e di cattivo uso delle risorse pubbliche ingenerati dall'attuale « dipendenza » diretta di tali nomine dagli organi di vertice politico delle regioni.

Filiberto ZARATTI (SEL), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti e per le numerose proposte e spunti di riflessione da essi evidenziati, richiama la Commissione a valutare con grande attenzione la qualità e l'alto valore dei testi delle proposte di legge in esame, sottolineando il valore prioritario dell'obiettivo di una rapida conclusione dell'*iter* legislativo di un provvedimento atteso da molti anni e, a suo avviso, fondamentale per restituire credibilità e rafforzare il sistema nazionale dei controlli ambientali e per alimentare, a fronte di continui interventi di semplificazione normativa, quell'indispensabile circuito di fiducia fra i cittadini e le istituzioni che si basa sull'autorevolezza e sull'autonomia degli organismi pre-

posti allo svolgimento dei controlli ambientali e alla produzione dei dati e delle informazioni ad essi relativi.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ringraziare tutti i deputati intervenuti per la ricchezza e la qualità del dibattito svolto, invita i rappresentanti dei gruppi a formulare fin dai prossimi giorni proposte in ordine ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame istruttorio delle proposte di legge in titolo, auspicando che comunque l'*iter* delle stesse proposte di legge non si protragga eccessivamente, in modo da fornire in tempi congrui una risposta efficace in materia di controlli ambientali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

**DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena
(C. 1417 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 78 del 2013 recante « Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »;

considerato che l'articolo 4 disciplina i compiti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, attribuendo allo stesso specifici poteri derogatori tra i quali figurano i poteri derogatori a specifiche previsioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

sia modificata la disposizione di cui all'articolo 4 espungendo il riferimento ivi previsto alle deroghe alla disciplina sui contratti pubblici, in modo da garantire la necessaria trasparenza dei lavori per gli interventi relativi alle infrastrutture carcerarie.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00374 Garavini: Esigenza di una maggiore fruibilità del servizio radiotelevisivo pubblico da parte degli italiani residenti all'estero	206
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	212
5-00461 Coppola: Mancata attuazione delle disposizioni in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica	207
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	214
5-00497 Liuzzi: Necessità di un ridimensionamento del costo della dirigenza della società Poste italiane SpA	207
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	215

RISOLUZIONI:

7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione (<i>Discussione e rinvio</i>)	208
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Andrea Camanzi a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 7.	
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 8.	
Proposta di nomina del dottor Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 9 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	209
AVVERTENZA	211

INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Antonio Catricalà.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00374 Garavini: Esigenza di una maggiore fruibilità del servizio radiotelevisivo pubblico da parte degli italiani residenti all'estero.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Laura GARAVINI (PD), nel ringraziare il viceministro per la risposta, auspica che

i buoni propositi ivi esposti possano in futuro trovare effettiva realizzazione, dal momento che il contratto di servizio con la concessionaria radiotelevisiva pubblica, riferito al periodo 2010-2012, nonostante ci fosse stata l'assunzione di alcuni impegni, non ha fornito risposte concrete. Nel fare presente che ci sono 4 milioni di italiani residenti all'estero e 60 milioni di oriundi, particolarmente interessati a mantenere vivo il contatto con la madrepatria, osserva che la trasmissione di programmi italiani all'estero costituisce un eccellente veicolo per far conoscere ed esportare il « sistema Italia » anche al di fuori dei confini nazionali. Nel rilevare che l'attuale situazione non consente la ricezione di una serie di fondamentali programmi, soprattutto di informazione, che rappresentano un importante elemento di contatto, invita il rappresentante del Governo ad esercitare una maggiore pressione sulla concessionaria pubblica per ampliare l'offerta televisiva per le comunità italiane all'estero, anche attraverso l'apertura di un canale *streaming* dedicato, che raccoglierebbe anche l'indicazione europea ad un mercato unico digitale, contenuta nella risoluzione del Parlamento europeo approvata nel novembre 2012. Auspica, inoltre, che il Governo presti particolare attenzione alla questione oggetto della risoluzione per venire incontro alle legittime richieste di una larga parte di connazionali cui va assicurata la possibilità di un contatto efficace e costante con la propria nazione di appartenenza, in una logica di superamento dei confini nazionali, anche attraverso la concessione di licenze paneuropee per la trasmissione televisiva.

5-00461 Coppola: Mancata attuazione delle disposizioni in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Nel ricordare che si è tenuta nella giornata di ieri una riunione tecnica per acquisire le osservazioni delle regioni e

dell'Anici, che non hanno toccato l'impianto del regolamento che prevede la minitrinca obbligatoria in area urbana e discrezionale, a scelta del gestore, nelle altre aree, avverte che è stata prevista una successiva riunione per perfezionare il testo del decreto, che si terrà al più tardi in sede di Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013.

Paolo COPPOLA (PD), ricorda che il regolamento cui fa riferimento l'interrogazione avrebbe dovuto essere emanato entro il 19 dicembre 2012 e rileva che l'assenza di tale regolamento blocca importanti investimenti per lo sviluppo della banda larga. Nel ricordare che l'articolo 14, comma 3 del decreto-legge, in riferimento al regolamento scavi, prevede vengano prioritariamente utilizzati dagli operatori gli scavi in uso, criterio di buon senso ma non di facile applicazione, perché in genere gli scavi per la banda larga e ultralarga non vengono eseguiti nella medesima finestra temporale di scavi di altro tipo, suggerisce al rappresentante del Governo di introdurre, all'interno del regolamento stesso, una disposizione volta a rendere pubblici i lavori di scavo, in modo da permettere agli operatori di telecomunicazioni di venire a conoscenza di eventuali lavori di scavo programmati, anche attraverso l'utilizzo di una banca dati pubblica condivisa e consultabile dagli operatori medesimi, in modo da poter massimizzare l'utilità dello scavo.

5-00497 Liuzzi: Necessità di un ridimensionamento del costo della dirigenza della società Poste italiane SpA.

Il viceministro Antonio CATRICALÀ risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Mirella LIUZZI (M5S), facendo presente che il dato del 42 per cento contenuto nell'interrogazione a propria firma costituisce un mero refuso di stampa, trattandosi, come rilevato dal viceministro, del 4,2 per cento, giudica in ogni caso inopportuno qualsiasi aumento delle re-

tribuzioni per i *manager* della società Poste italiane, data la particolare situazione di crisi che sta attraversando il Paese. Osserva che la presenza sempre più massiccia di *competitors*, che rende sempre più incerta la situazione economica di Poste italiane, dovrebbe indurre la società medesima a rivisitare le retribuzioni dei *manager* o in ogni caso legarne gli aumenti all'effettivo conseguimento di un risultato economico. Riguardo all'alto numero di *manager* che rivestono doppi incarichi, spesso di rango altissimo sia sotto il profilo professionale che sotto quello degli emolumenti ad essi connessi, pur comprendendo che essi non infrangono alcuna regola giuridica né sono in contrasto con la *policy* dell'azienda, certamente a suo giudizio infrangono la regola del buon senso che dovrebbe in ogni caso informare le scelte di una società di grande rilievo come Poste italiane.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 9.30.

7-00059 Mura: **Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Romina MURA (PD) fa presente che la risoluzione, che ha ad oggetto la disciplina

della continuità territoriale marittima con la Sardegna, è stata presentata dopo le numerose sedute che la Commissione, a seguito della segnalazione dell'Autorità antitrust che metteva in evidenza un ingiustificato aumento delle tariffe, ha dedicato alle audizioni delle compagnie di navigazione marittima e della regione Sardegna, e dopo l'interlocuzione avuta riguardo alla questione con il Ministro Lupi, che ha mostrato attenzione e disponibilità al riguardo e ha informato la Commissione sulla istituzione di un tavolo tecnico volto a rivedere la convenzione tra CIN-Tirrenia e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nel rilevare che la convenzione, a suo giudizio, è stata costruita più sulla base delle caratteristiche strutturali e della flotta della compagnia Tirrenia, più che per garantire il diritto universale alla mobilità dei cittadini, osserva che l'attuale formulazione della convenzione medesima e anche il cospicuo impegno economico in essa contenuto, pari a 72 milioni di euro annuali per un valore complessivo di oltre 500 milioni di euro per gli otto anni di durata della convenzione, necessita di una puntuale rivisitazione per rendere efficace il trasporto nelle varie tratte in regime di continuità territoriale marittima. Ricorda che nella vicenda si sono registrati due ulteriori passaggi di grande rilievo, di cui non si dà conto nella risoluzione, che inducono alla rivisitazione della convenzione: in primo luogo la nuova segnalazione n. 24418 dell'Autorità garante della concorrenza in ordine all'aumento ingiustificato delle tariffe, pubblicata in data 8 luglio 2013, che ha rilevato il mancato rispetto da parte delle compagnie Moby e Tirrenia, di due criteri posti dalla medesima Autorità al momento dell'autorizzazione dell'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte di CIN del ramo d'azienda di Tirrenia, ossia il divieto di accordi finalizzati alla commercializzazione di titoli di viaggio con le compagnie concorrenti e livelli tariffari tali da mantenere invariati i ricavi medi unitari realizzati da Moby nel 2009. In secondo luogo la sentenza n. 230 della Corte costituzionale, che ha dichiarato

l'illegittimità dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha sancito la necessità di un'intesa con le regioni per la concessione di servizi, mettendo in discussione anche la procedura di approvazione formale della convenzione medesima. Fa presente, quindi, che la risoluzione impegna il Governo a rivedere tempestivamente la convenzione, anche al fine di salvare l'ultimo tratto della stagione turistica, dal momento che il calo traghetti ha recato un forte impatto negativo sull'economia della regione. Osserva, al riguardo, che alla diminuzione dei passeggeri trasportati via mare ha corrisposto un aumento dei passeggeri trasportati con la modalità aerea, dal momento che i dati dell'aeroporto di Cagliari Elmas registrano un *trend* in aumento rispetto agli stessi dati riferiti all'anno 2012. Inoltre sottolinea, tra gli impegni della risoluzione, quello volto ad utilizzare il gas naturale liquido come combustibile per il trasporto marittimo, al fine sia di ridurre la forte incidenza del costo dei carburanti sulle tariffe finali pagate dai cittadini, sia per venire incontro alle richieste formulate in sede europea sulla sostenibilità ambientale del trasporto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del professor Andrea Camanzi a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 7.

Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 8.

Proposta di nomina del dottor Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Nomina n. 9.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Bonaccorsi, aveva formulato su ciascuna delle proposte di nomina in esame una proposta di parere favorevole.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni pervenute, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di nomina.

La Commissione consente.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che su ciascuna proposta di nomina, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 37, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 481 del 1995, risulterà espresso parere favorevole ove esso sia approvato a maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.

La Commissione procede quindi alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dal relatore su ciascuna delle proposte di nomina.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del professor Andrea Camanzi a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti:

Presenti	45
Votanti	45
Maggioranza	31
Hanno votato sì	33
Hanno votato no	12

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Battaglia in sostituzione di Bruno Bossio, Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Brandolin, Bruno, Cardinale, Carella, Castricone, Catalano, Cicu in sostituzione di Martinelli, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Gandolfi, Garofalo, Iannuzzi, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minardo, Mognato, Mura, Nardi, Oliaro, Pagani, Paolucci, Piso, Quaranta, Rabino in sostituzione di Quintarelli, Romano Paolo Nicolò, Rondini in sostituzione di Caparini, Rotta, Squeri, Totaro, Tullo, Vecchio, Velo, Vitelli, Zaccagnini in sostituzione di Furnari.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti:

Presenti	45
Votanti	45
Maggioranza	31
Hanno votato sì	39
Hanno votato no	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Battaglia in sostituzione di Bruno Bossio, Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Brandolin, Bruno, Cardinale, Carella, Castricone, Catalano, Cicu in sostituzione di Martinelli, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco,

Ferro, Gandolfi, Garofalo, Iannuzzi, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minardo, Mognato, Mura, Nardi, Oliaro, Pagani, Paolucci, Piso, Quaranta, Rabino in sostituzione di Quintarelli, Romano Paolo Nicolò, Rondini in sostituzione di Caparini, Rotta, Squeri, Totaro, Tullo, Vecchio, Velo, Vitelli, Zaccagnini in sostituzione di Furnari.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti:

Presenti	45
Votanti	45
Maggioranza	31
Hanno votato sì	34
Hanno votato no	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Battaglia in sostituzione di Bruno Bossio, Bergamini, Bianchi Nicola, Biasotti, Bonaccorsi, Brandolin, Bruno, Cardinale, Carella, Castricone, Catalano, Cicu in sostituzione di Martinelli, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Ferro, Gandolfi, Garofalo, Iannuzzi, Liuzzi, Martino Pierdomenico, Mauri, Meta, Minardo, Mognato, Mura, Nardi, Oliaro, Pagani, Paolucci, Piso, Quaranta, Rabino in sostituzione di Quintarelli, Romano Paolo Nicolò, Rondini in sostituzione di Caparini, Rotta, Squeri, Totaro, Tullo, Vecchio, Velo, Vitelli, Zaccagnini in sostituzione di Furnari.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-00191 Velo: Scelte organizzative adottate da Poste italiane per il recapito e la distri-

buzione anche in relazione al rispetto delle finalità del servizio pubblico universale.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

Nuovo testo C. 925 Costa e abb.

ALLEGATO 1

5-00374 Garavini: Esigenza di una maggiore fruibilità del servizio radiotelevisivo pubblico da parte degli italiani residenti all'estero**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in titolo, si fa presente quanto segue.

Il tema oggetto dell'interrogazione sull'offerta Rai all'estero rientra nella più ampia tematica della distribuzione dei contenuti sulle diverse piattaforme, in uno scenario che vede un crescente ampliamento delle stesse anche sotto il profilo territoriale.

Ciò premesso, si segnala che alla consociata *Rai World* è stato assegnato il ruolo di *factory* ideativa e produttiva dei programmi dedicati alle comunità italiane nel mondo, da trasmettere sul canale Rai Italia.

In tale quadro si evidenzia che sono state già messe in atto da Rai Italia iniziative editoriali specificamente rivolte alle comunità italiane nel mondo quali, ad esempio, la ripresa e la trasmissione del concerto di Torino per la Festa della Repubblica Italiana, nonché, prossimamente, alcune opere liriche come il « Rigolletto » dal Teatro Greco di Taormina.

Per quel che riguarda il « sistematico criptaggio dei canali Rai trasmessi via satellite » – presumibilmente in Europa, attraverso la distribuzione di *Rai World*, e nei Paesi raggiunti dal cosiddetto « *overspill* – eccesso – tecnico » – tale criptaggio è, naturalmente, da attribuirsi alla eventuale indisponibilità della Rai dei diritti per altri territori al di fuori di Italia, circostanza peraltro conosciuta agli stessi onorevoli interroganti.

Per quel che concerne, invece, la fruizione dei programmi RAI all'estero tramite l'offerta multimediale, si precisa che

dall'aprile 2012 è disponibile il portale *Rai.tv World* che comprende i seguenti servizi:

Dirette: Diretta RaiNews24; Dirette Radio: l'intera offerta Rai Radio finibile in streaming audio;

Rai Replay: Per rivedere, in modalità Catch-up TV (formato integrale, disponibilità sette giorni dopo la messa in onda Tv), i programmi trasmessi dai canali Rai (Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 5 e Rai Premium);

Contenuti On Demand: Video notizie: per rivedere le edizioni integrali e i servizi delle testate giornalistiche Rai (Tg1, Tg2, Tg3, TGR, Rai News, Rai Parlamento); GR Radio: per riascoltare le ultime edizioni dei GR Radio; programmi da non perdere: i migliori video, foto e audio dei programmi Tv e Radio Rai; podcast: l'elenco completo dei podcast prodotti da Rai; ultimi video, audio, foto: gli ultimi contenuti multimediali disponibili nell'offerta Rai;

Blog Rai.tv: Il blog dedicato alla programmazione Tv e Radio e alle iniziative Rai.

In sostanza, tenuto conto della disponibilità dei diritti, l'offerta Rai all'estero include pressoché tutti i contenuti dei canali tv principali sia pure in una logica « after broadcasting ».

Peraltro, il nuovo contratto di servizio 2013-2015, in corso di definizione tra il Ministero dello sviluppo economico e la

Rai-Radiotelevisione Italiana, prevede un impegno di quest'ultima ad adeguare la propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento e rendere visibile l'intera programmazione di servizio pubblico su tutte le piattaforme tecnologiche anche all'estero. E in tale logica, comprendendo e condividendo le preoccupazioni degli interroganti anche sulla base di un sistema di controllo degli obblighi più puntuale previsti nel futuro contratto, sarà possibile verificare i contenuti dalla programmazione di

produzione interna della Rai diffusa sulle diverse piattaforme anche con riferimento ai contenuti informativi eventualmente diffusi all'estero. La Rai, in particolare, si impegna a rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico.

ALLEGATO 2

5-00461 Coppola: Mancata attuazione delle disposizioni in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo condivide le osservazioni degli onorevoli interroganti sulla necessità e urgenza di dare attuazione alle disposizioni legislative in tema di Agenda Digitale, ben conscio che l'ICT sia il settore di maggiore impulso per lo sviluppo dell'economia di questo Paese.

Per quanto concerne l'attuazione del comma 2-bis, dell'articolo 14 del D.L. 179/2012, volto a definire le misure e modalità di intervento da porre a carico degli operatori titolari delle frequenze in banda 800 Mhz, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi LTE (Long Term Evolution) in banda 800 Mhz e gli impianti di ricezione televisiva domestica, lo schema di regolamento è stato predisposto dal Ministero dello sviluppo economico ed è già stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che si è espresso favorevolmente con osservazioni. Lo schema di regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio, ai fini del rilascio del previsto nulla osta.

Per quanto concerne l'emanazione del cosiddetto « regolamento scavi ». Il Governo ha accelerato la stesura dello schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, concernente le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la

posa di infrastrutture digitali nelle strade dell'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano, ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del decreto-legge n. 179/2012.

Si tratta di un testo molto complesso, data la delicatezza dei temi trattati. Il decreto comprende appieno l'opportunità strategica di massimizzare la diffusione delle più rapide ed economiche tecniche di scavo a basso impatto ambientale, definendo però chiaramente gli ambiti di applicazione per garantire la sicurezza delle strade oggetto degli interventi.

Il testo è attualmente all'attenzione della Conferenza Unificata, al fine di acquisire il prescritto parere. A tal proposito, la Conferenza Unificata ha già organizzato una prima riunione tecnica e le Regioni hanno inviato le prime, condivisibili, osservazioni. Si prevede che la Conferenza Unificata possa, pertanto esprimere il proprio parere allo schema del decreto nella prossima sessione straordinaria di agosto o, al più tardi alla sessione del 26 settembre. Il cd « decreto scavi » è, infatti, decisivo per accelerare e ridurre i costi di attuazione del Progetto Strategico Banda Ultralarga di cui, sono in fase di emissione i relativi bandi di gara nelle cinque regioni del Sud per un totale di 383 milioni di euro che, si prevede, attireranno investimenti privati per almeno il 30 per cento.

ALLEGATO 3

5-00497 Liuzzi: Necessità di un ridimensionamento del costo della dirigenza della società Poste italiane SpA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare in esame, concernente, tra l'altro, i risultati della gestione finanziaria del Gruppo Poste Italiane per l'esercizio 2011 e i ruoli dirigenziali ricoperti da alcuni *manager* dell'Azienda, si rappresenta quanto segue.

In merito al costo del personale dirigente riportato nella relazione della Corte dei Conti concernente l'anno 2011, la società Poste Italiane ha chiarito che il dato relativo all'aumento del costo rispetto all'esercizio 2010 è pari al 4,2 per cento e non al 42 per cento e che, pertanto, si conferma una sostanziale stabilità rispetto al 2010.

In ordine all'andamento economico dell'esercizio 2011, la predetta società ha precisato di aver conseguito apprezzabili risultati nonostante il peculiare scenario di mercato ed il mutato quadro normativo, ai quali si sono aggiunti il calo strutturale dei ricavi del settore postale e, più in generale, la difficoltà della finanza pubblica, che hanno inciso sulla determinazione degli aspetti economici e sugli incassi dei crediti verso lo Stato.

Al riguardo Poste Italiane ha, inoltre, evidenziato, nell'ambito dei servizi finanziari e dei servizi assicurativi, le performance positive conseguite dal Gruppo assicurativo PosteVita e, nell'ambito dei servizi di telefonia, la crescita di oltre il 5 per cento registrata dalla Società Poste Mobile, in relazione alle acquisizioni lorde di SIM.

Nel 2011 il Gruppo Poste italiane ha registrato nei ricavi totali una flessione dello 0,7 per cento, rispetto al 2010, soprattutto per effetto del calo dei ricavi del

settore postale, in parte compensato dai maggiori proventi realizzati nell'ambito dell'attività finanziaria-assicurativa e del settore BancoPosta.

I servizi finanziari ed assicurativi hanno, pertanto, consolidato una buona crescita di ricavi e proventi, anche se parzialmente assorbita dai minori introiti realizzati in altri settori di attività, consentendo l'ulteriore accrescimento del Gruppo Poste italiane ed il riconoscimento all'azionista di un significativo dividendo.

I risultati dei ricavi totali dei servizi postali continuano a risentire degli effetti delle mutate esigenze della clientela, della progressiva digitalizzazione delle comunicazioni e della pressione competitiva, ulteriormente rafforzata con il Decreto legislativo n.58/2011, che ha completato il percorso di liberalizzazione del mercato postale.

Ad avviso dell'Azienda, sui risultati del settore incidono, altresì, i minori ricavi derivanti dai rimborsi elettorali e la mancata realizzazione di compensazioni editoriali, a seguito del mutato contesto normativo che ha abolito, dal 1° aprile 2010, il sistema di agevolazioni tariffarie concesse agli editori, con la conseguente riduzione delle spedizioni.

Anche il settore pacchi (SDA Express Courier) risente della generalizzata crisi del mercato e della fortissima concorrenza dei *competitors*. In particolare, si segnala che i ricavi della società Italia Logistica, citata nel testo dell'interrogazione, sono in lieve miglioramento, nonostante il trend negativo del settore del trasporto merci.

Quest'ultima Società, infatti, risente maggiormente del rallentamento globale delle attività economiche e delle forti tensioni esistenti sul mercato.

Per quanto concerne le attività di trasporto aereo, svolte da Mistral Air SpA, Poste italiane ha evidenziato che i ricavi risultano in crescita, nonostante la riduzione delle tratte postali dovute alla flessione strutturale dei volumi di corrispondenza e la conseguente difficoltà di copertura dei costi fissi. Risulta, infatti che la predetta compagnia ha esperito il tentativo di ridimensionare tali costi attraverso l'introduzione di attività di trasporto passeggeri che, tuttavia, negli ultimi anni, sta risentendo della congiuntura negativa del settore a livello internazionale.

Quanto al tema dei doppi incarichi ricoperti da alcuni manager, l'Azienda ha

rappresentato che non sussiste alcuna incompatibilità normativa nel ricoprire incarichi nelle società controllate. Peraltro, la stessa ha evidenziato che la *policy* aziendale, relativa a tutto il *management*, prevede che i compensi per lo svolgimento di incarichi nelle società controllate siano da queste ultime riversati alla società controllante.

Per quanto riguarda, infine, il tema del contenzioso intrapreso dai lavoratori dipendenti di Poste Italiane, richiamato nell'atto in esame, la società ha rilevato che il dato di 1846 procedimenti, a fronte di una particolare complessità organizzativa e territoriale, risulta essere in ogni caso fisiologico, in quanto rappresenta una percentuale pari al 1,26 per cento dell'organico totale.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00274 Picierno: Piano di riassetto della Indesit Italia.	
5-00634 Rampelli: Prospettive industriali di Indesit Company	217
<i>ALLEGATO 1 (Testo congiunto della risposta)</i>	222
5-00366 Faraone: Continuità produttiva dello stabilimento Telespazio di Scanzano.	
5-00412 Ribaudò: Piano industriale della società Telespazio e prospettive produttive e occupazionali del sito di Scanzano	218
<i>ALLEGATO 2 (Testo congiunto della risposta)</i>	223
5-00532 Benamati: Orientamenti del Governo in merito alla possibile vendita delle società Avio e ELV operanti nel settore dell'aerospazio	218
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	225
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Deliberazione</i>)	219
<i>ALLEGATO 4 (Programma approvato dalla Commissione)</i>	227
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Parigi-Le Bourget per la visita del 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio, svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 18 e 19 giugno 2013 ..	219
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni)</i>	230
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

INTERROGAZIONI

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00274 Picierno: Piano di riassetto della Indesit Italia.

5-00634 Rampelli: Prospettive industriali di Indesit Company.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, prende atto dell'assenza del deputato

Rampelli: si intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 5-00634.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione Picierno n. 5-00274 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Pina PICIERNO (PD), replicando, si dichiara completamente insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur riconoscendo l'impegno nell'azione dell'Esecutivo per porre rimedio alla situazione occupazionale che desta

grande preoccupazione soprattutto dopo l'annuncio del piano di riassetto aziendale. Sottolinea, in particolare, come le ricadute occupazionali sarebbero disastrose per la provincia di Caserta già così duramente piegata dalla crisi economica che ha coinvolto molte aziende del territorio.

Esprime forti preoccupazioni per la condotta della dirigenza dell'azienda e sottolinea come la soluzione da intraprendere non possa essere la delocalizzazione di aziende che, oltretutto, hanno già ricevuto contributi da parte dello Stato. Evidenza, infine, l'importanza delle decisioni che saranno assunte nell'incontro tra le parti sociali previsto per il prossimo mese di settembre.

5-00366 Faraone: Continuità produttiva dello stabilimento Telespazio di Scanzano.

5-00412 Ribaudò: Piano industriale della società Telespazio e prospettive produttive e occupazionali del sito di Scanzano.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il Viceministro Carlo CALENDÀ risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Davide FARAONE (PD), replicando, si dichiara, insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Giudica infatti eccessivamente burocratico il contenuto della risposta che, a suo giudizio, assomiglia piuttosto ad un verbale di incontro della società. Ricordato che azionista di maggioranza di Telespazio è Finmeccanica, auspica un'azione più incisiva da parte del Governo affinché sia scongiurato il rischio della chiusura del sito di Scanzano che sarebbe un grave errore strategico per un'azienda che non risulta essere effettivamente in crisi né di lavoro né di commesse. Stigmatizza il fatto che l'azienda persegue da tempo la colpe-

vole finalità di non fare investimenti sul sito di Scanzano che vantava strutture straordinarie fino a qualche anno fa. Ritiene necessario promuovere ulteriori investimenti e assicurare la continuità produttiva dello stabilimento in questione.

Francesco RIBAUDO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sottolinea come rispetto al momento di presentazione dell'interrogazione siano stati fatti dei passi in avanti importanti tra cui la costituzione di un tavolo e lo svolgimento di un primo incontro importante. La regione Sicilia ha dato ampia disponibilità che allo scopo siano utilizzati anche i fondi europei per promuovere investimenti in un settore strategico come quello aerospaziale. Sottolinea con rammarico come la società Telespazio abbia fino ad oggi dimostrato di non avere un progetto organico di investimenti nel Mezzogiorno. Auspica un ruolo più attivo del Governo e di Finmeccanica a tutela dei lavoratori di Scanzano e per il futuro industriale del territorio siciliano.

5-00532 Benamati: Orientamenti del Governo in merito alla possibile vendita delle società Avio e ELV operanti nel settore dell'aerospazio.

Il viceministro Carlo CALENDÀ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ringrazia il viceministro Calenda per l'ampiezza della risposta fornita e per la puntuale ricostruzione dell'impegno del nostro Paese nel settore aerospaziale, contiguo a quello della difesa, con un importante valore di interesse nazionale. Ritiene, tuttavia, che dalla risposta non emerga una chiara indicazione sul quesito posto dall'atto ispettivo, ovvero la posizione del Governo in questo settore strategico e nella sua veste di azionista di riferimento di Finmeccanica. Sottolinea che si tratta di un tema di politica indu-

striale all'interno della quale si devono individuare i settori decisivi per lo sviluppo del Paese, quale è – a suo avviso – quello aerospaziale. Aggiunge che solo all'interno della definizione della politica industriale può essere approfondito il ruolo delle aziende pubbliche come *player* delle scelte strategiche operate dal Governo. Con riferimento alle precedenti interrogazioni sulla società Telespazio, ritiene poco decisivo conoscere la posizione del management dell'azienda, ma essenziale capire quali siano gli obiettivi dell'azionista. Sollecita il Governo, pertanto, a definire obiettivi chiari nel settore strategico dell'aerospazio, anche in considerazione delle nomine recentemente effettuate nelle società di riferimento.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, si associa alle considerazioni del collega Benamati nel sollecitare il Governo a definire indirizzi chiari in tema di politica industriale nel settore dell'aerospazio. Sottolinea altresì che l'industria aerospaziale, come ha potuto constatare in una recente missione svolta a Le Bourget in occasione dello svolgimento del 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio, rappresenta una delle punte di diamante del sistema produttivo italiano.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia.

(Deliberazione).

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 3 luglio si è convenuto di svolgere un'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle principali problematiche in materia di energia. Avverte che, al riguardo, è stata acquisita, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, la prescritta intesa del Presidente della Camera.

L'indagine conoscitiva, il cui avvio sarebbe previsto per il mese di settembre 2013, dovrebbe concludersi entro otto mesi.

Propone, quindi, di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera lo svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla missione a Parigi-Le Bourget per la visita del 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio, svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 18 e 19 giugno 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che lo scorso mese di giugno una delegazione della X Commissione ha effettuato una missione a Parigi-Le Bourget per partecipare al 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio. In qualità di componente della delegazione, svolge una relazione sui temi oggetto della missione (*vedi allegato 5*). Sottolinea, in particolare, di avere molto apprezzato la presenza di numerose piccole e medie imprese italiane associate all'AIAD che, unitamente a Finmeccanica, hanno qualificato la presenza italiana a Le Bourget.

Gianluca BENAMATI (PD), componente della delegazione parlamentare, aggiunge che a Le Bourget ha constatato l'elevata qualità dell'industria italiana dell'aerospazio nel contesto internazionale. Si tratta di un comparto che, nonostante la crisi, continua a registrare risultati ragguardevoli. Dal confronto con gli operatori del settore è emersa con chiarezza l'esigenza di disporre di indirizzi chiari di politica industriale nell'aerospazio da parte del Governo, per indirizzare le scelte da effettuare in un campo ad elevato valore aggiunto che ha realizzato progetti di grande successo internazionale quali il lanciatore Vega in cui l'Italia ha partecipato al 65 per cento dell'investimento. Sottolinea che l'Italia è uno dei Paesi che contribuisce maggiormente all'ESA (*European Space Agency*) la quale, tuttavia, assume decisioni sulla base delle indicazioni dei venti Stati membri. Entro il 2014 si dovrà decidere sul progetto del lanciatore Ariane 6, di grande rilievo economico, che inevitabilmente comporterà un'evoluzione anche di Vega. In questo ambito, è stato sollecitato da parte dell'ASI (Agenzia spaziale italiana), un indirizzo del Parlamento, oltre che un chiaro sostegno da parte del Governo.

Osserva che lo spazio rappresenta una frontiera avanzata della ricerca con notevoli possibilità di sviluppi industriali nell'ambito sia delle telecomunicazioni sia dei servizi civili. Ritiene assolutamente irrinunciabile pertanto continuare a sviluppare le competenze maturate dall'industria italiana sia a livello di grandi imprese, quali Finmeccanica, sia nell'ambito delle PMI che occupano complessivamente oltre 50 mila addetti. Sottolinea la necessità di tutelare il comparto su tutto il territorio nazionale e, a questo proposito, richiama la vicenda dello stabilimento Telespazio di Scanzano, in provincia di Palermo, trattata nelle interrogazioni svolte in Commissione nella seduta antimeridiana. Ribadisce, infine, la necessità di definire una chiara politica industriale del Governo per sviluppare le prospettive di uno dei settori più evoluti del tessuto industriale italiano.

Mattia FANTINATI (M5S) esprime soddisfazione come italiano che il Paese sia stato così ben rappresentato dalla propria industria in un contesto di rilievo mondiale. Desidera tuttavia conoscere quale sia il coefficiente di ritorno dei considerevoli investimenti effettuati nel settore.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, precisa che per l'Italia, come dimostrato dai dati forniti dall'ESA presentati nella comunicazione allegata, il coefficiente di georitorno è stato complessivamente dell'1.01 per cento, con un surplus di 37 milioni per gli anni 2000-2012. Rileva che il saldo tra investimenti e ricavi è sicuramente positivo, auspicando che nel prossimo futuro continui a rimanere tale anche per le aziende del Centro Sud.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le osservazioni del vicepresidente Abrignani, sottolinea che gli investimenti nel settore aerospaziale hanno finora dimostrato un buon coefficiente di georitorno. Riterrebbe opportuno che la Commissione approfondisca, dopo la pausa estiva, la conoscenza del sistema aeronautico e aerospaziale, anche con riferimento alle opportunità commerciali che le nuove tecnologie satellitari aprono all'industria italiana. A questo fine, auspica si possa procedere a un ciclo di audizioni dei principali operatori del settore.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta del collega Fantinati riguardo alla consistenza del coefficiente di georitorno degli investimenti, rispetto alla quale intenderebbe avere informazioni più dettagliate. Con riferimento all'incontro avuto dalla delegazione con il vicepresidente di Finmeccanica, ammiraglio Guido Venturoni, chiede quanti siano i velivoli divenuti obsoleti che dovrebbero essere sostituiti dal programma F-35. Vorrebbe altresì approfondire i futuri impegni di Finmeccanica nel settore civile.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, osserva che l'ammiraglio Venturoni ha più volte sottolineato l'opportunità per l'Italia

di partecipare al programma F-35 per rimanere competitiva nel settore della difesa. Sottolinea altresì gli importanti impieghi civili dei droni, ad esempio nel pattugliamento delle coste o nelle emergenze ambientali.

Luciano CIMMINO (SCpI) esprime soddisfazione per il rinnovato interesse verso un settore che ha tradizionalmente rappresentato il versante più avanzato dell'industria italiana. Ricorda che molti degli attuali manufatti sono ancora prodotti negli stabilimenti di Nervi costruiti negli anni Trenta. Si riferisce, in particolare, ai prodotti di AgustaWestland, azienda leader nel mondo nella progettazione e costruzione di elicotteri. L'azienda ha sviluppato anche il progetto del convertiplano, velivolo dotato di due motori che ne consentono l'impiego sia come elicottero che come aereo, finora utilizzato in campo militare, che troverà nel prossimo futuro applicazioni civili. Ricorda che anche in Campania è presente un prestigioso distretto risalente agli anni Trenta quando produceva siluri per la Regia Marina e che attualmente fornisce componenti ad altissima tecnologia. A seguito della riorganizzazione della Selex il settore si trova in un momento di sofferenza che necessita di sostegno al fine di evitare la dispersione di un prezioso patrimonio di *know how* tecnologico. Nel medesimo territorio sorgono

stabilimenti di Alenia Aermacchi, del gruppo Finmeccanica, che realizza aerei di punta di propria progettazione come l'M-346, l'unico aereo concepito per rispondere alle esigenze addestrative dei piloti di velivoli da combattimento di quarta e quinta generazione. Rilevato il profilo assai evoluto dell'industria italiana nel settore aeronautico e aerospaziale e il suo notevole potenziale di crescita e internazionalizzazione, desidererebbe conoscere gli sviluppi di Eurofighter, un caccia avanzato a tecnologia ultramoderna, progettato per sostituire velivoli obsoleti.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, in considerazione delle numerose questioni emerse nel corso della discussione, si associa alla richiesta di audizioni di soggetti operanti nel settore aerospaziale che potranno essere programmate dopo la pausa estiva.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00274 Picierno: Piano di riassetto della Indesit Italia.**TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'atto in titolo. Al riguardo, in seguito all'annuncio dell'azienda di procedere ad una riorganizzazione della Indesit Company con la conseguente riduzione dell'organico in Italia per 1450 unità, Il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto tempestivamente a prendere contatti con la direzione della società e con le segreterie nazionali delle principali organizzazioni sindacali, al fine di delineare un confronto sulle prospettive industriali del Gruppo. Di conseguenza in data 11 giugno il Ministro ha incontrato i sindacati per un primo esame delle conseguenze produttive ed occupazionali scaturenti dal piano industriale della Indesit.

A tale riunione erano anche presenti i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'amministratore delegato della multinazionale, le istituzioni locali, i parlamentari delle Regioni interessate (Marche e Campania) nonché le organizzazioni nazionali e territoriali dei metalmeccanici.

Nel corso del confronto, il Ministro ha espresso la forte preoccupazione del Governo per il piano annunciato dall'azienda che, con i tagli previsti, finirebbe per acuire le sofferenze di aree già colpite da una pesante crisi industriale e dal fallimento della Merloni. Molti degli interventi hanno sottolineato, infatti, la situazione di criticità in cui si troverebbe il territorio, sia dal punto di vista occupazionale che sociale, se il piano dovesse essere attuato. In tale contesto, sentite le parti presenti e, in particolare, acquisita la volontà — manifestata dal

management Indesit — di non voler abbandonare il Paese, il Ministro ha rivolto l'invito all'azienda a rivedere il piano di riassetto del Gruppo, anche alla luce di elementi emersi durante il dibattito.

Si è aperta così una nuova fase, grazie anche alla disponibilità del management della società e delle organizzazioni dei lavoratori che « hanno consentito di procedere nella discussione attraverso due tavoli tecnici e a metà settembre si avrà un tavolo generale con il quale si tireranno le somme per verificare l'esistenza o meno delle condizioni per un accordo che salvaguardi produttività e occupazione. Il primo incontro del « tavolo tecnico » si è svolto il 23 luglio ed ha visto istituzioni e azienda affrontare il tema degli investimenti e di possibili interventi pubblici.

In particolare si è stabilito di formare un gruppo di lavoro composto da Governo-Regioni per lo sviluppo di una piattaforma fisica di ricerca e innovazione capace di generare economie esterne e vantaggi competitivi di localizzazione per l'intero settore degli apparecchi domestici e professionali.

Nel secondo tavolo tecnico tenutosi il 26 luglio scorso, in cui erano presenti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Organizzazioni Sindacali si è discusso del tema degli investimenti e di possibili interventi pubblici a sostegno degli stessi. La Indesit ha confermato la volontà di voler investire 70 ml di euro.

Il 17 settembre p.v. il tavolo tornerà a riunirsi per valutare i risultati delle riunioni tecniche e sperando che con il contributo di tutti, si riesca a salvaguardare la produzione e l'occupazione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00366 Faraone: Continuità produttiva dello stabilimento Telespazio di Scanzano.**Interrogazione n. 5-00412 Ribaudò: Piano industriale della società Telespazio e prospettive produttive e occupazionali del sito di Scanzano.****TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA**

Alle interrogazioni in questione, si risponde in modo congiunto in quanto entrambe si riferiscono alla medesima problematica relativa alla Società TELE-SPAZIO e, in particolare, al sito di Scanzano (PA).

Al riguardo, in data 17 luglio scorso, presso il MiSE, si è tenuto un incontro riguardante la citata Società alla presenza del rappresentante della Regione Sicilia, dell'Amministratore Delegato di TELE-SPAZIO e delle Rappresentanze Nazionali e Territoriali delle Organizzazioni Sindacali, unitamente alle RSU.

Nella riunione sono state illustrate le problematiche legate al sito di Scanzano e, in particolare, sono state evidenziate le carenze di carattere strutturale che interessano il Sito, descrivendo le alternative che erano state ipotizzate in fase iniziale contemporaneamente al progetto EGNOS (programma europeo di navigazione satellitare), deciso da GSA (-European- GNSS Agency, Global Navigation Satellite System - Agenzia Europea per il sistema di navigazione globale satellitare).

È stato confermato che, nella fase iniziale del progetto, Telespazio sarebbe stata candidata come capofila per l'intera attività e il sito di Scanzano avrebbe dovuto assumere un ruolo diverso nell'ambito progetto EGNOS. In una fase successiva, Telespazio, a seguito di proprie valutazioni di natura economica e commerciale, ha deciso di partecipare alla gara non più come « *prime contractor* » bensì in cordata

con ESSP, Azienda di diritto francese, con base a Tolosa e composta dai maggiori Enti europei per il controllo del traffico aereo, tra cui ENAV, originariamente competitor di Telespazio.

ESSP è un Consorzio con il quale Telespazio, a valle dell'aggiudicazione della gara, ha siglato un contratto di subfornitura per supportare la stessa nella fornitura dei servizi EGNOS. Pertanto, a valle della conversione del ruolo di Telespazio, non più capofila, è venuta a mancare l'ipotesi-cardine sulla quale definire e rafforzare il ruolo del Sito di Scanzano, a causa del dimezzamento delle risorse a disposizione di Telespazio, in forza della suddivisione delle attività con il Consorzio ESSP.

Rispetto al futuro del personale, qualora la situazione nel breve periodo non dovesse mutare, Telespazio procederà, d'intesa con Finmeccanica, a ricollocare il personale ritenuto di alto profilo nell'ambito del Gruppo.

Tutto ciò passerà, se necessario, attraverso un percorso di CIGS a partire presumibilmente da settembre.

Nella stessa sede, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla ragione di cambiamento del ruolo di Telespazio nel progetto EGNOS (se, per esempio, dovuto ad eventuale modifica del Bando di Gara), ed hanno ribadito la necessità di operare affinché il sito di Scanzano non chiuda.

Inoltre hanno richiesto chiarimenti sul tipo di problemi strutturali del sito nonché riguardo all'annunciato progetto di espansione in Nord Africa, attraverso un impianto da realizzarsi a Lampedusa, così come dichiarato dall'ENAV successivamente all'aggiudicazione della Gara del progetto « EGNOS ».

Infine, hanno invitato la Società a voler operare, unitamente alle Istituzioni territoriali, affinché fosse possibile individuare una soluzione per garantire la permanenza di Telespazio in Sicilia e per rendere il sito nuovamente competitivo, poiché già dotato di personale qualificato e di infrastrutture.

Dall'Azienda è stato riconfermato l'impegno, d'intesa con Finmeccanica, di garantire una soluzione per i lavoratori, precisando, inoltre, che non vi sono stati cambiamenti nel Bando di gara ma nella strategia di Telespazio, che ha ritenuto di dover partecipare in partenariato alla gara, in considerazione delle ridotte possibilità di aggiudicazione singola. Ciò ha dunque determinato una riduzione sostanziale delle risorse da gestire.

Con riferimento all'attività dei servizi logistici, la Società ha dichiarato che verranno comunque gestiti nel Centro spaziale del Fucino, giacché si tratta di attività ridotte e paramtrate per il sito stesso e che, per tale motivo, non ne è consentito lo spostamento in altre unità.

Riguardo al chiarimento richiesto sui problemi di carattere strutturale, ha ribadito che il sito in esame ha sempre operato sulla base delle attività che deriva-

vano dalla presenza di Telecom Italia nell'ambito dello stesso perimetro e che, a valle dell'uscita della stessa, sono venute meno da più di 10 anni.

Nonostante ciò, Telespazio ha operato per attirare ulteriori e diverse tipologie di attività ma, ad oggi, non è stata individuata alcuna soluzione alternativa, circostanza che comporta, per la Società, un costo di mantenimento di più di 2ml/ euro annui.

In ordine al progetto di Lampedusa, così come dichiarato da ENAV, si tratterebbe di una semplice stazione fissa RIMS (*Ranging and Integrity Monitoring Station*) che non necessiterebbe di particolari forze lavoro.

È stato ribadito l'interessamento nonché la disponibilità della Regione Siciliana a discutere di eventuali strumenti, sulla scorta della nuova programmazione, che possano facilitare l'operatività del Sito di Scansano, soprattutto per la parte delle misure sulle telecomunicazioni.

Preso atto di quanto esposto dalle parti, il MiSE, ha confermato la disponibilità a riconvocare, anche alla presenza delle Istituzioni territoriali, un prossimo incontro all'inizio di settembre, preliminarmente all'eventuale apertura dell'annunciata procedura di CIGS.

Il Ministero dello sviluppo economico, si attiverà per valutare le proposte per il rilancio dell'Area, intensificando gli incontri con tutte le parti coinvolte, al fine di favorire la ripresa economica e garantirne i livelli occupazionali.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00532 Benamati: Orientamenti del Governo in merito alla possibile vendita delle società Avio e ELV operanti nel settore dell'aerospazio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, si fa presente quanto segue.

La società Avio, dopo la cessione della parte (predominante) relativa ai motori aeronautici a General Electric S.p.A., attraverso la Nuovo Pignone S.p.A, ha conservato l'asset relativo alle tecnologie spaziali, che rappresentava circa il 15 per cento del fatturato dell'intera società, ma costituisce una componente di eccellenza assoluta sul piano tecnologico ed è rilevante e strategico sul piano della sicurezza nazionale.

La leadership nel settore dei lanciatori e della propulsione ha portato la società Avio a partecipare ai più importanti programmi spaziali europei, come Ariane 5 (15 per cento di partecipazione), ma soprattutto ad avere un ruolo di *prime contractor* (65 per cento di partecipazione) nel nuovo vettore VEGA che ha già effettuato, negli anni 2012 e 2013 con successo due lanci, e che apre interessanti prospettive di sviluppo. Per il progetto VEGA è stata realizzata la società ELV (70 per cento Avio e 30 per cento ASI).

I lanciatori rappresentano una tecnologia « abilitante » per il settore spaziale, rendendo sostenibile nel tempo l'accesso indipendente allo spazio da parte degli Stati europei e moltiplicando quindi le opportunità di crescita e sviluppo, anche attraverso il trasferimento tecnologico ad altri settori. Queste tecnologie consentono di accedere con un ruolo di primo piano a un mercato in espansione (satelliti medio-piccoli in orbita bassa) che è alimentato quasi esclusivamente da clienti istituzionali, europei ed

extraeuropei, per attività di grande impatto sulla collettività (osservazione della terra, ricerca scientifica, sistemi e servizi di navigazione satellitare).

Lo sviluppo di queste tecnologie di avanguardia è avvenuto, necessariamente, anche con il finanziamento pubblico; lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha finanziato alcuni dei progetti realizzati dalla società nel settore dei lanciatori.

D'altra parte, il settore spaziale è per la sua natura fortemente dipendente da strategie e politiche pubbliche di medio – lungo periodo, che vengono definite a livello europeo, soprattutto in ambito Agenzia Spaziale Europea (ESA), ma anche della Commissione europea. Attualmente l'Italia è uno dei più importanti paesi contributori in ambito ESA, dove intende mantenere e rafforzare un ruolo di leadership, contribuendo incisivamente a delineare le politiche e le strategie per i prossimi anni.

Nel mese di novembre 2012 si è svolto a Napoli, l'ultimo Consiglio ministeriale ESA, nel quale l'Italia, per le tecnologie di cui dispone e per il suo ruolo in ambito ESA, ha apportato un notevole contributo, anche economico, ad un settore che considera strategico per la ricerca e lo sviluppo industriale del Paese, in un'ottica di collaborazione e sinergia a livello europeo.

Un nuovo Consiglio ministeriale, che dovrebbe mettere a punto meglio le strategie, gli obiettivi e le politiche europee per lo spazio per i prossimi anni si dovrebbe tenere nel corso dell'anno 2014.

Si evidenzia, inoltre, che il controllo delle attività e delle tecnologie spaziali è importante anche per la sicurezza nazionale. Al riguardo, infatti, anche l'Italia, come altri paesi europei, si è dotata di una specifica normativa, nel rispetto delle norme comunitarie, per l'esercizio dei poteri speciali (*golden share*). Il Governo italiano ha già fatto ricorso a questa normativa (decreto-legge n. 21/2012), con l'adozione di un apposito DPCM, proprio in relazione alla cessione del settore motoristico di Avio alla General Electric, attraverso la società Nuovo Pignone.

Ciò premesso, la società Avio è partecipata per l'81 per cento dal fondo Cinven e per il 14,3 per cento da Finmeccanica (il restante 5 per cento è distribuito fra una pluralità di investitori). Nel settore dei lanciatori sono occupati circa 700 dipendenti, prevalentemente nello stabilimento di Colleferro (Roma).

Finmeccanica, sta valutando la possibilità di rafforzare il proprio ruolo nel settore spaziale anche attraverso l'eventuale incremento della quota attualmente detenuta in Avio (14,3 per cento) a seguito della cessione a General Electric delle attività afferenti la divisione motori.

A seguito della suddetta cessione si sono, comunque, manifestati in maniera più incisiva ed esplicita gli interessi di diversi investitori per l'acquisto della società, ormai costituita soltanto dal settore spazio. In particolare, le società maggiormente interessate ad acquisire le tecnolo-

gie spaziale di Avio sono la Safran, che è controllata dal Governo di Parigi e l'Astrium del gruppo Eads.

Le decisioni in merito da parte di Finmeccanica verranno prese anche in base alle scelte nazionali relative al finanziamento dei futuri programmi spaziali ed al reperimento delle necessarie risorse.

Tra l'altro trattandosi di una questione strategica, sotto il profilo tecnologico, industriale e della sicurezza nazionale è necessario anche un coinvolgimento di altre Istituzioni quali la Presidenza del Consiglio, il Ministero della Difesa, oltre che il Ministero dell'Economia e Finanze, per la sua partecipazione di controllo su Finmeccanica e anche il Ministero dell'Istruzione, università e ricerca, soprattutto per il suo ruolo di vigilanza sull'ASI.

Per quanto riguarda la proprietà, si sottolinea, al riguardo, che Avio non è italiana da tempo (vista la composizione dell'azionariato), ma la storia, il know-how, la forte e crescente presenza industriale in Italia con tecnologie di eccellenza, la rete di collaborazioni con le università e centri di ricerca, ne fanno un « pezzo » importante del nostro sistema industriale in un settore ad altissima tecnologia.

Naturalmente, il patrimonio di tecnologie, di conoscenze e di occupazione qualificata e l'asset strategico, sarà sicuramente salvaguardato e consolidato, anche nel caso di acquisizione della società Avio (spazio), così come è stato recentemente fatto nel caso dell'acquisizione della stessa Avio (motori) da parte della General Electric.

ALLEGATO 4

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia.**PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La disciplina in materia di energia è in continua e rapida evoluzione, anche in ragione dell'elevata pervasività tecnologica che sempre più la caratterizza.

Pur in presenza di differenze fra Paese e Paese, alcuni problemi di fondo – crescita dei prezzi finali dell'elettricità, diversificazione e sicurezza degli approvvigionamenti, generazione tradizionale e generazione da fonti rinnovabili, adeguatezza delle reti di trasporto e distribuzione – sono da tempo e sempre più comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Attualmente, inoltre, vi è una grande questione che merita di essere approfondita con elementi e dati più aggiornati possibili: la contrazione dei consumi energetici.

Gli impatti della crisi, dapprima finanziaria, sull'economia reale, arrivati dopo i prezzi record del petrolio, intrecciandosi con le regolamentazioni nazionali e comunitarie in materia di efficienza e risparmio energetico, hanno influito notevolmente sulle domande energetiche che oltre a flettere hanno cambiato ritmo di crescita. Non a caso oggi il settore termoelettrico tradizionale (basato in gran parte sul gas e in parte minore ma rilevante sul carbone) vive una fortissima crisi, con una capacità produttiva superiore alla domanda (più bassa di quella attesa secondo gli scenari previsionali di qualche anno fa, quando il mercato fu portato a considerare fortemente l'opzione della generazione elettrica da turbogas).

Ne deriva che nei prossimi anni l'offerta di energia più che aumentare dovrà « migliorare », anche perché i programmi di efficientamento energetico in atto e

futuri, il miglioramento necessario delle tecnologie del consumo e la sensibilità dei cittadini a questi temi incideranno inevitabilmente sulla domanda.

Nonostante la recente approvazione della SEN (Strategia Energetica Nazionale) occorre sottolineare che il potere decisionale dello Stato nel settore energetico è diverso rispetto al passato, quando si interveniva direttamente attraverso gli strumenti di controllo amministrativo con cui regolava quasi tutto (investimenti, prezzi, import-export, licenze, etc.) e indirettamente attraverso il braccio operativo degli ex-monopoli pubblici Eni ed Enel, programmando attraverso i Piani Energetici Nazionali. Attualmente, il contesto è allargato al quadro europeo ed anche a quello extra-europeo, poiché a dettare l'agenda sono soprattutto le esigenze e le dinamiche del mercato. Occorre infatti non dimenticare che l'approvvigionamento delle fonti, soprattutto per l'Italia (ad oggi scarsa di risorse energetiche), è strettamente legato a dinamiche di politica estera che non possono trascurare le storiche ed intense relazioni con i Paesi produttori. Inoltre è necessario individuare possibili linee di indirizzo dell'azione del Governo sul piano interno ed internazionale e le condizioni nelle quali le imprese italiane (non solo le grandi, ma anche le medie e le piccole) possano diventare veramente competitive.

Queste considerazioni sono alla base della decisione, da parte della Commissione, di intraprendere un'apposita indagine conoscitiva, attraverso le cui risultanze il Parlamento possa valutare l'ade-

guatezza e le eventuali necessità di aggiornamento del quadro normativo nazionale, anche in prospettiva dell'effettiva realizzazione del mercato unico europeo.

Le linee di indagine e gli obiettivi.

Un tema di grande rilievo, che la Commissione ha intenzione di prendere in considerazione, è quello delle fonti rinnovabili elettriche, per le quali oggi occorre rilevare la grande penetrazione anche quantitativa (pari al 25 per cento circa del prodotto): in tale contesto è evidente che il passato sistema di incentivazione debba essere gradualmente superato, fino a consentire agli operatori di investire in FER anche senza il bisogno determinante dell'incentivazione. Si ritiene opportuno che l'indagine conoscitiva possa valutare al meglio anche l'apporto al sistema delle fonti rinnovabili termiche (teleriscaldamento, biomassa, cogenerazione, geotermia), fino a oggi forse sottovalutate dal legislatore e che hanno un profilo quasi di autonomia sul mercato.

Appare altresì opportuno valutare in maniera ampia ed approfondita il tema dell'esplorazione ed estrazione di idrocarburi, anche con riferimento alla valutazione dei rischi e benefici di natura economica e ambientale connessi.

La SEN ereditata dal precedente Governo incoraggia esplicitamente una nuova fase di ricerca ed estrazione di gas e petrolio, ma rimane a oggi molto limitato il dibattito pubblico su tale scelta; resta altresì da confrontare tale piano con un problema di bilanciamento energetico generale (e di transizione graduale dalle fonti fossili alle rinnovabili) e con il tema del consenso delle popolazioni coinvolte rispetto a tali intendimenti.

Per quanto riguarda il settore del gas nella SEN sono indicati, tra gli altri, due obiettivi prioritari: lo sviluppo del mercato italiano e la creazione di un *hub* del sud-est Europa.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato avvio alla creazione di un mercato regolamentato del gas gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Attualmente

sono operativi: la piattaforma di bilanciamento gas (PB Gas), il mercato del giorno prima (MGP-GAS), il mercato infragiornaliero (MI-GAS). La liquidità tuttavia è ancora bassa e la maggior parte degli scambi ha luogo bilateralmente. Per trasformare l'Italia in *hub* del gas, la SEN prevede alcuni interventi infrastrutturali: la realizzazione di un nuovo gasdotto che colleghi l'Italia ai giacimenti di gas del Mar Caspio e almeno un nuovo rigassificatore: intorno a questi due obiettivi è opportuno un approfondimento nel corso dell'indagine conoscitiva, anche in sede tecnica, di tutti gli elementi connessi.

In materia di riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato avvio nel 2011 alla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela gas, per trasferire a famiglie e piccoli consumatori i benefici derivanti dall'allineamento dei prezzi all'ingrosso in Italia con quelli europei. La riforma si articola in due fasi, di cui la prima, che si conclude a settembre 2013, ha prodotto l'effetto di un calo della bolletta, ad aprile 2013, del 4,2 per cento. L'obiettivo della seconda fase è portare la riduzione al 7 per cento entro l'anno, con un risparmio per la famiglia tipo di circa 90 euro. La riforma prevede che dal 1° ottobre per il calcolo della materia prima si faccia riferimento al 100 per cento ai prezzi spot del mercato all'ingrosso, abbandonando il riferimento storico ai contratti di approvvigionamento di lungo periodo, e quindi al petrolio. Nel frattempo Eurostat ci ricorda che in Italia il prezzo medio resta sopra la media Ue, a 9,5 euro per 100kWh (9,5 in termini di potere d'acquisto), mentre in Germania è di 6,5 (6,3 in termini di potere d'acquisto), in Francia 6,8 (6,1) e in Gran Bretagna di 5,8 (5,3).

Per quanto riguarda il settore elettrico le conclusioni del Consiglio europeo del febbraio 2011 hanno stabilito che il mercato interno dell'energia dell'Unione dovrà essere completato entro la fine del 2014.

Il terzo Pacchetto energia (l'insieme dei provvedimenti dell'Unione europea finalizzati a dettare norme comuni per i settori elettrico e gas) ha previsto, tra le altre cose, l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione tra regolatori dell'energia (ACER) e le associazioni dei gestori di rete di trasmissione, sia elettrica che gas (rispettivamente ENTSO-E e ENTSO-G). Tali istituzioni, insieme ai regolatori nazionali e ai gestori di mercato (tra cui, per l'Italia, il GME) sono impegnanti alla realizzazione dell'obiettivo indicato dal Consiglio europeo.

L'Europa è stata divisa in 7 regioni elettriche, ognuna delle quali ha sviluppato un progetto di integrazione tra i mercati elettrici degli stati componenti. L'integrazione tra regioni è garantita da un progetto comune, denominato *Price coupling of Regions* (PCR).

L'Autorità italiana è leader della regione Centro Sud e condivide con il regolatore tedesco la *leadership* del progetto di integrazione dei mercati elettrici di breve termine (cosiddetti mercati del giorno prima). Le borse elettriche e i gestori di rete della regione Centro Sud hanno firmato un accordo per realizzare l'integrazione dei mercati entro il dicembre 2014.

I benefici attesi dell'integrazione riguardano la convergenza dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Attualmente il prezzo italiano è superiore, in media, ai prezzi dei paesi confinanti di circa 15-20 euro/MWh. I costi finali dell'energia elettrica continuano ad avere una specificità tutta italiana, come ricorda Eurostat, tra la seconda metà del 2011 e la seconda metà del 2012 le famiglie italiane hanno visto crescere la loro bolletta della luce dell'11,2 per cento, uno dei maggiori aumenti registrati nell'Ue, dove gli aumenti medi dei prezzi dell'elettricità si sono attestati al 6,6 per cento. Tutto ciò richiede anche un'analisi seria della struttura della bolletta elettrica.

Da quanto sinteticamente illustrato si evince quindi l'opportunità di un'indagine conoscitiva, che, muovendosi da un con-

testo generale, sia mirata a chiarire e risolvere alcune problematiche cogenti e molto attuali, a partire da una valutazione sugli obiettivi della SEN, sul loro stato di avanzamento e sulla loro fattibilità, e che può rappresentare una reale opportunità per una nuova fase del sistema energetico italiano sempre più immesso in dinamiche europee ma soprattutto internazionali.

L'indagine dovrà quindi mettere a fuoco in che termini l'Italia abbia bisogno di nuovi investimenti e di nuovi investitori, se e come sia necessario ottimizzare le infrastrutture al fine di razionalizzare il costo dell'energia e portarlo ad un livello competitivo tale da sostenere con forza una reale ripresa dell'economia.

I soggetti da audire.

Nell'ambito dell'indagine, che si concluderebbe entro il termine di otto mesi, si procederà all'audizione di alcuni soggetti: anzitutto quelli istituzionali (rappresentanti del MISE e delle Autorità operanti nel settore: per l'energia elettrica e il gas e garante della concorrenza e del mercato); i principali operatori di rete (Terna, Snam, ecc.); le principali Associazioni industriali di settore (Anigas, Assoelettrica, Energia concorrente, Aper, Anev, etc.); il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e il Gestore dei Mercati Energetici (GME); l'Acquirente unico Spa; i maggiori operatori del settore (come ENEL, ENI, EDISON, ecc.); le principali associazioni di consumatori; associazioni delle imprese operanti nel settore ovvero delle aziende di servizi pubblici locali operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (ad es. Assomineraria e Federutility).

L'indagine conoscitiva potrà, altresì, prevedere lo svolgimento di sopralluoghi, con particolare riferimento alle questioni che la Commissione riterrà di maggiore interesse, anche alla luce degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'indagine stessa.

ALLEGATO 5

Sulla missione a Parigi-Le Bourget per la visita del 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio, svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 18 e 19 giugno 2013.

COMUNICAZIONI

Una delegazione parlamentare della Commissione Attività produttive composta dal Vicepresidente Ignazio Abrignani e dal presidente del gruppo del Partito Democratico, Gianluca Benamati, si è recata in missione a Parigi-Le Bourget dal 18 al 19 giugno 2013 per visitare il salone internazionale 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio. Il Salone di Le Bourget è il principale appuntamento fieristico biennale per l'industria aeronautica e aerospaziale mondiale, nel cui ambito l'industria italiana rappresenta una punta di diamante sia a livello di gruppi industriali a partecipazione statale sia per l'indotto di aziende medie e piccole operanti in diversi distretti tecnologici regionali.

La visita al Salone ha consentito alla delegazione di effettuare qualificati incontri con i responsabili delle Agenzie spaziali europea e italiana e con i vertici dei maggiori gruppi industriali nazionali operanti nel settore dell'aerospazio e della difesa.

Per quanto riguarda l'Agenzia spaziale europea (ESA, European Space Agency), l'Italia partecipa alle attività attraverso contribuzioni obbligatorie e facoltative. La contribuzione annuale per il 2013 è di circa 400 milioni di euro (14,14 per cento della contribuzione complessiva da parte dei Paesi membri), 97 dei quali coprono la parte obbligatoria cui i Paesi partecipano in misura proporzionale al proprio PIL ed è dedicata al programma scientifico di osservazione ed esplorazione dell'universo e alle attività di base (ricerca e sviluppo,

spese amministrative, infrastrutture, etc.). L'Italia è il terzo Paese per sottoscrizioni dopo Francia e Germania. Nell'importo di 302 milioni 698 mila euro dedicato ai programmi facoltativi sempre nel 2013, 83 milioni sono dedicati all'osservazione della terra, circa 91 milioni ai lanciatori, 71 milioni all'esplorazione umana dello spazio, 22 milioni all'esplorazione robotica.

Le principali aree d'interesse italiano nelle attività dell'Agenzia spaziale europea sono nei settori:

dei lanciatori, con gli investimenti degli ultimi anni dedicati allo sviluppo e al sostegno del piccolo lanciatore Vega, che ha da poco effettuato con successo il suo secondo volo;

dell'esplorazione robotica, con la leadership nella prima missione del programma ExoMars (2016) e una partecipazione di primo livello nella seconda missione del 2018;

dell'esplorazione umana, con una partecipazione di primo livello alla realizzazione della Stazione Spaziale Internazionale (anche attraverso cooperazioni bilaterali con USA) e al suo attuale sfruttamento a scopi scientifici;

dell'osservazione della terra con le partecipazioni al programma inviluppo EOEP (*Earth Observation Envelope Programme*) e allo sviluppo della componente spaziale del GMES (*Global Monitoring for Environment and Security*); e della meteorologia con le partecipazioni a MTG (*METEOSAT Third Generation*) e MetOp Second Generation;

della navigazione via satellite, con la partecipazione di primo livello alla fase di validazione in orbita (IOV) del sistema Galileo finanziata tramite ESA; la costellazione completa è oggi in fase di realizzazione grazie ai fondi stanziati dall'Unione Europea.

A queste aree corrispondono naturalmente poli industriali di eccellenza che beneficiano degli investimenti pubblici: Avio (Colleferro), che ha guidato lo sviluppo e la produzione del lanciatore Vega; ThalesAleniaSpace Italia (Torino), che guida la realizzazione della prima missione ExoMars e ThalesAleniaSpace Italia (Roma), che svolge ruoli di primo livello nella realizzazione dei satelliti di meteorologia, osservazione della terra e navigazione.

Negli ultimi 15 anni le principali sottoscrizioni ai programmi facoltativi hanno registrato i seguenti investimenti:

600 milioni di investimenti per la Stazione Spaziale Internazionale;

410 milioni per Vega;

370 milioni per GMES Componente Spaziale;

360 milioni in telecomunicazioni;

350 milioni in EOEP;

350 milioni per ExoMars;

230 milioni per VERTA (sostegno alla produzione di Vega);

200 milioni per Meteorologia;

168 milioni per Galileo.

A fronte di una contribuzione annuale all'ESA che negli ultimi 10 anni si è attestata sui 360 milioni di euro annui, il coefficiente di georitorno per l'Italia è stato complessivamente di 1.01, con un surplus di 37 milioni di euro nel periodo 2000-2012.

La delegazione parlamentare ha successivamente incontrato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ing. Enrico Saggese, il quale oltre a ricordare che

l'Italia è il terzo contributore ESA, ha sottolineato come l'apporto politico italiano sia fondamentale per la realizzazione dei programmi europei sia obbligatori sia facoltativi. I programmi obbligatori comprendono le spese di funzionamento dell'ESA e la parte della ricerca scientifica nella quale l'Italia sta ottenendo ottimi risultati. In questo ambito, il nostro Paese partecipa al programma dell'Agenzia spaziale europea «Bepi Colombo» volto all'esplorazione di Mercurio e contribuisce alla missione «Euclid», una sonda del *deep space* di notevole qualità. La missione si pone l'obiettivo dello studio della materia e dell'energia oscura, uno dei temi di maggiore interesse nell'astrofisica moderna. L'Italia ha inoltre la responsabilità dell'intero canale spettroscopico, cui collabora il Dipartimento di astronomia dell'Università di Bologna; per il canale di *imaging*, le attività italiane riguardano soprattutto l'elettronica, la gestione dei dati e il loro utilizzo scientifico.

Il presidente Saggese ha altresì rilevato che l'ESA con i contributi degli Stati membri finanzia i satelliti scientifici, ma non gli strumenti di bordo che sono a carico dei singoli Paesi e sono soggetti a selezioni europee, nelle quali assai frequentemente gli scienziati italiani risultano vincitori. L'Italia, pertanto, ha quasi sempre la possibilità di partecipare ai diversi programmi attraverso l'installazione di strumenti di alta qualità.

I programmi facoltativi sono invece affidati ai singoli Paesi. Solitamente il punto di riferimento per i contributi finanziari ai progetti è il PIL dell'ESA. L'Italia ne rappresenta circa il 12 per cento, pertanto quando è interessata a un progetto può investire partendo da questa soglia minima. A titolo di esempio, nel programma di esplorazione di Marte ExoMars, l'Italia assume un ruolo di rilievo sul piano scientifico e operativo perché il nostro Paese è candidato a ospitare il centro di controllo a terra del robot: il ROCC (*Rover Operative Control Center*) in cui lavorerà il team di tecnici e scienziati; quest'ultimo potrebbe infatti essere realizzato a Torino da Altec Spa, società com-

partecipata da ASI, Thales Alenia Space (Finmeccanica/Thales) e dal consorzio pubblico-privato Icarus.

Il presidente Saggese ha altresì sottolineato la necessità di operare scelte e attribuire finanziamenti ai programmi che meglio si attagliano all'industria nazionale, dal momento che il ritorno geografico è garantito in base alle regole di funzionamento dell'ESA. A questo riguardo, ha ricordato che l'Italia ha investito notevoli risorse sul lanciatore Vega, progetto italiano al 65 per cento, che ha registrato un indice di ritorno maggiore rispetto agli investimenti effettuati. Vega è un lanciatore per satelliti scientifici o per i satelliti di osservazione della terra ed è una macchina di indubbia flessibilità operativa alla quale unisce un elevato standard ecologico. Nell'evoluzione di Vega si prospetta il progetto di lanciare Cosmo il sistema di radar italiano di osservazione della terra. Attualmente l'Italia sta lavorando con l'azienda Alta Spa di Pisa a un progetto di conduzione elettrica dei satelliti (40 chili di carburante a fronte di 2 tonnellate), i quali però viaggerebbero a velocità infinitamente inferiori: la stazione geostazionaria si raggiungerebbe in sei mesi anziché in due ore. Ciò può essere conveniente per il lancio di molti satelliti il cui costo ammonterebbe alla metà rispetto a quello attuale. In questo modo, Vega può portare 2 tonnellate di carico fino a 1.500 km dalla terra, poi sarebbe acceso il motore elettrico del satellite per raggiungere la stazione spaziale alcuni mesi dopo. L'evoluzione di Vega è, pertanto, un lanciatore di piccoli satelliti anche geostazionari. Obiettivo dell'Italia, ad avviso del presidente Saggese, è di concentrarsi sull'evoluzione del lanciatore Vega. Il presidente ha quindi richiamato l'attenzione della delegazione sulle prospettive della partecipazione italiana all'evoluzione del progetto Ariane 5, potente lanciatore di satelliti geostazionari con una portata di circa 10 tonnellate i cui lanci (circa sei ogni anno) sembrano, d'altro canto, eccessivamente onerosi per il bilancio dell'Unione europea. L'Italia,

infatti, entro la fine del 2014 dovrà operare una scelta strategica in merito alla partecipazione al progetto Ariane 6, il cui costo è previsto in circa 5 miliardi di euro.

La delegazione ha quindi incontrato le aziende del settore aerospaziale.

Il vicepresidente del gruppo Finmeccanica, ammiraglio Guido Venturoni, ha illustrato i principali progetti in corso e le strategie a breve e medio termine. Ha innanzitutto sottolineato le necessità di impiego e le ricadute industriali del programma F-35 finalizzato alla sostituzione di tutti i velivoli divenuti obsoleti, rilevando che questo progetto avrà un importante impatto sull'industria nazionale grazie all'impegno di Alenia Aermacchi responsabile della produzione dell'ala del JSF come seconda linea di produzione (in aggiunta a quella di Lockheed Martin a Fort Worth, in Texas) che produrrà componenti che saranno inviate alle linee di assemblaggio finale dei velivoli in USA e in Italia.

Le eventuali dismissioni del settore civile (energia e trasporti) sono state oggetto del colloquio con il vicepresidente Venturoni, il quale ha osservato che il tema ruota intorno all'individuazione di un perimetro di attività consistenti e logiche dal punto di vista della complementarietà degli *asset*; non si basa sull'intento di fare cassa per pagare il debito in eccesso. La finalità è quella di valorizzare le aziende civili (AnsaldoEnergia e AnsaldoBreda) anche attraverso intese con eventuali partner che possano aumentarne la competitività. Aeronautica e difesa sono e restano – ha sottolineato il vicepresidente Venturoni – il *core business* di Finmeccanica.

Nel corso del Salone di Le Bourget è stata ufficializzata la richiesta delle aziende aeronautiche di Italia (Alenia Aermacchi), Francia (Dassault Aviation) e Germania (EADS Cassidian) per un programma, promosso dai rispettivi Governi, finalizzato alla realizzazione di aerei senza pilota (droni) da ricognizione. Si tratta della categoria a Media Altitudine e

Lunga Autonomia (*MALE – Medium Altitude Long Endurance*).

Per quanto riguarda il contributo tecnologico italiano alla produzione italiana del Boeing 787 Dreamliner, è importante evidenziare che si tratta di un successo che interessa il Sud Italia grazie ai consistenti investimenti in tecnologia e sviluppo operati da Alenia Aermacchi nel campo dei materiali compositi: nello stabilimento di Grottaglie (Taranto), specializzato nella nuova tecnologia, viene prodotta la sezione centrale e posteriore della fusoliera mentre in quello di Foggia il piano coda del bireattore. A Pomigliano d'Arco (Napoli) si eseguono, tra l'altro, soprattutto le attività di progettazione. Finmeccanica è altresì interessata allo sviluppo di un turboelica da 90 posti (ATR) e ne sottolinea la fattibilità tecnica e la domanda di mercato.

Il gruppo è interessata al potenziamento delle attività nel settore dell'avio-spazio. Quest'ultimo rappresenta, infatti, un *asset core* del portafoglio di Finmeccanica che è pronta ad investire per rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle sue società nel settore.

Il vicepresidente Venturoni ha quindi richiamato le attività della società DRS Technologies rilevata da Finmeccanica nel 2008, la quale si impegna a fornire prodotti e servizi di qualità e a supportarli adeguatamente, a investire in ricerca e sviluppo offrendo nuove opportunità in mercati altrimenti difficilmente accessibili, nonché ad espandere ulteriormente i programmi di base e le aree di attività per la difesa esistenti. I prodotti DRS Technologies sono distribuiti su un'ampia serie di piattaforme militari di alto profilo e su diverse piattaforme per applicazioni non militari.

Il 1° gennaio 2013 è stata costituita la Selex Electronic Systems (Selex ES) attraverso la concentrazione delle attività di Selex Galileo, Selex Elsag e Selex Sistemi Integrati. L'obiettivo della sua costituzione è il perseguimento di un miglior posizionamento competitivo nel settore di riferimento.

Per raggiungere questo obiettivo Selex ES ha avviato un percorso finalizzato:

a una politica di investimenti mirata allo sviluppo di nuovi prodotti e al mantenimento di quelli « core »;

alla realizzazione di economie di scala necessarie a raggiungere la « massa critica » per poter competere sul mercato globale;

a un piano di riorganizzazione aziendale orientato a creare un'azienda snella, efficiente e maggiormente competitiva.

Questa azienda, parallelamente al confronto nazionale, ha avviato incontri sindacali a livello territoriale per illustrare nei dettagli il piano industriale. Relativamente alla gestione degli esuberi l'azienda, ha raggiunto, nello scorso mese di giugno un'intesa con i sindacati basata essenzialmente sul ricorso a contratti di solidarietà. In conclusione, Finmeccanica ritiene che le linee guida e gli indirizzi strategici presentati nel Piano industriale costituiscono i presupposti fondamentali per il consolidamento, la crescita e lo sviluppo di Selex ES.

La delegazione ha infine incontrato alcuni rappresentanti dell'AIAD, la Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza, associata a Confindustria. Accoglie nel proprio ambito la quasi totalità delle imprese nazionali, ad alta tecnologia, che esercitano attività di progettazione, produzione, ricerca e servizi nei comparti: aerospaziale civile e militare, navale e terrestre militare e dei sistemi elettronici ad essi connessi.

Fanno parte dell'AIAD circa 130 imprese che vantano un patrimonio occupazionale complessivo di oltre 50.000 addetti e sviluppano un fatturato annuo (dati consuntivi 2011) di circa 14,5 miliardi di euro. Il gruppo Finmeccanica rappresenta circa l'80 per cento dei dati relativi a fatturato e occupazione; pur tuttavia, i quadri associativi in termini unitari di impresa dimostrano che il 75 per cento delle aziende federate sono da considerarsi PMI e che oltre il 50 per cento occupano unitariamente meno di 100 addetti.

La Federazione mantiene stretti e costanti rapporti con organi e istituzioni che in campo nazionale e internazionale svolgono attività d'interesse per l'industria aerospaziale e della difesa. Rapporti di collaborazione sussistono inoltre con i Ministeri della difesa, degli affari esteri, dello sviluppo economico, dell'istruzione, università e ricerca. In particolare, con l'ASI è stata sottoscritta una « Conven-

zione » con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo e la crescita delle PMI spaziali nazionali.

L'AIAD contribuisce all'internazionalizzazione delle imprese attraverso la partecipazione alle più importanti manifestazioni su scala mondiale per favorire l'offerta della *supply chain* italiana, e attraverso accordi bilaterali di collaborazione con altri Paesi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.45.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	236
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	241
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243
AVVERTENZA	240

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

C. 1417 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 30 luglio 2013.

Chiara SCUVERA (PD) esprime, innanzitutto, apprezzamento per il decreto-legge in oggetto, ingiustificatamente definito «svuota carceri» mentre, in realtà, persegue finalità a suo avviso assolutamente condivisibili, in quanto volto ad affrontare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di

esecuzione delle pene detentive, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

In questo senso, richiama diverse disposizioni recate dal decreto-legge, volte a favorire il reinserimento sociale dei detenuti – obiettivo cui annette grande rilevanza – pur nel rispetto delle esigenze di sicurezza. In questo senso cita, in particolare, la norma che consente ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato e quella tesa a consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità.

Ricorda altresì l'articolo 3-bis, già illustrato dal deputato Biondelli nella sua relazione introduttiva, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti, perse-

guendo pertanto il progetto, da lei condiviso, dell'impresa « socialmente responsabile ».

Richiama, inoltre, l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia.

Andrea CECCONI (M5S) evidenzia una serie di elementi critici con riferimento al testo del decreto-legge in esame, come modificato dal Senato.

Ritiene, innanzitutto, poco ragionevole la norma introdotta all'articolo 2, in base alla quale i detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie vittime dei reati da loro commessi, rilevando come non si tratti del metodo migliore con il quale chiedere di fare volontariato.

Dissentente, inoltre, dalla disposizione, anch'essa inserita nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che, elevando il limite di pena edittale massima al di sotto del quale non è applicabile la custodia cautelare in carcere da quattro a cinque anni, comporta, come conseguenza, il fatto che esuli dall'applicabilità della custodia cautelare un reato come quello previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale (cosiddetto *stalking*), per il quale si prevede una pena non superiore nel massimo a quattro anni.

Reputa poco comprensibile, inoltre, il fatto che l'articolo 2 preveda la possibilità di usufruire di permessi-premio, tra l'altro, per ragioni, di studio a partire dal ventunesimo anno di età, quando sarebbe opportuno, invece, considerare anche le persone di età inferiore a ventuno, proprio in considerazione delle esigenze legate allo studio.

Ribadisce, infine, il rilievo critico già formulato nella seduta di ieri dal deputato Grillo, per cui, quando si prevede l'innal-

zamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede la detenzione domiciliare negli stessi limiti di pena da espriare, tra cui rientrano le persone in condizioni di salute particolarmente gravi, occorrerebbe definire cosa si intenda esattamente per « particolare gravità », in modo da non lasciare piena discrezionalità alle valutazioni dei periti e, soprattutto, al fine di rendere le valutazioni effettuate quanto più possibile uniformi sull'intero territorio nazionale.

Ileana ARGENTIN (PD), dopo aver espresso la sua condivisione per la finalità generale del provvedimento, intende svolgere alcune osservazioni volte ad evidenziare come il giusto obiettivo del reinserimento sociale delle persone reclusi non si deve ripercuotere negativamente su soggetti altrettanto svantaggiati, quali gli operatori delle strutture che dovrebbero ospitarle. Ritiene infatti pericoloso creare aspettative nelle suddette strutture, che invece hanno bisogno di personale opportunamente formato per poter svolgere le proprie funzioni al meglio. Pertanto, ritiene necessario, sia nell'interesse dei soggetti internati ammessi al beneficio dell'assegnazione ad attività di pubblica utilità sia nell'interesse dei soggetti presso cui i detenuti prestano la loro attività lavorativa, prevedere un adeguato percorso formativo nonché il rilascio di un attestato che certifichi l'attività svolta.

Marisa NICCHI (SEL) condivide la *ratio* e l'impostazione alla base del decreto-legge in esame, volto a far fronte alla oggettiva ed impellente necessità di intervenire sul fenomeno del sovraffollamento carcerario, sanando così una situazione che ha esposto il nostro Paese a numerose condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo e ponendo fine ad una ingiusta vessazione dei diritti umani delle persone reclusi.

Anche la finalità del provvedimento di voler usare la pena a scopo di reinseri-

mento sociale è assolutamente condivisa dal suo gruppo, tanto da auspicare la reintroduzione della norma che vietava la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari eccezionali, per i tossicodipendenti e alcooldipendenti che seguono un programma terapeutico presso i servizi sociali. Chiede quindi al relatore di tenere conto di tale osservazione nella predisposizione della proposta di parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ribadisce l'apprezzamento, già espresso nella seduta di ieri, per l'impostazione data dal deputato Biondelli nella sua relazione, essendo egli stesso fautore delle disposizioni volte a favorire la riabilitazione dei detenuti e le misure alternative al carcere, che in molti casi costituisce un fattore di aggravamento delle devianze, come accade ad esempio nel caso delle tossicodipendenze.

Per quanto concerne, poi, la criticità evidenziata da alcuni deputati del MoVi-mento 5 Stelle, in ordine al fatto che non sarebbe definitiva la « particolare gravità » delle condizioni di salute, ai fini dell'esenzione dal carcere, ribadisce che esistono criteri validi sul piano medico e scientifico in base ai quali effettuare le valutazioni caso per caso e che, comunque, è impraticabile l'idea di prevedere un elenco tassativo delle malattie e dei diversi gradi di intensità con cui possono manifestarsi.

Marco RONDINI (LNA) esprime la contrarietà del gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame, dissentendo in maniera netta dalle premesse da cui trae origine. A suo avviso non si può, infatti, pensare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri mettendo in libertà persone che hanno commesso reati.

Ricorda di avere espresso tale giudizio già in occasione dell'esame della proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova (A.C. 331 e abb.) rilevando, anche in quell'occasione, che, essendo le carceri affollate per la gran parte da immigrati, sarebbe

opportuno fare in modo che costoro scontino nei rispettivi Paesi di provenienza le pene alle quali sono condannati.

Condivide, poi, l'osservazione emersa dall'intervento del deputato Cecconi, per cui, sulla base del testo del decreto-legge modificato dal Senato, la custodia cautelare in carcere non può più trovare applicazione, in maniera, a suo avviso, del tutto ingiustificata, nei confronti di reati gravi quale lo *stalking*.

Daniela SBROLLINI (PD), *presidente*, essendosi conclusa la discussione sul provvedimento in oggetto, già avviata nella giornata di ieri, invita il relatore a formulare una proposta di parere.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, prima di replicare ai deputati intervenuti nel dibattito, intende svolgere brevi considerazioni ad integrazione della relazione svolta nella seduta di ieri per evidenziare una questione che peraltro ha anche avuto un grande risonanza sulla stampa e che attiene alla competenza della XII Commissione. Si tratta dell'emendamento approvato dal Senato all'articolo 1 del decreto-legge, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale. Tale modifica determina un effetto molto significativo in materia di reato di atti persecutori, che non era stato rilevato al momento della sua presentazione e approvazione. Fa presente in proposito che l'articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce, nel testo vigente, che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, mentre in conseguenza dell'approvazione di alcuni emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge, ispirati a sfavore dell'istituto della custodia cautelare in carcere in quanto determina la detenzione in istituto di pena per un soggetto non condannato, e pertanto presunto non colpevole, si è alzato il limite di pena edittale massima al di sotto dei quali non è applicabile la custodia cautelare stessa.

Il Governo ha espresso parere favorevole in particolare sull'emendamento che

determinava lo scostamento minore dall'attuale disciplina, che è stato approvato dalla Commissione, e che ha portato la soglia di esclusione dall'applicazione della custodia cautelare ai reati punibili nel massimo con una pena edittale non inferiore ai cinque anni.

Poiché l'articolo 612-*bis* del codice penale prevede che per i reati persecutori la pena edittale non sia superiore nel massimo a quattro anni, a questo delitto, se il testo verrà approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche, non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere.

Poiché tale esclusione non appare affatto condivisibile, data la particolare gravità del reato di *stalking*, avverte che nella proposta di parere che si appresta a presentare apporrà una condizione, finalizzata a chiedere alla Commissione di merito di modificare su questo punto il provvedimento in esame, o espungendo dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera *0a*), o in alternativa aumentando il massimo della pena prevista per tale reato dall'articolo 612-*bis* portandolo fino a cinque anni, anche se interventi sulle pene previste da singoli articoli del codice penale vanno sempre immaginati con molta prudenza, dal momento che incidono sul corretto rapporto tra le pene previste per i diversi reati.

In ogni caso, alla luce di questa modifica introdotta dal Senato, risulta ancora più importante quanto dispone il decreto-legge – all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in merito all'articolo 284 del codice di procedura penale, circa il fatto che gli arresti domiciliari debbano essere inflitti tenendo conto delle esigenze di sicurezza della vittima del reato.

Fatta questa premessa, fa presente che la proposta di parere predisposta tiene conto dell'esigenza da ultimo illustrata, evidenziata da diversi deputati, di vari gruppi, interventi sul punto.

Precisa altresì di non aver recepito nella proposta di parere il rilievo concernente la necessità di definire in via legislativa i parametri che servono a valutare

la « particolare gravità » delle malattie, per le ragioni addotte dal deputato Burtone nel suo intervento.

Illustra, quindi, la proposta di parere, che nelle premesse da conto della rilevanza, evidenziata da più parti, delle disposizioni del decreto-legge volte a favorire il reinserimento dei detenuti, e, nella parte dispositiva, recepisce l'esigenza di espungere dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera *0a*), o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale portandolo fino a cinque anni (*vedi allegato 1*).

Filippo FOSSATI (PD) chiede al relatore se sia possibile inserire, nella proposta di parere, un'osservazione volta a sottoporre alla Commissione di merito la valutazione circa l'opportunità di introdurre un riferimento anche alle « associazioni di promozione sociale » laddove, all'articolo 2 del decreto-legge, si parla di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, nei quali coinvolgere i condannati, da svolgere presso le regioni, i comuni, altri enti locali, nonché le aziende sanitarie locali e le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Marisa NICCHI (SEL) chiede al relatore per quale ragione non sia stata inserita, nella proposta di parere presentata, un'osservazione relativa all'opportunità di vietare la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari eccezionali, in caso di alcooldipendente o tossicodipendente che segue un programma terapeutico.

Franca BIONDELLI (PD), *relatore*, ritenendo ragionevoli le argomentazioni sostenute dai deputati Fossati e Nicchi, riformula la propria proposta di parere, inserendovi, oltre alla condizione già prevista, due osservazioni (*vedi allegato 2*).

Matteo DALL'OSSO (M5S) annuncia il voto contrario da parte del gruppo al quale appartiene sulla proposta di parere del relatore, specificando che tale contrarietà attiene al provvedimento nel suo

complesso, del quale il gruppo del MoVimento 5 Stelle non condivide la logica.

Precisa altresì di apprezzare il fatto che il relatore abbia inserito, sotto forma di condizione, il rilievo critico formulato, tra gli altri, dal deputato Cecconi, circa l'ingiustificabile esclusione dello *stalking* dal novero dei reati rispetto ai quali è applicabile la custodia cautelare in carcere.

Marco RONDINI (LNA) dichiara il suo voto contrario nei confronti della proposta di parere del relatore, dissentendo, in particolare, dall'osservazione in base alla quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre il divieto di custodia cautelare nei confronti degli alcooldipendenti e dei tossicodipendenti che seguono programma terapeutici.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

*Predisposizione del programma dei lavori
per il periodo settembre-novembre 2013.*

ALLEGATO 1

**DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »;

rilevato, in via generale, che il decreto-legge in oggetto, recando misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario, costituisce una prima, seppure limitata, soluzione a tale problema, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

preso atto, in particolare, delle disposizioni volte a vario titolo a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, quali: l'articolo 2, lettera *a*), che inserisce il comma 4-*ter* nell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, al fine di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l'articolo 3, che prevede l'inserimento, nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di un nuovo comma 5-*ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-*bis* per tutti i reati,

salvo quelli più gravi; l'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti; l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia;

considerato infine che durante l'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha introdotto la lettera *0a*) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale, il quale nel testo attualmente vigente prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

considerato, peraltro, che per effetto della suddetta modifica al reato di atti persecutori (cd. *stalking*) di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere, essendo punito nel massimo della pena con 4 anni di reclusione;

ritenuta tale esclusione non condivisibile, data la particolare odiosità del reato di *stalking*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sia espunta dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera *0a*), o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale portandolo fino a cinque anni.

ALLEGATO 2

**DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.
C. 1417 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge n. 1417 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena »;

rilevato, in via generale, che il decreto-legge in oggetto, recando misure volte a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario, costituisce una prima, seppure limitata, soluzione a tale problema, anche allo scopo di sanare una situazione che espone il nostro Paese a condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

preso atto, in particolare, delle disposizioni volte a vario titolo a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, quali: l'articolo 2, lettera *a*), che inserisce il comma 4-*ter* nell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, relativo al lavoro all'esterno del carcere, al fine di consentire ai detenuti e agli internati la partecipazione, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità presso lo Stato, le regioni, le province e i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; l'articolo 3, che prevede l'inserimento, nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, di un nuovo comma 5-*ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 5-*bis* per tutti i reati,

salvo quelli più gravi; l'articolo 3-bis, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione al Senato, che reca misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati, in termini di previsione di sgravi contributivi per le imprese che assumono le predette categorie di soggetti; l'articolo 4, che amplia i compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie all'interno del quadro normativo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, attribuendogli, tra gli altri, il compito di implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto, nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia;

considerato infine che durante l'esame presso il Senato è stato approvato un emendamento che ha introdotto la lettera *0a*) al comma 1 dell'articolo 1, al fine di modificare l'articolo 280 del codice di procedura penale, il quale nel testo attualmente vigente prevede che la custodia cautelare in carcere non possa essere disposta per reati per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

considerato, peraltro, che per effetto della suddetta modifica al reato di atti persecutori (cd. *stalking*) di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale non sarà più applicabile la custodia cautelare in carcere, essendo punito nel massimo della pena con 4 anni di reclusione;

ritenuta tale esclusione non condivisibile, data la particolare odiosità del reato di *stalking*,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) sia espunta dal testo dell'articolo 1, comma 1, la lettera *0a)*, o in alternativa sia aumentato il massimo della pena prevista per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale portandolo fino a cinque anni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, capoverso 4-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « sanitaria e di volontariato », le seguenti: « nonché associazioni di promozione sociale »;

b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di vietare la custodia cautelare in carcere, salvo esigenze cautelari eccezionali, in caso di alcooldipendente o tossicodipendente che segue programma terapeutico.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00776 Caon: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani nel commercio internazionale, con particolare riferimento alle esportazioni di vini in Cina	246
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	249
5-00777 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP nel commercio on-line	246
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	250
5-00779 Zaccagnini: Sui controlli relativi ai prodotti agroalimentari importati da Paesi extra Unione europea, con particolare riferimento alla contaminazione da pesticidi vietati in tale ambito	246
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	252
5-00778 Bordo: Sulle procedure di autorizzazione di nuovi prodotti OGM e sui tempi di pubblicazione del decreto per il divieto di coltivazione di mais OGM	247
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	253
5-00780 Oliverio: Interventi per la prosecuzione del piano irriguo e la realizzazione di infrastrutture irrigue	247
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	254
Sui lavori della Commissione	248

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	248
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate	248
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 9.15

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione dell'impianto.

5-00776 Caon: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani nel commercio internazionale, con particolare riferimento alle esportazioni di vini in Cina.

Emanuele PRATAVIERA (LNA), illustrando l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, ricorda che l'apertura di un'indagine *antidumping* e antisovvenzione da parte del Governo cinese sulla importazione di vino europeo segue l'adozione da parte dell'Unione europea di misure *antidumping* con riguardo all'importazione di pannelli fotovoltaici di provenienza cinese e appare a questa riconducibile in termini di reazione. Ricordando la grande importanza dell'*export* vinicolo in Cina, che riguarda 1.500 imprese italiane, raccomanda il massimo impegno del Governo a tutela delle stesse.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRATAVIERA (LNA), nel ringraziare il Governo per la risposta fornita, si augura che la sua azione prosegua nella direzione dichiarata, anche con il coinvolgimento delle imprese del settore (che finora non gli risultava), vista la rilevanza economica del settore.

In linea generale, invita il Governo a dedicare la massima attenzione alle attività cinesi, per esempio con il contrasto al fenomeno del cosiddetto *italian sounding*, limitando il quale, anche solo del dieci per cento, si potrebbe incrementare il fatturato agroalimentare nazionale di alcuni miliardi di euro.

5-00777 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP nel commercio *on-line*.

Filippo GALLINELLA (M5S), illustrando l'interrogazione in titolo, lamenta l'utilizzo inappropriato in ambito internazionale delle denominazioni più conosciute delle produzioni agroalimentari italiane di qualità e il possibile peggiora-

mento del quadro generale a causa di nuove iniziative che potrebbero essere intraprese a breve dall'ICANN, autorità che genera il rilascio dei suffissi internet, come più in dettaglio illustrato nella sua interrogazione. Chiede di conoscere pertanto quali azioni il Governo intenda promuovere e quali strumenti di pressione siano disponibili per tutelare a livello internazionale i legittimi diritti dei titolari all'uso delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA (M5S) manifesta apprezzamento per l'attività illustrata dal Governo, che ritiene si sia attivato nella giusta direzione per affrontare il problema. Si riserva pertanto di esaminare le risultanze dei confronti internazionali, augurandosi di essere informato sui rappresentanti dell'Italia che vi parteciperanno. Si riserva altresì di promuovere ulteriori iniziative in sede parlamentare per rafforzare l'attività del Governo sul punto in questione.

5-00779 Zaccagnini: Sui controlli relativi ai prodotti agroalimentari importati da Paesi extra Unione europea, con particolare riferimento alla contaminazione da pesticidi vietati in tale ambito.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustrando l'interrogazione in titolo, fa presente che con la stessa ha inteso chiedere delucidazioni sulle vigenti misure di controllo e sulla possibilità di effettuare il blocco delle importazioni di quei prodotti la cui predisposizione avviene secondo *standard* diversi da quelli in uso nell'Unione europea.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (Misto), nel ringraziare il Governo per la risposta, che si riserva di approfondire ulteriormente, invita il Ministero delle politiche agricole e il Ministero della salute a prestare maggiore attenzione nei confronti delle importazioni di prodotti contaminati da pesticidi proibiti nell'Unione europea.

5-00778 Bordo: Sulle procedure di autorizzazione di nuovi prodotti OGM e sui tempi di pubblicazione del decreto per il divieto di coltivazione di mais OGM.

Franco BORDO (SEL), illustrando l'interrogazione in titolo, ricorda che la materia è stata oggetto di due espresse mozioni, nette e inequivocabili, di entrambi i rami del Parlamento, che hanno sancito l'assoluta contrarietà rispetto all'uso degli OGM sul territorio nazionale. Invita pertanto il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, in particolare, a dare attuazione a tali indirizzi, anche attivandosi in sede europea per le necessarie modifiche del quadro normativo.

Per quanto riguarda la vicenda del mais MON810, particolarmente urgente, lamenta un atteggiamento contraddittorio e ambiguo del Governo, se non addirittura di connivenza nei confronti delle potenti *lobby* che sostengono la diffusione degli OGM, che si è estrinsecato sia presso il Comitato d'appello europeo che con il ritardo nella pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto interministeriale che ne vieta la coltivazione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Franco BORDO (SEL) manifesta la sua insoddisfazione non tanto per gli aspetti tecnici della risposta quanto per la persistenza di comportamenti contraddittori tenuti dal Governo italiano, nonostante i precisi atti di indirizzo del Parlamento italiano, che richiedevano di sviluppare la massima energia negoziale in sede euro-

pea. In attuazione di tali indirizzi, il Governo avrebbe dovuto dare un segnale chiaro esprimendo contrarietà alle nuove autorizzazioni di OGM in sede di Comitato d'appello. Inoltre, ribadisce che il Governo dovrebbe attivarsi per accelerare i tempi per la pubblicazione del decreto interministeriale del 12 luglio che vieta la coltivazione del mais MON810.

5-00780 Oliverio: Interventi per la prosecuzione del piano irriguo e la realizzazione di infrastrutture irrigue.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) tiene a precisare preliminarmente che il suo gruppo, pur tenendo in modo particolare all'argomento del contrasto alla diffusione delle coltivazioni OGM e alla sollecita applicazione del provvedimento che vieta la coltivazione del mais MON810 e che ne imporrà l'estirpazione, ha preso atto della presentazione dell'interrogazione del deputato Bordo e pertanto, nel condividerne lo spirito, ha ritenuto di poter affrontare un altro argomento particolarmente importante, come quello relativo alla realizzazione di infrastrutture irrigue.

Chiede infatti di conoscere come il Ministero intende affrontare le sfide dei cambiamenti climatici, con riferimento alle sempre più pressanti esigenze irrigue, tra prolungate siccità alternate a lunghi periodi di pioggia, e come intenda superare il divario esistente tra le infrastrutture irrigue nelle diverse aree del Paese, che risulta ancora condizionato dalle opere pur meritorie messe in cantiere, per il nord, dal conte di Cavour e, per il sud, dai Borboni.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il Governo per l'ampia ed articolata risposta, pur soddisfatto per l'attività di programmazione che riguar-

derà il periodo 2014-2020, non può dichiararsi pienamente soddisfatto poiché rimane ancora irrisolto il problema dell'emergenza attuale. In particolare, ritiene urgente investire adeguate risorse in questa primaria esigenza dell'agricoltura e dell'allevamento, modificando le politiche sinora seguite, che hanno fatto registrare, con il Governo di centrodestra, ripetuti tagli dei fondi destinati a finanziare le esigenze idriche nazionali.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

Sui lavori della Commissione.

Massimo FIORIO (PD) sollecita il Governo ad affrontare con urgenza i problemi incontrati dalle aziende vinicole nell'applicazione delle procedure di spedizione che andranno in vigore dal 1° agosto. Ricorda infatti che non è ancora disponibile la modulistica necessaria per completare le complesse procedure da seguire per le esportazioni, attività per la quale è necessario rimuovere ogni ostacolo.

La seduta termina alle 9.50.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.

C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.30

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00776 Caon: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani nel commercio internazionale, con particolare riferimento alle esportazioni di vini in Cina.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il livello di attenzione in difesa del *Made in Italy* agro-alimentare da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è e sempre sarà al massimo livello in tutte le sedi competenti.

Infatti, la necessità di salvaguardare i prodotti italiani sia dai ben noti fenomeni di contraffazione, di usurpazione di denominazione, sia di conflittualità con i marchi commerciali, viene sempre rappresentata in sede di Consiglio dei Ministri dell'agricoltura ogni volta che si discute sui negoziati commerciali o su problematiche specifiche.

Inoltre, questo Ministero collabora efficacemente con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dello sviluppo economico per tutte quelle problematiche che afferiscono alla tutela dei nostri prodotti agroalimentari. Questa collaborazione si esplica in tutte le sedi a livello nazionale e in ambito europeo ed internazionale.

È nostra intenzione rafforzare questa già intensa attività anche in vista dei prossimi appuntamenti di caratura internazionale, *in primis* l'EXPO 2015.

Per quanto attiene alla vicenda legata alla procedura *anti-dumping* avviata dalle autorità cinesi, anche in questo caso vorrei assicurare la massima attenzione e sensibilità da parte nostra.

La collaborazione tecnica avviata con il Ministero dello sviluppo economico e con le organizzazioni di settore interessate è stata intensa ed efficace da subito.

Grazie all'opera di sensibilizzazione ed all'intenso lavoro di coordinamento la maggior parte delle aziende esportatrici (circa 1200) hanno compilato i formulari predisposti dalle autorità cinesi nella prima fase dell'indagine che sono stati inviati conseguentemente al Ministero cinese per il commercio.

Anche il Governo italiano, a sostegno delle nostre aziende esportatrici si è registrato, come già fatto dalla Commissione europea, come parte interessata dall'indagine.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sta reperendo risorse finanziarie per contribuire a supportare un eventuale prosieguo dell'indagine cinese a carico delle imprese vitivinicole italiane: in tal senso sono state già date assicurazioni al Ministero dello sviluppo economico.

Continueremo a seguire con attenzione gli sviluppi di questa situazione, garantendo la massima assistenza, per quanto di nostra competenza, agli operatori italiani nel prosieguo della vicenda.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-00777 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP nel commercio on-line.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come sottolineato lo scorso 12 giugno dal Ministro De Girolamo, in occasione della presentazione delle linee programmatiche alle Commissioni riunite Agricoltura di questo Parlamento, la questione ICAAN – *Top level domains* – è assolutamente strategica per il sistema di qualità agroalimentare italiano.

Tale considerazione, purtroppo, è stata sottovalutata nel recente passato dai vari Governi, con il risultato che in sede di GAC (*Governamental Advisory Committee*) la posizione italiana non è emersa con la dovuta rilevanza.

Per rilanciare l'attenzione su un tema così delicato, è stato decisivo l'intervento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che, in vista della riunione del GAC tenutasi nei giorni scorsi a Durban, contribuendo all'inversione di tendenza da parte del Governo, ha ottenuto che fosse identificata come posizione italiana quella indicata nella sua proposta, di cui evidenzio i punti salienti:

preservare i diritti di proprietà intellettuale acquisiti, con particolare riferimento ai marchi e alle indicazioni geografiche registrati, salvaguardando gli enormi interessi nazionali da ulteriori fenomeni di sfruttamento indebito della loro reputazione anche in internet;

bloccare la procedura di assegnazione dei nuovi domini generici di primo livello in cui sono presenti *.wine*, *.vin*, *.food* (anche in ideogrammi), *.pizza*, *.organic*,

impedendo, anche in collaborazione con altri Paesi sensibili e interessati a tali questioni (come, ad esempio, Francia, Spagna, Svizzera e la stessa Commissione europea) che si raggiunga il consenso di tutti i rappresentanti degli Stati partecipanti al GAC, necessario per adottare le decisioni;

rivedere la *governance* di internet, con la definizione di regole condivise a livello internazionale.

Parallelamente, il collega onorevole Martina ha sensibilizzato il Sottosegretario USA Vetter sulla vicenda: il ruolo degli USA su ICAAN, infatti, non appare trascurabile.

Al momento, la questione dei nuovi domini generici di primo livello è ancora in discussione e la posizione italiana in sede GAC è minoritaria. Riguardo all'utilizzo dei termini *.wine* e *.vin*, invece, è stato deciso un rinvio di 30 giorni, al cui termine il GAC dovrebbe decidere. In ogni caso, la delegazione italiana si sta già attivando per difendere la posizione della « non concedibilità » dei nomi.

Colgo l'occasione per far presente che, in una riunione interministeriale del 29 luglio scorso, abbiamo chiesto che il rappresentante italiano al prossimo *meeting* GAC (previsto nel novembre prossimo) sia affiancato da un rappresentante agricolo per rafforzare ulteriormente il peso delle valutazioni agricole in materia.

Il tema del *Top level domains* è uno degli aspetti del più ampio tema della *governance* di internet: il modello *multistakeholders* che muove l'ICANN, infatti, fa sì che il ruolo dei Governi non sia decisivo in tale *governance*, come dimostrano le difficoltà del GAC.

Ritengo, pertanto, che una forte presa di posizione anche del Parlamento italiano potrebbe essere di sostegno alla battaglia governativa svolta in sede GAC per affermare la piena tutela dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-00779 Zaccagnini: Sui controlli relativi ai prodotti agroalimentari importati da paesi extra UE, con particolare riferimento alla contaminazione da pesticidi vietati in tale ambito.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente, debbo precisare che la materia relativa ai controlli sugli alimenti in importazione, provenienti da Paesi terzi, è di primaria competenza del Ministero della salute.

I controlli sono effettuati, infatti, dagli uffici periferici del Ministero della salute che coordina e definisce i relativi programmi ufficiali sui prodotti alimentari, comprendenti anche i piani annuali di controllo disciplinati dal decreto ministeriale 23 dicembre 1992 del Ministro della salute, in materia di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

I piani di controllo sono parte integrante di un programma coordinato di controllo ufficiale previsto dall'Unione europea, sia sugli alimenti di produzione interna che di importazione, rivolto a verificare la rispondenza ai livelli massimi consentiti dei residui nelle derrate alimentari.

L'attuazione dei controlli in materia avviene, quindi, secondo le disposizioni di riferimento che a livello europeo sono stabilite dai regolamenti (CE) n. 882/2004

e n. 396/2005, rispettivamente riguardanti il regime dei controlli ufficiali e la fissazione dei livelli massimi di residui di prodotti fitosanitari negli alimenti.

In particolare, il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i criteri generali per i controlli ufficiali e per la verifica della conformità alla normativa, stabilendo altresì le caratteristiche che devono essere osservate dai laboratori in tutte le procedure, le attività, i metodi e le tecniche di analisi.

In base alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, il sistema dei controlli si esplica con modalità attuative dettagliate, fino a comprendere l'indicazione esplicita del numero minimo e del tipo di campioni da analizzare.

La finalità del sistema giuridicamente inquadrato consiste nel verificare e garantire la conformità dei prodotti in questione alle disposizioni dirette a prevenire i rischi per la salute pubblica, proteggendo gli interessi dei consumatori ed assicurando la lealtà delle transazioni commerciali.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-00778 Bordo: Sulle procedure di autorizzazione di nuovi prodotti OGM e sui tempi di pubblicazione del decreto per il divieto di coltivazione di mais OGM.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in titolo sono stati chiesti chiarimenti sulla posizione nazionale espressa a Bruxelles in merito a tre proposte di decisione per il rilascio dell'autorizzazione di nuovi eventi di mais geneticamente modificati e sul decreto interministeriale introduttivo, in Italia, del divieto di coltivazione della varietà di mais MON8IO.

Per quanto riguarda la prima parte dei chiarimenti richiesti, segnalo che le proposte di decisione, avanzate in sede di Comitato d'Appello dell'11 luglio scorso, mirano ad autorizzare, per le importazioni di alimenti e mangimi, ma non per la coltivazione, l'immissione sul mercato di due varietà geneticamente modificate – mais MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 e 8 sotto-combinazioni e mais MON89034 x 1507 x NK603 – e del polline derivante da mais MON8IO.

Preciso che la Commissione europea, secondo le procedure, sottopone le proposte di decisione al Comitato d'appello quando il Comitato ordinario, in questo caso quello della catena alimentare e animale, si sia espresso negativamente oppure non abbia raggiunto la maggioranza qualificata né a favore né contro le decisioni in discussione. Preciso anche che l'autorità nazionale competente su questi aspetti della materia è il Ministero della salute che concorda, con i tutti i dicasteri interessati, la posizione da esprimere a Bruxelles.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di polline derivante da mais MON8IOAI, la delegazione italiana ha espresso parere contrario in considerazione dell'alto rischio di diffusione genetica nell'ambiente connessa all'uso di polline derivante da un

OGM; mentre si è astenuta sulla decisione relativa all'immissione in commercio delle varietà geneticamente modificate di mais, sulle quali, peraltro, vige un divieto di coltivazione finalizzata all'importazione di alimenti per uso zootecnico.

Ciò premesso, è doveroso segnalare che nell'ambito del Comitato comunitario ordinario risulta funzionale ostacolare il raggiungimento di una maggioranza qualificata favorevole alla autorizzazione di detti prodotti poiché si assiste da tempo, con particolare riguardo ai nuovi eventi transgenici, ad una contrapposizione netta di due blocchi di Stati membri, ossia quelli « contrari o astenuti » e quelli « favorevoli ».

Nel Comitato d'appello, al pari di quanto avvenuto in Comitato, non è stata raggiunta la maggioranza qualificata né a favore né contro le tre proposte di decisione in questione, con la conseguenza che le stesse sono rinviate alla Commissione europea per le conclusioni finali.

In merito all'adozione del divieto di coltivazione di varietà di mais MON8IO, comunico che, il 12 luglio scorso, i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno emanato il necessario decreto interministeriale vietando, per diciotto mesi su tutto il territorio nazionale, la coltivazione di varietà di mais MON8IO provenienti da sementi geneticamente modificate. Tale provvedimento è stato già trasmesso alla Commissione europea e agli altri Stati membri ed è attualmente in registrazione presso la Corte dei conti e, in tempi brevi, potrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-00780 Oliverio: Interventi per la prosecuzione del piano irriguo e la realizzazione di infrastrutture irrigue.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La delibera CIPE n. 74 del 2005, approvando il Piano irriguo nazionale, ha assegnato le risorse previste dalla legge n. 350 del 2003 per la realizzazione di interventi infrastrutturali irrigui (complessivi 1.100 milioni di euro) attribuendo per le opere localizzate nelle regioni centro-settentrionali, circa 770 e a quelle delle Regioni meridionali 330 milioni di euro.

A questo Piano sarebbe dovuto seguire un importante piano di completamento finanziato con le risorse stanziare della legge n. 244 del 2007, che aveva autorizzato l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro (a decorrere dal 2011 per 15 anni) per un complessivo di 1.500 milioni di euro. Tale stanziamento, successivamente ridotto a circa 800 milioni per fare fronte a vincoli di bilancio sempre più pressanti, è stato infine quantificato, mediante delibere CIPE, in complessivi 595 milioni di euro, di cui 418 per il finanziamento delle opere il centro-nord, e 177 per quelle del sud.

Al riguardo mi preme evidenziare, non solo, l'approvazione di tutti i progetti esecutivi che, pur nelle ristrettezze di bilancio, hanno completato il Piano irriguo nazionale, ma anche il fortissimo impegno dei consorzi nell'appaltare i lavori nei tempi definitivi.

In tal modo, intendiamo lanciare un forte segnale al Paese riguardo alla capacità dello Stato e dei consorzi di mettere a frutto le limitate disponibilità finanziarie in tempi celeri, pur in considerazione delle crescenti complessità procedurali legate all'attuazione delle opere irrigue.

Ritengo che un eventuale nuovo piano irriguo, quale prosecuzione del piano di completamento, potrebbe essere finanziato (tenendo conto dell'attuale quadro di fi-

nanza pubblica) con le risorse messe a disposizione dall'Unione europea nella nuova programmazione 2014-2020, con il contributo dello sviluppo rurale e degli altri fondi strutturali, in sinergia con le amministrazioni centrali e regionali onde conferire la massima efficacia agli interventi finanziati.

Per le Regioni appartenenti all'obiettivo Convergenza, una possibilità di finanziamento può essere l'utilizzo di parte dei fondi assegnati al nostro Paese nel quadro dell'accordo sulla revisione del bilancio comunitario dell'8 febbraio 2013 (risorse che, seppur allocate in ambito FESR, sono destinate all'attuazione di iniziative in favore delle aree rurali), mentre per le regioni del centro nord, si potrebbe utilizzare parte dei fondi destinati allo sviluppo rurale.

Tali considerazioni, così come l'importantissimo contributo che i consorzi danno al Paese per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, sono state recepite nelle proposte di accordo di partenariato (comprensivo di tutte le azioni relative agli investimenti e alle misure che fanno capo al FEASR ed al FESR), in modo da costruire una cornice comune all'interno della quale gli strumenti della programmazione possano dialogare e collegarsi in politiche dotate delle necessarie risorse finanziarie.

Si tratta ora di condividere le priorità di intervento e la dotazione finanziaria da riservare alla risorsa « acqua », con il Ministero della coesione territoriale (capofila del negoziato sull'accordo di partenariato), le regioni (responsabili dell'attuazione della maggior parte delle politiche finanziate attraverso i fondi strutturali) e con il partenariato economico e sociale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato 255

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato 255

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 31 luglio 2013.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 31 luglio 2013.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 10.15 alle 10.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 256

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 31 luglio 2013. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.40 alle 16.10.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
---	-----

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 luglio 2013.

Orario: dalle ore 13.30 alle ore 13.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 – Governo, modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	3
--	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013	8
---	---

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	10

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	14
---	----

AVVERTENZA	14
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

AUDIZIONI:

Sui recenti sviluppi della situazione in Egitto e in Medio Oriente (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	15
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VI e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	17
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. Emendamenti C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. Emendamenti C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	30

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
---	----

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali. C. 1359 Cost. Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	36
--	----

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
--	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	40
--	----

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	98
---	----

ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	107
---------------------------------------	-----

SEDE REFERENTE:

DL 78/13: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	103
---	-----

AVVERTENZA	106
------------------	-----

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE****AUDIZIONI:**

Audizione del viceministro degli affari esteri, Bruno Archi (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	129
--	-----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012. C. 1309 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	130
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
---	-----

IV Difesa**RELAZIONI AL PARLAMENTO:**

Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 124 del regolamento e conclusione</i>)	140
---	-----

ALLEGATO (<i>Intervento conclusivo del Relatore, On. Villecco Calipari</i>)	145
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144
---	-----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	148
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2013. C. 1327-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>) .	149
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247-A Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18 (Rilievi alle Commissioni VI e XII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	154
ERRATA CORRIGE	156

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00710 Sottanelli: Iniziative per la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito e per incentivare l'utilizzo della moneta elettronica	158
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	168
5-00781 Causi e Taranto: Tempi di emanazione del decreto ministeriale con il quale devono essere stabilite le regole per la riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento	158
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	170
5-00711 Ruocco e Barbanti: Ridefinizione del termine di presentazione del modello 770 e riorganizzazione delle scadenze tributarie	159
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	172
5-00712 Paglia: Problematiche relative al contenzioso in essere sugli strumenti derivati sottoscritti da enti locali	160
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	173
5-00782 Busin: Chiusura dell'ufficio distaccato di Thiene dell'Agenzia delle entrate	161
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	174
5-00783 Gebhard: Chiarimenti in merito alla fruizione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alle singole unità abitative ed alle parti comuni dell'edificio	161
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	175

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	162
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	176

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	167
--	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	177
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	187

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo</i>)	180
ALLEGATO 3 (<i>Testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come nuovo testo</i>)	189
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 17 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	183
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	191
ALLEGATO 5 (<i>Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Luigi Gallo, Battelli, Vacca, Marzana, Valente, D'Uva, Di Benedetto, Fratojanni, Costantino e Brescia</i>)	194
Sull'ordine dei lavori	183

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 544 Verini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
AVVERTENZA	184

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE CONSULTIVA:**

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	196
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	205

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. C. 67 Realacci e C. 110 Bratti (<i>Esame e rinvio</i>)	197
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**INTERROGAZIONI:**

5-00374 Garavini: Esigenza di una maggiore fruibilità del servizio radiotelevisivo pubblico da parte degli italiani residenti all'estero	206
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	212

5-00461 Coppola: Mancata attuazione delle disposizioni in materia di installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica	207
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	214
5-00497 Liuzzi: Necessità di un ridimensionamento del costo della dirigenza della società Poste italiane SpA	207
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	215
RISOLUZIONI:	
7-00059 Mura: Necessità di una tempestiva rivisitazione della convenzione relativa alla disciplina degli obblighi di servizio pubblico di collegamento marittimo da e per la Sardegna, anche alla luce dei forti rialzi tariffari e delle conseguenze negative sull'economia della regione (<i>Discussione e rinvio</i>)	208
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Andrea Camanzi a presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 7.	
Proposta di nomina della dottoressa Barbara Marinali a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 8.	
Proposta di nomina del dottor Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Nomina n. 9 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	209
AVVERTENZA	211
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-00274 Picierno: Piano di riassetto della Indesit Italia.	
5-00634 Rampelli: Prospettive industriali di Indesit Company	217
<i>ALLEGATO 1 (Testo congiunto della risposta)</i>	222
5-00366 Faraone: Continuità produttiva dello stabilimento Telespazio di Scanzano.	
5-00412 Ribaudò: Piano industriale della società Telespazio e prospettive produttive e occupazionali del sito di Scanzano	218
<i>ALLEGATO 2 (Testo congiunto della risposta)</i>	223
5-00532 Benamati: Orientamenti del Governo in merito alla possibile vendita delle società Avio e ELV operanti nel settore dell'aerospazio	218
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	225
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia (<i>Deliberazione</i>)	219
<i>ALLEGATO 4 (Programma approvato dalla Commissione)</i>	227
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Parigi-Le Bourget per la visita del 50° Salone internazionale dell'aeronautica e dello spazio, svolta da una delegazione della Commissione nei giorni 18 e 19 giugno 2013 ..	219
<i>ALLEGATO 5 (Comunicazioni)</i>	230
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221
XI Lavoro pubblico e privato	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 78/2013: Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. C. 1417 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	236
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	241
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	243
AVVERTENZA	240

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00776 Caon: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari italiani nel commercio internazionale, con particolare riferimento alle esportazioni di vini in Cina	246
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	249
5-00777 Gallinella: Sulla tutela dei prodotti agroalimentari DOP e IGP nel commercio on-line	246
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	250
5-00779 Zaccagnini: Sui controlli relativi ai prodotti agroalimentari importati da Paesi extra Unione europea, con particolare riferimento alla contaminazione da pesticidi vietati in tale ambito	246
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	252
5-00778 Bordo: Sulle procedure di autorizzazione di nuovi prodotti OGM e sui tempi di pubblicazione del decreto per il divieto di coltivazione di mais OGM	247
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	253
5-00780 Oliverio: Interventi per la prosecuzione del piano irriguo e la realizzazione di infrastrutture irrigue	247
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	254
Sui lavori della Commissione	248

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian	248
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca e C. 1061 L'Abbate	248
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	248

XIV Politiche dell'Unione europea

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato	255
--	-----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato	255
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 256

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 257

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 14,00



17SMC000660